CATECHISMO

O SIA

DOTTRINA CATTOLICA

Spiegata per via di Autorità

Della

SACRA SCRITTURA, DE' SS. PADRI, &c.

Dal Padre

D. GABRIELLO SAVONAROLA

CHIERICO REGOLARE.

Divisa in quattro Libri.

Opera utilissima ad ogni stato, e condizione di persone

LIBRO SECONDO.

IN CATANIA MDCCLI.

Nella Stamp. del Pulejo Imp. dell' Accad. degli Etnei.
Con Licenza de' Superiori.

Deduc me in semitam mandatorum tuorum, quia ipsum volui. Psal. 118. 35. *Parum est mihi voluntas mea, nisi in eo, quod volui, me ipse deducas.* S. Aug. hic.

Dirigi, o Signore, i miei passi nel sentiero de' tuoi Precetti, perchè vivamente io lo desidero. Ma che mi giova il desiderarlo, se tu stesso non mi guidi là, dove intendo andare?

ALLA GRANDEZZA

DEL SIGNOR D. GIOSEPPE

BONANNO e FILINGERI, DEL BOSCO,
SANDOVAL, COLONNA, BALSAMO,
ISFAR e CORILLES, VELASQUES,
VILLARAUT, e CRISPO,

Principe di Roccafiorita, e della Cattolica, Duca di Misilmeri, di Montalbano, Marchese della Limina, Conte di Vicari, Gran Barone di Siculiana, Barone delle Terre di Cannicatì, e Ravanusa, Barone, e Signore di Prizzi, delle Baronie di Mancina, Fradale, Voltore, le Case, Calestrà, e Floresta in Zaffarana, di S. Basile, del Cucco, Castellana, Pancaldo, Quintequintane, e Salina, di S. Niccolò, Traversa di Montagna di Cani, Maestro Portulano del suo Caricatore di Siculiana, Gentiluomo di Camera di S. M, Grande di Spagna di prima Classe &c. &c.

D. GABRIELLO SAVONAROLA
Chierico Regolare.

MEntre s' imprimeva attualmente l'ultimo foglio di questo secondo Libro, ch' esce già alla pubblica luce, del mio Catechismo, le lette-

re di Palermo, Sig. Principe, quà hanno recata l' infausta novella della malattia gravosissima, pressochè disperata da' Medici di Monsignor Giacomo Bonanni della mia Religione, Vescovo di Patti, del Consiglio di S. R. M. Inquisitore Supremo di Sicilia &c, stretto vostro Parente. Tale notizia, da cui certamente saranno mossi tutti i buoni, conte essendo a ciascuno le rare sue Doti, a porgere fervorose preghiere all' Altissimo per la di lui salute, mi colma di amarezza, avuto riguardo, che io sarò forse per perder in lui un gran Protettore, il quale dopo aver avuta parte nel consigliarmi ad assumere questa mia, qualunque siasi, fatica, mi acconsentì benignamente di adornarla del suo pregiatissimo Nome. Sendocchè però nelle cose avverse è inutile l' avvilirsi, ne m'è permesso aspettare l'evento delle Divine Disposizioni dalla necessità indispensabile di affrettarne la pubblicazione, prendo coraggio, Sig. Principe, di raccomandarla alla vostra Grandezza, tenendo fermo pensiero, che Voi pure sarete per fa-

vo-

vorirla cortesemente col valevole vostro Patrocinio. Casocchè Iddio si compiaccia a seconda de' miei umili voti per consolazione di questo rinomatissimo Regno di ridonar la salute all'insigne Prelato, non dubito punto, che goderà seco stesso per aver io senza partire dalla sua cospicua Famiglia assicurato nella vostra degnissima Persona nel pericolo, in cui Egli stava della vita, a questa mia opera un Protettore così ragguardevole, il quale perfettamente lo rassomiglia non meno negl'ornamenti dell'animo, che nel candor dei costumi. Quindi è, che in virtù di cotesta piena vostra rassomiglianza in Voi spiccando parimente la stessa di lui singolare Modestia, a me sour'ogni altro appalesata nell'imposto comando di non far parola della sua rinomata Famiglia, son d'avviso, che abborriate egualmente le lodi, che insieme colla purezza del Sangue dalla lunga serie degl'illustri vostri Antenati per il corso di parecchi Secoli necessariamente sono in Voi tramandate. Per accomodarmi adunque alla saggia vostra Moderazione, sicuro d'incontrare il benigno vostro gradimento,

tralaſcio di ragionare di eſſi ; e paſſo pur anche ſotto ſilenzio in uno cogl'altri ammirabili Pregi la ſingolare voſtra Affabilità, e Dolcezza, che vi hanno tirato l'affetto non tanto de'numeroſi voſtri Vaſſalli, e della celebre voſtra Patria, ma ancora degl'eſteri, a cui daſte il piacere di conoſcervi, e di trattarvi in occaſione de' voſtri viaggi, intrapreſi con magnificenza corriſpondente alla Voſtra Grandezza, tra i quali ſi reputa a ſpecialiſſimo onore di eſſere ſtata particolarmente diſtinta la Patria mia, dove vi fermaſte più longamente. Voglio ora ſperare, che non iſdegnerete di accogliere coll'innata voſtra Gentilezza queſta mia tenue offerta, e con profondo riſpetto vi fo umiliſſima riverenza.

Catania 3. Novembre 1751.

Editto di Monsig. Arcivescovo di Messina.

NOI

FR. TOMMASO DE MONCADA

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI,

Per la Misericordia di Dio, Arcivescovo di Messina, Conte di Regalbuto, Signore dell'Alcara, Barone di Bolo, Regio Consigliere &c.

Premendoci sommamente, che vieppiù s'aumenti, e s'accenda nella nostra Diocesi l'universal fervore nella pratica di tutti que' lodevoli esercizj, che risguarda a ben istruire la nostra amatissima Greggia intorno alle cose della Fede, e de' buoni costumi, coll'inculcare specialmente la pratica cotanto profittevole della Dottrina Cristiana per i Fanciulli; riguardando però con premura particolare gli Adulti, come quelli, la cui ignoranza nelle cose spirituali tralucendo bene spesso al di fuori nelle opere, e le medesime infettando, è incomparabilmente più pregiudiziale alle anime, ed alla Cristiana Repubblica, di quello sia l'ignoranza de' Fanciulli, raccomandiamo con il maggior calore la frequenza de' Catechismi per gli Adulti cotanto utili, e necessarj per il ben credere, non meno che per il ben operare. Affine però di accertare più facilmente questo santo esercizio abbiamo giudicato spediente di esortare cadauno Ecclesiastico della nostra Diocesi, che nelle rispettive Parrocchie sarà impiegato all'importantissimo affare d'istruire i Fedeli ne' primi elementi della Fede, e ren-

renderli ancor capaci a poco a poco delle istruzioni più sode, di provvedersi del Catechismo, o sia Dottrina Cristiana spiegata per via di *autorità della Sacra Scrittura, de' SS. Padri* &c. siccome sta sotto il torchio in Catania diviso in quattro Libri, uno de' quali è già stampato, composto con lodevolissima fatica dal P. D. Gabriello Savonarola Chierico Regolare, sendo questo un Catechismo un poco più ampio, e più chiaro di quelli, che sino al presente sono stati in uso, e contiene tutta l'istruzione per l'età più avanzata colle riflessioni più serie, e più sode sopra le obbligazioni di tutti i Cristiani. Le verità, che in detta Opera chiarissimamente si spiegano, ben intese, contengono la vera semente venuta dal Cielo, che poi produce i frutti delle buone operazioni, quando la terra, ov'ella si getta, è ben coltivata; e questa è la ragione, per la quale esortiamo il nostro dilettissimo Clero, e specialmente i Parrochi a provvedersi dell'Opera sopraccennata; giacchè siccome ad essi incombe un maggior impegno, e più grave peso nella cura delle anime, così in questo proposito deve essere loro altamente a cuore il precedere gli altri col buon esempio, mentre altrimente facendo verrebbe ad esser più colpevole in essi ogni mancanza, dove altresì l'obbligo è maggiore. Confidiamo nel Signore, che, impiegata per parte Nostra ogni diligenza, e premura per il buon incamminamento del sì lodevole, e necessario esercizio del Catechismo, sarà egli per maggiormente prosperarlo colla sua Benedizione, quale preghiamo dal Cielo a tutta la nostra dilettissima Greggia. Dato in Messina nel Nostro Arcivescovile Palazzo li 30. Dec. 1750.

TOM. ARCIV. DI MESSINA.

Andrea Geraci M. N.

Editto di Monsignor Vescovo di Tropèa.

FELICE DI PAÙ,

Per la grazia di Dio, e della Sede Appostolica; Vescovo di Tropèa, e Consigliero di S. M. Carlo Borbone Re delle due Sicilie, di Gerusalemme &c.

Quella Pastoral sollecitudine, che forma uno de' maggiori indispensabili obblighi della nostra Dignità, alla quale Noi immeritevolmente ci vediamo, la Dio mercè, sollevati, di procurare cioè con tutto lo zelo del nostro animo, che alle pecorelle alla nostra cura commesse non manchi un abbondevole spirituale pascolo, onde nodrire, ed ingrassar possano il loro spirito, fa, che non trascuriamo tutti gli studj d'implorarlo graziosamente dal Signore, e ricercarlo attentamente dall'ajuto, e ministero de' dotti Soggetti, affinchè con tali mezzi rimanga debitamente supplita la nostra debolezza, ed insufficienza. Quindi essendo pervenuto alle nostre mani il primo Tomo in quarto di un nuovo, e dotto Catechismo, che il meritevolissimo Padre D. Gabriello Savonarola de' Chierici Regolari Teatini di presente da alla luce in Catania in quattro Tomi diviso, in cui con una mirabile facilità accoppiata ad una profonda Dottrina; da puri, ed originarj fonti della Scrittura, e SS. Padri tratta, viene con nuovo metodo spiegato tutto ciò, che riguarda la Cattolica Religione, in modo da rendersi inesplicabilmente profittevole, anzi necessario non meno a' Parrochi, che agli Ecclesiastici, ed a que' Secolari, che internarsi desiderano nello spi-

rito della vera Cattolica Dottrina; perciò esortiamo nel Signore, ed incarichiamo con tutta la possibile premura a' Parrochi di tutta la nostra Diocesi, tanto di quella chiamata volgarmente Superiore, quanto di quella appellata Inferiore, e con ugual premura l'esortiamo ancora a tutti gli altri Ecclesiastici alla nostra giurisdizione soggetti, che procurassero di sollecitamente provvedersi di un'Opera cotanto utile; al qual effetto ne potranno a Noi indrizzare le richieste, come quegli, che avendo corrispondenza col ragguardevolissimo Autore potremo facilmente aver il modo da farlo a loro pervenire. Portiamo Noi ferma speranza, che col soccorso di una tale dotta, ed erudita Opera, essi Parrochi, ed Ecclesiastici possano perfettamente erudirsi, e perfezionarsi nella Scienza della Sacra Scrittura, e ne' venerandi Misterj della nostra Santa Religione, ed indi possano con ugual profitto erudire, e perfezionare i Popoli nella debita osservanza della Legge del Signore, e adempiere così il desiderio, ed il consiglio de' SS. Padri, e Concilj della Chiesa.

Dato in Tropèa dal Nostro Vescovil Palazzo, questo dì 20. Settembre 1751.

FELICE VESCOVO DI TROPEA.

Canonico Danili Cancelliero.

IN-

INDICE DE' CAPITOLI.

PARTE PRIMA.

Dei Precetti del Decalogo. pag. 1.

PARTE SECONDA.

Dei Precetti della Chiesa. 187.

INDICE DE' CAPITOLI.

LIBRO SECONDO

Dei Precetti del Decalogo, e della Chiesa.

PARTE PRIMA

Dei Precetti del Decalogo.

Presentatosi un giorno a' piedi di Gesù Cristo un Personaggio di rango così fecesi ansiosamente a ricercarlo: *ditemi in grazia, o buon Maestro, cosa debbo io operare di bene affine di conseguire la Vita eterna?* A lui rispose Gesù Cristo: *a che m' interroghi del bene? Iddio solamente è il vero bene. Se poi sei tu sollecito di entrare nel Paradiso, ti corre obbligo di osservare appuntino i miei Comandamenti.* Eccovi adunque con quanta ragione dopo avere di già fatta nel primo Libro l'esposizione della Fede contenuta nel Simbolo degli Appostoli passiamo adesso a ragionare de' Precetti del Decalogo. Imperciocchè colui, che tende soltanto l'orecchio alle parole, e non si prende a petto di eseguirle, può giustamente paragonarsi ad un uomo, il quale si mette avanti ad uno specchio per considerare l'aspetto, che gli hà dato la natura. Appena l'ha egli considerato, che di colà si allontana, e subito si dimentica delle sue fattezze. Quegli all' incontro, il quale fissa l' occhio nella perfetta Legge, insegnataci da Gesù Cristo, e vi si trattiene in maniera, che manifesta di non esserne ascoltatore dimentichevole, ma coraggioso la mette in pratica, riporterà sicuramente in premio dell' opera sua l' eterna Beatitudine.

Luc. 18. 18.

Mat. 19. 16. 17.

Jac. 1. 23. & seqq.

E per verità diamo, che alcuno possa vantarsi di conservare nel cuore la vera Fede, ma che del rimanente sia privo affatto di buone operazioni, qual profitto, Fratelli miei, conseguirà egli pertanto? Forse che la sola Fede sarà atta a salvarlo? Ma se a cagione di esempio a voi si presentasse un fratello, o una sorella, i quali fossero nudi, e bisogno avessero del quotidiano alimento, caso che diceste ai medesimi: *andate in pace, riscaldatevi, e saziate la vostra fame*, senza che insieme gli provvedeste del necessario alla loro vita, trarrebbono eglino alcun giovamento dalle vostre parole? Figuratevi appunto, che la Fede, qualora non sia accompagnata dalle operazioni, è Fede morta in se stessa.

Ibi 2. 14. 15.

Ma dirà taluno ad un altro: *tu hai la Fede, e io ne ho le operazioni. Mostrami tu la tua Fede scompagnata dalle operazioni, e io all' incontro dalle mie operazioni ti mostrerò la mia Fede. Tu credi, che vi sia un Dio. Non vi ha dubbio, che fai una cosa molto lodevole, ma alla perfine anche i Demonj credono lo stesso, e di più tremano di spavento. Hai veramente a cuore di sapere, o uomo, privo di senno, che la Fede senza le operazioni è morta in se stessa? Mettiti a considerare seriosamente il Padre nostro Abramo. Non fu egli giustificato in virtù delle sue operazioni, quando coraggioso si accinse a sacrificare colle sue mani sopra l' Altare l' amato suo Figliuolo Isaaco? Eccoti chiaramente, che la Fede cooperava alle di lui operazioni, e che queste erano una consumazione della di lui Fede.* Così avverossi la Scrittura, la quale ci attesta, come Abraamo credette prontamente al Signore, e ciò fu ascritto a

Gen. 22. 9.

di

di suo merito, e diede occasione, che ottenesse in appresso il titolo pregevolissimo di *amico di Dio*. Quindi inferite, che a giustificare l' uomo non è valevole la sola Fede, ma che vi si richiede ancora l' accompagnamento delle buone operazioni. In egual modo chi può negare, che Raab Meretrice fu giustificata a riguardo delle sue operazioni, allorch'ebbe la destrezza di accogliere segretamente, ed occultare nella sua casa gli esploratori del popolo Ebreo, e insegnò loro la maniera di giungere felicemente a salvamento? Quindi è, che, siccome il corpo è morto, se non sia informato dallo spirito, morta è pure la Fede, se non sia animata dalle operazioni.

Rom. 4. 3.

Jos. 2.

Jac. 2. 18. & seqq.

S'ingannano adunque pur troppo rozzamente coloro, i quali, quantunque sappiano di avere una Fede morta nel cuore, si lusingano tuttavia di conseguire la Vita eterna *. E ben è necessario, che convengano tutti i Cristiani in questo principio, perchè altramente, come sarebbe poi vero, che nel finale giudizio a quegli infelici, che passeranno alla parte sinistra, dirà con volto sdegnato il Divino Giudice severissimo: *andate nel fuoco eterno, che fu già preparato al Demonio, e agli Angeli di lui seguaci*? Sopra di che di grazia osservate, ch' egli non li rimprovererà, perchè abbiano omesso di credere in lui, ma si bene perchè abbiano trascurato di fare buone operazioni **. Chiunque però te-

Matt. 25. 41.

* *Quousque falluntur, qui Fide mortua sibi Vitam aeternam pollicentur.* S. Aug. lib. de Fid. & oper. cap. 14.

** *Non increpat, quia in eum non crediderunt, sed quia bona opera non fecerunt.* S. Aug. lib. de Fid. & oper. cap. 15.

temerario ardisse di proferire, che il Santo Vangelo solamente ci astringe a portare nel cuore la Fede, e che in quanto alle altre cose hanno tutte a riguardarsi come indifferenti, senza che ci sieno rigorosamente comandate, o proibite; e che sia a noi affatto libero di esercitarle in maniera, che non appartengano ne meno in verun conto ai Cristiani i dieci Precetti del Decalogo, abbiasi per iscomunicato *. Scomunicato sia pur anche quegli, che, come se fosse l'Evangelio una semplice, e assoluta promessa della Vita eterna senza esservi frapposta la condizione di dovere osservare alcun Precetto, arrogante affermasse, che l'uomo giusto, e in qualsivoglia modo perfetto non è tenuto a praticare i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, ma unicamente a credere le verità rivelate **.

Cominciando da Adamo fino al tempo di Mosè; ch'è quanto a dire, per lo spazio in circa di due mille anni, colla sola direzione dell'instinto della natura osservavano gli uomini la Legge Divina. Poich' essi non aveano alcuna Legge, servivano eglino a se stessi di Legge, e ravvisavano

* *Si quis dixerit nihil præceptum esse in Evangelio præter Fidem, cætera esse indifferentia, neque præcepta, neque probibita, sed libera; aut decem Præcepta nihil pertinere ad Christianos, anathema sit.* Trid. Sess. 6. can. XIX.

** *Si quis hominem justificatum, & quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam Mandatorum Dei, & Ecclesiæ, sed tantum ad credendum; quasi vero Evangelium sit nuda, & absoluta promissio Vitæ æternæ sine conditione observationis Mandatorum, anathema sit.* Trid. Sess. 6. can. XX.

no ne' loro cuori come scolpito, quanto prescrive la Legge, facendo testimonianza del loro buono, o malvagio operare la stessa loro coscienza; da che non può negarsi, che per mano del Supremo nostro Divino Facitore ha impresso nel cuore di ciascheduno la Verità increata il seguente sentimento: *quello, che non ami sia fatto a te stesso, guardati di praticarlo con altri.* Questo è un principio così chiaro in se medesimo, che prima ancora, che fosse dettata la Legge, era a notizia di tutti; e tanto bastava, perchè vi fosse una regola infallibile, donde potesse giudicarsi della qualità delle operazioni di coloro ancora, i quali non erano stati legati da alcuna Legge *. Difatti il detto principio di sua natura toglie di mezzo ogni delitto risguardo al debito, che ci corre di amare il nostro Dio, e ogn'iniquo attentato risguardo all'amore, che dobbiamo al nostro Prossimo. Posciachè se non vi ha chi voglia veder profanata la propria sua casa, deve ognuno all'incontro guardarsi di profanare la casa di Dio; vale a dire se stesso: e se niuno vuole essere sottoposto a ricevervi degli aggravj, fa di mestieri, ch'egli non ne faccia ad altri**.

Rom.2.14.15.

Ac-

* *Manu Formatoris nostri in ipsis cordibus nostris Veritas scripsit*: quod tibi non vis fieri, nec facias alteri. *Hoc & antequam Lex daretur, nemo ignorare permissus est, ut esset, unde judicarentur, quibus Lex non esset data.* S. Aug. in Ps. 77.

** *Quæ Sententia cum refertur ad dilectionem Dei, omnia flagitia moriuntur, cum ad Proximi, omnia facinora. Nemo enim vult corrumpi habitaculum suum. Non ergo debet corrumpere habitaculum Dei: si ipsum scilicet. Et nemo vult ibi a quoquam noceri; nec ipse igitur cuiquam nocuerit.* S. Aug. lib. 3. de Doct. Christ. cap. 14.

Acciocchè tuttavia non avessero gli uomini alcun motivo di querelarsi, fu scolpita in appresso sopra le Tavole quella Legge, che omai sembrava essere scancellata dall' intimo de' loro cuori. Stantechè si erano eglino dati a cercare disordinatamente le terrene delizie, e come se dimenticati si fossero di se medesimi, non ascoltavano le voci della natura. Quindi per occorrere a così grave inconveniente, fu registrata la Legge, la quale tuttora gridava a coloro, che aveano temerariamente vilipesa l' altra, che già trovavasi impressa ne' loro cuori, *ritornate, o prevaricatori, a seguire gl' impulsi del vostro cuore**.

Isai 46. 8.

Correva ancora il terzo mese, da che erano usciti gl' Israeliti dalla schiavitudine dell' Egitto, quando Iddio disse a Mosè: *presentati al tuo popolo, e impiega oggi, e dimani in santificarlo, e fa, che lavi ciascuno le proprie vestimenta, e stia preparato nel terzo giorno; giacchè nel terzo giorno appunto si renderà visibile il Signore dal monte Sina a tutto il popolo. Intorno allo stesso monte prefiggerai ad esso i suoi termini pubblicando un ordine rigoroso, che niuno ardisca di ascendere il monte, o di entrare ne' di lui confini sotto la terribile pena, che saranno tosto puniti i trasgressori colla loro morte, senza che le altrui mani si avventino contro di loro, uomini sieno,* op-

* *Ne sibi homines aliquid defuisse quererentur, scriptum est & in Tabulis, quod in cordibus non legebant.... Quia homines appetentes ea, quæ foris sunt, etiam a se ipsis exules facti sunt, data est etiam conscripta Lex, quæ clamat eis, qui deseruerunt Legem scriptam in cordibus suis:* redite prævaricatores ad cor. S. Aug. in Psal. 57.

oppure giumenti, resteranno tutti oppressi sotto i colpi violenti de' sassi, o trapassati da una grandine impetuosa di saette. Quando poi sentiranno il suono della tromba, si avvanzino pure sicuramente sopra del monte.

Ex 19. 10. & seqq.

Ricevuto questo Divino Comandamento discese Mosè dal monte, e portatosi presso del popolo santificollo; e lavate avendo ciascuno le proprie vesti, non mancò egli di avvisarlo di stare ben preparato per il terzo giorno. Era questo già arrivato, e risplendeva chiara la mattina; ed ecco cominciò ad udirsi il fragore de' tuoni, scintillarono i lampi, una foltissima nube si distese sopra dei monti, e lo strepito della tromba si andava rinforzando: cosicche il popolo distribuito ne' suoi alloggiamenti riempissi di spavento. Mosè frattanto obbligollo ad uscirne fuori per andarsene ad incontrare il Signore, e accompagnandolo fece tanto di cammino, finchè giunse alle falde del monte, e colà si trattenne. Il monte Sina intanto mandava un denso fumo per ogni parte, e ciò a motivo, che Dio Signore era disceso sopra di esso in figura di fuoco, da cui usciva il fumo, come suole sboccare da una fornace accesa; sicchè tutto il monte riempiva di spavento al solo rimirarlo. Il suono poi della tromba a poco a poco diveniva maggiore, e a proporzione si dilatava. Il Signore, che degnossi di comparire sopra del Sina, fermossi nella di lui sommità, e chiamatovi Mosè fu questi pronto a salirvi sopra. Pare, che vi fosse bisogno di così orribile apparato, allorchè fu promulgata la Legge, in cui si comandava al popo-

ibi 15. & seqq.

Oportuit Dei Legem in edictis Angelorum terribiliter dari . . . . cum enim Lex dabatur populo, qua coli unus

polo di venerare un ſolo Dio, giudicato avendo la Divina Provvidenza, che il popolo medeſimo, vedendola pubblicata coll' accompagnamento di così mirabili ſegni, e ſtravaganti prodigj, appreſo avrebbe, che la creatura deve preſtare umile oſſequio al ſuo Creatore *.

Quì è da notarſi, che dal giorno, nel quale celebrarono i Giudei la *Paſqua*, o vogliamo dire, ſacrificarono l' agnello, e lo mangiarono, ſino a quello, in cui fu divulgata la Legge, ſi numerano cinquanta giorni. Nel che ravviſiamo una figura del futuro a riguardo della feſta, che ſogliamo noi celebrare in memoria dell' Agnello immacolato. Perchè ſiccome nel cinquanteſimo giorno al popolo Ebreo fu intimata la Legge, che fu ſcritta col dito del Signore, così nella ſteſſa verità del nuovo Teſtamento dalla celebrazione della feſta dell' Agnello immacolato, Gesù Criſto, ſi contano cinquanta giorni ſino al tempo, in cui diſceſe lo Spirito Santo dal Cielo ſopra gli Appoſtoli **. *E' molto veriſimile, che la perſo-*

* *unus jubebatur Deus in conſpectu ipſius populi, quantum ſufficere Divina Providentia judicabat, mirabilibus rerum ſignis, ac motibus apparebat ad eamdem Legem dandam, volentem Creatori ſervire creaturam.* S. Aug. lib. 10. de Civ. Dei cap. 13.

** *Ex die, quo Judæi* Paſcha *fecerunt, ideſt agnum immolaverunt, & ederunt, uſque ad iſtum, quo Lex datur, dies quinquaginta numerantur; ac per hoc ſit in illa umbra futuri, ſecundum Agni immaculati diem feſtum. Sicut quinquageſima die Lex data eſt, quæ conſcripta eſt digito Dei, ita in ipſa veritate novi Teſtamenti a feſtivitate Agni immaculati Chriſti Jeſu quinquaginta dies numerantur, quando Spiritus Sanctus de Altiſſimis datus eſt.* S. Aug. q. 70. in Exod.

Jona, dalla quale fu promulgata la Legge, non sia stata Iddio medesimo, ma un Angelo da lui mandato a sostenere le sue voci, come sembra potrebbe inferirsi dagli Atti degli Appostoli cap. 7, dalle Lettere di San Paolo ad Galatas cap. 3, e ad Hebr. cap. 11, e lo insegna Santo Agostino lib. 20. de Civ. Dei cap. 15. Questo Angelo poi stimano alcuni presso il Silveira q. 55 in Apoc. e Ugon Cardinale in cap. 4 Ep. ad Gal. non senza ragionevole fondamento, che sia stato San Michele.

Comunque sia di tale Oppinione, parlò il Signore, ovveramente un Angelo, rappresentante la di lui Persona, nella seguente maniera: *io sono il Signore Dio tuo, che ti hà cavato dalla terra dell' Egitto, dalla casa della schiavitudine.* Ex. 20. 12. Questo è come un Prologo ai dieci Comandamenti. Il popolo Cristiano però dovrebbe usare una sollecita cura di custodire fedelmente nella memoria le dette parole: *io sono il Signore Dio tuo*, colle quali viene ciascuno a comprendere chiaramente, che il Supremo suo Legislatore è lo stesso Creatore, il quale ci diede benignamente l' essere, e ci conserva. Egli sì è il Signore Dio nostro, e noi siamo il di lui popolo, ch' egli si degna di pascere; e le dilette pecorelle, ch' egli custodisce con somma attenzione. Psal. 94. 7.

Le altre parole: *che ti ha cavato dalla terra dell' Egitto, dalla casa della schiavitudine*, quantunque sembrino appropriate ai soli Giudei, i quali furono liberati dalla barbara oppressione, in cui gli tenevano gli Egiziani, risguardano specialmente i Cristiani, i quali per opera della Divina Misericordia furono sottratti felicemente non

già dalla ſchiavitudine dell' Egitto, ma dal giogo crudele del peccato, e dalla tiranna Poteſtà delle tenebre, e traſportati nel dolce Regno del Figliuolo della ſua dilezione. La grandezza di tal beneficio fu preveduta da Geremia, allorchè pronunciò egli: *ecco verranno i giorni, dice il Signore, ne' quali non ſi ripeterà più: viva Iddio, che traſſe fuori i figliuoli d' Iſraello dalle terre del Settentrione, e dalle altre tutte, in cui furono rilegati, per rimetterli nel bel paeſe, che aveva donato ai Padri loro. Ecco io manderò, ſoggiunge il Signore, molti peſcatori* (ch' è quanto a dire gli Appoſtoli) *i quali ſi adopreranno di avvilupparli nelle loro reti*. Imperciocchè il Clementiſſimo Dio col mezzo del ſuo Figliuolo Unigenito i miſeri Figliuoli, ch' erano diſperſi, congregò in uno, acciocchè poſcia trovandoci noi già liberati dalla ſchiavitudine del peccato, e divenuti ſervi del Signore ſerviſſimo ad eſſo nella Santità, e nella Giuſtizia in tutto il decorſo della noſtra vita.

Coloſſ. 1. 14. cap. 16. 14. & ſeqq. Joan. 11. 52. Rom. 6. 18. Luc. 1. 75.

Non omettiamo intanto di dire oſſequioſi al Signore: *io ſono un' opera uſcita dalle tue mani, e tu ti ſei abbaſſato a formarmi. Donami l' intelletto per bene apprendere i tuoi Comandamenti*. E certamente ſarà a noi molto giovevole, che replichiamo ſovente queſta Preghiera. Poſciachè ſi rinvengono molti, i quali ſono ſenz' alcun fallo inſieme iſtruiti, e non iſtruiti ne' Divini Comandamenti. Ne ſono iſtruiti per una tal quale cognizione, che ne hanno, e non ne ſono iſtrui-

Pſal. 118. 73.

Mandata Dei multi diſcunt, & non diſcunt; norunt enim ea quadam notitia, & rurſus quadam ignorantia

truiti, da che manifestano d'ignorarli col trascurare di eseguirli. Per questa ragione porgeva umili suppliche il Re Davidde al suo Signore, che gli concedesse *la grazia di bene apprendere i di lui Comandamenti*; e voleva egli significare, che gli donasse una cognizione efficace, la quale lo inducesse a praticarli. Sopra di che riflettete, come bisogna veramente internarsi nell' intelligenza de' Divini Precetti, quandochè per apprenderli perfettamente dimandava lo stesso Davidde al Signore, che gl' illuminasse la mente. Eppure egli manifestamente mostrava di bene intenderli, e li custodiva gelosamente *. Ad imitazione adunque di questo Santo Profeta procuriamo noi parimente di ben indagare i Divini Comandamenti, ed esaminiamoli con accurata diligenza.

CAPITOLO I.

DEL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

Non avrai altro Dio avanti di me.

Il Decalogo abbraccia dieci Precetti, i quali sono così distribuiti, che i tre primi riguar- da-

S. Aug. lib. de

BB 2

* *tia. Quoniam non faciunt, non noverunt. Eo modo ergo dixit*: ut discam Mandata tua; *ea scilicet notitia, qua fiunt. Et cogitandum quanto sint altius intelligenda Divina Mandata, quando ad ea discenda sibi adhuc dari intellectum petit, qui jam sic intelligit, & qui eloquia Dei se custodisse jam dixit*. S. Aug. in Psal. 118.

10.*Chor.cap.*5. dano Iddio, l' uomo gli altri ſette. A chi li conſidera attentamente, pare, che quelli, i quali ſi riferiſcono a Dio, vengano ad inſinuare la Trinità delle Divine Perſone *. Le parole poi di queſto primo Precetto equivalgono a due diſtinti Precetti, l' uno de' quali ha forza di comandare, l' altro di proibire. Atteſochè quando in eſſo ſi dice: *non avrai altro Dio avanti di me*, ſi viene a ſignificare: *tu offerirai il Culto dovuto a me, che ſono il vero Dio, e laſcierai di porgerne alcuno ad altri Dei* **.

Nel rammemorato Precetto adunque ci viene preſcritto il Culto del vero Dio, che dobbiamo noi eſercitare con atti di Religione, altri dei quali ſono *interni*, ed altri *eſterni*. Gl' *interni* ſono la *Divozione*, e l' *Orazione*. La *Divozione* è una volontà deliberata d' intraprendere prontamente tutto ciò, che appartiene al Divino ſervigio ***. Col mezzo poi dell' *Orazione* preſenta l' uomo a Dio i ſuoi umili oſſequj in quanto che a lui ſi aſſoggetta, e confeſſa colle preghiere di avere biſogno della di lui aſſiſtenza riconoſcendo-

* *Trinitatem videntur inſinuare diligentius intuentibus illa, quæ ad Deum pertinent.* S. Aug. q. 71. in Exod.

** *Verbis hujus primi Præcepti duplex continetur Præceptum, quorum alterum jubendi, alterum prohibendi vim habet. Nam quod dicitur:* non habebis Deos alienos coram me, *eam habet ſententiam conjunctam:* me verum coles, aliènis Diis Cultum non adhibebis. Catech. Rom.

*** Devotio *eſt voluntas prompte ſe tradendi ad ea, quæ pertinent ad Dei famulatum.* S. Thom. 2. 2. q. 82. art. 1. *Per* Orationem *homo Deo reverentiam exhibet, in quantum ei ſe ſubiicit, & profitetur orando ſe eo indigere ſi-*

dolo per Autore di tutti i suoi beni*.

Gli atti *esteriori* di Religione sono l' *Adorazione*, il *Sacrificio*, e il *Voto*; non già che di essi abbia necessità il Signore, di cui sta scritto: *non avere egli bisogno de' nostri beni*; e a tutti è noto, che il Culto prestato a Dio non arreca a lui alcun giovamento, ma a noi solamente. Lo stesso Signore però c' inspira ad esercitare tali atti, ed insegnandoci nei medesimi il vero modo di onorarlo, si compiace di rifonderli a singolare nostro vantaggio.

Psal. 15. 2.

S. Aug. ep. 49.

L' *Adorazione* si divide parimente in *interna*, ed *esterna*. L' *interna* è una determinazione invisibile della volontà, e un pio movimento del cuore a Dio soltanto palese. L' *esterna* allora la pratichiamo, quando pieghiamo le ginocchia, stendiamo le mani, e ci gittiamo a maniera di supplichevoli sul pavimento. Non saprei allegare la ragione, donde mai nasce, che non potendo noi determinarci a somiglievoli operazioni senza un previo atto della volontà, in virtù delle medesime lo stesso atto della volontà viepiù s' inservora, e in cotal guisa l' affetto del cuore, che le precedette, viene ad aumentarsi. Vero si è tuttavia, che, se alcuno sia in qualche mo-

DD. com.

* *sicut Auctore suorum bonorum*. S. Tho. 2. 2. q. 82. art. 3.

Nescio quomodo, cum hi motus corporis fieri nisi motu animæ præcedente non possint, eisdem rursus exterius visibiliter factis, ille interior invisibilis, qui eos fecit, augetur, ac per hoc cordis affectus, qui, ut fierent ista, præcessit, quia facta sunt, crescit. Verumtamen si eo modo quisque teneatur, vel etiam ligetur, ut

modo impedito, o legato, sicchè non possa fare colle sue membra i detti atti esteriori di adorazione, deve contentarsi di pregare internamente, e presentarsi avanti a Dio, dovunque si trova nascosto, e colà praticare col più vivo del cuore atti di pentimento, e di umiliazione.*

Il *Sacrificio* viene a comprendere qualunque lodevole operazione ordinata ad unirci a Dio con santo vincolo, e però intrapresa ad oggetto di conseguire quell' ottimo fine, che può renderci veramente beati. Quindi apparisce, che la stessa Limosina impiegata a sollievo dei poveri, qualora sia fatta in ossequio di Dio, è un Sacrificio; come pure quando l' uomo a Dio si consagra, e a lui si dona, in quanto ch' egli muore al mondo per vivere a Dio, forma di se medesimo un Sacrificio: e così dobbiamo dire ancora del corpo, se per rispetto di Dio coi rigori della temperanza sia da noi mortificato. E se ciò è vero risguardo al corpo, con quanta

* *ut hac de suis membris facere nequeat, orat interior homo, & ante oculos Dei in secretissimo cubili, ubi compungitur, sternitur.* S. Aug. lib. de cur. pro mort. ger. cap. 5.

Sacrificium *est omne opus, quod agitur, ut sancta societate inhaereamus Deo; relatum scilicet ad illum finem boni, quo veraciter beati esse possimus. Unde & ipsa Misericordia, qua homini subvenitur, si propter Deum fit, Sacrificium est. Unde ipse homo Dei nomini consecratus, & Deo devotus, inquantum mundo moritur, ut* Deo *vivat, Sacrificium est. Corpus etiam nostrum, cum per temperantiam castigamus, si hoc, quemadmodum debemus, propter Deum facimus,* Sa-

ta maggiore ragione affermerassi questo dell' anima? Certo che, quando inalzandosi a Dio, ella si accende di santo amore, affine di spogliarsi de' terreni affetti, e perciò a lui riesce grata, perchè s' investe delle Divine sue perfezioni, diventa un Sacrificio. Giacchè pertanto i veri Sacrificj sono opere di misericordia esercitate o sopra noi stessi, o a giovamento del prossimo per dimostrare venerazione a Dio, ricavasi ancora, che tutta la stessa Città redenta, ch' è quanto a dire, l' unione, e la compagnia de' Santi forma un Sacrificio offerto a Dio dal gran Sacerdote, il quale presa avendo la figura vilissima di servo sacrificò se medesimo nella sua passione per noi, acciocchè componessimo un mistico corpo con esso lui. Infatti egli offerì a Dio tutto il genere umano, ed offerì se stesso interponendo a di lui favore presso l' Eterno Padre le sue mediazioni, e divenne in cotal guisa Sacerdote, e Sacrificio.

I

Sacrificium est. Quanto magis anima ipsa, cum se refert ad Deum, ut igne amoris ejus accensa formam concupiscentiæ sæcularis amittat, hinc ei placens, quod ex ejus pulchritudine acceperit, fit Sacrificium? Cum igitur vera Sacrificia opera sint misericordiæ, sive in nos ipsos, sive in proximos, quæ referuntur ad Deum... profecto efficitur, ut tota ipsa redempta Civitas, hoc est, Congregatio, societasque Sanctorum, universale Sacrificium offeratur Deo per Sacerdotem magnum, qui etiam se ipsum obtulit in passione pro nobis, ut tanti Capitis corpus essemus, secundum formam servi. Hanc enim obtulit; in hac oblatus est, quia secundum hanc mediator est; in hac Sacerdos; in hac Sacrificium est..... Hoc est Sacrificium Christianorum; multi unum corpus su-

I Cristiani adunque sono un Sacrificio, da chè come mistiche membra formano un solo corpo in Gesù Cristo. Questo stesso Sacrificio si rinnova tutto giorno dalla Chiesa col mezzo del Sacramento dell' Altare noto a' fedeli, nel quale; allorchè ella offerisce a Dio l' immacolato Agnello, viene ad un tempo ad offerirgli ancora se medesima *.

Giacchè però ha portato ora il discorso di fare menzione del Sacrificio dell' Altare, di cui ragionerò espressamente nel Quarto Libro, accennerò qui di passaggio, che tale Sacrificio fu simboleggiato in molte, e varie maniere negli antichi Sacrificj del popolo eletto, i quali in diverse guise rappresentavanlo; perchè siccome con molte parole si esprime tal volta la stessa cosa, così senza recare molestia venisse lo stesso Sacrificio grandemente esaltato. Quando cominciò poi questo Sacrificio, voleva ogni ragione, che cessassero gli altri Sacrificj, che furono usati anticamente **.

Ne da ciò può trarre alcuno motivo di condannare la Divina condotta. Imperciocchè secondo le varie congruenze de' tempi determinò Id-

* *sumus in Christo. Quod etiam Sacramento Altaris fidelibus noto frequentat Ecclesia, ubi eidem demonstratur, quod in ea oblatione, cum offert, ipsa offeratur*. S. Aug. lib. 10. de Civ. Dei cap. 6.

** *Multiplicia, variaque signa erant Sacrificia prisca Sanctorum, cum hoc unum per multa figuraretur, tamquam verbis multis res una diceretur, ut sine fastidio multum commendaretur. Huic summo, veroque Sacrificio cuncta Sacrificia falsa cesserunt.* S.Aug. lib. 10.de Civ.Dei cap.20. *Dispertita Divinis eloquiis Sacrificia pro temporum congru-*

Iddio la varietà de' Sacrificj, avendo faggiamente ftabilito quali foffero quelli, che doveano praticarfi prima della manifeftazione dell' Evangelio, e quale foffe opportuno, e adattato dopo la manifeftazione dello fteffo Evangelio. Di quefta variazione de' Sacrificj, e de' Sacramenti, avvenuta ficuramente fenza verun cangiamento o di Dio, o della Religione, farebbe pericolofo il parlare, quandochè non foffe ftata per l' innanzi profetizzata *.

Quantunque tuttavia i Sacrificj degli antichi Pad i fieno ftati affai differenti da quello, che offrono nelle loro Chiefe i Criftiani, dobbiamo tenere per coftante, che non vi ha avuto alcuna parte l' umano capriccio, ma il tutto fu operato per Divina difpofizione, la quale fenza che fe n'inferifca alcuna mutazione o in Dio, o nella Religione, ha ftimato opportuno di accomodare alle circoftanze de' tempi i facri Mifterj, che celebriamo **.

Ma per ritornare donde partimmo, il *Voto* tiene il fuo luogo tra gli atti della Religione, come fi deduce chiaramente dal tefto d' Ifaia, la dove dice: *onoreranno il Signore coi Sacrifi-*

* *gruentia, ut alia fierent ante manifeftationem novi Teftamenti ..... & aliud nunc, quod huic manifeftationi eft congruum ..... mutatio quippe non Dei, non ipfius Religionis, fed Sacrificiorum, & Sacramentorum impudenter nunc videretur prædicata, nifi fuiffet ante prædicta.* S. Aug. ep. 49.

** *Cum aliud oblatum eft ab antiquis Sanctis, aliud ab eis, qui nunc funt, offertur, non humana præfumptione, fed auctoritate Divina temporibus congrua facra Myfteria celebrantur, non Deus, aut Religio commutatur.* S. Aug. ep. 49.

ci, e coi presenti, e gli porgeranno Voti, e li metteranno in esecuzione. cap. 19. 21.

Il *Voto* non è altro in se stesso, che una promessa deliberata, fatta a Dio, d'un bene migliore. DD.com. Notate bene le suddette parole; stantechè il *semplice proponimento* di un bene migliore non inferisce una rigorosa obbligazione, quando non abbia congiunta la *promessa*, la quale deve essere *deliberata*. A formare adunque il Voto tre cose si richiedono necessariamente, e sono la *Deliberazione, il Proponimento della volontà; e la Promessa*, nella quale consiste specialmente l' essenza del Voto*.

Si divide comunemente nelle Scuole primieramente in *Assoluto*, e *Condizionato*. L' *Assoluto* viene fatto, senza che vi sia interposta alcuna condizione, la quale ne sospenda l' adempimento; sicchè induce nel vovente una stretta obbligazione di eseguirlo a tenore di quanto viene ordinato nel Deuteronomio, la dove dice: *allorchè avrai fatto un Voto al Signore Dio tuo; non tarderai a compirlo; giacchè Iddio ne sarà accurato esattore; e se mancherai alla tua promessa, ti sarà imputato a delitto.* cap. 23. 21. Il Voto *Condizionato* va annesso ad alcuna condizione, laonde non astringe ad osservarlo, sennon allora, che si è avverata la condizione. Quindi se alcuno, a cagione di esempio, facesse Voto di digiunare in caso, che vincesse la lite, non è tenuto al digiuno, sennon dopo avere vinta la lite.

Secondariamente il *Voto* altro è *Reale*, altro *Per-*

* *Ad Votum tria ex necessitate requiruntur; primo quidem* Deliberatio; *secundo* Propositum voluntatis; *tertio* Promissio, *in qua perficitur ratio Voti.* S.Thom. 2. 2. q. 88. art. 1.

Personale, ed altro *Misto*. Il *Reale* è quello, nel quale si promette una cosa esterna allo stesso vovente; come sarebbe, se uno facesse Voto di edificare un Altare. Qualora non fosse stato adempito, passa in successione ai di lui eredi. Il *Personale* è quello, in cui si promette una cosa, che va unita, ed annessa allo stesso vovente; come sarebbe un digiuno ad onore di qualche Santo. Il *Misto* infine abbraccia l'una, e l'altra cosa; come sarebbe un pellegrinaggio coll' offerta di un Calice.

cap. *si hæredes* Extra *de Testam.*

Si divide per ultimo in *Semplice*, e *Solenne*. Il primo suole farsi di privata autorità, senza che vi sia interposta alcuna solennità, donde apparisca accettato dalla Chiesa. Il secondo è fatto con solenne consegnazione dello stesso vovente, il quale si consagra al Divino servigio, e coll' accettazione della Chiesa. Tali sono il Voto della *Castità* annesso agli Ordini Sacri, e la *Professione religiosa*. In questa sorta di Voto, essendoch' esso lega più strettamente a Dio il vovente di quello, che faccia il Voto semplice, peccherebbe più gravemente chi lo trasgredisse *.

DD. com.

Pare, che fosse un Voto quello, che fecero gli Appostoli, allorchè presentatisi a Gesù Cristo gli dichiararono: *ecco che noi abbiamo di già abbandonato ogni cosa, e ci siamo dati alla tua sequela.* Ed eglino lo poterono fare, essendoch' erano pieni di coraggio. Ma dondemai parteciparono eglino tale coraggio? Da quello appunto, di cui si dice, ch' *egli inspira il Voto nel cuore di chi lo forma.*

Matt. 19. 27.

S. *Aug. lib.* 17. *de Civ. Dei cap.* 4.

* *Votum Solemne habet fortiorem obligationem apud Deum, quam Votum simplex, & gravius peccat, qui illud transgreditur*. S. Tho. 2. 2. q. 88. art. 8.

Noi ente, per quanto si estendono le forze nostre, dobbiamo fare Voti a Dio, e adempirli. Guardiamoci tuttavia di non essere mancatori di parola dopo averla già data. Diamola, e manteniamola. Ne perchè venghiamo a caricarci di tale peso, dobbiamo tenerci lontani dal fare alcun Voto, da che non sono le forze nostre, le quali hanno a mantenerlo. Sicuramente noi mancheremmo, quando ci appoggiassimo soltanto a noi medesimi. Se poi, come richiede il dovere, riposeremo in Dio Signore, egli ci assisterà in maniera, che non mancheremo giammai *. Ma quali sono eglino mai i Voti, che principalmente dobbiamo noi fare? Eccoli; di credere in Dio, di sperare da esso la Vita eterna, e di vivere bene conforme alla condizione del nostro stato: e questi sono Voti indispensabili ad ogni Cristiano **.

Eccovene ancora alcuni altri, i quali sono particolari. Vi sarà taluno, a cagione di esempio, che trovandosi stretto dal vincolo del matrimonio farà Voto a Dio di conservare la Casti-

* *Quisque, quod potest, voveat, & reddat. Ne voveatis, & non reddatis; sed quisque, quod potest, voveat, & reddat. Non sitis pigri ad vovendum; non enim viribus vestris implebitis. Deficietis, si de vobis præsumitis; si autem de illo, cui vovetis, vovete, securi redditis.* S. Aug. in Psal. 75.

** *Quid debemus vovere? Credere in illum, sperare ab illo Vitam æternam, bene vivere secundum comunem modum ..... Hoc totum omnes vovere debemus.* S. Aug. in Psal. 75.

Sunt etiam Vota propria singulorum. Alius vovet Deo Castitatem conjugalem, ut præter uxorem suam non noverit ali-

tità conjugale in maniera, che non toccherà altra donna; lo stesso determinerà di fare una donna riguardo al proprio Marito. Vi sono altresì alcuni, che dopo avere sperimentato il giogo del matrimonio promettono di mantenersi per l'avvenire in istato libero, e di non pensare a legarsi nuovamente. Questo è un Voto più perfetto dell'antecedente. Altri giurano il Celibato fin dal principio; e il loro Voto è ancora più plausibile dei due rammemorati. Altri si astringono a tenere aperta la loro casa a quanti si presentano bisognosi di alloggiamento, e il loro Voto merita molta lode. Altri finalmente si obbligano a distribuire le loro sostanze ai poverelli, e di passare a vivere una vita comune ne' Sacri Chiostri, e il Voto ancora di questi è assai commendabile. Tutti costoro però dopo che a loro libera elezione si sono determinati a qualche Voto, hanno ad essere solleciti di mostrarsi esatti nell'esecuzione per seguitare l'avviso del Profeta, il quale, mentre ci consiglia *di obbligarci a Dio per via di Voto*, ci comanda insieme *di essere pronti a soddisfare* *. Psal. 75. 12.

De-

* *aliam; sic & fœmina ut præter virum suum non noverit alium. Alii etiam, etsi experti tale conjugiū, ultra nihil tale pati, nihil tale concupiscere, aut sustinere; & ipsi voverunt aliquid majus, quam illi. Alii Virginitatem ipsam ab ineunte ætate vovent, ut nihil tale vel experiantur, quod illi experti sunt, & reliquerunt; & isti voverunt plurimum. Alii vovent domum suam esse hospitalem omnibus Sanctis advenientibus; magnum Votum vovent. Alius vovet relinquere omnia sua distribuendo pauperibus, & ire in communem vitam, in societatem Sanctorum; magnum Votum vovit. Quisque, quod vovere voluit, voveat, illud attendat, ut, quod voverit, reddat.* Vovete, & reddite Domino Deo vestro. S. Aug. in Psal. 75.

Determinò una volta una certa Claustrale di pigliare marito. Cosa fece ella mai? Quello, che tante altre vergini. Quello, che per l' innanzi avea già praticato la stessa sua madre. Fu egli adunque malvagio il di lei disegno? Non serve di metterlo in dubbio. E perchè ciò? Perchè avea ella di già consagrata la sua Verginità al suo Signore. Udite, come ragiona di tali persone l' Appostolo Paolo, allorchè parlando delle vedove ancora giovani le lascia in libertà di passare a nuove nozze. *Non pertanto*, egli soggiunge, *il mio sentimento si è, che saranno più lodevoli, qualora eleggeranno di perseverare nello stato vedovile*: colle quali parole egli dichiara, che, quantunque sia più pregevole lo stato vedovile, tuttavia non sono le medesime da disapprovarsi, quando si maritassero nuovamente. Ma come la discorre egli poi nel trattare di certuni, i quali trascurarono di adempiere i loro Voti? *Costoro*, egli protesta, *già portano seco la loro dannazione, perchè rendettero vana la loro promessa*. Volete voi il vero significato dell' allegata sentenza? Promisero, e non attesero la promessa*. Niu-

1. Cor. 7. 40.

1. Tim. 5. 12.

* *Nescio quæ Castimonialis nubere voluit. Quid voluit? Quod & virgo qualibet. Quid voluit? Quod, & mater ipsius. Aliquid mali voluit? Mali plane. Quare? Quia jam voverat Domino Deo suo. Quid enim dicit de talibus Apostolus Paulus, cum dicat viduas adolescentulas nubere si velint? Sed tamen ait*: beatior autem erit, si sic permanserit secundum meum consilium. *Ostendit beatiorem, si sic permanserit; non tamen damnandam, si nubere voluerit. Quid autem ait de quibusdam, quæ voverunt, & non reddiderunt? Habentes, inquit*, damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt. *Quid est primam fidem irritam fecerunt? Voverunt, & non reddiderunt*. S. Aug. in Psal. 75.

Niuno adunque, che già si trova legato colla Professione Religiosa, può prendere il partito di abbandonare il Chiostro sulla ragione, che non è assolutamente necessario di vivere nel Chiostro per conseguire il Regno de' Cieli, da che altri ancora, i quali non sono Religiosi, non ne rimangono esclusi. Uscirà egli facilmente d' inganno col soltanto riflettere, che quelli non hanno contratta obbligazione per via di Voto; ma egli all' incontro è astretto dal Voto a perseverare costante nel Chiostro, e se tentasse di abbandonarlo, verrebbe a voltare le spalle. Allorchè minaccia il Signore la sicura venuta del finale Giudicio, come ragiona? *Ricordatevi della moglie di Lot.* Queste parole sono ordinate a tutti. E qual mancanza commise la moglie di Lot? Fu liberata dall incendio di Sodoma, e nel tempo, in cui stava occupata ad allontanarsi, rivolse gl' occhi all' indietro. Là, ove cadde nel grave fallo, rimase immobile. Fu convertita nello stesso istante in statua di sale, acciocchè quanti uomini s' incontrassero a riguardarla, acquistassero senno, rientrassero in se medesimi, si avvisassero d non operare stoltamente, e rivolgendosi addietro non omettessero di soddisfare ai loro impegni *.

Luc. 17. 32.

Gen. 19. 26.

Ma

* *Nemo ergo positus in Monasterio Frater, dicat: recedo de Monasterio; neque enim soli, qui sunt in Monasterio, perventuri sunt ad Regnum Cœlorum, & illi, qui ibi non sunt, ad Deum non pertinent. Respondetur ei: sed illi non voverunt, tu vovisti; tu retro respexisti. De die Judicii, cum Dominus minaretur, quid ait?* Mementote uxoris Lot. *Liberata est a Sodomis, & in via posita retrorsum respexit. Ubi respexit, ibi remansit. Facta est statua salis, ut illius contemplatione condiantur homines, cor habeant, non sint fatui, non retro respiciant.* S. Aug. in Ps. 75.

Ma già spiegati gli atti di Religione, che risguardano l'osservanza del primo Precetto del Decalogo, per maggiore intelligenza di esso potrebbe alcuno ora interrogare, come rinvengasi scritto: *adorerai il Signore Dio tuo, e servirai a lui solamente*, quando per altro Abraamo onorò nella terra di Canaam a tal segno i figliuoli di Eth, che ossequioso adorolli? Bisogna quindi avvertire, che nell'allegato Precetto non viene detto: *adorerai solamente il Signore Dio tuo*, come fu detto: *servirai a lui solamente*. Stantechè queste ultime parole importano quella tale specie di Servitù (*chiamata Latria*), ch'è dovuta soltanto a Dio; e condannano insieme gl'Idolatri, o vogliamo dire, coloro, che offrono agl'Idoli quella Servitù, che deve prestarsi a Dio unicamente *. Ne faccia impressione ciò, che narrasi in altro luogo della Scrittura; vale a dire, che un Angelo siasi opposto ad un uomo inchinatosi per adorarlo, e l'abbia ammonito ad ordinare un tal atto di venerazione a Dio Signore. Imperciocchè la comparsa, che fece allora l'Angelo, fu così ma-

Matt. 4. 10.
Gen. 23. 7.
Apoc. 19. 10.

* *Quaritur quomodo scriptum sit:* Dominum Deum tuum adorabis, & illi soli servies, *cum Abraham sic honoraverit populum quemdam Gentium, & etiam adoraverit? Sed animadvertendum est in eodem Præcepto non dictum:* Dominum Deum tuum solum adorabis, *sicut dictum est:* & illi soli servies. *Talis enim Servitus non nisi Deo debetur. Unde damnantur Idololatræ, idest hujusmodi Servitutem exhibentes Idolis, quæ debetur Deo.* S. Aug. q. 61. in Gen.
Nec *moveat, quod alio loco prohibet Angelus hominem adorare se, & admonet, ut Dominus potius adoretur. Talis enim apparuerat Angelus, ut pro Deo posset adorari, & ideo*

maestosa in se stessa, che v' era pericolo potesse essere adorato l' Angelo invece di Dio, e perciò era necessario, ne fosse l' adoratore pienamente informato *. Del rimanente il popolo Cristiano è solito a celebrare con religiosa solennità le memorie de' Martiri e per ricevere eccitamento ad imitarli, e per partecipare de' loro meriti, e per essere sollevato dalle loro orazioni. Non per questo però a veruno di essi, ma solamente a Dio è lecito offerire Sacrificj, quantunque per onorare le loro memorie s' innalzino degli Altari. Difatti qual Prelato sarà così arrogante, che trovandosi ad assistere a qualche Altare, entro cui si conservano le spoglie de' Martiri, ardisca di dire: *offeriamo a te Pietro, o Paolo, o Cipriano?* Quanto si offerisce, sempre si offerisce a Dio, che degnossi di coronare i Martiri; e gli stessi luoghi, in cui stanno depositate le loro Reliquie, sono da noi venerati, perchè servono di valevole mezzo ad infervorare ne' nostri cuori il santo amore non solo verso i medesimi Martiri, che possiamo imitare, ma

 an-

* *deo fuerat corrigendus adorator.* S. Aug. q. 61. in Gen. *Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat & ad excitandam imitationem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur, ita tamen ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum sacrificemus, quamvis in memorias Martyrum constituamus Altaria. Quis enim Antistitum in locis Sanctorum Corporum assistens Altari aliquando dixit*: offerimus tibi Petre, aut Paule, aut Cypriane? *Sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, ut ex ipsorum locorum admonitione major affectus exurgat ad acuendam charitatem & in illos, quos imitari possumus, & in illo, quo adjuvante possumus.*

ancora verſo Dio, che ci dà la forza di poterli imitare *. Noi adunque, allorchè adoriamo i Martiri, porgiamo ad eſſi un Culto di dilezione, e di ſocietà, ſomiglievole a quello, che abbiamo in coſtume di dimoſtrare quì in terra a quegli uomini ſanti, che conoſciamo diſpoſti a ſoffrire il martirio in difeſa dell'Evangelio. Vi paſſa ſoltanto queſto divario, che ai Martiri ci corre obbligo di dirigere le noſtre preghiere con maggiore divozione, da che ſiamo ſicuri aver eglino già terminato felicemente il glorioſo corſo de' loro trionfi **.

Per quanto però potiamo noi avanzare nella divozione verſo dei Martiri, egli è certo, che il Culto addimandato dai Greci *Latria*, e del quale non abbiamo termine corriſpondente nella volgare noſtra favella, ſignificante la Servitù dovuta propriamente alla Divinità, non viene preſtato, ne è lecito di preſtarlo che al ſolo Dio. Quindi, giacchè a queſta ſorta di Culto appartiene l' obblazione del Sacrificio, e però ſi chiamano *Idolatri* coloro, che la preſentano agl'Idoli, giammai

* *mus.* S. Aug. lib. 20. cont. Fauſt. cap. 21.

** *Colimus Martyres eo Cultu dilectionis, & ſocietatis, quo & in hac vita coluntur Sancti Dei homines, quorum cor ad talem pro Evangelica veritate paſſionem paratum eſſe ſentimus; ſed illos tanto devotius, quanto ſecurius poſt certamina ſuperata.* S. Aug. lib. 20. cont. Fauſt. cap. 21.

Illo Cultu, qui Græce Latria *dicitur, latine vero verbo dici non poteſt, cum ſit quædam propria Divinitati debita Servitus, nec colimus, nec colendum docemus niſi unum Deum. Cum autem ad hunc Cultum pertineat oblatio Sacrificii, unde* Idololatria *dicitur eorum, qui hoc etiam* Idolis *exhibent, nul-*

mai si offerisce, ne può offerirsi il Sacrificio o ai Martiri, o ad altre anime Sante, o agli Angeli stessi. Chiunque pertanto fosse tratto dall'errore a sentire diversamente, merita di essere ripreso colla sana dottrina, acciocch'egli o prenda il partito di emendarsi, o sia condannato, o fuggito*.

Noi intanto distinguiamo tre varie specie di Culto. Chiamiamo il primo *Latria*, *Dulia* il secondo, e *Iperdulia* il terzo. Il Culto di *Latria*, come si è testè accennato, il diamo soltanto a Dio, a cui è dovuto ne' secoli de' secoli onore, e gloria. Laonde a lui solamente offeriamo Sacrificj, dedichiamo Chiese, e Altari, umiliamo le nostre suppliche, e da lui speriamo unicamente l'eterna non tanto, ma ancora la terrena, e temporale felicità. Lui ancora solamente, a parlar giusto, e con tutto rigore, adoriamo, e serviamo a lui solo. E ben richiede ogni ragione, che a lui si presti da qualunque uomo tale Culto, da che ci è noto, che persino gli Angeli più sublimi praticano verso di lui la stessa cosa.

1. Tim. 1. 17.

S. Aug. Ep. 120.

Id. lib. de ver. Relig. cap. ult.

Il Culto di *Dulia* è quello, che porgiamo agli Angeli, e agli uomini Santi. Sopra di che si può osservare, qualmente il Culto, ch'esibiamo ai morti, non è strettamente un atto di Religione. Stantechè, se eglino vissero un tempo santamente, non

DD 2 van-

* *nullo modo tale aliquid offerimus, aut offerendum præcipimus vel cuiquam Martyri, vel cuiquam sanctæ animæ, vel cuiquam Angelo; & quisquis in hunc errorem delabitur, corripitur per sanam doctrinam, sive ut corrigatur, sive ut condemnetur, sive ut caveatur.* S. Aug. lib. 20. contr. Faust. cap. 21.

Non est nobis Religio Cultus mortuorum, quia si pie vixerunt,

vanno certamente adeſſo in traccia di cotali onori, ma vogliono all' incontro, che da noi ſoltanto ſi veneri Iddio; e godono, ch' egli in virtù della ſua grazia ci renda partecipi de' ſuoi meriti, e che noi tenendo a lui perfettamente unite le anime noſtre (nel che ſi fonda l' eſſenza della Religione) rimoviamo da' noſtri cuori ogni qualunque ſuperſtizione. Sicchè ſi onorano i Santi a ſolo oggetto d' imitarli, non ſi adorano per eſibire ad eſſi un atto di Religione *. Qualora pertanto noi edifichiamo nuovi Tempj in venerazione de' Martiri, non li conſagriamo ad eſſi, come ſe foſſero Dei, ma celebriamo unicamente le loro memorie, come di Perſone già morte, i cui ſpiriti vivono beati appreſſo Iddio; e gli Altari, che gl' innalziamo, non ſono in alcun modo ordinati per ſacrificare agli ſteſſi Martiri, ma per immolare il Sacrificio al loro, e noſtro Dio **.

Il Culto infine d' *Iperdulia* lo pratichiamo ſoltanto con Maria Vergine, onorandola ſopra dei Santi, ma però meno di Dio. Ad eſſa è meritamen-

* *runt, non ſic habentur, ut tales quærant honores, ſed illum a nobis coli volunt, quo illuminante lætantur meriti ſui nos eſſe conſortes .... & ei uni religantes animas noſtras, unde Religio dicta creditur, omni ſuperſtitione careamus .... Honorandi ergo ſunt propter imitationem, non adorandi propter religionem.* S. Aug. lib. de ver. Rel. cap. ult.

** *Nos Martyribus noſtris, non Templa ſicut Diis, ſed memorias ſicut hominibus mortuis, quorum apud Deum vivunt ſpiritus, fabricamus. Nec ibi erigimus Altaria, in quibus ſacrificemus Martyribus, ſed uni Deo & Martyrum, & noſtro Sacrificium immolamus.* S. Aug. lib. 22. de Civ. Dei cap. 10.

mente dovuta questa sorta di Culto, da che fu ella dichiarata padrona dispotica dell'universo, tosto che venne esaltata ad essere Madre dello stesso Creatore.

S. Jo. Dam. lib. 4. de Fid. Orth. cap. 15.

Da quanto si è detto, potiamo di leggieri inferire, che noi invochiamo Iddio come Padre de' lumi, dal quale deriva ogni qualunque bene; Maria Santissima come Madre di Dio, la quale gode un assoluto potere sopra tutti gli uomini; i Santi finalmente come intimi amici di Dio, il quale ha un sommo riguardo alle loro preghiere.

Jac. 1. 17.

DD. com.

Benchè pertanto ci corra l'obbligo di riconoscere in Gesù Cristo un Mediatore efficacissimo, valevole a salvare eternamente tutti coloro, che col di lui mezzo ricorrono a Dio, e sia egli sempre disposto ad interporsi a nostro vantaggio, non dobbiamo omettere tuttavia d'implorare assiduamente l'assistenza ancora de' Santi. Imperciocchè in quella guisa, che gli Appostoli fecero instanza a Gesù Cristo a favore della Cananea, supplicandolo ad usarle misericordia, perchè alzava ella le voci dietro loro; e il Signore assicurò Abimelecco, che Abraamo *avrebbe pregato per lui, da che era esso Profeta, e gli avrebbe impetrata la salute*; così noi interponghiamo presso Dio le intercessioni de' Santi, acciocchè cooperino al nostro giovamento. Infatti tanta è la stima, che Iddio palesa verso i Santi medesimi, che volendo egli sfogare una volta le giuste sue collere contro il popolo Ebreo, a Mosè, il quale si adoprava di sospenderle, arrivò a dire: *lasciami in libertà di esercitare il mio furore*. Le quali parole manifestano chiaramente, che tornava a gran

1. Tim. 2. 5.

Hebr. 7. 25.

Matt. 15. 23.

Gen. 20. 7.

Ex. 33. 10.

Illis verbis significavit plurimum apud se prodesse illi populo.

gran profitto di quel popolo scellerato l'essere amato da colui, ch'era a Dio accettissimo. Dal che si ricava, che, quando ci aggravano i nostri peccati, e ci privano dell'onore della Divina amicizia, potiamo rimetterci in grazia coi meriti dei Santi, che Iddio si degna di riguardare con occhio benigno *.

Sess. 25.

Eccovi ora con quanta ragione abbia definito il Sacro Concilio di Trento, che sono empj coloro, i quali disapprovano l'Invocazione de' Santi, e li dichiara perciò scomunicati. Quindi saggiamente ha lo stesso Concilio comandato a' Fedeli di tenere in tutta venerazione i corpi de' Martiri, e di quelle anime Sante, delle quali non abbiamo alcun dubbio, che regnano felicemente nel Paradiso in compagnia di Cristo; giacchè i detti corpi furono membri vivi del medesimo Cristo, e degni Tempj dello Spirito Santo, e risusciteranno un giorno gloriosi, e immortali **.

Il principale motivo però, per cui siamo tenuti a prestare onore alle Reliquie de' Martiri, egli si è, perchè noi adoriamo in esse quel Dio, in ossequio del quale eglino sparsero coraggiosi il loro

* *lo, quia sic ab illo viro diligebatur, quem sic Dominus diligebat, ut eo modo admoneremur, cum merita nostra nos gravant, ne diligamur a Deo, relevari nos apud eum illorum meritis posse, quos diligit.* S. Aug. q. 149. in Ex.

** *Sanctorum Martyrum, & aliorum cum Christo viventium sancta corpora, quæ viva membra fuerunt Christi, & Templum Spiritus Sancti, ab ipso ad æternam Vitam suscitanda, & glorificanda, a Fidelibus veneranda.* Trid. Sess. 25. *Honoramus reliquias Martyrum, ut eum, cujus sunt Martyres, adoremus. Honoramus servos, ut honor servorum redun-*

ro sangue. Così nel tempo, nel quale da noi si onorano i servi, si onora ancora il loro Signore, il quale parlando agli Appostoli disse loro: *l' accoglienza, che sarà fatta a voi, la giudico fatta a me medesimo**. *Circa il Culto delle Reliquie sarebbe bene, che si leggessero le lettere 62. e 65. del Pontefice San Gregorio.*

Matt. 10. 40.

Non omettiamo adunque di usare la debita venerazione alle Reliquie de' Santi, tratti dalla speranza, ch' eglino in ricompensa s' interesseranno a nostro favore. E per verità se Iddio fece tanti miracoli col mezzo dell' Appostolo Paolo, che perfino le vesti, le quali aveano toccato il di lui corpo, scacciavano dagl' infermi le malattie più disperate, e liberavano dagli Spiriti maligni gli Energumeni; e se al tempo, in cui viveva San Pietro, le strade, e le piazze erano affollate di ammalati, i quali ne' loro miseri letticciuoli stavano ansiosamente aspettando, ch' egli passasse, perchè la sola di lui ombra era valevole a risanarli da ogni languore, quanti miracoli non dobbiamo noi credere, che potranno operare le ossa de' Santi, le quali sono custodite da Dio con somma attenzione, qualora saranno da noi ossequiosamente rispettate?

Act. 19. 12.

Ibi 5. 15.

Ps. 33. 21.

Qui si muove poi una Questione superiore certamente alla debolezza del mio scarso intendimento, in che maniera soglia mai avvenire, che i Santi somministrino ajuto agli uomini, da che non vi ha

* *dundet ad Dominum, qui ait:* qui vos suscipit, me suscipit. S. Hieron. lib. cont. Vigil.

Ista Quæstio vires intelligentiæ meæ vincit ..... utrum ipsi per se ipsos adsint uno tempore tam diversis locis,

ha dubbio, che sono da essi spesse fiate benignamente assistiti? Se si trovino eglino ad un tempo per se medesimi presenti a tanti diversi luoghi, e così distanti fra loro, non solo dove si conservano le loro memorie, ma in ogni qualunque parte; ovvero se vivendo eglino separati dal nostro consorzio in un luogo proporzionato ai loro meriti, l'onnipotente Signore, il quale è da pertutto presente, e senza essere medesimato con noi a noi è sempre vicino, accogliendo le preghiere de' Martiri col ministerio degli Angeli, che sono dispersi in qualunque angolo dell' universo; porga soccorso a quegli uomini, ai quali in questa misera vita stima opportuno di porgerli; e in cotal modo dove, quando, e come a lui piace, coll' ineffabile suo potere, e Bontà venga ad esaltare i meriti de' Martiri, usando massimamente risguardo alle loro Reliquie; giacchè vede egli benissimo, che torna questo stesso in nostro profitto per vieppiù stabilire la Fede di Gesù Cristo, per cui eglino sono morti; questa, io dissi, e una cosa

& tanta inter se longinquitate discretis, sive ubi sunt suorum memoriæ, sive præter suas memorias ubicumque adesse sentiuntur; an ipsis in loco suis meritis congruo ab omnium mortalium conversatione remotis ..... Deus omnipotens, qui est ubique præsens, nec concretus nobis, nec remotus a nobis, exaudiens Martyrum preces per Angelica ministeria usquequaque diffusa, præbeat hominibus ista solatia, quibus in hujus vitæ miseria judicat esse præbenda, & suorum merita Martyrum, ubi vult, quando vult, quomodo vult, maximeque per eorum memorias, quoniam hoc novit expedire nobis ad ædificandam Fidem Christi, pro cujus illi confessione sunt passi, mirabili, atque ineffabili potestate, ac Bonitate commendet, res hæc altior est, quam ut a me possit attingi, & ab-

ſà a tal ſegno elevata, che non poſſo arrivare a comprenderla, e atteſa la ſua difficoltà non mi conoſco valevole ad indagarla. Come adunque ſucceda, che i Santi ſecondino le inſtanze degli uomini, e ſe talora lo facciano da lor medeſimi; tal'altra aſſumano gli Angeli le loro veci, non ardiſco di ſtabilirlo, e in ciò mi ſottometto al giudizio degli Eruditi *.

Che che ne ſia, egli è incontraſtabile, che ſoltanto la Chieſa Cattolica può vantare veri miracoli, i quali però non ſono adeſſo così frequenti, come furono nei primi ſecoli. Queſto tuttavia è un effetto mirabile della Provvidenza Divina, la quale ha ſaggiamente diſpoſto, che non continuaſſero i miracoli con tanta abbondanza ſino al preſente, acciocchè l'anima non diveniſſe oltre modo ſollecita delle coſe viſibili, e col lungo trattarle non prendeſſe occaſione il genere umano di raffreddarſi nell'amore Divino, dopo che moſso dalla loro novità s'era in eſſo già riſcaldato **.

E a ben conſiderare la coſa i miracoli furono bensì neceſsarj, prima che il mondo diven-

E E taſ-

* *abſtruſior, quam ut a me valeat perſcrutari; & ideo quid horum duorum ſit; an vero fortaſſis utrumque ſit, aliquando iſta fiant per ipſam præſentiam Martyrum, aliquando per Angelos ſuſcipientes perſonam Martyrum, definire non audeo; mallem a ſcientibus iſta perquirere.* S. Aug. lib. de cur. pro mort. ger. cap. 16.

** *Nec miracula illa in noſtra tempora durare permiſſa ſunt, ne anima ſemper viſibilia quæreret, ut eorum conſuetudine frigeſceret genus humanum, quorum novitate flagravit.* S. Aug. lib. de ver. Relig. cap. 25.

Neceſſaria fuerunt, priuſquam crederet mundus. Quiſquis

ad-

tasse fedele, perchè avessero gli uomini un efficace eccitamento ad intraprendere così lodevole risoluzione. Del rimanente, se ora dopo che la Fede bastantemente è stabilita, avanti di determinarsi ad abbracciarla desiderasse alcuno di vedere qualche prodigio, egli stesso sarebbe un gran prodigio nel manifestarsi ostinato a non credere quello, che crede tutto il mondo*.

Ma ora è già tempo, che passiamo ad esaminare le altre parole, che vanno connesse al primo Precetto, e sono le seguenti: *non ti fabbricherai alcun Simulacro, o alcuna Immagine rappresentante le cose, che sono sopra di noi nel Cielo, e sotto di noi nella terra, e s' internano nelle di lei viscere col rinchiudersi dentro le acque. Guardati dall' adorarle, e dal prestare alle medesime verun Culto*. Giudicarono alcuni, che queste parole formassero il secondo Precetto del Decalogo; ma in verità giusta il sentimento universale della Chiesa, e come insegna Santo Agostino nella Questione 71 sopra l' Esodo, e nella Pistola 119, non sono, che una spiegazione del primo.

Ex. 20. 4.

Per maggiore intelligenza di esse niuno ha da giudicare avere Iddio proibite le arti della Pittura, e della Scultura, o qualsisia altra imitatrice delle opere della natura, essendo già noto nelle Scritture, che Iddio medesimo talvolta ha ordinato di formarne; come furono i Cherubini collocati sopra il Propiziatorio, e il Serpente di bronzo innalzato entro il deserto. A questo unico oggetto adunque furono vietate le Immagini, accioc-

Ibi 25. 18.
Num. 21. 8.

* *adhuc prodigia, ut credat, inquirit, magnum est ipse prodigium, qui mundo credente non credit*. S. Aug. lib. 22. de Civ. Dei cap. 8.

ciocchè dal falso Culto di esse, come se fossero Dei, non resti punto diminuito il vero Culto dovuto a Dio. Quindi appostatamente è soggiunto nel Contesto: *guardati dall' adorarle, e dal prestare alle medesime verun Culto*. Lo che facevano que' perversi, i quali sono acerbamente ripresi dall' Appostolo, perch' ebbero la temerità di mutare la gloria dell' incorruttibile Iddio nelle Immagini raffiguranti il corruttibile uomo, e gli uccelli, e i quadrupedi, e i serpenti, e veneravano le Creature, e servivano ad esse in luogo del Creatore.

Catech. Rom.

Rom. 1. 23. 25.

Non altro adunque è rigorosamente proibito colle suddette parole, che il Culto degl' Idoli. Del resto tanto è lontano, che sia per alcun modo vietato il Culto delle Immagini, che anzi la Chiesa, seguitando le antiche Tradizioni, e il sentimento unanime di tutti i Padri, il comanda espressamente. Per tal ragione dal settimo Concilio Generale, o sia Niceno Secondo, furono meritamente condannati, e insieme scomunicati gl' Iconoclasti, perchè negavano ogni sorta di onore alle Sacre Immagini, le laceravano, e le abbruciavano. Quindi ancora il Sacro Concilio di Trento, aderendo ai Decreti con sano giudizio colà stabiliti, confermò l' uso, e la venerazione delle Sacre Immagini, e dichiarò contro i moderni Eretici, che le Immagini di Gesù Cristo, della SS. Vergine, e degli altri Santi devono apporsi, e conservarsi principalmente nelle Chiese, in cui alle medesime fa di mestieri prestare il

EE 2 do-

Imagines Christi, Deiparæ Virginis, & aliorum Sanctorum in Templis præsertim habendas, & retinendas, eis-

dovuto Culto, e la dovuta venerazione. *Non perchè*, egli soggiunge, *abbiamo noi a credere, che sia annessa alle dette Immagini qualche Divinità, o abbiano da se stesse veruna virtù, donde possiamo trarre eccitamento ad onorarle, e a chiedere ad esse alcuna grazia; oppure che abbiamo a riporre alcuna confidenza nelle medesime, come praticarono una volta quelle sciocche Genti, le quali mettevano le loro speranze ne' falsi Idoli; ma perchè l' onore esibito alle Immagini si riferisce ai Prototipi, che ne vengono rappresentati. Sicchè nelle Immagini, che noi baciamo, e alle quali scopriamo il capo, e pieghiamo le ginocchia, adoriamo Cristo, e veneriamo i Santi, che ne sono raffigurati* *.

Si deduce da tutto questo, che al Legno della Santa Croce, e ad ogni instrumento della Passione, siccome ancora alle Immagini rappresentanti le Persone della Santissima Trinità, o Iddio dobbiamo il Culto di *Latria*, a quelle della SS. Vergine d' *Iperdulia*, di *Dulia* infine alle altre tutte, ch' esprimono i Santi.

DD. com.

Non passerò qui sotto silenzio, come tornerebbe assai bene, che si rimovessero dalle Chiese

* *eisque debitum honorem, & venerationem impertiendam. Non quod credatur inesse aliqua in eis Divinitas, vel virtus, propter quam sint colendæ, vel quod ab iis sit aliquid petendum; vel quod fiducia in Imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a Gentibus, quæ in Idolis spem suam collocabant, sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad Prototypa, quæ illas repræsentant; ita ut per Imagines, quas osculamur, & coram quibus caput aperimus, & procumbimus, Christum adoremus, & Sanctos, quorum illæ similitudinem gerunt, veneremur.* Trid. Sess. 25.

tutte le Immagini, le quali a cagione della
ro strana deformità piuttosto ch' eccitare la di-
ozione provocano il riso, non meno che tante
tre, che sono troppo vanamente adornate, e sta-
bbono meglio nei teatri *.

Essendochè poi premeva sommamente al Si-
nore, che non intralasciasse il suo popolo di
servare con esattezza il sopra allegato Precetto,
gli altri ancora, che vengono appresso, così ra-
ona di se medesimo: *io sono il Signore Dio tuo,
rte, Zelante, il quale punisco le iniquità dei
dri, che mi hanno ingiuriato, nella loro di-
endenza fino alla quarta generazione, e disten-
all' incontro le mie misericordie a mille gene-
zioni per rapporto a coloro, che mi amano, e
stodiscono i miei Precetti.* Noi adunque dobbiamo Ex. 20. 5.
are ogni studio di non mancare giammai a
ianto c' impongono i Divini Comandamenti.
imieramente perchè, chi celi ha dati, è *il Si-
ore Dio nostro.* Quindi se è proprio del servo
porgere umile ossequio al suo Signore, da che
mo certi, che Iddio è il Signore Dio nostro,
al dubbio abbiamo, che ci corre obbligo rigo-
so di obbedirlo? Secondariamente perch' egli Malach. 1. 6.
Forte. Depongano pertanto i protervi ogni
r vana prosunzione. E dove anderanno egli-
mai per sottrarsi dal di lui spirito; do-
fuggiranno per assicurarsi dal di lui sde-
o? Prendano all' incontro coraggio i diffi- Psal. 138. 7.
den-

* *Imagines deformes, quæ potius ad risum, quam ad de-
votionem excitant, sicut etiam cincinnatæ, ac ferme
theatrales a Templis omnino sunt eiiciendæ.* Conc. Me-
diolanl. III.

denti. E qual motivo possono aver eglino di temere, se il loro *Signore* è pronto a porgere lume al loro intelletto, e a servir loro di guida alla salute? In terzo luogo perchè Iddio è *Zelante*; sotto il qual nome viene significata quella ineffabile Provvidenza di Dio, la quale non permette, che anima alcuna, giusta l'espressione del Profeta, *adulteri impunemente col trasgredire la di lui Santa Legge* *. Stiamo adunque lontani dall'aggravare l'anima nostra coi peccati per non tirarci addosso le sue giustissime collere; tantoppiù che fa egli passare la sua vendetta fino alla *terza, e quarta generazione, da' Padri ne' figliuoli*; e ciò con tutta ragione, e debitamente, quando che gli stessi figliuoli anzi che seguire la giustizia di Dio amano meglio di calcare le orme ignominiose de' loro perversi Genitori **.

Psal. 26. 1.

Psal. 72. 27.

Le ultime parole poi dall' addotto testo sono ordinate a manifestare la severità della Divina giustizia risguardo a' trasgressori dei Divini Precetti, e gli effetti benigni della Divina misericordia risguardo agli altri, che si prendono a cuore di osservarli. Ecco infatti come altrove egli favella: *se avranno la temerità i depravati figliuoli di abbandonare la mia Legge, e metteranno in*

non

* *Hoc nomine illa Dei significatur Providentia, qua nullam a se animam fornicari permittit impune, sicut Propheta dicit:* perdes omnes, qui fornicantur abs te. S. Aug. lib. 1. cont. Adim. cap. 11.

** *Hoc datur intelligi, quod dictum est:* tertiæ, & quartæ generationi peccata parentum redditurum Deum, *bis utique legitime, atque debite, qui parentum peccata perseverantes tenere, quam Dei justitiam sequi maluerunt.* S. Aug. lib. 1. cont. Adim. cap. 7.

on cale i miei Comandamenti, punirò colla verga el mio rigore le loro iniquità, e scaglierò contro loro peccati le mie vendette. Ma se voi per lo ntrario userete attenzione alle mie parole, e vi ostrerete solleciti esecutori della mia Legge a pre- renza delle altre Nazioni, diverrete il mio ama- gregge, stabilirò tra voi il mio Regno Sacer- tale, e vi onorerò della mia amicizia. Psal. 88. 32. 33. Ex. 19. 5. 6.

Rimane adesso a soggiungere solamente alcuna osa intorno ai vizj opposti alla Religione, i qua- oltre l' *Idolatria* sono tre; cioè la *Superstizio- e*, il *Sacrilegio*, e la *Tentazione di Dio*; e a ques- ti riducono tutti gli altri, che sono minuta- mente numerati nelle Scuole.

La *Superstizione* è un Culto indebito, e su- perfluo praticato in venerazione del vero Dio. *Culto indebito* è un onore prestato a Dio con alse, e perniciose maniere. Commettono questa orta di Superstizione gli Ebrei, i quali dopo la romulgazione dell' Evangelio continuano ad os- ervare la Legge Mosaica; coloro parimente, che dorano false Reliquie, o qualche Santo non an- ora riconosciuto dalla Chiesa; non meno che uelli, che inventano nuovi miracoli, e rivela- ioni; che onorano i nomi di alcuni Angeli, de' uali non si fa menzione nelle Sacre Carte; che ecantano false Indulgenze; che recitano Ora- oni, Litanie, Officj dalla Chiesa non approva- &c. Il Culto *superfluo* è un ossequio fatto a Dio senza tenere il metodo instituito o dal me- desimo Dio, o dalla Chiesa, o introdotto dalla omune consuetudine. Cadono in questo genere i Superstizione coloro, che negli Ecclesiastici Of- cj senza badare allo stabilimento della Chiesa, e al-

Ex S. Thom. 2. 2. q. 93. a. 1.

Id. ibi.

DD. com.

S. Aug. ep. 36. ad Consul.

e alla pratica universale scelgono a capriccio un certo numero di candele, di Orazioni, un certo colore, una certa situazione; che trascurate le solite Rubriche, e Ceremonie celebrano il Sacrificio della Messa, e recitano le Ore Canoniche, come viene loro a grado; che aggiungono al Canone qualche privata preghiera; che consacrano, e assumono due Ostie nella Comunione, o le porgono appostatamente ad altri; che affettano una vana divozione &c. Qui pure si riferiscono tutte le ligature, i filtri, ed i vani rimedj disapprovati dalla medicina, consistenti o in inutili incantesimi, o in note, e caratteri, o in altre cose per se stesse indifferenti, disposte in qualche determinata maniera, le quali punto non influiscono alla sanità corporale, ma hanno soltanto sciocche significazioni, talora occulte, e talora anche manifeste, che nulla giovano*. Qui gli augurj, le divinazioni, i presagj, certa sorta di Brevi legati al collo, le inscrizioni formate sopra foglie, ed altre cattive invenzioni, le quali sono puri ritrovamenti del Demonio**. Quindi non può mettersi in dubbio, che è grave peccato il servirsi

DD. comm.

* *Ad hoc genus pertinent omnes legaturæ, atque remedia, quæ Medicorum Disciplina condemnat, sive in præcantationibus, sive in quibusdam notis, quos characteres vocant, sive in quibusdam rebus suspendendis, atque alligandis, vel etiam aptandis quodammodo, non ad contemperationem corporum, sed ad quasdam significationes, aut occultas, aut etiam manifestas.* S. Aug. de Doctr. Christ. cap. 20.

** *Auguria, Divinationes, omina, aut amuleta, aut inscriptiones in foliis, aut aliæ malæ artes, & cætera hujusmodi Cultus Diaboli sunt.* S. Cyrill. Hierosol. Cath. 1.

si di tali cose, e il consigliarle ad altri, quando anche ciò si facesse con buona intenzione. Qui lo stolto ricorso agli Astrologi per acquistare cognizione degli avvenimenti futuri, i quali dipendono onninamente dall' arbitrio umano. Sopra di che leggasi S. Agostino *lib.* 4 *Confess. cap.* 3, *e lib.* 2. *de Doctr. Christ. cap.* 21, 22, *e* 23. Qui il prendere pronostico di felice esito negli affari dalle voci de' quadrupedi, dal volo, o garrito degli uccelli, ed anche dal fortuito incontro o di uomini, o di bruti. Qui il prestare sollecito assenso ai sogni, dopo che siamo di già avvisati di non usarvi attenzione; e quantunque talvolta essi partano da Dio, sempre è necessaria un' esatta cautela per ben discernerli.

Extr. de Sortil. Cap. ex tuarum.

Conc. Mediol. I. tit. 10.

Deut. 18. 10.

Clim. grad. 15.

Oltre di tutto questo atteso l' unanime consenso de' Teologi è parimente superstizioso l' uso di certe parole, preghiere, esorcismi ordinati a risanare le malattie, i quali, quantunque in apparenza non sieno cattivi, non sono tuttavia approvati dalla Chiesa. Di più ancora il portare addosso, o sospendere al collo le stesse Reliquie, le figure della Santissima Croce, alcuni versetti de' Salmi, l' Evangelio di San Giovanni, le Immagini del Crocefisso, di Maria Vergine, o dei Santi, il Rosario, e lo Scapolare colla prosontuosa lusinga, che in questa maniera si schiverà sicuramente l' Inferno, la morte improvisa &c. Permette bensì la Chiesa di valersene, e tal volta alletta ancora con delle Indulgenze, e comanda espressamente di tenerne venerazione, ma vuole insieme, che sopra le anzi dette sacre cose non si facciano così sciocche, e ridicole osservazioni.

DD. com.

Il Sacrilegio si definisce comunemente *una pro-*

 fa-

fanazione delle cose sacre. Poichè *cosa sacra* si domanda quella, che appartiene al Divin Culto, e sotto questo rispetto si deve ad essa un' ossequiosa venerazione, quindi ogni sorta d' irriverenza esercitata contro le cose sacre è un' ingiuria fatta a Dio, e un peccato particolare opposto alla Religione. Benchè pertanto spesse fiate vada unito tale peccato ad altri peccati, al furto, all' omicidio, allo stupro &c, aggiunge sempre ad essi una nuova deformità, e costituisce per conseguenza una nuova specie di peccato.

Giacchè però a tre generi differenti si riducono le cose sacre, il Sacrilegio si divide in tre specie; cioè in *Personale*, *Locale*, *e Reale*. Il primo è una irriverenza commessa contro le Persone sacre; il secondo contro i Luoghi sacri; il terzo infine abbraccia ogni altra cosa parimente sacra. Risguardano il primo genere le percosse scagliate contro le Persone consacrate a Dio o per mezzo degli Ordini Sacri, o per la Professione religiosa; gli atti impuri praticati colle stesse Persone, e ancora soltanto desiderati con deliberata avvertenza. Vengono sotto il secondo genere le gravi irriverenze commesse ne' Luoghi sacri. Tali sarebbono a cagione di esempio gl' incendj delle Chiese, le violenti distruzioni degli Altari &c. come ricavasi dal Canone *Ecclesiis dist*. 1. de *Consecratione*, & Cap. *Proposuisti* Extra *de Consecratione Ecclesiæ*, *vel Altaris*. Al terzo genere finalmente appartiene l' abuso, o il disprezzo de' Sacramenti, de' sacri Vasi, delle Immagini, delle Reliquie, della Divina Scrittura, de' Santi Riti, degli arredi destinati al servigio delle Chiese, de' Vestiti de' Religiosi, de' proventi Ecclesiastici &c; in

Can. *si quis suadente* caus. 17. q. 4.

DD. com.

in ordine alle quali cose emanarono varj Decreti, che si possono riscontrare presso i più sicuri Moralisti.

La *Tentazione di Dio*, della quale ci resta per ultimo a parlare, è un peccato, il quale dice, o intraprende alcuna cosa espressamente, o interpretativamente ordinata ad esplorare la forza della Potenza di Dio, la di lui Scienza, e la di lui Bontà, e Misericordia*. Essendochè però qualunque sorta di tẽtazione procede o da ignoranza, o suppone qualche dubitazione, ne viene in conseguenza, che l'ignoranza, e la dubitazione delle cose spettanti alle Perfezioni di Dio sono sempre grave peccato**. Per questo nel Deuteronomio ci è rigorosamente proibito il tentare Iddio colle seguenti parole: *non tenterai il Signore Dio tuo*; le quali furono poscia meritamente adoprate da Cristo Signore per reprimere la temerità del Demonio, il quale lo sollecitava di precipitarsi dall' alto del Tempio, affine di obbligare il Signore ad assisterlo co' suoi miracoli. *Chi bramasse una più esatta notizia in questo argomento, non ometta di scorrere Santo Agostino lib. 22. cont. Faust. cap. 35.*

cap. 6. 14.

Matt. 4. 7.

FF 2 CA-

* *Tentatio Dei est peccatum, quo aliquid dicitur, vel agitur ad explorandum quid possit, vel sciat Deus, aut quam bonus, & pius sit.* S. Tho. 2. 2. q. 97. art. 1.

** *Cum omnis tentatio vel ex ignorantia, vel ex dubitatione oriatur, ignorare, vel dubitare de his, quæ pertinent ad* Dei *perfectionem, est grave peccatum.* S. Tho. 2. 2. q. 97. art. 2.

CAPITOLO SECONDO

DEL SECONDO PRECETTO

DEL DECALOGO

Non profferirai il nome del tuo Dio invano.

Quantunque il Primo Precetto della Divina Legge,nel quale ci viene prescritto di piamente, e santamente venerare Iddio, comprenda necessariamente quanto trovasi espresso nel Secondo; (stantechè colui, il quale richiede di essere onorato, ricerca per conseguenza, che gli prestiamo ogni sorta di onore colle parole, e vieta il contrario) Iddio tuttavia attesa la grandezza della cosa stabilì una Legge separata, nella quale ci ordina espressamente di rispettare il suo Divino, e Santissimo Nome *. Questo Secondo Precetto adunque del Decalogo ci comanda di lodare il nome di Dio, e ne proibisce il disprezzo.

E qui si avverta, che per lodare il Santo Nome di Dio non bisogna osservare nel detto No-

* *Quamquam Primo Divinæ Legis Præcepto, quo Deum pie, sanĉteque colere jubemur, hoc, quod secundo loco sequitur, necessario continetur; (nam qui sibi honorem tribui vult, idem postulat, se ut summo verborum honore prosequamur, probibetque contraria) Deus tamen pro rei magnitudine hanc de suo ipsius Divino, & sanĉtitatis plenissimo Nomine honorando Legem separatim ferre, idque nobis disertis, & perspicuis verbis præscribere voluit.* Catech. Rom.

In ea parte, qua jubemur Divino Nomini honorem tribu-

Nome ne le lettere, ne le sillabe, di cui è composto, oppure soltanto la semplice, e nuda parola, ma è di mestieri riflettere al valore della medesima, diretta a significare l'onnipotente, e sempiterna Maestà del Signore, Uno, e Trino. Quindi si deduce quanto fosse vana la superstizione di certi Giudei, i quali, quantunque esprimessero in carta il Nome di Dio, non ardivano di pronunziarlo, come se in quelle quattro sillabe, e non nella sostanza significata consistesse la forza della Divina grandezza *.

Tuttochè però in numero singolare ci sia ordinato; *non profferirai il nome del tuo Dio invano*, queste parole non dobbiamo già credere, che sieno ristrette a qualche nome determinato, ma si estendono a tutti quelli, con cui siamo soliti ad esprimere la Divina Maestà. Infatti molti sono i nomi ordinati a significarlo. Tali sono quelli *di Signore*, *di Onnipotente*, *di Signore degli eserciti*, *di Re de' Regi*, *di Forte*, e varj altri, che si leg-

* *buere*, *Dei Nomen*, *ipsius*, *inquam*, *litteras*, *&* *syllabas*, *aut omnino per se nudum verbum tantummodo attendendum non est*, *sed in eam cogitationem veniendum*, *quid valeat illa vox*, *quæ omnipotentem*, *&* *sempiternam Majestatem Unius*, *&* *Trini Numinis significat*. *Ex his autem facile colligitur inanem esse nonnullorum Judæorum superstitionem*, *qui*, *quod scriberent Dei Nomen*, *pronunciare non auderent*, *quasi in quatuor illis litteris*, *non in re Divina vis esset*. Catech. Rom.

Quamvis singulari numero prolatum sit: non assumes Nomen Dei tui in vanum, *id non de uno aliquo nomine*, *sed de omnibus*, *quæ tribui solent*, *intelligendum est*; *multa enim Deo imposita sunt nomina*; ut Domini, Omnipotentis, Domini Exercituum, Regis Regum, Fortis, & a-

leggono nelle Sacre Carte, i quali tutti esigono la stessa venerazione *.

Ciò stabilito, quantunque diverse sieno le maniere di lodare il Divino Nome, non pertanto sembra, che si racchiudano tutte nelle seguenti. In primo luogo adunque noi lodiamo Iddio, allorchè all' altrui presenza francamente lo confessiamo riconoscendolo per Signore nostro, e dichiariamo il debito, che ci lega a Gesù Cristo, che già sappiamo essere stato il vero Autore della nostra salvezza. In secondo luogo, allorchè con divozione, e diligenza ci applichiamo alla Divina Parola, indirizzata a manifestare il Divino volere; assiduamente la meditiamo; studiosamente o colla lettura, o coll' udito, per quanto comporta, e richiede il differente stato delle persone, la fissiamo nella memoria. In terzo luogo noi offeriamo venerazione, e Culto al Divino Nome, quando per soddisfare al dovere dell' officio, e del-

* *alia id genus, quæ in Scripturis leguntur, quæ parem, eamdemque venerationem habent omnia.* Catech. Rom. *Quamvis multiplex sit ratio laudandi Divini Nominis, tamen in iis, de quibus hìc dicetur, vis, & pondus omnium videtur esse. Primum igitur laudatur Deus, cum in omnium conspectu Deum, ac Dominum nostrum fidenter confitemur, Christumque salutis nostræ Auctorem, quemadmodum agnoscimus, ita etiam prædicamus. Itemque cum Verbo Dei, quo ejus voluntas enunciatur, sancte, & diligenter operam damus; in ejus meditatione assidue versamur; studiose illud addiscimus, aut legendo, aut audiendo, proinde ut cujusque personæ, aut muneri aptum, & consentaneum est. Deinde Divinum Nomen veneramur, & colimus, cum officii, & Religionis causa Divinas laudes celebramus,*

della Religione cantiamo le Divine lodi, e sì nelle prosperità, come ancora nelle stesse tribolazioni rendiamo al Signore singolarissime grazie. Per ultimo onoriamo il Divino Nome, quando per fare fede di alcuna cosa ne alleghiamo la Divina testimonianza *; ch' è quanto a dire, l' autentichiamo col *giuramento*.

Questo non è altro, come apparisce dal testè detto, che un' invocazione, comunque sia ella fatta, della Divina testimonianza in conferma di alcuna cosa. Così egualmente è giuramento il dire: *Iddio mi è testimonio di tale cosa*; e il dire: *per Dio, che tale cosa è vera*. Farebbe parimente un giuramento chi in luogo di Dio assumesse una cosa creata; come sarebbono i Sacri Vangelj, la Croce, le Reliquie, e il nome de' Santi, e consimili altre cose. La ragione si è, perchè niuna delle cose accennate dona per se medesima autorità, e forza al giuramento, ma il solo Dio, i raggi della cui Maestà risplendono in esse **.

E'

* *mus, ac de omnibus rebus, tum prosperis, tum adversis, illi singulares gratias agimus. Praeterea Dei Nomen honore prosequimur, cum fidei faciendae causa testamur Deum.* Catech. Rom.

** Jurare *nihil aliud est, nisi Deum testari, quacumque id verborum forma, & conceptione fiat. Nam &* testis est mihi Deus, & per Deum *idem sunt. Est etiam illud jusjurandum, cum ad faciendam fidem per res creatas juramus, ut per sacra Dei Evangelia, per Crucem, per Sanctorum Reliquias, & nomen, & caetera id genus; neque enim haec ipsa per se jurejurando auctoritatem, aut robur aliquod afferunt, sed Deus ipse hoc praestat, cujus Divinae Majestatis splendor illis in rebus elucescit.* Catech. Rom.

E' fuori di ogni controversia, che il giuramento, qualora sia fatto nelle debite forme, e in circostanze, che lo richiedono, dona gloria al Signore. Quindi troviamo nelle Sacre Carte, che l' Appostolo Paolo spesse fiate ha fatto de' giuramenti, come si può vedere nelle sue Pistole *ad Rom.* 1. 9, 2. *ad Cor.* 1. 23, & *ad Philipp.* 1. 8. Così pure leggiamo nell' Apocalisse, che un Angelo sollevò le mani verso del Cielo, e giurò per il Vivente di tutti i secoli. Anzi lo stesso Iddio ad oggetto di convalidare una sua Promessa fatta ad Abraamo, poichè non avea alcun Maggiore, per cui giurasse, giurò per se medesimo. E' solito costume degli uomini di allegare ne' giuramenti la testimonianza de' loro Maggiori; e in cotal modo essi mettono fine alle questioni, essendo il giuramento una valida confermazione di quanto rimane fra esso loro stabilito. Laonde Iddio sollecito di dimostrare con tutta la possibile forza l' immobilità di sua parola accompagnolla col giuramento.

cap. 10. 6.

Gen. 22. 16.

Hebr. 6. 13. & seqq.

Argomentasi da tutto questo come abbia ad interpretarsi il Comandamento fatto da Gesù Cristo *di non giurare onninamente.* Non altro intese egli con ciò di denotare, sennonchè ci astenessimo dal giurare, perchè non divenisse a noi famigliare il giuramento, e in appresso abituale, ed indi passassimo ad essere anche spergiuri. Intanto adunque adoprò egli la parola *onnina-men-*

Matt. 5. 34.

Sic ostendit, quomodo accipiendum esset, quod dictum est: dico vobis non jurare omnino; *ne scilicet jurando ad facilitatem jurandi veniatur, ex facilitate ad consuetudinem, atque ita ex consuetudine in perjurium decidatur...*

Il-

mente; acciocchè a bello ſtudio non affettaſſimo il giuramento, non gli prendeſſimo ſoverchio affetto, e ſtimandolo coſa lodevole, bramaſſimo le occaſioni di praticarlo *.

Chiunque però arriva ad intendere non doverſi adoperare ſempre il giuramento nelle coſe ancorchè buone, ma ſoltanto quando lo ricerca la neceſſità, ſe ne aſtenga, quanto è poſſibile, e uſi avvertenza di non valerſene, che in caſo di urgente biſogno; cioè allora, quando vede gli uomini poco diſpoſti a credere, ſe non ne ſiano accertati dal giuramento, alcuna coſa ai medeſimi molto avantaggioſa. A ciò riguardando Gesù Criſto diede per avviſo, che le formole del noſtro ſemplice diſcorſo devono eſſere ſempre: *Si*, *ſi*; *no*, *no*. Non vi ha dubbio, che queſta maniera di ragionare è buona in ſe ſteſſa, e per conſeguenza la più deſiderabile. *Il di più poi, che ſi aggiunge al diſcorſo, procede dal male*; ch'è quanto a dire, ogni qualvolta ſiamo coſtretti a giurare, dobbiamo attribuirne

ibi 37.

ibi.

G G la

* *illud ad hoc poſitum eſt*, *ut*, *quantum in te eſt*, *non affectes*, *non ames*, *non quaſi pro bono cum aliqua delectatione apppetas jusjurandum.* S. Aug. lib. de mend. cap. 15.

Qui intelligit, *non in bonis*, *ſed in neceſſariis jurationem habendam*, *refrænet ſe*, *quantum poteſt*, *ut non ea utatur*, *niſi neceſſitate*, *cùm videt pigros eſſe homines ad credendum*, *quod eis utile eſt credere*, *niſi juratione firmentur*. *Ad hoc itaque pertinet*, *quod ſic dicitur*: ſit autem ſermo veſter: eſt, eſt; non, non. *Hoc bonum eſt*, *&* *appetendum*. Quod autem amplius eſt, a malo eſt; *id eſt*, *ſi jurare cogeris*, *ſcias de* ne-

la cagione all'infermità di coloro, ai quali cerchiamo di persuadere alcuna cosa; la quale infermità certamente è cattiva, e noi pertanto cotidianamente preghiamo il Signore di esserne liberati, quando recitiamo nell' Orazione Domenicale, *liberaci dal male*. E quì notate, non avere già detto Gesù Cristo nel sopra allegato testo: *il di più poi, che si aggiunge al discorso, è male*. Imperciocchè noi non commettiamo veruna sorta di male nel valerci opportunamente del giuramento, il quale, avvegnachè non sia buono in se stesso, talvolta è necessario affine di persuadere ad altri ciò, che loro è profittevole. Disse adunque: *procede da male*, e volle significare dall'infermità di colui, che ci astringe a giurare *. *Ha luogo la stessa Dottrina nella Sposizione del testo della Pistola Canonica di S. Giacomo Cap.* 5. 12.

Il giuramento poi si divide in due specie. Il primo, che si chiama *di sicurtà*, è un'affermazione religiosamente fatta di alcuna cosa presente, oppure passata. Tale fu quello dell'Appos-

* *necessitate venire infirmitatis eorum, quibus aliquid suades; quæ infirmitas utique malum est, unde nos quotidie liberari deprecamur, cum dicimus:* libera nos a malo. *Itaque non dixit*: quod autem amplius est, malum est. *Tu enim non malum facis, qui bene uteris juratione, quæ, etsi non bona, tamen necessaria est, ut alteri persuadeas, quod utiliter suades, sed a malo est illius, cujus infirmitate jurare cogeris.* S. Aug. lib. 1. de Serm. Dom. in mont. cap. 17.

Duo sunt jurandi genera; primum quidem, quod Assertorium *appellatur, nimirum cum aliquid de re præsenti, aut præterita religiose affirmamus, ut Apostolus*

postolo ai Galati : *vede Iddio*, *che io non mento*. L'altro, che *di promessa* si appella, al quale si riducono ancora le minacce, risguarda il tempo futuro; ed è allora, che noi doniamo ferma parola, e confermiamo con giuramento di voler eseguire alcuna cosa. Di tale sorta fu quello di Davide, il quale, invocato 'l Signore Dio suo; giurò a Bersabea sua moglie, qualmente dichiarato avrebbe erede del Regno, e suo successore, Salomone di lei figliuolo *.

Cap. 1. 20.

3. Reg. 1. 31.

Avvegnachè però a formare un giuramento nulla più si richieda, che il chiamare Iddio in testimonio, non pertanto a renderlo giusto, e santo è d'uopo, che concorrano varie altre condizioni ristrette per attestato di San Girolamo da Geremia nella seguente Sentenza : *giurerai*, *che vive il Signore*, *in Verità*, *e in Giudizio*, *e in Giustizia* ; nelle quali parole diede il Profeta una breve, e sommaria notizia delle

Hie.

Cap. 4. 2.

GG 2 par-

* *tolus* in Ep. ad Gal. ecce coram Deo, quia non mentior. *Alterum vero* Promissorium *dicitur*, *ad quod etiam comminationes referuntur*, *futurum tempus spectans*, *cum aliquid ita fore pro certo pollicemur*, *&* *confirmamus*. *Ejusmodi est illud Davidis*, *qui Bersabeæ conjugi jurans per* Dominum *Deum suum promisit Salomonem*, *ejus filium*, *Regni hæredem fore*, *atque in ipsius locum successurum*. Catech. Rom. *Licet ad jusjurandum satis est Deum testem adhibere*, *tamen ut rectum*, *sanctumque sit*, *multo plura requiruntur*. *Ea vero breviter*, *teste* D. Hieronymo, *Jeremias enumerat*, *cum inquit*, jurabis, vivit Dominus, in Veritate, & in Judicio, & in Justitia; *quibus sane verbis illa breviter*, *summatimque complexus est*,

parti, che si ricercano a constituire un giuramento perfetto; cioè la *Verità*, il *Giudizio*, e la *Giustizia* *; in qualsivoglia delle quali cose chiunque mancasse, commetterebbe un grave peccato, come ragiona Santo Agostino nel Sermone 28. *de Verb. Apost. cap.* 7.

Primieramente adunque nel giuramento tiene luogo la *Verità*; cioè fa d'uopo, che ciò, sopra cui cade il giuramento, sia vero, e lo abbia per tale, chi viéne costretto a formarlo, non da superficiali, e deboli congetture, ma da ragionevoli, e forti argomenti **. Dal che è facile l'inferire essere reo di spergiuro non solamente colui, che attesta con giuramento per vera una cosa, che già conosce per falsa; ma quegli ancora, che si serve del giuramento in una cosa, ch'è bensì vera, ma egli giudica falsa. Imperciocchè non essendo in se stessa la menzogna, che una dissonanza dal giudizio della mente, e dell'animo, chiaro apparisce, che costui ancora veramente è menzognero, e sper-

* *est, quibus omnis jurisjurandi perfectio continetur;* Veritatem, *inquam*, Judicium, *&* Justitiam. Catech. Rom.

** *Primum in jurejurando locum* Veritas *habet, nimirùm ut quod aperitur, & ipsum verum sit, & qui jurat, id ita esse arbitretur, non quidem temere, & levi conjectura adductus, sed certissimis argumentis.* Catech. Rom.

Jurat falso non is solum, qui, quod falsum sit, verum esse jurando affirmat; sed ille etiam, qui jurejurando id asserit, quod, cum verum sit, tamen ipse falsum putat. Nam cum mendacium ea re mendacium sit, quod contra mentem, & animi sententiam profertur, perspicuum est hunc plane mentiri, & perjurum

spergiuro. E tale pur sarebbe colui, che giurasse in cosa da lui creduta vera, quando fosse falsa in se stessa, se tralasciato avesse di prima indagarne la natura con accurata diligenza *.

Ne va esente da peccato mortale, anzi commette una grave irriverenza contro Dio, chi per un trascorso di lingua giurasse il falso, quando ponesse mente alla falsità di ciò, che giura. Supposto poi, ch'egli il facesse inconsideratamente, siccome allora vi è tutto il fondamento di credere, che non abbia avuto alcuna intenzione di giurare, così resta per conseguenza sgravato dalla reità dello spergiuro **.

Cosa dirassi poi, se alcuno invocasse nel suo giuramento Deità menzognere, e poscia mancasse alla fede già data, non peccherebbe egli doppiamente? Certo che sì. Se costui mantenesse la sua parola, peccherebbe soltanto per

aver-

* *rum esse. Simili quoque ratione pejerat, qui id jurat, quod verum existimat, & tamen re vera falsum est, nisi quantum potuit, curam, & diligentiam adhibuerit, ut totam rem compertam, & exploratam haberet.* Catech. Rom.

** *Ille, qui ex lapsu linguæ falsum jurat, si quidem advertat se jurare, & falsum esse, quod jurat, non excusatur a peccato mortali, sicut nec a Dei contemptu. Si autem hoc non advertat, non videtur habere intentionem jurandi, & ideo a crimine perjurii excusatur.* S. Thom. 2. 2. q. 98.

Te etiam volo considerare, utrum, si quispiam per Deos falsos juraverit se fidem servaturum, & eam non servaverit, non tibi videatur bis peccasse? Si enim tali juratione promissam custodiret fidem, ideo tantum

pec-

averla autenticata con tale sorta di giuramento; niuno però giustamente lo riprenderebbe per averla osservata. Conchiudesi adunque, che e per avere giurato in quella maniera, che non doveva giurare, e per essere venuto meno di sua promessa, egli è reo di doppio peccato *.

Ma che soggiugnerò al presente di colui, il quale provoca un altro a giurare, quantunque abbia la sicurezza, ch'ei sia per giurare il falso? La gravità del di lui delitto supera quella dell'omicida; essendoche questi dà la morte al corpo, quegli all'anima; anzi due anime uccide ad un tempo, quella cioè del provocato a giurare, e la sua propria. Ti è noto essere vero ciò, che tu proferisci, e falso all'incontro quanto sostiene il tuo contraddittore, e lo metti alle strette di giurare? Ecco ch'egli giura, e commette uno spergiuro, e perde in cotale guisa la sua anima. Tu qual profitto ne ricavasti? Ti fabbricasti la tua propria rovina nell'atto, che volesti con tanta ansietà procurare l'altrui **.

Quì

* *peccasse judicaretur, quia per tales Deos juravit. Illud autem nemo recte reprehenderet, quia fidem servavit. Nunc vero quia & juravit, per quos non debuit, & contra pollicitam fidem fecit, quod non debuit, bis utique peccavit.* S. Aug. Ep. 47.

** *Ille, qui hominem provocavit ad jurationem, & scit eum falsum esse juraturum, vincit homicidam, quia homicida corpus occisurus est, ille animam; immo duas animas, & ejus, quem jurare provocavit, & suam. Scis verum esse, quod dicis, & falsum esse, quod ille dicit, & jurare compellis? Ecce jurat, ecce pejerat, ecce perit. Tu quid invenisti? Immo & tu periisti, qui de illius morte te satiare voluisti.* S. Aug. Serm. 308.

Non

Quì tuttavia fa di mestieri avvertire, che non si comprende in questa regola il Giudice, il quale, portando il carattere di pubblico Ministro, è in obbligo di conformarsi agli statuti della Legge. Quindi non pare, che debba ascriversi a di lui colpa, qualora in vigore del suo officio astringe alcuno al giuramento, sia poi ch'egli sappia, che costui giurerà il falso, o il vero. Stanteche non è egli, ch'esige il giuramento, ma bensì quegli, a istanza di cui l'interroga *.

Io posso poi francamente accertare essere di mestieri, che l'esecuzione del giuramento deve corrispondere non al significato delle parole di chi ha giurato, ma all'aspettazione di quella tale persona, in cui favore è fatto il giuramento. Essendoche è molto difficile di esprimere adeguatamente in poche parole l'altrui sentimento; e quindi procede, che sono spergiuri coloro, i quali stando in appresso al rigoroso significato delle loro parole, defraudano l'aspettazione di quelli, a cui hanno giurato; e che all'in-

* *Non videtur esse in culpa, si ipse juramentum exigat, sive sciat eum falsum jurare, sive verum, quia non videtur ille exigere, sed ille, ad cujus instantiam exigit.* S. Thom. 2. 2. q. 98. art. 4.
Illud sane rectissime dici non ambigo, non secundum verba jurantis, sed secundum expectationem illius, cui juratur, quam novit ille, qui jurat, fidem jurationis impleri. Nam verba difficillime comprehendunt, maxime breviter, sententiam, cujus a jurante fides exigitur. Unde perjuri sunt, qui servatis verbis expectationem eorum, quibus juratum est, deceperunt; & pe-

all'incontro lasciano di essere spergiuri quegli altri, i quali messo in non cale il significato delle parole, soddisfanno puntualmente all'impegno, che per via del giuramento hanno contratto *. *Replica la stessa cosa S. Agostino nella Pistola* 126. e nel lib. *cont. mend. cap.* 18. a cui si sottoscrivono i Padri concordemente, i quali pure convengono nell'affermare doversi mantenere il giuramento anche agli stessi nemici, fin quando si trattasse della conservazione della propria vita, e di quella del prossimo.

Eccovi adesso con quanta ragione il Sommo Pontefice Innocenzio XI. abbia condannate le tre seguenti proposizioni. *Chiunque è promosso, mediante le raccomandazioni, o i regali, a qualche Magistrato, o pubblico officio, può servirsi della restrizione mentale nel prestare il giuramento, che per Regio comando suole in simili occasioni ricercarsi, senz'avere rispetto all'intenzione di chi lo esige; da che non è egli tenuto di manifestare l'occulto delitto. Purche vi sia un ragionevole fondamento, è lecito di giurare senza intenzione di giurare, prescindendo poi, che*

* *perjuri non sunt, qui etiam verbis non servatis illud, quod ab eis, cum jurarent, expectatum est, impleverunt.* S. Aug. Ep. 125.

Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res

che la cosa sia leggera, ovvero grave. Se alcuno, o trovandosi solo, oppure all'altrui presenza, sia che venga interrogato, o vi s'induca spontaneamente, o a causa di ricreazione, o per qualsivoglia altro motivo, giurasse di non avere fatta una cosa, che realmente avesse fatta, intendendo di significarne un'altra, che realmente non avesse fatta, o una diversa strada da quella, ov'è successo il fatto, o qualche altra circostanza, che fosse vera, non è certamente reo di menzogna, ne di spergiuro *.

Oltre la *Verità*, che deve concorrere a rendere lecito il giuramento, vi si richiede secondariamente il *Giudizio*; ch'è quanto a dire: è necessario, che il giuramento sia formato con positiva, e deliberata avvertenza, non con precipizio, e inconsideratamente. Prima però che alcuno acconsenta a fare un giuramento, è d'uopo, che rifletta seriamente, se esso sia necessario, e che si ponga ad esaminare con diligente accuratezza, se la cosa sia di tale rilievo,

HH

* *res sit levis, sive gravis.*

Si quis, vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus. Prop. damn. ab Innoc. XI.

Neque jusjurandum temere, & inconsiderate, sed consulto, & cogitato adhiberi debet. Itaque juraturus primo quidem consideret, utrum necessitate cogatur, necne, remque totam accurate expendat, an

vo, ch'esiga il giuramento. Bisogna ancora; che riguardi al tempo, al luogo, e che fissi l'occhio sopra tutte le circostanze. La sola natura della cosa, e la necessità hanno ad essere quelle, che lo muoveranno; non l'odio, non l'amore, non qualsivoglia altra passione interna dell'animo. Altramente il giuramento sarà al certo precipitoso, e temerario. Tali appunto sono quei giuramenti, che formano certuni, i quali senza ragione, senza consiglio, e tratti soltanto dalla pessima abituazione, giurano sopra cose leggerissime, & di quasi niuna importanza. Ciò vediamo giornalmente praticato tra i venditori, e i compratori, i quali lodano, o biasimano con giuramento le merci, gli uni per venderle a più alto prezzo, gli altri per comprarle a minore *.

Ed

* *hujusmodi sit, ut jurejurando indigere videatur. Tempus præterea spectet, locum attendat, aliaque permulta, quæ rebus adjuncta sunt, circumspiciat; non odio, amore, aut animi perturbatione aliqua impellatur, sed ipsius rei vi, ac necessitate. Etenim nisi hæc consideratio, ac diligens animadversio antecesserit, sane jusjurandum præceps, ac temerarium erit. Cujusmodi est illorum religiosa affirmatio, qui in re levissima, & inani nulla ratione, aut consilio, sed prava quadam consuetudine jurant. Id vero passim quotidie a venditoribus, & emptoribus fieri videmus; nam illi, ut quam plurimo vendant, hi rursus ut quam minimo emant, res venales vel laudare, vel vituperare jurejurando non dubitant.* Catech. Rom.

Nos

Ed oh quanto è mai deteſtabile queſta condotta! Noi e qualora trattiamo di comprare coſe vili, e quando veniamo a contraſto per una baſſa moneta, e allorche ci alteriamo contro de' ſervi, chiamiamo ſempre Iddio in teſtimonio. Eppure noi ſteſſi in ſomiglievoli caſi non oſiamo chiamare in teſtimonio un uomo nobile, riveſtito di qualche mediocre Dignità, per timore ch'egli non ne prenda rigoroſa vendetta. E non pertanto ſaremo poſcia così inconſiderati di allegare ſenza riguardo la teſtimonianza di Dio, del Re de' Cieli, del Signore degli Angeli in tutti i contratti, ne' famigliari ragionamenti, e fin'anche in giocoſi diſcorſi *?

Ne conduce punto a noſtro diſcarico, che lo facciamo ſoltanto per gioco. Imperciocchè tutte le volte, che noi ſpergiuriamo per gioco, cadiamo ſicuramente in una grave irriverenza, la quale per detta ragione appunto in certo modo è più riprenſibile, contro la Divi-

* *Nos & cum vilia comparamus, & cum de uno nummo contendimus, & cum adverſus ſervulum commovemur, Deum ubique teſtem invocamus. Et hominis quidem ingenui, & aliqua exigua Dignitate muniti in publico ad hujuſmodi res non audemus teſtimonium poſtulare, ne & injuriarum contra nos vindicta procedat. Deum autem, Cœlorum Regem, Angelorum Dominum, & cum contrahis, & cum loqueris, & cum quibuslibet ſermonibus delectaris, advocas teſtem?* S. Joan. Chryſ. Hom. 60. in Act. Apoſt.

Etiam ille, qui jocoſe perjurat, non evitat divinam irriverentiam, ſed, quantum ad aliquid, magis auget,

ña Maeſtà, e perciò non andiamo aſſolutamente eſenti da peccato mortale *. Quindi meritamente fu pure condannata dal Sommo Pontefice Innocenzio XI. la ſeguente propoſizione: *quando alcuno chiama Iddio in teſtimonio di una leggera menzogna, non commetta contro di lui così grave irreverenza, che voglia, o poſſa dannarlo* **.

Per ultimo è di meſtieri, che il giuramento ſia ſempre accompagnato dalla *Giuſtizia*, e ſuole avere luogo ſpecialmente nelle promeſſe. Laonde chiunque promette con giuramento alcuna coſa o ingiuſta, o inoneſta, pecca, e perche giura, e perche condiſcende a ſoddisfare una promeſſa, che ſeco porta una ſcelleraggine. Ne abbiamo un inſigne eſempio nell'Evangelio, in cui ſi narra, che il Re Erode, dopo eſſerſi legato temerariamente con giuramento, per non venire meno di ſua parola, diede in premio d'una impudica danza alla giovane ſaltatrice la teſta di San Giovanni Battiſta. Ne fu meno empio il

Matt.14. 10.

* *get, & ideo non excuſatur a peccato mortali.* S. Thom. 2. 2. q. 98. art. 3.

** *Vocare Deum in teſtem mendacii levis, non eſt tanta irriverentia, propter quam velit, aut poſſit damnare hominem.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Reliqua eſt Juſtitia, *quæ maxime in promiſſis requiritur. Quare ſi quis injuſtum aliquid, vel inhoneſtum promittit, & jurando peccat, & promiſſis faciendis ſcelus ſcelere cumulat. Extat hujus rei in Evangelio exemplum Herodis Regis, qui temerarie jurejurando obſtrictus puellæ ſaltatrici caput Joannis Baptiſtæ tanquam ſaltationis præmium dedit. Tale etiam fuit Judæo-*

il giuramento de' Giudei, i quali, come si raccoglie dagli Atti degli Appostoli, con voto si obbligarono di non gustare veruna sorta di cibo, se prima non veniva loro fatto di uccidere San Paolo *. Cap. 23. 12.

Piacesse a Dio, che da' Cristiani fossero sbanditi onninamente così esecrabili giuramenti. Ma non è così. Parecchi si rinvengono fra loro, i quali, invocando il santo Nome di Gesù Cristo, giurano di voler fare non solamente certe cose oziose, e ridicole, ma talvolta ancora le più enormi scelleratezze. Eccovi come hanno in costume di favellare: *per Cristo, che io so finire questo imbroglio: per Cristo, che io lo batto; per Cristo, che io gli do la morte.* A tanto è montata l'umana perfidia, che, quando hanno invocato il nome di Cristo, stimano, che sia un'opera di pietà l'intraprendere qualsivoglia delitto. Chi si persuaderebbe, che l'audacia de' fedeli fosse giunta ad avere in tanto obbrobrio la Divina Maestà, che nel tempo, in cui si arrogano la li-

* *dæorum jusjurandum, qui se ipsos, ut est in Actis Apostolorum, ea conditione devoverunt nihil gustaturos, donec Paulum occidissent.* Catech. Rom.
Multi non otiosas tantummodo res, & aniles, sed etiam scelera quædam se jurant per Christi nomen esse facturos. Hic loquendi usus est talibus: Per Christum, quia tollo illud; per Christum, quia cædo illum: per Christum, quia occido illum. *Ad hoc res recidit, ut, cum per Christi nomen juraverint, putent se scelera etiam religiose facturos..... Quis unquam crederet usque in hanc contumeliam Dei progressuram esse humanæ cupiditatis audaciam, ut idipsum, in quo Christo* in-

libertà di fare un'ingiuria a Gesù Cristo; si dichiarino di voler farla in ossequio del di lui Nome? O mostruosa, e incredibile scelleratezza! Cosa non sono ora arrivate a tentare le menti depravate degli uomini? Si dispongono a commettere de' latrocinj sotto il nome di Gesù Cristo, quasi ch'egli fosse l'autore delle loro iniquità, e nel mentre che lo stesso vieta, e gastiga severamente tutti i mali, sostengono d'intraprenderli muniti coll'autorità del di lui Nome *.

Avanti di mettere fine a questo argomento, accennerò quì di passaggio, uniformandomi al comune giudizio de' Canonisti, che il giuramento, quantunque fosse anche fatto per grave timore, obbliga assolutamente alla soluzione; quando però non vi avessero avuta parte l'errore, e la frode, o non derogasse all'autorità del Superiore. Vero è tuttavia, che il Sommo Pontefice, e in molti casi ancora il proprio Vescovo, tratti da ragionevoli motivi, possono dispensare; e colui parimente, in favore del quale tende il giuramento, è in libertà di rimetterlo onninamente.

Non rimane ora a dir altro, se non che ac-

* *injuriam faciunt, dicant se ob Christi nomen esse facturos? O inæstimabile facinus, & prodigiosum! Quid non ausæ sint improbæ mentes? Armant se ad latrocinandum per Christi nomen; auctorem quodammodo sui sceleris Deum faciunt; & cum interdictor, ac vindex malorum omnium Christus sit, dicunt se scelus, quod agunt, agere pro Christo.* Salv. lib. 4. de gub. Dei.

accennare brevemente alcuna cosa degli altri Precetti, che hanno rapporto a questo secondo del Decalogo, e sono in esso per conseguenza proibiti.

Sappiano per tanto i Sacri Oratori, ch'eglino contravvengono gravemente al secondo Precetto, allorchè empiono i loro Sermoni di cose inutili, e impertinenti; si trattengono in concetti ridicoli, o poco accommodati all'universale intelligenza; perdono il loro tempo in vani, e superflui adornamenti, indirizzati soltanto a fare pompa del loro ingegno, e a tirarsi maggiore concorso di Ascoltatori, e non badano punto a correggere i depravati costumi, ad instillare ne' Fedeli le vere massime della Cristiana Morale, ed ad instruirli ne' Santi Dogmi della Religione, come prescrivono i sacri Canoni, e comanda espressamente il sacrosanto Concilio di Trento. *Seff. 25.*

Il più enorme delitto però sopra tutti gli altri, da questo secondo Precetto rigorosamente vietato, è la *Bestemmia.* Questo nome comprende qualunque sorta di verbale ingiuria avventata contro de' buoni. Volgarmente però è ordinata a significare quelle soltanto, che sono contro Dio, e contro i Santi profferite; stantechè degli altri uomini si può dubitare, se siano buoni, non già di Dio, ne dei Santi *. Il sottrarre adun-

* *Est* Blasphemia, *cum aliqua mala dicuntur de bonis. Itaque jam vulgo Blasphemia non accipitur, nisi mala verba de Deo dicere; de hominibus namque dubitari potest; Deus vero sine controversia bonus est.* S. Aug. de mor. Manich. cap. 11.

adunque a Dio, ovvero ai Santi o in modo indicativo, o in imperativo, o per via di esecrazione, o in qualsivoglia altra maniera ciò, che loro conviene, e l'attribuire ai medesimi ciò, che loro disconviene, è sempre una Bestemmia.

Si divide nelle Scuole in *semplice*, ed *ereticale*. La prima non racchiude alcuna cosa contraria alla Fede, ma è un puro oltraggio fatto a Dio, o ai Santi. La seconda va accompagnata con qualche errore di Fede; ne sembra punto diversa dall'Eresia, quando vi fosse unito il consentimento della volontà; e però è soggetta a tutte le Censure fulminate dalla Chiesa contro gli Eretici, e chiunque la sente, è in obbligo di denunziarla.

DD. com.

Giacchè poi il timore della pena, e il terrore del supplicio servono di freno per ordinario alla smoderata licenza de' peccatori, Iddio, cui stava molto a cuore, che osservassero esattamente gli uomini, quanto loro ha prescritto nel Secondo Precetto del suo Decalogo, aggiunse immediatamente ad esso la seguente minaccia: *ne lascierà impunito colui, il quale assumerà il nome del Signore Dio suo in vano.* Dalle quali parole chiaramente si conosce e la gravità del delitto de' contravvenienti, e la somma Clemenza del Signore, il quale, poichè prova un notabile dispiacimento nel punire gli offensori, volle amorosamente insinuarci la maniera di schivare le giuste sue collere, e di sperimentare in vece i tratti benigni della sua infinita Misericordia.

Catech. Rom.

Ex. 20. 7.

CA-

CAPITOLO TERZO.

DEL TERZO PRECETTO

DEL DECALOGO.

Ricordati di ſantificare il giorno di Sabbato.

A queſto Precetto ſono aggiunte le ſeguenti parole: *per ſei giorni ti occuperai in opere ſervili, e potrai impiegarli ne' tuoi proprj affari; ma il ſettimo giorno è il Sabbato, dedicato al Signore Dio tuo, nel quale tu non meno, che il tuo figlio, e la tua figlia, i tuoi ſervi, e le tue ancelle, i giumenti, e i foreſtieri, che ſi troveranno dentro il recinto delle tue porte, debbono ſoſpendere ogni opera ſervile. Stantechè ſei giorni ha impiegati il Signore nella formazione del Cielo, e della terra, del mare, e delle altre coſe, e nel ſettimo giorno poſe fine al ſuo lavoro. Quindi il Signore ha benedetto il giorno di Sabbato, e ſantificollo.* ibi 8. & ſeqq.

La parola *Sabbato* è nome Ebreo, che ſignifica *ſoſpenſione*, *ripoſo*; di maniera che *ſabbatizzare* altro non vuol dire, che *ceſſare*, *ripoſarſi*. Col ſemplice nome adunque di *Sabbato* per ordinario era ſignificato il ſettimo giorno;

I I aven-

Sabbatum hebraicum nomen, ſi latine interpretaris, ceſſatio dicitur; ſabbathizare *propterea*, ceſſare, & requieſcere *latino vocabulo appellatur*; *qua ſignificatione factum eſt, ut* Sabbathi *nomine dies ſeptimus* di-

ſtantechè appunto nel ſettimo giorno avendo Iddio già onninamente perfezionata la creazione del mondo, tralaſciata ogni altra operazione, riposoſſi *.

Del rimanente la voce di *Sabbato* nelle Sacre Carte ſpeſſe fiate è ordinata ancora ad eſprimere non ſolamente il ſettimo giorno, ma tutta l'intiera ſettimana. Perciò il *primo di Sabbato* ſignifica la *Domenica*; il *ſecondo di Sabbato* la ſeconda feria, chiamata da' Secolari il *Lunedì*; il *terzo di Sabbato* la terza feria, *Martedì* dagli ſteſſi appellata; così il *quarto di Sabbato* la quarta feria, cui diedero i Pagani, e molti Criſtiani il nome di *Mercurio*. A me però non piace queſta loro condotta, e mi ſarebbe a grado, che ſi correggeſſero, e procuraſſero con iſtudio di conformare la loro favella al Rito Eccleſiaſtico. Nullaſiadimeno, quando la conſuetudine metta loro in bocca ciò, che debbono deteſtare col cuore, tornerà bene, che ſap-

* *diceretur; quoniam abſoluta, perfectaque mundi univerſitate Deus ab omni opere, quod fecerat, requievit.* Catech. Rom.

In Scriptura ſæpe non tantum ſeptimum diem, ſed tota hebdomada Sabbathum *nominatur.* Una Sabbathi *dies* Dominicus *eſt*; ſecunda Sabbathi *ſecunda feria, quem Sæculares diem* Lunæ *vocant*; tertia Sabbathi *tertia feria, quem diem illi* Martis *vocant.* Quarta *ergo* Sabbathorum *quarta feria, qui* Mercurii *dies dicitur a Paganis, & a multis Chriſtianis. Sed nolumus, ut dicant, atque utinam corrigantur, ut non dicant... Melius ergo de ore Chriſtiano Ritus loquendi Eccleſiaſticus procedit. Tamen, ſi quem forte conſuetudo traxerit, ut illud exeat ex ore, quod improbat corde, in-*

sappiano almeno come coloro, dai quali presero denominazione le Stelle, non furono che uomini; attesochè i Poeti, dopo essersi lasciati ingannare, presero ancora ad ingannare gli altri, e per adulare quei tali, da cui avevano ricevuto qualche beneficio temporale, in denotare le Stelle, diedero a questa il nome d'uno, e a quella d'altro Personaggio. Il Demonio adoprossi, perche divenisse universale così strana, e perversa oppinione, che fu distrutta in appresso da Gesù Cristo *.

Ma per riprendere il discorso circa il giorno di Sabbato, Iddio raccomandò con calore al suo Popolo di passarlo in ozio, ch'è quanto a dire, senza impiegarsi in opere manuali, o servili, perch'esso rappresentava in figura la santificazione dell'anima, la quale avrebbe preso un dolce riposo, quando fosse entrato ad abitarvi lo Spirito Santo. Infatti non riscontriamo giammai nella Sacra Genesi, che fossero stati santificati i sei primi giorni, come del Sabbato sta

I I 2 scrit-

* *intelligat illos omnes, de quorum nominibus appellata sunt Sydera, homines fuisse..... Veteres enim Vates decepti, & decipere volentes in eorum adulationem, qui sibi aliquid secundum amorem sæculi præstitissent, Sydera ostendebant in Cælo dicentes : quod illius esset illud, & illud illius..... Hanc opinionem erroris Diabolus confirmavit, Christus evertit.* S. Aug. in Psal. 93.

Sabbathum *commendatum est priori populo in otio corporaliter celebrando, ut figura esset sanctificationis in requie Spiritus Sancti. Nusquam enim legimus in Genesi sanctificationem per omnes priores dies, sed de so-*

Gen. 2. 3. ſcritto : *e ſantificò Iddio il ſettimo giorno.* Deſiderano egualmente le anime buone, che le cattive qualche ripoſo, ma a gran parte di eſſe è ignoto il modo di conſeguirlo. Egli è certo però, che, ſe giungono a dilettarſi in Dio, rinvengono in eſſo un vero, un ſicuro, un interno ripoſo, che ricercarono inutilmente lontane da lui. Perciò ſiamo ammoniti nel Salmo *di dilettarſi nel Signore, il quale ſeconderà benignamente gli affetti del noſtro cuore.* E perchè il *Divino Amore ſi è ſparſo ne' noſtri cuori per opera dello Spirito Santo, che ci fu donato*, perciò è rammemorata la ſantificazione del ſettimo giorno, in cui ſi fa diſtinta menzione del ripoſo. Eſſendo poi incontraſtabile, che nulla potiamo noi operare di bene, ſe non ſiamo aſſiſtiti dalla Divina Grazia, e come favella l'Appoſtolo : *Iddio è quegli, il quale ci ſomminiſtra e il volere, e il bene operare,*

Pſal. 36. 4.

Rom. 5. 5.

ſolo Sabbatho dictum eſt : & ſanctificavit Deus diem ſeptimum. *Amant enim requiem ſive piæ animæ, ſive iniquæ, ſed qua perveniant ad illud, quod amant, plurimæ neſciunt..... Cum autem anima Deo delectatur, ibi veram, certam, æternam invenit requiem, quam in aliis quærebat, nec inveniebat. Proinde admonetur in Pſalmo* : delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. *Quia ergo* Charitas Dei diffuſa eſt in cordibus noſtris per Spiritum Sanctum, qui datus eſt nobis, *ideo ſanctificatio in ſeptimo die commemorata eſt, ubi requies commendatur. Quia vero nec bene operari poſſumus, niſi dono ejus adjuti, ſicut dicit Apoſtolus* : Deus enim eſt, qui operatur in nobis & velle, & operari pro bona voluntate,

nec

pare; non potremo nemeno godere giammai con tutto il cumulo de' meriti, che avremo raccolti in questa vita, una tranquillissima pace, se non dopo che avremo conseguita in dono la beata eternità. Quindi del medesimo Dio si dice: *avendo esso perfezionate tutte le opere sue, le quali erano assai buone, nel settimo giorno prese quiete cessando di operare.* Le quali parole sono dirette a significare il futuro riposo, che concederà Iddio agli uomini, dopo che avranno eglino bene operato. Onde siccome, quando operiamo bene, si dice, ch'egli opera con noi in vigore della sua grazia; così ancora, allorche riposiamo, si dice, ch'egli riposa in noi in virtù de' suoi doni *.

Philipp. 2. 13.

Gen. 2. 2.

Da ciò si ricava, che fra tutti i Precetti del Decalogo, quello soltanto, che risguarda la santificazione del Sabbato, spiega figuratamente quanto siamo in debito di osservare; e so-

* *nec requiescere poterimus post omnia bona opera nostra, quæ in hac vita gerimus, nisi ejus dono ad æternitatem sanctificati, atque perfecti. Propterea de ipso Deo dicitur* : cum fecisset omnia opera valde bona, septimo die requievit ab omnibus operibus suis, quæ fecit. *Futuram enim requiem significabat, quam post bona opera daturus erat nobis hominibus; sicut enim, cum bene operamur, ipse dicitur operari in nobis, cujus munere operamur; ita cum requiescimus, ipse quiescere dicitur, quo donante requiescimus*. S. Aug. Ep. 55.

Ideo inter omnia illa decem Præcepta, solum ibi, quod de Sabbatho positum est, figurate observandum præcipitur, quam

e sopra di esso bisogna ancora riflettere, che non consiste unicamente la santificazione del medesimo Sabbato nell'astinenza dalle opere servili. Imperciocchè questa voce di *Sabbato* denota specialmente uno spirituale riposo, al quale si riferiscono le parole del Salmo: *raccoglietevi, e considerate, che io sono Iddio.* E Iddio appunto invita a se amorosamente gli uomini, e dice ad essi internamente: *o voi tutti, che siete lassi dalla fatica, e aggravati dal peso, venite a me, e io sono pronto ad allegiarvi. Caricatevi sulle spalle il mio giogo, e imitatemi nella mansuetudine, e nella sincera umiltà, e avranno riposo le anime vostre.* Qualunque altro Precetto del Decalogo, non involgendo in se stesso alcuna figurata significazione, ci mette in obbligo di osservarlo secondo la lettera. Sicchè quando ci sentiamo intimati di *non tenere in venerazione gl'Idoli*; di *non assumere il Nome del Signore Dio nostro in vano*; di

Psal. 45. 11.

Matt. 11. 28. 29.

quam figuram nobis intelligendam, non etiam per otium corporale celebrandam suscepimus. Cum enim Sabbatho *significetur spiritalis requies, de qua dictum est in Psalmo*: vacate, & videte, quoniam ego sum Deus, *& quo vocantur homines ab ipso Domino dicente*: venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos. Tollite jugum meum super vos, & discite a me, quia mitis sum, & humilis corde, & invenietis requiem animabus vestris. *Cætera tamen ibi præcepta, proprie sicut præcepta sunt, sine ulla figurata significatione observamus. Nam* & Idola non colere *manifeste didicimus*; & non accipere in vanum Nomen Domini Dei nos-

di *onorare il Padre, e la Madre*; e così discorrendo degli altri Precetti, essendochè non propongono figuratamente una cosa, e misticamente un'altra, fa di mestieri eseguirla a tenore del significato delle loro parole. Il Precetto tuttavia, il quale prescrive l'osservanza del Sabbato, non bisogna prenderlo secondo la lettera, quasi che non ci astringa, che alla sola astinenza dalle opere servili, come praticano i Giudei, la condotta de' quali, poichè si restringe a questa unica cosa, e non tiene per fine lo spirituale riposo, merita certamente di essere derisa. Noi veniamo quindi fondatamente insieme a comprendere, che la propria significazione di tutto il parlare figurato delle Scritture è sempre lo spirituale riposo; stantechè, quanto comanda figuratamente il Decalogo, è per lo appunto lo spirituale riposo, il quale altrove non può ritrovarsi, che in Dio solamente *.

Ma

* nostri; & honorare Patrem, & Matrem *non figurate aliud prætendunt, & mystice aliud significant, sed sic observantur, ut sonant. Observare tamen diem Sabbathi non ad litteram jubemur secundum otium ab opere corporali, sicut observant Judæi; & ipsa eorum observatio, quia ita præcepta est, nisi aliam quandam spiritalem requiem significet, ridenda judicatur. Unde non inconvenienter intelligimus ad amorem excitandum, quo ad requiem tendimus, valere omnia, quæ figurate in Scripturis dicuntur; quandoquidem id in Decalogo figurate præcipitur, ubi requies commendatur, quæ ubique amatur, sed in solo Deo certa, & sancta invenitur.* S. Aug. Ep. 55.

Ma già fatta la spiegazione del misterio, avanziamoci ora a ragionare delle cose attenenti al Precetto, il quale acconciamente ci prescrive l'ordine, che abbiamo a tenere nel Culto esterno, che dobbiamo porgere al nostro buon Dio.

Catech. Rom.

Nel bel principio però di esso Precetto ci sentiamo efficacemente eccitati a non trascurarne l'osservanza, e a conservarlo vivo nella memoria da questa parola *ricordati*, la quale consideratamente vi fu apposta per tre ragioni allegate dal Catechismo Romano, e sono le seguenti.

La prima si è, perchè era necessario destinare al Popolo il giorno determinato, che doveva egli impiegare soltanto nel Divin Culto. Quantunque la Legge della natura inspiri a ciascuno di consumare qualche parte di tempo negli atti di Religione verso il suo Dio, pure, poichè la medesima non assegna qual tempo abbia da eleggersi per una tal opra, supplì a questo difetto la Legge scritta, la quale ne fece lo stabilmento, e rese avvertito il Popolo colla parola *ricordati*, che il detto tempo sarebbe in appresso il giorno di Sabbato.

La seconda, acciocchè gli uomini, spendendo in altri esercizj il tempo della settimana, abbiano sempre in riflesso il giorno consacrato a Dio, nel quale renderanno ad esso quasi ragione delle loro operazioni. Lo che serve ai medesimi di gagliardo eccitamento a non intraprendere alcuna cosa, la quale non sia poscia per incontrare le Divine approvazioni.

La

La terza, ed ultima, perchè si sarebbono presentate frequenti occasioni agli uomini specialmente occupati negli affari di mondo, le quali avrebbono rubata la loro attenzione a così importante Precetto. Infatti vediamo ancora al presente, che ne sono spesse fiate distratti i Cristiani o dall'esempio perverso de' malvagi, che vergognosamente lo disprezzano, o dalla vana curiosità, e naturale appetito, che tirano le genti agli spettacoli, al gioco, e ad altra sorta d'inutili divertimenti.

Iddio poi giudicò di stabilire egli stesso il giorno dedicato al suo servigio, perchè, se il Popolo ignorante fosse stato lasciato in libertà di scegliere il tempo a suo capriccio, avrebbe forse avuto qualche rispetto alle vane superstizioni degli Egiziani. Dei sette giorni pertanto della settimana Iddio determinò l'ultimo come il più proprio a significare alti, e sublimi misterj. Quindi nell'Esodo il medesimo Iddio lo distinse col nome di *Segno*. *Sollecitatevi*, dice egli al suo Popolo, *di custodire il mio Sabbato, il quale è segno tra me, e voi nelle vostre generazioni, acciocchè mi tenghiate per quel Signore, che vi santifica.*

Catech. Rom.

Cap. 31. 13.

A riguardo infine delle parole, che formano la continuazione dell'allegato Precetto, stimano scioccamente gli Ebrei non avere avuto altro disegno il Signore nella destinazione del Sabbato, che di permettere loro un abbominevole ozio.

Judæi putant sibi Sabbatum otii gratia fuisse datum.

Ve-

Ma tanto è lontano, che ciò sia vero, che anzi egli pretese d'impegnarli ad intralasciare tutti gli affari temporali ad oggetto unicamente, ch'eglino attendessero con maggior agio agli spirituali. Lo stesso fatto ci mette chiaramente al partito di questa cosa. Imperciocchè raddoppia in un tal giorno il Sacerdote le funzioni del suo ministerio, e laddove è solito offerire cotidianamente una sola Vittima, nel giorno di Sabbato due ne offerisce. Lo che non sarebbe stato a lui ordinato, se il giorno di Sabbato fosse stato destinato ad ogni sorta di ozio, quando a lui specialmente apparteneva di osservarlo. Giacchè però i Giudei, abbandonati i corporali negozj, non si applicavano agli spirituali, quali sono la temperanza, la modestia, l'attenzione alla Divina Parola, ma all'incontro pensavano soltanto a soddisfare al ventre, si donavano alle ubbriachezze, si trattenevano in conviti, e in altri vietati piaceri, ecco come Id-

Verum non ista est causa, sed potius ut abducti a curis rerum temporalium otium consumerent in spiritualibus. Quod enim Sabbathum non otii, sed spiritualis actionis materia sit, dilucidum est ex ipsis rebus. Nam Sacerdos ea die duplum facit operis. Qui quotidie non nisi unicam Hostiam offerre solitus, Sabbatho jubetur offerre geminam. Quod si prorsus esset otii dies, oportebat Sacerdotem omnium maxime otium agere. Quoniam igitur Judaei corporalium rerum curis liberati non vacabant spiritualibus, ut puta sobrietati, modestiae, & audiendis Divinis Sermonibus, sed e contrario servientes ventri, indulgentes ebrietati, distenti cibis, deliciantes, audi quomodo eos re-

Iddio li rimprovera col mezzo del suo Profeta: *le vostre Solennità sono esose alla mia anima* *. Isai 1. 14.
Quindi ancora San Paolo li riprende acerbamente: *voi osservate*, dice loro, *i giorni, e i mesi, e le stagioni, e gli anni. Io temo a vostro riguardo di non avere forse mal' impiegate con esso voi le mie fatiche.* Gal.4. 10.11.

In luogo del Sabbato dopo la promulgazione dell'Evangelio, gli Appostoli, e gli uomini Appostolici hanno decretato, che si celebrasse con divota pietà da' Fedeli il giorno di Domenica; sicchè tutta la gloria del Sabbato de' Giudei in essa fu trasferita **. Infatti questo è un giorno consacrato da tanti sublimi Misterj, che tutte le insigni maraviglie da Dio operate ne appalesano la ragguardevole dignità. In questo giorno trasse il suo cominciamento la vasta mole del Mondo. In questo, col mezzo della Risurrezione di Gesù Cristo, fu debellata la morte, ed ebbe felice principio la vita. In questo

* *reprehendat Propheta*: Solemnitates vestras odivit anima mea. S. Joan. Chrys. Hom. 1. de Laz.

** *Apostoli, & Apostolici viri Dominicum diem religiosa solemnitate habendum sanxerunt, & omnem gloriam Judaici Sabbathismi in illum transferre decreverunt.* S. Aug. Serm. 151. de temp.

Hac dies tantis Divinarum dispositionum Mysteriis est consecrata, ut quidquid est a Domino insignius constitutum, in hujus diei dignitate sit gestum. In hac Mundus sumpsit exordium. In hac per Resurrectionem Christi & mors interitum, & vita accepit initium. In hac

Apos-

fu data la facoltà dal Signore agli Appostoli di predicare il Vangelo in ogni angolo della terra, e felicitare le Nazioni dell'Universo col Sacramento della Rigenerazione. In questo, come ne rende testimonianza l'Evangelista Giovanni, raccolti insieme gli Appostoli, e a porte chiuse, entrato a visitarli il Signore, soffiò sopra loro, e disse ai medesimi: *prendete lo Spirito Santo; coloro, a cui rimetterete i peccati, ne riceveranno la rimessione; e coloro all'incontro, che da voi saranno lasciati ne' vincoli del peccato, ne resteranno legati.* In questo giorno finalmente discese sopra gli Appostoli lo Spirito Santo, promesso ad essi da Gesù Cristo. Dalle quali cose manifestamente apparisce, che per Divino stabilimento, e ispirazione fu determinato, che in quel giorno, in cui furono profusi tutti i Doni Celesti, noi celebrassimo i Misterj delle Sacerdotali Benedizioni *.

Joan. 20. 23.

Ol-

* *Apostoli a Domino prædicandi omnibus Gentibus Evangelii tubam sumunt, & inferendum universo Mundo Sacramentum Regenerationis accipiunt. In hac, sicut B. Joannes Evangelista testatur, congregatis in unum Discipulis, januis clausis, cum ad eos Dominus introisset, insufflavit, & dixit:* accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum detinueritis, detenta sunt. *In hac denique promissus a Domino Apostolis Spiritus Sanctus advenit, ut Cælesti quadam regula insinuatum, & traditum noverimus, in illa die celebranda nobis esse Mysteria Sacerdotalium Benedictionum, in qua collata sunt omnia Dona gratiarum.* S. Leo Pap. Ep. 11.

Si-

Oltre della Domenica solennizza la Chiesa molte altre feste del Signore, della Santissima Vergine, e dei Santi. Siccome fuori del Sabbato introdussero gli Ebrei la Solennità delle Sorti; così i Cristiani, acciocchè la lunga successione de' tempi non porgesse occasione ad un' ingrata dimenticanza, hanno a Dio dedicati certi giorni dell'anno, e festeggiano in essi pomposamente la memoria dei di lui più memorabili beneficj *. In quanto poi alle altre Solennità della Santissima Vergine, e dei Santi il principale motivo, per cui si praticano, egli è certamente, perchè i Fedeli col fare in esse lodevole rimembranza delle loro eroiche virtù, prendano dolce eccitamento di divenire coll'esercizio delle medesime loro imitatori.

Esth. 9. 27.

S. Aug. Ser. 47. de SS.

Tornerà adesso in molto vantaggio il sapere le azioni, in cui fa di mestieri, che si trattenghino i Cristiani, affine di passare con merito i giorni festivi. Eglino adunque devono andare alle Chiese, dove hanno non solo ad assistere con sincero, e pio raccoglimento al Sacrosanto Sacrificio della Messa, ma ancora ad espiare le loro co-

* *Sicut Judæi ultra Sabbathum instituerunt Solemnitatem Sortium, ita Christiani Deo beneficiorum ejus solemnitatibus festis, & diebus statutis dicamus, sacramusque memoriam, ne volumine temporum ingrata subrepat oblivio.* S. Aug. lib. 10. de Civit. Dei cap. 4.

Illæ ejusmodi sunt, ut ad Templum accedamus, eoque loco sincera, piaque animi attentione Sacrosancto Missæ Sacrificio intersimus. Divina Ecclesiæ Sa-

coscienze, coll'accostarsi frequentemente a ricevere i Sacramenti della Chiesa, da Gesù Cristo istituiti per risanare le ferite dell'anima. Ascoltino in oltre con accurata attenzione le Prediche, da che è certamente un peccato detestabilissimo, e nefando il mostrare non curanza delle parole di Gesù Cristo, o l'udirle con volontaria distrazione. Sieno assidui nelle preci, e cantino le lodi del Signore. Si adoprino massimamente con ardente premura per acquistare una piena informazione dei doveri del Cristiano. Si esercitino infine in altre opere di pietà, quali sono il distribuire limosine, il visitare gl'infermi, il consolare gli afflitti; stantechè, come avvisa opportunamente San Giacomo, *la Religione monda, e immacolata appresso*

Id-

Sacramenta, quæ ad salutem nostram instituta sunt ad animæ vulnerum curationem crebro adhibeamus...... Attente præterea, diligenterque sacra concio à Fidelibus audienda est. Nihil enim minus ferendum est, neque tam profecto indignum, quàm Christi verba contemnere, aut negligenter audire. Exercitatio item Fidelium, studiumque in precibus, Divinisque laudibus frequens esse debet, præcipuàque eorum cura, ut quæ ad Christianæ vitæ institutionem pertinent, ea diligenter addiscant, seduloque se exerceant in eis officiis, quæ pietatem continent; pauperibus, & egenis eleemosynam tribuendo, ægros homines visitando, mærentes, quique dolore afflicti jacent, piè consolando. Nam, ut docet Sanctus Jacobus: Religio munda, & immaculata apud

Deum,

Iddio, e il Padre, consiste nel visitare i pupilli, e le vedove nelle loro tribolazioni *. Cap. 1. 27.

Molte sono tuttavia le Cause, che possono dispensare dall' esatta osservanza delle Feste, come insegna Gregorio IX. nel Secondo delle Decretali, le quali io ho spiegate in un picciolo Libro stampato a parte in Varsavia. Ne tratterò nuovamente in questo medesimo Libro nella seconda Parte di esso, in cui mi propongo di esporre i Precetti della Chiesa. Per ora passerò a discorrere degli altri sette Precetti del Decalogo, che furono scritti nella seconda Tavola, e risguardano il Prossimo, giacchè dei tre antecedenti, i quali appartengono a Dio, e furono distesi dal dito del medesimo Dio sopra la prima Tavola, abbiamo sufficientemente ragionato. *S. Aug. Ep. 119* *Id. q. 71. in Ex.*

CA-

* Deum, & Patrem hæc est: visitare pupillos, & viduas in tribulatione eorum. Catech. Rom.

CAPITOLO QUARTO.

DEL QUARTO PRECETTO DEL DECALOGO.

Onora il Padre tuo, e la Madre tua; se ti sta a cuore di vivere lungamente sopra la terra.

Questo quarto Precetto del Decalogo trovasi esposto più chiaramente nel Deuteronomio colle seguenti parole: *onora il Padre tuo, e la tua Madre, come ti ha comandato il Signore Dio tuo, affine di vivere lungo tempo, e di essere felice nella terra, che il Signore Dio tuo sarà per darti.*

Cap. 5. 16.

Quantunque sia fuori di dubbio, che questo Precetto parli specialmente di que' Padri, che ci hanno generati, tuttavia comprende ancora gli altri tutti, ai quali compete il detto nome, come raccogliesi di leggeri da varj luoghi della Divina Scrittura. Oltre di quelli adunque, che ci hanno procreati, fanno parimente menzione le Sacre Lettere di altra sorta di Padri, ad ognuno de' quali è dovuta la nostra venerazio-

Etsi de iis præcipue Patribus Lex loquitur, ex quibus generati sumus, tamen ad alios quoque pertinet hoc nomen, quos etiam complecti Lex videtur, quemadmodum ex pluribus Divinæ Scripturæ locis facile colligimus. Præter illos igitur, qui nos procrearunt, Patrum genera item alia sunt in Sacris Litteris, quibus singulis honor debe-

zione. E primieramente i *Prelati della Chiesa*, e i *Sacri Pastori*, e i *Sacerdoti* si chiamano *Padri*, come apparisce dal testo dell'Appostolo, dove dice ii Corinti: *non coll'idea di confondervi io vi scrivo queste cose, ma vi ammonisco quasi tanti miei carissimi figliuoli. Essendochè nulla vi gioverebbe, che aveste una gran moltitudine di Pedagoghi destinati ad istruirvi in Cristo, & non trovaste in essi molti padri, quale sono io, che vi ho generati per via del Vangelo in Gesù Cristo.* Secondariamente quelli, i quali reggono l'Imperio, o i Magistrati, o hanno in potere la Suprema autorità, e tengono parte nell'amministrazione del pubblico governo, si appellano *Padri*; e tale nome appunto davano a Naamano i di lui servi. In terzo luogo *Padri* denominiamo coloro, alla cui fede, cura, probità, e prudenza sono altri raccomandati, come sono i *Tutori*, e gli *Amministratori*, i *Pedagoghi*,

1. Cor. 4. 14.

4. Reg. 5. 13.

tur. Ac primum Ecclesiæ Præsides, & Pastores, & Sacerdotes Patres *dicuntur, quemadmodum ex Apostolo constat, qui ad Corinthios scribens*: non, *inquit*, ut confundam vos, hæc scribo, sed ut filios meos carissimos moneo; nam si decem millia Pædagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres; nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos genui. *Deinde ii, quibus aut Imperium, aut Magistratus, aut Potestas commissa est, qui Rempublicam gubernant*, Patres *appellantur*; *sic Naaman a famulis* Pater *vocabatur. Præterea* Patres *eos dicimus, quorum procurationi fidei, probitati, sapientiæque alii commendantur, cujusmodi sunt* Tutores, & Curatores, Pædagogi,

e i *Maestri*. Ecco infatti che dai figliuoli dei Profeti erano chiamati *Padri* Elia, ed Eliseo. Finalmente diciamo *Padri* ancora i *vecchi*, e tutti coloro, che già sono arrivati ad un'età consumata, e questi pure siamo in obbligo di rispettare, conforme l'avviso dell'Appostolo, il quale ci comanda espressamente *di non fare veruna sorta d'ingiurie contro dei Vecchi*, *ma di trattarli rispettosamente*, *come se fossero nostri Padri* *.

4. Reg. 2.

1. Tim. 5. 1.

E per cominciare a discorrere dell'ossequio, che dobbiamo sopra tutto prestare ai genitori, sia egli tale in primo luogo, che si manifesti affatto derivato da sincero amore, e dall'intimo sentimento dell'animo. Ne abbiamo due illustri esempj, uno in Gioseppe, il quale, benchè fosse il più vicino nell'onore, e nella grandezza alla Maestà del Monarca, appena intese l'arrivo del proprio padre in Egitto, che affrettossi di fare ad esso un graziosissimo accoglimento; l'altro in Salomone, il quale, tosto che

Gen. 46. 29. 40.

* & Magistri. *Quare Eliam, & Eliseum filii Prophetarum Patrem vocabant. Postremo* Patres *dicimus* senes, *& ætate confectos, quos etiam vereri debemus, juxta illud Apostoli*, seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut Patrem. Catech. Rom.

Ita honorandi parentes sunt, ut, quem eis tribuimus, honos ex amore, atque intimo animi affectu depromptus videatur . . . . . . Joseph, cum in Ægypto honore, & amplitudine Regi esset proximus, patrem, qui in Ægyptum venerat, honorifice excepit; & Salomon

ma

che comparve alla sua presenza l'amata madre; in argomento della sua stima si alzò dal Regio Trono, e fatta alla medesima profonda riverenza volle ad ogni costo, ch' ella sedesse alla sua destra *.

3. Reg. 2. 19.

Vi ha in secondo luogo un'altra maniera di onorare i genitori. Imperciocchè noi allora gli onoriamo, quando preghiamo divotamente il Signore, che si compiaccia di felicitarli con prosperi avvenimenti; che li mantenga in buon credito presso gli uomini; e che lo stesso Dio, e i Santi, fortunati abitatori del Cielo, gli abbiano in protezione * *.

In terzo luogo prestiamo il debito officio ai genitori, allorchè regoliamo le nostre operazioni dipendentemente dai loro voleri. Siamo persuasi a tenere così saggia condotta da Salomone, il quale così ragiona ad un figliuolo: *piega attento l'orecchio, o amato figlio, ai suggerimenti del padre tuo, e guardati di mettere in non cale i precetti della tua madre ad oggetto di*

* *matri advenienti assurrexit, eamque veneratus in Regio Solio ad dexteram collocavit.* Catech. Rom.

** *Alia praeterea sunt honoris officia, quae in parentes conferri debent. Nam eos etiam tum honoramus, cum a Deo suppliciter petimus, ut eisdem bene, & feliciter omnia eveniant, ut in maxima gratia, & honore sint apud homines, ut ipsi Deo, ac Sanctis, qui in Caelis sunt, commendatissimi sint.* Catech. Rom.

Item parentes honoramus, cum nostras rationes ad eorum arbitrium, voluntatemque conferimus. Cujus rei suasor Salomon: audi, inquit, fili mi, disciplinam patris tui, & ne dimittas legem matris tuae, ut ad-

Prov. 1. 8. *di adornare di nuova venustà il tuo capo*, e *di prezioso monile il tuo collo.* A ciò si riducono le efficaci esortazioni di San Paolo, il quale si studia di animare i figliuoli *ad obbedire nel Signore ai loro genitori*, *da che così richiede il dovere*; e altrove egli soggiunge: *rispettateli in tutto, perchè tale è il volere del Signore.*

Ephe. 6. 1.

Col. 3. 20.

L'esecuzione di questo Precetto resta pure confermata dalla lodevole pratica di santissimi uomini. Infatti Isaacco modestamente senza dare il minimo segno di ripugnanza acconsentì, che il proprio padre lo legasse a suo talento per offerirlo in Sacrificio; e i Recabiti per non discostarsi un capello dagli avvisi del loro caro padre diedero un perpetuo bando al vino *.

Gen. 22. 9.

Jer. 35. 6. & seqq.

In quarto luogo usiamo riverenza ai genitori, allorchè siamo solleciti imitatori delle loro lodevoli azioni, e de' loro morigerati costumi. N'è chiara la ragione; perchè è una manifesta riprova di grandissima stima il mettere tutto lo studio per divenire ad altrui somigliante **.

Ec-

* addatur gratia capiti tuo, & torques collo tuo. *Cujus sunt etiam Divi Pauli cohortationes*: filii, obedite parentibus vestris in Domino; hoc enim justum est. *Item*, filii, obedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est Domino; *& sanctissimorum hominum exemplis confirmatur. Etenim Isaac cum a patre ad Sacrificium vinceretur, modeste sine recusatione paruit; & Recabitæ, ne a patris consilio unquam discreparent, vino se in perpetuum abstinuerunt.* Catech. Rom.

** *Item parentes honoramus, cum eorum recte facta, moresque imitamur; iis enim plurimum tribuere videmur, quorum esse volumus quam simillimi.* Catech. Rom.

Item

Ecco pertanto che Gesù Cristo diceva ai Giudei: *se voi siete figliuoli di Abraamo, deh imitatelo nelle vostre operazioni*; perciò Isaia inculcava agli stessi, *di non dimenticarsi giammai di Abraamo, e di Sara*, da ambedue i quali essi erano discendenti.

Joan. 8. 37.
Cap. 51. 2.

In quinto luogo diamo argomento di molto apprezzare i genitori, qualora procuriamo non solo d'indagare i loro sentimenti, ma dopo averli penetrati ci facciamo legge di eseguirli *; purchè non sieno essi contrarj ai Divini comandamenti, ed alla nostra eterna salute, o non impediscano l'avvanzamento nella Cristiana perfezione. Quindi osservisi, che Isaacco, e Giacobbe accettarono prontamente per mogli quelle fanciulle, che furono ad essi destinate dai loro genitori.

Gen. 24.
ibi 28.

In sesto luogo testimonieremo il nostro affetto ai genitori, se nei loro spirituali, o temporali bisogni cercheremo di sollevarli **. Se fosse noto pertanto a cagione di esempio ai figliuoli, che i loro genitori avessero tinta la coscienza di qualche grave delitto; che si facessero lecito di usurpare la roba altrui; che non si prendessero pensiero di lor eterna salute, sono in obbligo di ammonirli con dolci, e rispettose maniere dei loro errori, ad oggetto di ridurli al ravvedimento.

DD. com.

Per

* *Item parentes honoramus, quorum consilia non modo exquirimus, verum etiam sequimur.* Catech. Rom.

** *Item quibus subvenimus ea impertientes, quæ victus cultusque desiderat.* Catech. Rom.

tale necessità, che non potesse ricevere sollievo che dal suo proprio figliuolo, a costui non è permesso di entrare nella Religione, ma egli è costretto ad oggetto di assistere a' suoi genitori di rimanersene nel secolo *.

Cessi poi Iddio, che vi fosse così perverso figliuolo, il quale agognasse sotto qualsivoglia pretesto la morte del padre, o sene rallegrasse, quando fosse senza sua colpa seguita. Ciò meritamente fu condannato da Innocenzio XI. nelle due seguenti proposizioni. *E' lecito di desiderare assolutamente la morte del padre, non come morte del padre, ma sotto il rispetto, che la stessa è avvantaggiosa al figliuolo, il quale la desidera a cagione della pingue eredità, che ne viene a conseguire. E' lecito al figliuolo di rallegrarsi del parricidio da lui commesso nel calore dell'ubbriachezza per rapporto alle abbondanti ricchezze, che gli pervengono in eredità* **.

All'onore, che ci corre l'obbligo di porgere ai genitori, succede l'altro, che dobbiamo prestare ai *Sacri Pastori*, ai *Sacerdoti*, ai *Ministri* del-

* *In magna necessitate, cui per alium subveniri non possit, non debet Religionem intrare, sed tenetur ministrare parentibus*. S. Thom. quodl. 3. q. 6. art. 2.

** *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, non quidem ut patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas.*

Licitum est filio gaudere de parricidio erga parentes a se in ebrietate perpetrato propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas. Prop. damn. ab Innoc. XI.

Ad

della Chiesa, ai *Dispensatori de' Divini Misterj*, i quali tutti, come si è di sopra accennato, tengono giustamente il nome di *Padri*, e però è necessario di mostrare ad essi un sincerissimo amore, e trattarli con ossequioso rispetto. Eccli. 7. 31.

Ma oh esecrabile temerità di certi iniqui Cristiani, i quali invece di occuparsi a contrassegnare una tenera benevolenza ai Sacri Ministri sciolgono senz'alcuna giusta occasione tutto giorno empiamente la lingua in sacrileghe maldicenze contro di loro! Perchè mai sedono ne' pubblici ridotti, e consumano colà lungo tempo tanti forsennati fedeli, fuori che per indagare studiosamente, se qualche persona, a Dio consacrata o nel secolo, o nel Chiostro, cadesse in alcuno notabile mancamento, per indi stabilirsi nell'oppinione pregiudicata contro di loro, riferirla agli altri, e sostenerla con pertinacia, quantunque manchino loro i necessarj documenti di comprovarla per tanti, e tanti altri, che spirano esternamente un soave odore di santità? Ma viva Dio, allorchè accade talvolta, che per trista disavventura rimane convinta una donna di nefando adulterio, non precipitano perciò eglino ad incolpare le loro mogli dello stesso delitto, o ne stimano ree le proprie madri.

Ad quid aliud sedent isti, & quid aliud captant, nisi ut quisquis Episcopus, vel Clericus, vel Monacus, vel Sanctimonialis ceciderit, omnes tales esse credant, jactent, contendant, sed non omnes posse manifestari? Et tamen etiam ipsi, cum aliqua maritata invenitur adultera, nec projiciunt uxores suas, nec accusant matres suas.

Cum

Eppure questi medesimi, quando viene incolpato di qualche enorme scelleratezza un Ecclesiastico, o ne sono testimonj di vista, si adoprano con premura, non trascurano mezzo, ambiscono ardentemente di farla credere universale di tutti *.

Oh quanto è egli desiderabile, che si comunichi nel cuore di costoro, e di tutti i Cristiani la profonda riverenza, che portava al Sacerdozio il gran Costantino, il quale si protestava, che, se veduto avesse co' suoi propri occhi un Vescovo (*lo stesso praticato avrebbe sicuramente col minimo Sacerdote*) a profanare la Dignità del suo grado con qualche turpe misfatto, sarebbe subito corso a nasconderlo sotto il suo Reale paludamento, affine di occultarne la vista agli spettatori, e di togliere loro ogni occasione di scandalo.

Thed. lib. 1. Hist.Eccl.cap. 11.

Non bastano però le dimostrazioni esterne di stima, se non sieno esse accompagnate dall'opera. Laonde io vi prego, o Fratelli, ad avere un retto discernimento di quelli, che impiegano infra di voi le loro fatiche, e a voi presiedono nel Signore, e vi danno salutari ammaestramenti, acciocchè avendo riguardo alle loro operazioni li provediate con abbondanza ne' loro temporali bisogni. Merita ogni operario la sua mercede. Infatti potete voi additarmi alcuno, che

1. Thess. 5. 13. Luc. 10. 7.

* *Cum autem de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur, aliquid criminis vel falsi sonuerit, vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt, ut de omnibus hoc credatur.* S. Aug. Ep. 78.

che intraprenda l'esercizio della guerra a proprie spese? che pianti le vigne, e non ne gusti il frutto? che pasca la greggia, e non ne sugga il latte? E' forse, che io parlo soltanto all'umana? Non inculca la stessa cosa anche la Legge? Nella Legge di Mosè trovasi scritto: *non legherai la bocca al bue, che va ruminando*. Si restringe ella forse in questa sentenza tutta l'attenzione di Dio ai soli bovi? Perchè non penseremo piuttosto, ch'egli ragioni per noi? Per noi senza meno tali cose furono registrate; stantechè chi ara, e chi trebbia, è tratto dalla lusinga di ricavarne profitto. Se noi adunque spargiamo (*che è quanto a dire i Sacri Ministri*) nelle anime vostre il seme spirituale, stimerete voi cosa di gran momento il concederci in ricompensa una porzione de' vostri beni temporali?

Deut. 15. 4.

1. Cor. 9. 7. & seqq.

Di più ancora in tutte quelle cose, le quali appartengono al regolamento, e alla disciplina non meno, che al bene dell'eterna nostra salute, bisogna sottomettersi onninamente ai Sacerdoti *. Siavi a cuore pertanto di obbedire a coloro, che vi sovrastano, e mostratevi dipendenti dai loro voleri, da che stanno sempre vegghianti, come se fossero astretti a rendere conto esattissimo delle anime vostre.

Heb. 13. 17.

Ne entraste giammai in pensiero, che a voi fosse lecito di operare diversamente, perchè

* *Praestanda est Sacerdotibus obedientia in omnibus, quae ordinem, & disciplinam Ecclesiae, ac bonum salutis aeternae spectant.* Catech. Rom.

chiunque presumerà troppo di se medesimo ricusando di piegare il capo all'imperio de' Sacerdoti, i quali sono dedicati al Divino ministerio, ne pagherà il fio colla sua morte, e più non sarà occasione di scandalo ad Israello; e a così orribile esempio metterassi tutto il popolo in tale timore, che niuno anderà in appresso gonfio di se medesimo.

Deut. 17. 12. 13.

Ne serve punto di scusa, che vi abbiano alcuni tra Sacri Ministri di poco retto costume; stantechè anche a questi è voler del Signore, che noi prontamente obbediamo, allorchè disse: *salirono ad occupare la cattedra di Mosè gli Scribi, e i Farisei; voi tuttavia ciò, che vi ordineranno di fare, serbatelo nella memoria, e mettetelo in esecuzione. Guardatevi soltanto d'imitarli giammai nelle lor opere, le quali non corrispondono certamente ai loro insegnamenti.* Sennonchè dovrebbe pure essere noto a ciascuno, che il porgere riverente l'orecchio ai Ministri dell'Altare, è un porgerlo a Gesù Cristo; e che lo sprezzarli all'incontro è uno sprezzare lo stesso Gesù Cristo, e per conseguenza anche il Divino Padre, che l'ha mandato.

Catech. Rom.

Matt. 23. 2. 3.

Luc. 10. 16.

Quanto si è addotto finora rapporto ai Pastori delle anime, si può proporzionatamente applicare ai Re, ai Principi, ai Magistrati, e a qualunque altro, all'autorità de' quali siamo soggetti. Sottomettiamoci adunque lietamente in ossequio di Dio alle umane creature, e obbediamo ai Re, come di condizione a noi superiore, e agli altri Ministri, che ci presiedono, considerandoli come mandati dal medesimo Dio a punire i malfattori, e a ricolmare di lodi i ben

Catech. Rom.

ben accoſtumati, e così ſeconderemo le Divine diſpoſizioni.

1. Pet. 2. 14.

Chi non vede pertanto, che colui, al quale prende la voglia di contraddire agli ordini del ſuo Sovrano, contraddice al Divino ſtabilimento, e viene indi a procurare l'eterna ſua dannazione? Per la qual coſa deh non vi rincreſca di conformarvi alle leggi della natura, che vi ha coſtituiti nella baſſa condizione di ſudditi, non tanto ad oggetto di ſchermirvi dal temporale gaſtigo, quanto ancora per non macchiare la voſtra coſcienza con gravi delitti. Queſta appunto è la ragione, per cui ſiete tenuti a ſoddisfare agl'impoſti tributi, nella ſoluzione de' quali ſervite a Dio, di cui i detti voſtri Sovrani ſono Miniſtri. Su via adunque rendete a ciaſcuno il ſuo giuſto. A chi dovete il tributo, date il tributo; il pedaggio, il timore, l'onore a chi ha il diritto di pretenderli. Reſtituite in ſomma a Ceſare ciò, ch'è di Ceſare; ch'è quanto a dire, preſtate ai voſtri Sovrani un'oſſequioſa obbedienza.

Rom. 13. 5. & ſeqq. Matt. 22. 21.

Solo in un caſo ne ſiete voi ad ogni conto eſentati, ed è allora, ch'eſſi vi comandaſſero alcuna malvagia ſcelleratezza. Siccome a tanto non monta la loro autorità, e lo ſarebbono tratti unicamente dalla prepotenza, e dal pervertito lor animo, così, poichè deve eſſervi a cuore di non mancare giammai ai doveri della Religione, qualora da voi pretendeſſero, che prendeſſe parte nelle loro ingiuſtizie, ſiete in obbligo di uſar reſiſtenza *. Po-

* *Si quid improbe, ſi quid inique imperent, cum id non ex poteſtate, ſed ex injuſtitia, atque animi perverſitate agant, omnino non ſunt audiendi.* Catech. Rom.

Potrebbe qui forse ricercare taluno come abbia egli a regolarsi in occasione delle guerre, e ragionare sopra la giustizia, e l'ingiustizia delle medesime. Ma oltrechè sarebbe lungo il parlarne, lo stimo ancora superfluo. Benchè sia molto importante il penetrare le ragioni, e gli stimoli, che talvolta inducono gli uomini a muovere le guerre, esige tuttavia l'ordine naturale, il quale porta ciascuno ad amare la pace, che l'autorità d'intimare, e d'intraprendere le guerre dipenda unicamente dalla volontà del Sovrano, e che affine di cooperare alla pubblica quiete, e vantaggio appartenga soltanto ai soldati di eseguire fedelmente le militari incombenze. Può adunque un uomo giusto lecitamente arrolarsi sotto le insegne di un Re sacrilego, e a tenore dei di lui comandi, esattamente osservando le regole militari, venire alle mani contro dell'inimico, tutte le volte ch'egli o è sicuro, che i di lui comandi non sono contrarj al Divino divieto,

o

De justis quidem, injustisque bellis disputare longum est, & non necessarium. Interest enim quibus causis, quibusque auctoribus homines gerenda bella suscipiant. Ordo tamen ille naturalis mortalium paci accommodatus hoc poscit, ut suscipiendi belli auctoritas, atque consilium penes Principem sit, exequendi autem jussa bellica ministerium milites debeant paci, salutique communi........... Ergo vir justus, si forte sub Rege homine etiam sacrilego militet, recte potest, illo jubente, bellare civicæ pacis ordinem servans, cui, quod jubetur, vel non esse contra Dei Præceptum certum est,

vel

o ne vive nell'incertezza. Sicchè possono stare ottimamente insieme, che il Re sia un iniquo nell'abuso della sua autorità nel comandare, e i soldati all'incontro si mantengano innocenti nella prontezza dell'obbedire *. Giuliano infatti fu un perfido Imperatore. E non fu egli un apostata, un iniquo, un idolatra? Nondimeno vivevano al di lui stipendio i soldati Cristiani. Quando egli ordinava ad essi di tentare qualche impresa contro la causa di Gesù Cristo, non conoscevano altro Signore che il Re de' Cieli; quindi ricusavano con franchezza di piegare il ginocchio, e di offerire sacrilego incenso agl'Idoli. Ma se poi commetteva ai medesimi di avanzarsi con militare ordinanza, e fare uso delle armi contro qualche Nazione, combattevano con coraggio. Distinguevano eglino dal Signore temporale l'eterno Signore; eppure nel tempo, in cui rispettavano l'eterno Signore, non mancavano del loro dovere al Signore temporale **.

Mi

* *vel utrum sit, certum non est; ita ut fortasse reum Regem faciat iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi*. S. Aug. lib. 22. cont. Faust. cap. 75.

** *Julianus extitit infidelis Imperator: Nonne extitit apostata, iniquus, idololatra? Milites Christiani servierunt Imperatori infideli. Ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum, qui in Cælo erat. Quando volebat, ut Idola colerent, ut thurificarent, præponebant illi Deum. Quando autem dicebat, producite aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant. Distinguebant Dominum æternum a Domino temporali, & tamen subditi erant propter Dominum æternum etiam Domino temporali.* S. Aug. in Psalm. 124.

Mi rimane a parlare brevemente ancora dei servi, rivolgendomi ai quali non lascierò di amorosamente esortarli a vivere soggetti ai loro Signori; a cercare in tutti gl'incontri il loro compiacimento; a non contraddirli; a non ingannarli; ma, tenendo sempre lontana la doppiezza dalle loro operazioni, a conformarsi sempre agl'illustri insegnamenti lasciatici dal nostro Divin Salvatore. Sì sì obbediscano i servi ai loro temporali Signori con timore, e rispetto, e con tale semplicità di cuore, come se ravvisassero in essi Gesù Cristo. Non servano per apparenza procurando di piacere agli uomini, ma quai servi di Gesù Cristo eseguiscano la volontà di Dio cordialmente, e dimostrino in tutti i loro atti servili una buona volontà, come se li prestassero a Dio, e non agli uomini, persuasi, che ognuno, o sia servo, o sia libero, riceverà dal Signore la mercede corrispondente al bene, che avrà operato. E quando ancora non fossero i loro Signori morigerati, e onesti, ma discoli, e scostumati, debbono tuttavia prestare loro i servi un timoroso rispetto, da che questa è una grazia usata loro, se eglino sene sapranno profittare col tollerare pazientemente, uniformandosi a Dio, le amarezze, che ingiustamente gli aggravano.

Tit. 2. 9. 10.

Eph. 6. 5. & seqq.

1. Pet. 2. 18. 19.

Non deducesi però da questo, che sia lecito ai servi di secondare i malvagi disegni dei loro Signori in ciò, che apertamente è contrario ai Divini comandamenti. E quì mi cade in acconcio di avvertire quanto saggiamente fu riprovata dal Pontefice Innocenzio XI. la seguen-

te

te proposizione. *Un servo, il quale appieno informato sottopone le spalle ajutando il suo Signore ad entrare per le finestre affine di stuprare una fanciulla, e spesse fiate dona ad esso la sua assistenza col portare la scala, coll'aprire la porta, o coll'avervi mano in altra maniera; non pecca mortalmente, quando lo faccia solo ad oggetto di non riceverne un notabile detrimento, quale sarebbe di non essere da lui maltrattato, di non perdere la di lui grazia, di venire scacciato dalla di lui casa* *. Oh come quadrano bene a questo proposito le parole di Gesù Cristo, *cosa giova all'uomo, quando pure gli venga fatto di guadagnare tutto il mondo, se ne viene in appresso la rovina spirituale della di lui anima?* Eh che meritano la morte eterna non solo quelli, i quali commettono gravi delitti, ma quelli ancora, i quali porgono ad altri il comodo di commetterli.

Matt. 16. 26.

Rom. 1. 32.

Ma per ripigliare l'intralasciato discorso, se adempiranno i figliuoli esattamente l'addotto precetto in quella conformità, come si è spiegato finora, ne riporteranno la ricompensa *di vivere lungamente, e di passare felici i loro giorni.* Stantechè la pietà, che va accompagnata

N N dal-

* *Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam virginem, & multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti; puta ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne a Domino expellatur.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Quem-

la promessa della vita temporale, e dell'eterna; è utile a tutte le cose.

1. Tim. 4. 8.

Che se pure accade talvolta, che un obbediente figliuolo rimane colpito da morte immatura, deve ciò riconoscersi per un effetto benigno dell'ammirabile Provvidenza del nostro buon Dio, il quale non lo lascia vivere lungamente, acciocchè la malizia non pervertisca il di lui intelletto, o l'inganno non guasti la di lui anima. Del rimanente, come chi tesoreggia, così ancora chi rispetta la propria madre; e chi offerisce il dovuto onore al padre suo, si riempierà di allegrezza ne' suoi figliuoli, vedrà esaudite le sue orazioni, e arriverà ad un'età avanzata. Quegli all'incontro, che reca afflizione al proprio padre, e usa cattivi trattamenti alla sua madre, conduce una vita ignominiosa, e tribolata.

Sap. 4. 11.

Eccli. 3. 5. & seqq.

Prov. 19. 26.

Ma avendo di già ragionato abbastanza degli obblighi, che astringono i figliuoli ad onorare i loro padri, e del premio, che ne ricevono in terra, esige il buon ordine, che si soggiunga adesso alcuna cosa intorno al debito, che hanno parimente i padri verso i loro figliuoli. Imperciocchè siccome Iddio ha stabilito nella sua Legge, che rispettino i figliuoli i loro padri, gli obbediscano, e gli secondino; così ha egli egualmente incaricato ai padri, e dato loro per officio di

Quemadmodum Divina Lege sancitum est, ut parentibus filii honorem habeant, ut pareant, & obsequantur; sic parentum propria officia sunt, atque munera,

di procurare ai loro figliuoli una pia educazione, e d'istruirli con ottimi insegnamenti, acciocchè, venendo essi pienamente ad informarsi dei doveri della Religione, si dispongano a servire con una vita santa, e innocente il loro Dio *.

Una adunque delle principali incombenze de' genitori verso i loro figliuoli si è di somministrare ad essi il decente sostentamento giusta la condizione del proprio stato; e quando sia d'uopo, metterli sotto l'altrui direzione, acciocchè apprendano qualche mestiere, col di cui mezzo possano in appresso passare onestamente i loro giorni. Essendochè, come insegna l'Appostolo, *non tocca ai figliuoli di cumulare ricchezze a beneficio de' genitori*, *ma sì bene ai genitori a giovamento de' figliuoli*. Sopra tutto però tengano per fermo i genitori, che la più pingue eredità, e il più illustre patrimonio, di cui possono provvedere i loro figliuoli, è certamente di adoprarsi con istudio, perch'essi divengano ottimi Cristiani. Questa loro sollecitudine supera di gran lunga la preziosità delle terrene grandezze **.

2.Cor. 12.14.

N N 2 Pia-

* *ra, ut sanctissimis disciplinis, ac moribus filios imbuant, iisque optima dent vivendi præcepta, ut ad Religionem instructi, & parati Deum sancte, inviolateque venerentur.* Catech. Rom.

** *Docendi sunt parentes nullam esse ampliorem hæreditatem, nec præclarius patrimonium, quod filiis relinquere possint, quam si effecerint, ut optimi Christiani evadant; quæ virtus omni terreno thesauro multo pretiosior est censenda.* Concil. Mediol. V.

Illi

Piacesse a Dio, che tutti i genitori replicassero frequentemente ai loro figliuoli i salutevoli insegnamenti, che dare soleva al suo giovinetto figliuolo il santo vecchio Tobia. Ecco come dolcemente gl'istillava egli nel cuore le vere massime di una perfetta pietà. *In tutti i giorni*, gli diceva, *della tua vita tieni impresso nella mente il tuo Dio, e guardati di acconsentire unque mai al peccato, e di trascurare l'osservanza de' Divini comandamenti. Distribuisci le tue sostanze in elemosine, e mostrati benigno coi poverelli, e ne riceverai in ricompensa, che il Signore ti mirerà sempre con tenerezza. Proporziona la misericordia alle tue forze. Se avrai copia di ricchezze profondile con larghezza; e se all'incontro ne avrai poche, dona di buon animo quelle poche, che t'ingegnerai di sottrarre alle tue angustie. Astienti con diligenza da ogni atto impuro, e conservati fedele alla tua moglie. Tieni lontana dal cuore non meno, che dalla tua lingua la Superbia. Essa fu il principio dell'universale rovina. Riconosci gli operarj colla pronta, e intiera mercede. Ciò, che non ameresti, che un altro a te facesse, lascia di praticarlo giammai con altri. Metti a parte della tua mensa gli affamati, e i mendici, e copri l'altrui nudità colle tue vesti. In ogni tempo dona lodi al Signore, e ricercalo di sua assistenza nella direzione de' tuoi passi, per così incontrare in tutte le tue operazioni il di lui aggradimento.*

Tob. 4. 6. & seqq.

Non saranno tuttavia molto efficaci tali parole nella bocca de' genitori, quando ch' eglino non le avvalorino colla forza dell'esempio,

pio; esibendosi specchio di virtù ai loro figliuoli nella giustizia, nella continenza, nella modestia, e nella santità *. Nella guisa appunto, che nelle pubbliche Chiese devono parlare ai fedeli i Sacerdoti, devono pure parlare nelle private lor case ai figliuoli i genitori, affine di potere giustificare la loro condotta al Divin tribunale **. Ma oh calamità deplorabile! Accade spessissimo, che il mal esempio de' genitori insegna ai figliuoli l'avarizia, le rapine, le cotidiane menzogne, varj detestabilissimi Culti degl'Idoli, e de' Demonj, e molti illeciti rimedj applicati per via d'incantesimi, e di legature. Dopo che sono assuefatti ad osservare ne' loro Maggiori tante iniquissime scelleratezze sin dalla infanzia, e dalla più tenera fanciullezza, cosa praticheranno eglino mai in appresso i figliuoli, quando saranno avanzati ad età più matura? Quello appunto, che avranno veduto operare dagli stessi lor genitori ***.

Es-

* *Illi se Magistros præbeant virtutis, æquitatis, continentiæ, modestiæ, & sanctitatis.* Catech. Rom.

** *Quomodo ad nos pertinet in Ecclesia loqui vobis, sic ad vos pertinet in domibus vestris agere, ut bonam rationem reddatis de his, qui vobis sunt subditi.* S. Aug. in Psal. 50.

*** *Instruunt plerique patres, & docent filios avaritiam, rapinas, mendacia quotidiana, diversas culturas Idolorum, & Dæmoniorum, remedia illicita præcantationum, & ligaturarum. Quid facturus est adhuc infans anima tenera, attendens ad Majores quid agant, nisi ut, quod eos viderit agere, hoc sequatur?* S. Aug. in Psal. 136.

Tria

Essendochè però i genitori hanno a procurare in tutto di dare una buona educazione ai loro figliuoli, per non mancare in modo veruno alle lor parti è di più necessario, che declinino con istudio tre altri difetti, che pur troppo sono frequenti. Primieramente adunque usino attenzione di non trattare ne colle parole, ne colle opere troppo aspramente i loro figliuoli in adempimento del precetto intimato ad essi dall'Appostolo nella sua Lettera a' Colossensi, dove inculca loro di *non provocare a collera i figliuoli, acciocchè poi non diventino pusillanimi* *. Non ricuso, non mi oppongo, che adoprino, quando torna spediente, la severità del gastigo; ma voglio, ch'esso sia regolato da un animo amante, affettuoso, il quale brama soltanto l'emendazione. Questo è il vero modo di ben ammaestrare un figliuolo; mettere studio, quanto è possibile, perchè la modestia, e la liberalità lo ritengano nel rispetto dovuto al suo genitore, senza ch'ei abbia a riguardarlo, quasi se fosse inverso lui un giudice rigoroso. Ma se poi egli sprezzasse la soa-

Cap. 3. 21.

* *Tria præsertim declinent, in quibus offendere sæpe consueverunt. Primum ne quid acerbius in liberos aut loquantur, aut statuant; quod Apostolus in Epistola ad Colossenses ita præcepit:* Patres, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant. Catech. Rom.

Adhibeantur pœnæ, non recuso, non interdico, sed animo amantis, animo diligentis, animo corrigentis. Non enim filium tuum non erudis. Et prius agis, ut, si fieri potest, pudore, & liberalitate erudiatur; erubescat patrem offendere, non tanquam severum judicem timeat gaudens ad talem filium. Sed si fuerit

soavità di questi mezzi, allora conviene cercare il di lui vantaggio colle asprezze, e col rigore*.

Secondariamente i genitori, qualora cadono i loro figliuoli in qualche mancanza, la quale merita gastigo, e riprensione, non devono usare una soverchia condiscendenza a lor riguardo. Oh quante volte succede, che la troppo abbondante mansuetudine, e piacevolezza de' genitori porge occasione ai figliuoli di deturpare la loro vita colle più enormi scelleratezze**. Ma quanto è mai funesta agli stessi genitori cotesta loro misera connivenza! Basta riflettere all'infelicissimo fine del gran Sacerdote Eli, il quale cadendo d'improviso dalla sua sedia, infrantosi il capo, restò morto sul fatto. Iddio permise, ch'egli perisse così disgraziatamente a causa de' suoi figliuoli. A questi invece di fare un'acerbissima riprensione, affine di costringerli a moderarsi ne' tanti loro abbominevoli eccessi, non avanzò, che una leggerissima ammonizione. Per la qual cosa, mentre, per non recare ad essi molestia, ricusò di sgridarli aspramente, perdè insieme con loro ancora se stesso. Imprimetevi nella me-

1. Reg. 4. 18.

* *rit forte ista contemnens, adhibes & verbera, incutis pœnam, ingeris dolorem, sed quæris salutem.* S. Aug. Ser. 13.

** *Si quæ culpa commissa est, cum necessaria sit castigatio, & objurgatio, ne quid liberis per indulgentiam dissolute remittant. Sæpe enim filii parentum nimia lenitate, & facilitate depravantur.* Catech. Rom.

Heli propter filios periit. Illos quippe, cum acrius coercere debuisset, verbis tamen lenibus monuit. Quapropter, dum illis molestus esse severa increpatione recusat, illos, & seipsum una perdidit. Audite hæc pa-

memoria, o genitori, così deplorabile esempio, e prendetevi tutta la sollecitudine di ben disciplinare i vostri figliuoli, e d'imprimere ne' loro cuori i sentimenti della Religione *.

In ultimo luogo non si lascino pervertire i genitori nella educazione, e regolamento de' loro figliuoli da' malvagi consigli. Sene trovano molti, i quali non hanno altro disegno, e mettono ogni loro applicazione ad oggetto di raccogliere ricchezze, e danari, e di assicurare i figliuoli di un lauto, e splendido patrimonio. Omettono pertanto di sollecitarli ad esercitarsi negli atti di Religione, di pietà, di Cristiana morale, e solo gli esortano a tenere un soverchio conto della roba, e ad accrescere i proprj capitali; e purchè rimangano eglino danarosi, ed abbiano abbondanti sostanze, si prendono poca pena della loro estimazione, e dell'eterna loro salute. Può esprimere la lingua, e formare la mente umana un più nefando pensiero **? Eh che

* *patres, vestrosque filios in disciplina, & correptione Domini erudite cum summa diligentia.* S. Joan. Chrys. Hom. 9. in Ep. 1. ad Tim.

** *Postremo ne in filiorum educatione, ac doctrina praepostera consilia ineant. Etenim permulti in hac una cogitatione, curaque versantur, ut opes, ut pecunias, ut lautum, amplumque patrimonium liberis relinquant; quos non ad Religionem, non ad pietatem, non ad bonarum artium disciplinam, sed ad avaritiam, & ad rem familiarem augendam cohortantur; nec de filiorum existimatione, aut salute sunt solliciti, dummodo pecuniosi sint, & praedivites; quo quid dici, aut cogitari turpius potest?* Catech. Rom.

En

che l'amore de' genitori ha ſpecialmente da occuparſi in rendere ben accoſtumati i figliuoli, e in raccomandar loro la ſanta Legge del Signore. Hanno quindi ad animarli a riporre in Dio le loro ſperanze, e a non dimenticarſi dei di lui beneficj non meno, che a praticare i di lui comandamenti.

Eph. 6. 4.

Pſal. 77. 7.

Queſte ſono le ricchezze, che per ordine di Dio hanno a procurare i genitori ai loro figliuoli; e queſte egli comanda ad eſſi di raccogliere loro, cioè la fede, il timor ſanto, la modeſtia, la ſantità, la morigeratezza; non i beni terreni, non i vili, non i fragili, non i caduchi, ma le eccellenti virtù. Stantechè, eſſendo egli il Dio de' vivi, e non dei morti, determinò ſaggiamente, che i figliuoli ſieno provveduti di quei mezzi, che poſſono condurli a vivere eternamente, e non di quegli altri, che poſſono recar loro la morte eterna *.

Nella guiſa poi, che i genitori, come abbiamo di già oſſervato, hanno i propri officj riguardo ai loro figliuoli, hanno parimente i Paſtori, e i Miniſtri della Chieſa ancora i propri rapporti ai loro ſudditi. Imperciocchè hanno

egli-

* *En quas Deus pignoribus recondi exigit opes; en quas parari imperat facultates, fidem ſcilicet, ac timorem Dei, modeſtiam, ſanctimoniam, diſciplinam; non terrena, non vilia, non pereuntia, non caduca; praeclara utique. Cum enim Deus vivorum ſit, non mortuorum, recte illa parari filiis juſſit, per quae in aeternum viverent, non per quae in aeternitate morerentur.* Salv. lib. 1. ad Eccl. Cath.

eghino a pascere il gregge commesso alla lor cura coll'esempio della conversazione, colla parola della Predicazione, e col frutto dell'Orazione, come insegna egregiamente San Bernardo.

Tract. in Ev.

La prima obbligazione adunque de' Ministri dell'Altare è di pascere il loro gregge coll'esempio della conversazione, imitando Gesù Cristo, il quale accompagnava colle opere, quanto insegnava colle parole, e assicurava i suoi Discepoli, che *quegli soltanto sarebbe stato grande nel Regno de' Cieli, il quale praticati avesse, e insegnati i Divini suoi comandamenti.* Devono eglino pertanto mettere ogni loro applicazione per farsi modello in tutte le loro operazioni di opere buone, e usare ogni sforzo di porgersi esempio a' fedeli nelle parole, nella conversazione, nella carità, nella fede, nella castità. E certamente non sarebbe un gravissimo disordine, che colui, il quale è posto sul candelliere, acciocchè serva altrui di edificazione colla luce, e colla bontà de' suoi portamenti, avesse ad essere a' fedeli la cagione funesta della rovina loro spirituale? Con qual coraggio ardirebbe egli di riprendere i suoi soggetti, quando che questi potrebbono ripigliarlo sul fatto, e dirgli: *eseguisci prima in te stesso ciò, che richiede la condizione del tuo grado**? Sappiano però i Sacri Mi-

Act. 1. 1.
Matt. 5. 19.
Tit. 2. 7.
1. Tim. 4. 12.

* *Quam absurdum est, ut, qui positus est ad exemplum, ut lucem afferat, & fructum, causa ruinæ sit fidelibus? Qua fronte subjectos arguere poterit, cum illi statim possit correctus ingerere*: ante doce te, quæ recta sunt? S. Isid. lib. 2. off. cap. 5.

Qui

Ministri, che, qualora hanno la temerità di menare pubblicamente una vita malvagia, per quanto sta in essi, uccidono barbaramente tutti coloro, i quali hanno la mala sorte di esserne spettatori *.

A questa prima obbligazione, che tengono i Sacri Ministri, si aggiunge la seconda di alimentare le loro pecorelle colla parola della Predicazione. Imperciocchè essendo nella Chiesa di Dio egualmente necessarie la Predicazione, e la Lettura dell'Evangelio (ed è questa una delle principali incombenze de' Vescovi) stabilisce, e decreta il Santo Concilio di Trento, che tutti i Vescovi, Arcivescovi, Primati, e qualsivoglia Prelato, che presiede ad alcuna Chiesa, sieno tenuti in persona, qualora non abbiano ragionevole motivo, che li dispensi, a predicare il Sacrosanto Evangelio di Gesù Cristo. Allorchè poi i Vescovi, e gli altri sopraddetti ne sono esentati da qualche legittimo impedimen-

* *Qui in conspectu populi male vivit, quantum in illo est, eum, a quo attenditur, occidit.* S. Aug. Ser. 46.

Quia Christianæ Reipublicæ non minus necessaria est Prædicatio Evangelii, quam Lectio (& hoc est præcipuum Episcoporum munus) statuit, & decrevit sancta Synodus omnes Episcopos, Archiepiscopos, Primates, & omnes alios Ecclesiarum Prælatos teneri per seipsos, si legitime impediti non fuerint, ad prædicandum Sanctum Jesu Christi Evangelium. Si vero contigerit Episcopos, & alios prædictos legitimo detineri impedimento, juxta formam

mento, giusta gli stabilimenti del Generale Concilio hanno a surrogare nell'officio della Predicazione uomini capaci ad esercitarlo con profitto. Quindi cadauno di loro, che ne trascurerà l'adempimento, siane gastigato con severissime pene *.

Gli Arcipreti ancora, i Parrochi, e i loro Vicarj, quanti in somma in qualsivoglia modo furono esaltati al governo delle Chiese, le quali hanno annessa la reggenza delle anime, per se medesimi, ed in caso ch'eglino ne fossero legittimamente impediti, col mezzo di valenti Ministri ne' giorni almeno di Domenica, e nelle altre Solennità principali, per quanto si estendono le loro forze, e l'intelligenza della plebe, raccommandata alla lor cura, sono in obbligo di annunziare la Divina Parola, nella quale hanno ad insegnare le cose necessarie a sapersi per conseguire l'eterna salute, e a significare con brevità, e chiarezza i vizj, che bisogna fug-

* *mam Generalis Concilii viros idoneos assumere teneantur ad hujusmodi Prædicationis officium salubriter exequendum. Si quis autem hoc adimplere contempserit, districtæ subjaceat ultioni.* Trid. Sess. 5. cap. 2.

Archipresbyteri quoque, Plebani, & quicumque Parochiales, vel alias curam animarum habentes Ecclesias quocumque modo obtineant, per se, vel alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem Dominicis, & Festis Solemnibus plebes sibi commissas pro sua, & earum capacitate pascant salutaribus verbis docendo, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum brevitate, & facilitate sermonis, vitia, quæ eos declinare, & vir-

fuggire, e le virtù, che fa d'uopo praticare per esimersi dall'eterna dannazione, e acquistare la Gloria Celeste. Se alcuno pertanto di essi omettesse di soddisfare ad una tal parte, quantunque egli si pretendesse esente della giurisdizione del Vescovo, e in qualsivoglia modo ne fossero esenti le loro Chiese, e forse le medesime fossero o annesse, o unite a qualche Monastero fuori della Diocesi, quandochè veramente si comprendano tra i limiti della Diocesi, devono i Vescovi invigilare, acciocchè non si avveri, che *i fanciulli hanno cercato il pane, e non vi era chi lo spezzasse ad essi.* Tutte le volte però, che avvisati dal Vescovo tra lo spazio di tre mesi non si correggessero, col mezzo delle Censure Ecclesiastiche, e altre pene arbitrarie ne sieno astretti dal medesimo Vescovo, il quale, se lo troverà spediente, può sottrarre ancora una porzione dei respettivi Beneficj per assegnare una onesta mercede ad altro accurato Ministro, fin-

Thren. 4. 4.

virtutes, quas sectari oporteat, ut pœnam æternam evadant, & Cœlestem Gloriam consequi valeant. Id vero si quis eorum præstare negligat, etiamsi ab Episcopi jurisdictione exemptum se esse prætenderet; etiamsi Ecclesiæ quovis modo exemptæ dicerentur, aut alicui Monasterio, etiam extra Diœcesim existenti, forsan annexæ, vel unitæ, modo re ipsa in Diœcesi sint, provida Pastoralis Episcoporum solicitudo non desit, ne illud impleatur : parvuli petierunt panem, & non erat, qui frangeret eis. *Itaque ubi ab Episcopo moniti trium mensium spatio muneri suo defuerint, per Censuras Ecclesiasticas, seu alias ad ipsius Episcopi arbitrium cogantur; ita ut, etiamsi ei sic expedire visum fuerit, ex Beneficiorum fructibus alteri, qui id præstet, honesta aliqua merces*

mercede, e non ne ritengano con violenza alcuna parte. Di più ancora, quandoche i servi cadono infermi, prendano pensiero di assisterli caritatevolmente ad imitazione del Centurione nelle loro malattie, provvedendoli dei necessarj medicamenti, e non pratichino con loro la barbara crudeltà di licenziarli come inutili dal loro servigio. Abbiano infine sopra tutto l'avvertenza di sopraintendere assiduamente, perch'essi osservino i comandamenti di Dio, e della Chiesa; perchè si astengano ne' giorni festivi dalle opere servili; perchè frequentino i Sacramenti; perchè si tengano in somma lontani dal vizio, e menino una vita irreprensibile.

Tob. 4. 15.

Matt. 8.

Quando poi si trova alcuno tra i servi, il quale mancando alle sue parti reca disturbo alla pace domestica, è in impegno il Signore di prenderlo per la via del rigore, e di procurare di ridurlo al buon partito, usando perciò, per quanto comporta l'umana società, o l'asprezza delle parole, o la severità delle percosse, o altra sorta di leciti gastighi *. Ed in supposizione, che assolutamente non partorissero un avvantaggioso effetto le correzioni, lo allontani pure il Signore dalla sua casa, e non permetta, che abbia luogo nella sua famiglia, chi è

* *Si quis in domo per inobedientiam domesticæ paci adversatur, corripiatur seu verbo, seu verbere, seu quolibet alio genere pœnæ justo, atque licito, quantum societas humana concedit, pro ejus, qui corripitur, utilitate.* S. Aug. lib. 19. de Civ. Dei cap. 16.

Ne patiatur in familia esse quempiam, qui blasphemus

è bestemmiatore, chi è spergiuro, chi è di depravati costumi, chi è osceno nelle parole, e nelle operazioni, chi è giocatore, chi serve ad altri di cattivo esempio *.

CAPITOLO QUINTO.

DEL QUINTO PRECETTO

DEL DECALOGO.

Non ammazzerai.

Spiegando il Divin Redentore la forza dell'addotto Precetto, lo divide in due parti; nella prima delle quali ci proibisce l'*ammazzare*; ci comanda nell'altra di portare una sincera affezione ai nostri nemici, di conservare la pace, e di soffrire con rassegnazione i travagli **. *Ragionerò presentemente soltanto della prima parte, riserbandomi a parlare della seconda nel terzo libro.*

Matt. 5. 22. & seqq.

P P E

* *mus sit, qui perjurus, qui corruptis moribus, qui obscœne quidpiam vel loquatur, vel agat, qui aleis ludat, qui denique cæteris turpis vitæ exemplum præbeat.* Concil. Mediol. III.

** *Cum hujus Legis vim Dominus explicaret, in eo duo contineri ostendit; alterum*, ne occidamus, *quod a nobis fieri vetitum est; alterum, quod facere jubemur, ut concordi amicitia, charitateque inimicos complectamur.* Catech. Rom.

bes-

E quì sarà ben di avvertire, che, vietando Iddio l'*ammazzare*, ei non ha certamente proibito in detto Precetto di uccidere le bestie. Stantechè, se il Signore ha concesso agli uomini di potere cibarsi di esse, conviene inferire, che sia parimente lecito di ammazzarle; e come discorre saviamente Santo Agostino, in quella guisa, che, udendo noi questo Precetto *non ammazzerai*, non lo prendiamo quasi fosse ordinato a significare i virgulti, perch' essi sono affatto privi di senso, così non possiamo in alcun modo immaginare, che abbia mai il Precetto medesimo alcun rapporto alle bestie, perchè non hanno esse con noi veruna attinenza *.

Lib. 1. de Civ. cap. 20.

In questo Precetto adunque è proibito l'omicidio, e tutti ancora i maltrattamenti, che contro l'ordine della buona disciplina possono essere praticati sopra il corpo umano, come sono le percosse, le ferite, le storpiature, le ingiuste carcerazioni, e ogni altro genere di violenza.

DD. com.

In virtù poi del medesimo Precetto non solo non è lecito di rapire la vita a chi siasi uomo o colle proprie mani, o col ferro, o coi sassi, o coi bastoni, o col laccio, o col veleno, ma di

* *Bestias occidi non est probibitum. Quoniam si illis vesci a Domino hominibus est concessum, fas item est illas occidi; quà de re ita Sanctus Augustinus: cum audimus, inquit,* non occides, *non accipimus hoc dictum esse de fructetis, quia nullus est iis sensus, nec de irrationalibus, quia nulla nobis ratione sociantur.* Catech. Rom.

Nec solum suis cuiquam manibus, aut ferro, aut lapide, aut baculo, aut laqueo, aut veneno vitam homini eripere non

di più ancora è vietato di avervi alcuna parte col consiglio, coll'assistenza, coll'ajuto, o in qualsivoglia altra maniera. In ciò dimostrarono la loro ignoranza, e stupidezza gli Ebrei, i quali si persuadevano di osservare esattamente questo Precetto, qualora non tingevano le loro mani nell'altrui sangue. Ma i Cristiani illuminati da Gesù Cristo, i quali conoscono, che detto Precetto è spirituale, comprendono facilmente, che oltre del tenere monde le mani vi bisogna ancora la purità dell'affezione *.

S'indurrà di leggeri ciascuno a stare in attenzione di non contravvenire giammai a questo Precetto, quando si faccia a riflettere, che nelle Sacre Carte Iddio manifesta tale, e tanto abborrimento all'omicidio, che si protesta di volere prendere vendetta fino dalle stesse bestie, le quali avessero ucciso alcun uomo, e comanda, che quella sia ammazzata, la quale ad esso avesse recata la morte; ne per altra ragione nel-

Gen. 9. 5.

P P 2

* *non licet, sed consilio, ope, auxilio, aut alia quacumque ratione id fieri prorsus vetitum est; in quo summa tarditas, stuporque Judæorum fuit, qui crederent se hoc Præceptum servare, si manus tantum a cæde abstinerent. Sed homini Christiano, qui interprete Christo didicit hanc Legem spiritualem esse, nempe quæ non manus solum puras, sed animum etiam castum, sincerumque nos habere jubet, illud non satis omnino est, quod illi satis cumulate se præstare arbitrantur.* Catech. Rom.

Usque adeo homicidium detestatur Deus in Sanctis Litteris, ut a bestiis hominum cædis pœnam se repetiturum dicat, ac belluam, quæ hominem læserit, occidi jubeat; nec ob aliam causam a san-

Ex. 21. 28. nell'antica Legge ha stabilito di non cibarsi del sangue degli animali, sennon perchè coll'affetto, e coll'opera si astenessero gli uomini in qualunque occasione da così escrabile delitto *.

E per verità non può certamente negarsi, che sia un delitto de' più mostruosi quello degli omicidi, da che professano eglino al genere umano, e per conseguenza alla natura un'inimicizia così crudele, che, per quanto sta in essi, la distruggono del tutto, allorchè privano di vita l'uomo, in considerazione del quale Iddio si dichiara di avere tratte dal nulla tutte le cose. Anzi essendo stato proibito nella Genesi l'omicidio, perchè l'uomo fu formato ad immagine, e somiglianza di Dio, chi toglie la di lui immagine, fa un' ingiuria gravissima allo stesso Dio, e quasi rassembra, che avventi violentemente le mani contro di lui medesimo **.

Gen. 1. 26.

ibi 9. 6.

La

* *sanguine hominem abhorrere voluit, nisi ut omni ratione a nefaria hominis cæde & animum, & manus abstineret.* Catech. Rom.

** *Sunt homicidæ humani generis, atque adeo naturæ hostes acerbissimi, qui, quantum in eis est, universum Dei opus evertunt, cum hominem tollant, cujus causa is omnia, quæcumque procreata sunt, se fecisse testatur. Immo vero in Genesi cum prohibitum sit hominem occidi, quia illum Deus ad imaginem suam, & similitudinem creavit, insignem Deo injuriam is facit, & quasi violentas illi manus adferre videtur, qui ejus imaginem de medio tollit.* Catech. Rom.

Quas-

La proibizione però dell'omicidio non è talmente generale, che la Divina autorità non abbia stimato opportuno di legarla ad alcune eccezioni. Infatti non peccano contro il Precetto di *non ammazzare* i Principi, quando muovono le guerre tratti da ragionevoli motivi, ne le persone rappresentanti la pubblica Maestà, allorchè a tenore degli Statuti, ch'è quanto a dire, per giustissime ragioni puniscono colla morte le altrui scelleratezze *.

E quanto alle guerre, se la Cristiana morale le giudicasse sempre peccaminose, ai soldati, che agognano veramente l'eterna salute, sarebbe stato dato per consiglio nell'Evangelio di abbandonare le armi, e di non impiegarsi giammai in tale officio; dove che ad essi fu soltanto intimato di *non recare molestia ad alcuno ne colla forza, ne colla frode, ma di contentarsi degli stipendj assegnati*; le quali parole dimostrano · Luc. 3. 14.

* *Quasdam exceptiones eadem ipsa Divina fecit auctoritas..... & ideo nequaquam contra hoc Præceptum fecerunt, quo dictum est;* non occides, *qui Deo auctore bella gesserunt, aut personam gerentes publicæ Potestatis, secundum ejus Leges, hoc est, justissimæ rationis imperium, sceleratos morte puniverunt.* S. Aug. lib. 1. de Civ. Dei cap. 21.
Si Christiana disciplina omnia bella culparet, hoc potius militibus consilium salutis petentibus in Evangelio diceretur, ut abjicerent arma, seque omnino militia subtraherent; dictum est autem eis: neminem concusseritis, nulli calumniam feceritis, sufficiat vobis stipendium vestrum. *Quibus proprium stipendium sufficere de-*

no chiaramente non essere assolutamente cosa cattiva l'impiego della guerra *.

Le persone altresì rappresentanti la pubblica Maestà condannano lecitamente alla morte i malfattori. Per questo portano per distintivo i Magistrati la spada, acciocchè, sostenendo eglino le veci di Dio, vendichino le di lui ingiurie ne' delinquenti con rigorosi gastighi. Giacchè però l'autorità de' Magistrati si distende soltanto a potere togliere di vita, servati gli ordini delle Leggi, chi è nocivo al pubblico bene, e perturbatore dell'umana società, prima della spedizione delle cause, massimamente capitali, devono eglino procedere con molta cautela, affine di assicurarsi di non condannare alcuno immeritamente. Se pertanto si dasse il caso, che pervenisse a privata notizia del Giudice essere alcuno innocente, che fosse stato convinto come reo dalla falsità de' testimonj, gli corre obbligo di esaminare nuovamente con accuratissima diligenza gli stessi testimonj, affine di trovare qualche apertura, come riuscì a Daniello, di liberare dal rigore della Sentenza l'infelice innocente. Dato poi, che ciò non gli venisse fatto, tenti ogni mezzo di farlo passare ad altro Tribunale superiore. Che se ne-

Rom. 13. 4.

DD. com.

Dan. 13.

me-

* *debere præcepit, militare utique non prohibuit.* S. Aug. Ep. 138.

Judex, si scit aliquem innocentem esse, qui falsibus testibus convincitur, debet diligentius examinare testes, ut inveniat occasionem liberandi innoxium, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum Superiori relinquere judicandum. Si autem nec hoc

po-

meno questo fosse a lui possibile, giudicandolo egli a tenore delle deposizioni, e secondo gli stabilimenti delle Leggi (*chechè ne dicano in contrario molti accreditati Dottori*) non commette alcun peccato. Stantechè esso non è in causa della morte dell'innocente, ma quelli unicamente, i quali lo rappresentarono come colpevole *.

V. Aug. Triūp. de Pot. Eccl. q. 52. a. 3.

Ragionando poi del Ministro, a cui tocca eseguire la Sentenza del Giudice, che ha condannato un innocente, non può egli secondarla, quandochè la conoscesse manifestamente ingiusta; altramente i carnefici, che sparsero il sangue prezioso de' Martiri, sarebbono andati esenti da colpa. Ma se all'incontro non ne avesse una chiara evidenza, non pecca nell'adempire il comandamento del Giudice; giacchè non appartiene ad esso di esaminare le determinazioni del suo Principale; ne esso è quegli, che da propriamente la morte all'innocente, ma il Giudice, di cui eseguisce soltanto la commissione **.

Ol-

* *potest, non peccat secundum allegata Sententiam ferens; quia non occidit ipse innocentem, sed illi, qui eum asserunt nocentem.* S. Th. 2. 2. q. 64. art. 3.

** *Minister Judicis condemnantis innocentem, si Sententia intolerabilem errorem contineat, non debet obedire; alias excusarentur carnifices, qui Martyres occiderunt. Si vero non contineat manifestam injustitiam, non peccat, præceptum exequendo, quia ipse non habet discutere Superioris sententiam; nec ipse occidit innocentem, sed Judex, cui ministerium exhibet.* S. Th. 2. 2. q. 64. art. 3.

Hæ-

Oltre le cose già dette egli è parimente certo, che non essendo peccaminosa veruna azione, se ne sia volontaria, non contravviene nemeno a questo Precetto chi senza malizia, e animo deliberato, ma per mero accidente uccide un uomo *. Non è dunque reo dell'altrui morte colui, che abbia circondato con una muraglia un suo podere, se passandovi vicino alcun uomo restasse questi disgraziatamente sepolto sotto le rovine di quella. Neppure sarà reo quel Cristiano, il cui bove, o cavallo ferisse mortalmente alcuno, il primo colle corna, il secondo coi calci. Imperciocchè come si può fare, che i bovi dei Cristiani non abbiano corna, ne unghie i cavalli, ne denti i cani? Forse che, quando l'Appostolo San Paolo adoprossi, che pervenisse a notitia del Tribuno, che gli erano tese da alcuni malvagi insidie, e ottenne quindi gente armata, la quale lo accompagnasse, e difendesse, se a sorte fosse restato morto alcuno degli aggressori, avrebbe avuta parte nella di lui mor-

Act. 23.

* *Hujus Præcepti reus non est, qui non sponte, nec meditato, sed fortuito hominem occidit.* Catech. Rom. *Nec reus est mortis alienæ, qui suæ possessioni murum circumduxerit, si aliquis ex ipsius ruinis percussus intereat. Neque enim reus est Christianus, si bos ejus aliquem feriendo, vel equus calcem jacendo aliquem occidat. Aut ideo non debent Christiani boves habere cornua, aut equus ungulas, aut dentes canis? Aut vero quoniam Apostolus Paulus satis egit, ut in Tribuni notitiam perferetur insidias sibi a quibusdam perditis præparari, & ob hoc deductores accepit armatos, si in illa arma scelerati homines incidissent, Paulus in effusione sanguinis eorum suum crimen agnosceret?*

morte? Eh che non ci viene imputato a delitto, quanto accade altrui di male senza nostro consentimento, e che soltanto intraprendiamo con buono, e onesto fine. Altramente noi non dovremmo neppure in alcuno modo ritenere presso di noi i ferramenti domestici, e gli arnesi di campagna, perchè a fortuna non uccidessimo con essi un giorno, o l'altro noi stessi, o dassimo la morte ad altri *.

Bisogna tuttavia osservare, che in certa maniera l'omicidio viene ad essere volontario, quando è causato da quelle cose, che siamo obbligati a tenere da noi lontane. Ciò può accadere in due modi. Primieramente, quando cooperando a cose illecite, che siamo tenuti a sfuggire, ne segue omicidio. Secondariamente quando omettiamo le necessarie diligenze per evitarlo. Giusta lo stabilimento adunque delle Leggi se taluno attende a cose lecite, ed usa la debita diligen-

* *ret? Absit, ut ea, quæ propter bonum, ac licitum facimus, aut habemus, si quid per hæc præter nostram voluntatem cuiquam mali acciderit, nobis imputetur. Alioquin nec ferramenta domestica, & agrestia sunt habenda, ne quis eis vel se, vel alterum interimat.* S. Aug. Ep. 47.

Qui non removet ea, ex quibus sequitur homicidium, si debeat removere, erit quodammodo homicidium voluntarium. Hoc autem contingit dupliciter. Uno modo, quando dans operam rebus illicitis, quas vitare debebat, homicidium incurrit. Alio modo, quando non adhibet debitam sollicitudinem. Et ideo secundum Jura, si aliquis det operam rei licitæ debitam diligentiam adhibens,

za, caso che dal suo operare segua omicidio; non incontra mai la nera taccia di omicida. Se all'incontro dia mano a cose illecite, come sarebbe, se facesse un uso smoderato del vino, oppure applicandosi a cose lecite, non adopra in esse le dovute cautele, caso che dalla sua operazione siegua l'altrui morte, è reo di omicidio *.

Ciò premesso, acciocchè si tolga di mezzo ogni inganno, non lascierò ora di accennare, che, se alcuno per difesa della sua propria vita adopra una violenza eccedente il bisogno, pratica una cosa illecita; ma se all'opposto usa moderazione nel respingere la violenza, gli è lecita la difesa. Imperciocchè accorda a ciascuno la Legge di resistere con forza alla forza, senza ch'ei possa esserne accagionato di colpa **. Viene quindi giustamente reputato reo d'omicidio non solo colui, che per recuperare le sue proprie sostanze, tenta di dare la morte al ladro, dal quale gli furono involate, ma quegli

an-

* *bens, & ex hoc homicidium sequatur, non incurrit homicidii reatum. Si vero det operam rei illicitæ, vel etiam det operam rei licitæ non adhibens diligentiam debitam, non evadit homicidii reatum, si ex ejus opera mors hominis sequatur.* S. Th. 2. 2. q. 64. art. 8.

** *Si aliquis ad defendendam propriam vitam utatur majori violentia, quam oporteat, erit illicitum; si vero moderate violentiam repellat, erit licita defensio. Nam secundum Jura vim vi repellere licet cum moderamine inculpatæ tutelæ.* S. Th. 2. 2. q. 64. a. 7.

ancora, che infatti la reca al suo aggressore ad oggetto di conservare la propria vita, quando lo facesse senza osservare la debita moderazione di un'incolpevole difesa; come ben dimostra l'Angelico San Tommaso *2. 2. q.* 64. *art.* 7. *ad* 1. dove adduce l'autorità di Santo Agostino *lib.* 1. *de lib. arb. cap.* 1. in altri luoghi forse malamente interpretato da alcuni per altro celebri Dottori, i quali si sforzano di sostenere, che stante il precetto della Carità non sia mai lecito di ammazzare l'ingiusto aggressore della sua vita.

V. Berti de Theol. Discip. lib. 23. *cap.* 19.

Verrassi quindi a comprendere quanto meritamente dai Sommi Pontefici Alessandro VII. e Innocenzio XI. furono riprovate alcune proposizioni, nelle quali sostenevasi essere a noi lecito l'omicidio *per mantenersi in possesso dei beni, che abbiamo; per acquistare quelli, che ci appartengono di giustizia; per difendere il nostro proprio onore.* A queste si aggiunge pure la condanna di un'altra proposizione, in cui si dichiara permessa l'*accettazione del duello per ischivare l'infamia di soverchia timidezza.* Stantechè, qualunque possa essere la ragione, che induce alcuno ad accettare il duello, sempre è vero, che lo espone a pericolo prossimo di morire, e lo mette in impegno di usare ogni studio di ferire almeno il suo avversario; ambedue le quali cose sono proibite dal Precetto di *non ammazzare.*

Essendochè poi se non se in caso di necessaria difesa della propria vita, e trattandosi di custodire quelle sostanze, senza delle quali non potrebbe secondo la condizione del suo stato

conſervare la medeſima vita, non può giammai alcuno di ſua privata autorità dare altrui la morte, fu parimente proſcritta da Aleſſandro VII. la ſeguente propoſizione: *non pecca il marito, il quale di propria autorità uccide la moglie da lui trovata in adulterio* *. E nel Concilio di Coſtanza fu dichiarata erronea nella fede, perverſa ne' coſtumi, eretica, ſcandaloſa, everſiva del pubblico bene la propoſizione, che diceva: *qualſivoglia Tiranno ſenz' attendere la determinazione, o comandamento di chi ſi ſia Giudice, non oſtante che gli aveſſero giurata fedeltà, può, e deve lecitamente, e meritoriamente eſſere ucciſo da ognuno de' ſuoi vaſſalli, o ſoggetti, ancora col mezzo di occulte inſidie, e di maliziose carezze, e adulazioni* **.

Ne vanno eſenti tampoco dall' accennato delitto dell'omicidio le donne, allorchè prendono certe bevande promoventi l'aborto, (*lo ſteſſo afferneremo de' Medici, che le preſcrivono ad eſſe anche a titolo di medicamento*) e cercano di ſgravarſi dei figliuoli già conceputi,

Can. *denique* cau. 14. q. 5.

ſie-

* *Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehenſam.* Prop. damn. ab Alexandro VII.

** *Quilibet Tyrannus poteſt, & debet licite, & meritorie occidi per quemcumque vaſſallum ſuum, vel ſubditum etiam per clanculares inſidias, & ſubtiles blanditias, vel adulationes, non obſtante quocumque præſtito juramento, ſeu confœderatione factis cum eo, non expectata ſententia, ſeu mandato Judicis cujuſcumque.* Prop. damn. a Conc. Conſtant.

Quod-

ſieno, o non ſieno animati. Sappia chiunque di eſſe avrà un tal ardimento, che avanti al tribunale di Criſto ſarà chiamata a rendere ſtretta ragione di tutti coloro, ai quali avrà cauſata la morte. Di più ancora ſono tenute le donne ad aſtenerſi da qualſivoglia altra Diabolica pozione; giacchè qualunque donna commetterà così enorme attentato, in virtù del quale le venga impedito il poter concepire, ad altrettanti figliuoli avrà tolta la vita, a quanti avrebbe potuto donarla *. In ordine a ciò furono giuſtamente proſcritte da Innocenzio XI. le ſeguenti due propoſizioni, una delle quali diceva: *è lecito di procurare l'aborto prima dell'animazione del feto, acciocchè non ſia occiſa, o infamata la giovane convinta della ſua attuale gravidanza.* Diceva l'altra: *ſembra probabile, che ogni feto, finchè reſta nell'utero, ſia privo dell'anima ragionevole, e che allora ſoltanto cominci ad eſſerne informato, quando la madre lo partoriſce.* Bi-

* *Quæcumque fecerit hoc, ante Chriſti tribunal ſciat ſe illic eorum cauſam, quos occiderit, eſſe daturam. Sed nec alias Diabolicas potationes mulieres debent accipere. Mulier autem quæcumque fecerit hoc, per quod jam non poſſit concipere, quantoſcumque parere poterat, tantorum homicidiorum ſe ream eſſe cognoſcat.* S. Cæſar. Arel. in appen. op. S. Aug. Ser. 292.

Licet procurare abortum ante animationem fœtus; ne puella deprehenſa gravida occidatur, aut infametur.

Videtur probabile omnem fœtum, quamdiu in utero eſt, carere anima rationali, & tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac conſequenter di-

Bisogna quindi affermare, che in niuno aborto si commette omicidio *.

Ai sopraddetti, che sono rei di omicidio, fa d'uopo di aggiungere i Sovrani, e i Magistrati, ch'esercitano giurisdizione, e amministrano la Giustizia, quando omettono le necessarie diligenze per avere tra le forze gli assassini, e le persone facinorose, e non si prendono sollecitudine di castigarle a tenore delle Leggi; coloro, che per mera dappocagine, quantunque ne siano rigorosamente obbligati, tralasciano di denunziare gli omicidi, e ricusano di fare testimonianza contro di essi; chi avendo la facilità, e il potere, non s'interpone affine d'impedire l'occisione, e la condanna degli innocenti; i Medici ancora, i Chirurghi, e gli Speziali, quandochè a riguardo o della loro imperizia, o della negligenza nell'esercitare il loro officio mancano della dovuta assistenza agl'infermi, e non li curano secondo le regole delle lor arti; chiunque infine, che avendone il modo, non porge l'opportuno soccorso agli aggravati da un estremo bisogno. *Molte, e belle notizie apporta S. Agostino spettanti a questo argomento nel libro primo* della Città di Dio *cap.* 1. *& seqq.* Mi contenterò soltanto di accennare coll'universale de' Theologi, che chi è reo di omicidio, è tenuto a compensare tutti i danni, che ne sono derivati.

Can. *qui potest.* cau. 23. q. 3.

Can. *non est* cau. 2. q. 7.

Can. *non inferenda* cau. 23. q. 3.

De *Pœnit.* dist. 1. cap. *Homicidium.*

Cap. *Pasce.* dist. 86.

Tol-

* *dicendum erit in nullo abortu homicidium committi.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Tolga poi Dio, ch'entri alcuno nell'errore, che gli sia almeno lecito di uccidere se stesso, interpretando malamente il detto dell'Evangelio, in cui gli viene prescritto *di odiare in questo mondo la sua anima.* Mi è noto, che certi uomini maliziosi, e malvagi, tratti dalla sciocca intelligenza del testo allegato, incrudelendo contro se stessi, e iniquamente uccidendosi, si lanciarono nelle fiamme, si sommersero nelle acque, s'infransero scagliandosi da' dirupi. Questa maniera però di operare non fu certamente conforme alla Dottrina di Gesù Cristo, il quale rispose al Demonio, che lo sollecitava a gettarsi da un precipizio, *vanne, o Satanno, allontanati da me, e ti rammenta quanto sta scritto a tua vergogna : non tenterai il Signore Dio tuo* *.

Joan. 12. 25.

Matt. 4. 7.

Non è adunque giammai lecito di ammazzare se stesso. Lecito unicamente sarebbe esporsi alla morte, allora che lo richiedesse la maggiore gloria di Dio, o il vantaggio del pubblico bene, ad imitazione del valoroso Eleazaro, il quale con eroico coraggio fattosi sotto il fiero elefante, da cui credeva essere portato il perfido Antio-

* *Vide, ne tibi subrepat, ut te ipsum velis interimere, quod debes odisse in hoc mundo animam tuam. Hinc enim quidam maligni, atque perversi, & in se ipsis crudeliores, & sceleratiores homicidæ flammis se donant, aquis præfocant, præcipitio collidunt, & pereunt. Hoc Christus non docuit, immo etiam Diabolo præcipitium suggerenti respondit :* redi retro, Satanas, scriptum est : non tentabis Dominum Deum tuum. S. Aug. Tract. 51. in Joan.

Sui-

tioco, e perforandogli il ventre colla ſua ſpada, reſtò oppreſſo dal di lui peſo, avendo egli avuto per mira in così eroica azione non di recare a ſe ſteſſo la morte, ma di liberare il ſuo popolo dalla tiranna oppreſſione.

1. Macab. 6.

E' agevole l'inferire dal teſtè detto, che darebbe colpevolmente la morte a ſe ſteſſo chi foſſe condannato per cagione di eſempio a perire di fame, e laſciaſſe di cibarſi di ciò, che gli veniſſe naſcoſtamente appreſtato; come ancora quell'altro, ch'eſſendo ſtato già ſentenziato a morire di veleno, ſi acceleraſſe la morte col prenderlo ſpontaneamente *.

Similmente, atteſo il ſentimento comune de' Santi Padri, e di molti gravi Dottori, non vanno eſenti dallo ſteſſo delitto tutti coloro, che indeboliſcono la loro ſalute, e accorciano la propria vita colla ſoverchia applicazione agli ſtudj, colle troppo peſanti fatiche, colla indiſcreta macerazione del loro corpo per via di auſteri digiuni, di continuate vigilie, di pungenti diſcipline, e di altre ſorte di penitenze, le quali, come ben oſſerva il ſempre grande Agoſtino, allora ſoltanto ſono lodevoli, meritorie, e a Dio gratiſſime, quando ſono adoprate colla dovuta moderazione. Imperciocchè, quantunque ſia obbligo di ogni Criſtiano di caſtigare continuamente il ſuo corpo, e ridurlo in

Lib. 6. cont. Jul. cap. 15.

* *Suicidii reus eſt, qui damnatus, ut fame pereat, cibum occulte ſibi appoſitum non comedit; vel damnatus, ut veneno extinguatur, venenum ſibi propinatum ſumit.* S. Th. 2. 2. q. 69. a. 4.

in servitù; acciocchè la carne non ricalcitri contro lo spirito, e non lo tragga a servire miseramente alla Legge del peccato; quantunque debba ciascuno sforzarsi di portare nel suo corpo la mortificazione di Gesù Cristo, e così divenire compagno della di lui Passione, vuole tuttavia il Signore, che si pratichino le suddette cose con una discreta avvertenza. Ci avvisa pertanto opportunamente l'Appostolo, che *niuno giammai ebbe in odio la sua carne, ma la nutrisce, e prende cura di essa, come opera Gesù Cristo riguardo alla Chiesa.*

1. Cor. 9. 27
Gal. 5. 17.
2. Cor. 4. 10.
ibi 17.
Eph. 5. 29.

CAPITOLO SESTO.

DEL SESTO PRECETTO DEL DECALOGO.

Ti asterrai dall'Adulterio.

Sotto il nome di *Adulterio* si deve intendere ogn'impudica pratica, e qualunque illegittimo uso delle membra destinate alla propagazione *.

Si possono commettere in questa materia sette differenti specie di peccato; e sono la *semplice Fornicazione*, il vero *Adulterio*, lo *Stupro*, il *Sacrilegio*, l'*Incesto*, il *Ratto*, e il *Vizio contro natura.* Stimo opportuno di non dif-

RR

* *Nomine Mœchiæ omnis illicitus concubitus, atque illorum membrorum non legitimus usus prohibitus debet intelligi.* S. Aug. lib. 2. qq. in Ex. q. 71.

Quod

e disadatti, che non sono capaci di alcun officio, di alcuna carica, ne v'ha cosa d'importanza, la quale possa affidarsi alla loro condotta. Ne abbiamo chiarissimi gli esempj in Davide, e in Salomone, il primo de' quali appena cadde in adulterio, che dissomigliando in tutto da quello, ch'egli era avanti, vale a dire, da piacevole diventato crudele, sacrificò alla morte Uria cotanto di lui benemerito; e il secondo essendosi dato meschinamente in preda alle dissolutezze, così fattamente deviò dalla vera Religione, che si rese colpevole di sacrilega Idolatria. Sicchè si può giustamente conchiudere col Profeta Osea, che *toglie questo abbominevole peccato il senno agli uomini, e spesse fiate spegne affatto il lume della ragione* *.

2. Reg. 11.

3. Reg. 11.

Cap. 4. 11.

Quanto ai rimedj consistenti nell'opera, bisogna specialmente fuggire l'ozio, da che ci è noto essere pullullata l'iniquità de' Sodomiti dalla superbia, dall'intemperanza, e dall'ozio. Quindi ancora è necessario di mettere una sollecita cura, acciocchè non restino aggravate le nos-

Catech. Rom.

Ezech. 16. 14.

* *Nihil grave committi eis debeat; & ad nullum fere officii munus idonei sint. Hujus rei exempla a Davide, & Salomone petere nobis licet, quorum alter, postquam adulteratus est, repente sui dissimillimus, ex mitissimo crudelis extitit, ut Uriam optime de se meritum morte obtulerit; alter, cum se totum in mulierum libidinem profudisset, ita a vera Dei Religione sese avertit, ut alienos Deos sequeretur.* Aufert *igitur, ut Osea dixit*, hoc peccatum cor hominis, sæpeque excæcat. Catech. Rom.

nostre menti dalla crapula, e dalle ubbriachezze; Luc. 21. 34.
stantechè dal vino appunto prende somento la lussuria. Eph. 5. 18.

Inoltre si guardi ciascuno dallo stringere amicizia colle donne; perchè in quella guisa, che generano le vesti la tignuola, produce ancora la conversazione delle donne disonesti appetiti. Pur troppo è vero, che molti, Eccli. 42. 13.
perchè si sono fermati a mirare con compiacenza le bellezze delle altrui donne, hanno perduta la loro innocenza; e perchè non si astennero dal confabulare con esse, si sentirono improvvisamente ardere d'impure fiamme. Deh sfuggiamo pertanto di contrarre colle medesime veruna domestichezza, e stiamo attenti di non sedere lungamente appresso ad esse, e di non entrare colle stesse in discorso riscaldati a guisa di Lot soverchiamente dal vino, Gen. 19.
per così evitare ogni rischio di contaminare la Eccli. 9. 11.
purità del nostro cuore. Può forse alcuno por- & seqq.
tare nascosto il fuoco nel seno, e assicurarsi insieme, che rimarranno intatte le sue vestimenta? Avviene lo stesso in chi si arrischia di trattare famigliarmente colle donne. Prov. 6. 27.

Aggiungasi al testè detto la custodia rigorosa de' sensi, specialmente degli occhi. La morte entra per le finestre, cioè a dire, col mezzo Jer. 9. 21.
degli occhi. Quindi allorchè c'incontriamo a gittarli sopra qualche lusinghevole oggetto, rivolgiamoli altrove. Senza che vi abbia avuta veruna parte ancora il tatto, coll'affetto, e coll'occhio

può

Nec solo tactu, sed affectu quoque, & aspectu

ap-

può diventare alcuno impudico ; e poichè l'occhio è un manifesto indizio del cuore , se quello sia impuro , lo è certamente ancora questo *.

Caso che poi negli orti , nelle case , e in altri luoghi si trovassero Simolacri , Immagini , o Pitture lascive, e in atteggiamento indecente, si accomodino in maniera , che più non sieno offensive de' nostri sguardi , oppure rimuovansi del tutto , e si cancellino , sostituendo in loro vece altre figure decenti, e modeste. E perchè si guastano facilmente le menti de' Cristiani , i quali dalle turpi , e oscene Immagini sogliono essere gagliardamente eccitati al peccato , perciò nel Concilio Costantinopolitano fu vietato di formarne. Tutte le

vol-

* *appetitur , & appetit fœmina. Nec dicatis vos habere animos pudicos , si habeatis oculos impudicos , quia impudicus oculus impudici cordis est nuntius.* S. Aug. Ep. 211.

Si in hortis , ædibus , aliisque locis Signa , Imagines , aut Pictura sint , quæ procaces , aut ullo alio modo aliquam obscœnitatis , turpitudinisve speciem præseferant , ita reconcinnentur , ut offensionem oculis ne præbere possint ; aut tollantur , deleantur ex omni loco , ubicumque extant , neque in posterum ejusmodi aliquo modo effingantur , aut pingantur. Et quoniam Christianorum hominum mentes facile corrumpuntur , peccandi libidine inflammatæ , ob rerum turpium , atque obscœnarum Imagines , ideo illas effingi vetitum est Constantinopolitanæ Synodi Canone. Itaque

cu-

volte pertanto, che pervenisse a notizia del Vescovo, che qualche suo suddito secolare tenesse o espressa in tavola, o dipinta sopra le pareti alcuna immodesta Immagine, metta ogni sua cura, e impieghi la sua autorità, acciocchè con quella Cristiana pietà, che sono in obbligo di praticare, se ne disfacciano, le scancellino, o le adattino almeno alle regole dell'onesto *.

Sia parimente gastigato il nostro discorso, e buono in maniera, che serva di edificazione della fede, introducendo la Grazia nel cuore di chi l'ascolta. Nel tempo però, che noi dobbiamo astenerci dal parlare immodesto, adopriamoci insieme di frenare la dissolutezza dell'altrui lingua, e colla severità dell'aspetto, e col rivolgimento della faccia, e colle beffe, e spesse fiate ancora coll'asprezza delle riprensioni *. Eph. 4. 29.

Si gettino parimente alle fiamme i libri, che trattano di cose oscene, turpi, impure, indecenti, e che contengono canzoni immodeste, e lascive;

e

* *curet Episcopus, ut quicumque laici homines id generis Imagines habent, vel tabulis, vel parietibus expressas, pro Pietatis Christianæ, cui addicti esse debent, studio eas abjiciant, vel plane deleant, vel ad honestatem concinnent.* Conc. Mediol. III.

** *A turpiloquio & nos omnino abstinere oportet, & eis, qui illo utuntur, os obstruere, & aspectu severiore, & vultus aversione, & subsannatione, & sæpe etiam asperiori oratione.* S. Clem. Alex. lib. 2. Pæd. cap. 6.

Libros de rebus obscœnis, turpibus, impudicis, inanibus, ac de cantionibus inhonestis, cæterisque id generis combu-

ret.

e occupiamoci foltanto nella lettura di quelli; che hanno per iftituto d'iftruire nella Criftiana morale, e nelle vere maffime della Religione *.

Abbianfi ancora in orrore le efecrabili, e pubbliche danze, che fogliono arrecare un notabiliffimo pregiudizio alla Criftiana modeftia, e porgono fovente occafione alle riffe, ai contrafti, alle inimicizie, alle sfacciataggini, alle contefe, agli ammazzamenti, e fi poffono giuftamente chiamare le depravate forgenti delle più deteftabili incontinenze. Che più? Dalla ftretta famigliarità colle Ballerine reftano danneggiati il corpo, la fama, le foftanze, e infiememente la Criftiana pietà. Sfugganfi adunque così pericolofi trattenimenti, e tante altre viziofe corruttele, colle quali il Demonio, maffimamente in quefto tempo, riduce gli uomini ad una deplorabile fchiavitudine **.

A reprimere finalmente i cattivi ftimoli dell'incontinenza fono di grandiffimo giovamento l'u-

* *ret. Libros de vitæ Religiofæ, fpiritalifque inftitutis, atque exercitationibus introducet.* Concil. Mediol. V.

** *Valeant execrandæ illæ, publicæque faltationes, Chriftianorum caftitati adeo exitiofæ, rixarum, jurgiorum, inimicitiarum, impudentiarum, pugnarum, cædiumque radices, & occafiones, immo cujufcumque lafciviæ feminaria. Quid plura? Ex hujufmodi Saltantium confortiis oriuntur corporum, famæ, rerum, & Chriftianæ difciplinæ detrimenta. Eliminentur ergo choreæ, & una cum his tot aliæ morum corruptelæ, quibus, hoc maxime tempore, folet Satanas hominum mentes fuo imperio vindicare, prorfus abrogentur.* S. Car. Borr. lib. memor. p. 2. cap. 6.

l'uso frequente della Confessione; e della Comunione, le assidue, e divote Preghiere al Signore, accompagnate dalle limosine, e dal digiuno. Imperciocchè la castità è un dono specialissimo di Dio, ch'egli si degna di accordare a chiunque ossequioso glielo domanda, *ne acconsente giammai, che noi siamo tentati al di sopra delle nostre forze.* Non dobbiamo per questo contentarci di osservare i digiuni della Chiesa, ma di più ci bisogna mortificare il nostro corpo colle vigilie, coi divoti pellegrinaggi, con austere penitenze, e con altre opere di pietà, e reprimere i ribelli appetiti de' nostri sensi, e così verremo ad assicurarci della virtù della continenza. A tal proposito ragionando l'Appostolo ci fa riflettere, che *tutti coloro, i quali entrano in zuffa, si privano di ogni qualunque piacere ad oggetto di acquistare una fugace vittoria, e noi per lo contrario otterremo una corona immortale.*

DD. com.

1. Cor. 10. 13.

ibi 9. 25.

S S CA-

CAPITOLO SETTIMO.

DEL SETTIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

Non ruberai.

Abbiamo un nuovo argomento in questo Precetto dell'amore infinito di Dio verso gli uomini. Non bastandogli di avere provveduto colle proibizioni di *non ammazzare*, e di *non adulterare* alla nostra sicurezza e nella vita, e nel corpo, e nella fama, e nella estimazione, ha voluto ancora proibire i latrocinj, affine di mantenerci in possesso delle nostre sostanze, vietando egli a chiunque di usurpare, o di danneggiare que' beni temporali, che noi godiamo sotto la di lui protezione. A misura però della grandezza del di lui beneficio noi siamo astretti a dimostrarsegli grati, perch'ei si è degnato di compartircelo *.

Ques-

* *Conferunt hæc verba ad declarandum infinitum Dei amorem erga genus humanum, qui non modo illis duobus interdictis*, non occides; non mœchaberis, *quasi præsidiis, & vitam, corpusque nostrum, & famam, existimationemque nostram tueatur, sed etiam hoc Præcepto*, non furtum facies, *tanquam custodia quadam externas res, ac facultates muniat, ac defendat..... Vetat enim Deus bona hæc nostra, quæ in ejus tutela sunt, a quoquam auferri, aut violari, quod Divinæ Legis beneficium, quo majus est, eo nos in ipsius beneficii auctorem Deum gratiores esse oportet.* Catech. Rom.

Est

Questo Precetto a somiglianza dei precedenti si divide in due parti, l'una delle quali, che vieta *il furto*, è dichiarata apertamente; l'altra, che ci obbliga ad essere benigni, e liberali col nostro prossimo, è inclusa, e inviluppata nella prima *. *Parlerò in questo Capitolo soltanto della prima parte, riserbandomi a ragionare della seconda nel terzo libro, ove caderà più in acconcio.*

E per cominciare dalla definizione del Furto esso *è un usurpamento dell'altrui roba*. E perchè dal ritenere la roba altrui risulta la stessa specie di danno nel nostro prossimo, come dall'usurpargliela, ne siegue, che sotto il medesimo nome di *usurpamento* si comprende ancora ogni ingiusta ritenzione **.

DD. com.

Quanto sia grave questo delitto, lo manifestano la sua natura, e la ragione, essendo esso direttamente contrario alla giustizia, la quale concede a ciascuno ciò, che giuridicamente gli appartiene.

SS 2 Im-

* *Est hoc Præceptum, quemadmodum superiora, divisum in duas partes; quarum altera, quæ furtum vetat, aperte est annuntiata; alterius sententia, & vis, qua jubemur benigni, & liberales esse in proximos, in priore occulta est, & involuta.* Catech. Rom.

** *Detinere id, quod alteri debetur, eamdem rationem nocumenti habet cum acceptione injusta, & ideo sub injusta acceptione intelligitur etiam injusta detentio.* S. Th. 2. 2. q. 66. a. 3.

Quam grave scelus furtum sit, ipsa naturæ vis, & ratio satis ostendit; est enim justitiæ contrarium, quæ suum cuique tri-

Imperciocchè le distribuzioni, e gli assegnamenti de' beni, che sul principio furono già stabiliti dal gius delle genti, e confermati in appresso dalle Leggi Divine, e umane, devono rispettarsi in maniera, che, quando non volessimo togliere di mezzo l'umana società, siamo necessitati di lasciare ciascuno in possesso di quelle sostanze, che gli appartengono di ragione. Sopra di che ci conviene ancora avvertire, che per testimonianza dell'Appostolo *ne i ladri, ne i rapaci entreranno giammai nel Regno de' Cieli* *, se non se in caso che si appropriassero una parvità di materia, la quale per essere poco considerabile in se medesima viene riputata come un nulla. E perciò in quelle cose, che sono di leggere momento, non è da stimarsi, che l'uomo si creda offeso; e colui, che sele usurpa, ha un ben fondato motivo di presumere, che la sua azione non sia opposta alla volontà del legittimo padrone. Quindi se

1. Cor. 6. 10.

tal-

* *tribuit. Nam bonorum distributiones, & assignationes jam inde ab initio jure gentium constitutas, Divinis etiam, & humanis Legibus confirmatas, ratas esse oportet, ut unusquisque, nisi humanam societatem tollere velimus, ea teneat, quæ ei jure obtigerunt; & Apostolus ait* : neque fures, neque rapaces Regnum Dei possidebunt. Catech. Rom.

Illud, quod modicum est, ratio apprehendit quasi nihil. Et ideo in his, quæ minima sunt, homo non reputat sibi nocumentum inferri; & ille, qui accipit, potest præsumere hoc non esse contra voluntatem ejus, cujus est res. Et pro tanto si quis fur-

taluno si usurpi furtivamente alcuna cosa di tenuissimo valore, può essere *talvolta* esente da peccato mortale. Ho detto *talvolta*, perchè colui, il quale ha l'animo di rubare, e di recare detrimento al suo prossimo, anche con somiglievoli furti, anzi col solo pensiero, accompagnato dal consentimento, può rendersi reo di peccato mortale *.

Per ragionare però del furto in se stesso, qual quantità sia sufficiente a dichiararlo peccato mortale, non si può stabilire alcuna regola certa, e determinata. Pare, che convengano tutti i Dottori nell'affermare, che ordinariamente il furto sia peccato mortale, quandochè il prezzo della cosa rubata fosse bastevole ad alimentare un uomo per un giorno. Del resto tocca ai Teologi ad esaminare attentamente tutte le circostanze, che accompagnano il furto, prima di proferire sentenza sopra di esso. Imperciocchè egli è certo, che, se a cagione di esempio un figliuolo rubasse al proprio padre, o la moglie al marito, si richiede una maggiore quantità a costituirli rei di peccato mortale di quello, che si ricerchi, qualora eglino rubassero ad uno straniero. Stantechè il figliuolo tiene qualche ragione sopra la roba del padre, & la moglie

* *furtive hujusmodi res minimas accipiat, potest excusari a peccato mortali. Si tamen habet animum furandi, & inferendi nocumentum proximo, etiam in talibus minimis potest esse peccatum mortale, sicut & in solo cogitatu per consensum.* S.Th.2.2. q.66. a.6.

Au-

glie ſopra quella del marito; ma a riguardo dello ſtraniero non ne hanno veruna.

DD. com.

Parimente a motivo del danno, che ne deriva, è di più grave conſeguenza il furto di un danaro ad un povero, che ſenza di eſſo non aveſſe come ſoſtentarſi di quello, che ſarebbono venti ad un ricco. Per la ſteſſa ragione peccherebbe mortalmente, chi prendeſſe ad un artefice l'iſtrumento della ſua arte, quantunque eſſo foſſe quaſi di niun valore, ſe a cagione di tale furto ei perdeſſe il guadagno del ſuo lavoro; il quale guadagno nella reſtituzione deve ſicuramente eſsergli compenſato.

DD. com.

Paſsando poi a diſcorrere de' ladri, noi c'incontriamo talvolta in certuni, i quali pretendono di non commettere peccato ſulla ragione, che tolgono alcuna coſa ad uomini ricchi, e doviziosi, i quali dai loro furti non vengono a ricevere, e nemeno a ſentire verun detrimento. Queſta tuttavia è una ſcuſa aſsai meſchina, e inſieme molto dannoſa *.

Ne poſsono fuggire la taccia di ladri coloro, che comprano le coſe rubate, o ſi appropriano quelle, che in qualche maniera hanno trovate, o ſono caſualmente pervenute nelle loro mani. Stan-

* *Audire licet interdum fures, qui nihil ſe eo peccare contendant, quod detrahant aliquid locupletibus, & copioſis hominibus, qui in ea detractione nihil damni patiantur, ne ſentiant quidem. Miſera ſane, & peſtifera defenſio!* Catech. Rom.
Illi etiam ſunt fures, qui furto ſublatas res emunt, vel aliquo modo inventas, occupatas, aut adeptas retinent. Ait

Stantechè dice Santo Agostino: *se tu hai ritrovata alcuna cosa, e non l'hai restituita, sei venuto a rapirla* *. Tutte le volte però, che rimane occulto il legittimo padrone, tali cose devono impiegarsi a beneficio de' poveri; e chiunque ricusasse di farlo, darebbe un chiaro argomento, che, se stesse in sua libertà, occuperebbe da per tutto ogni qualunque cosa **.

Sono rei parimente dello stesso peccato quelli, che si servono di frodi nella compra, e nella vendita delle merci, e procurano di conseguire il loro intento a forza d'inutili esagerazioni. Non lascierà Iddio pertanto di punirli severamente ***.

In tali generi di furti sono assai più abbominevoli, e scellerati quegli altri, che vendono mercatanzie adulterate, e guaste per vere,

o

* *Ait enim S. Augustinus*: si invenisti, & non reddidisti, rapuisti. Catech. Rom.

** *Si rerum dominus nulla ratione inveniri potest, illa sunt bona in usus pauperum conferenda; quæ, ut restituat, qui adduci non potest, ea re facile probat, se undique ablaturum omnia, si posset.* Catech. Rom.

*** *Eodem se alligant scelere, qui in emendis, vendendisque rebus fraudes adhibent, & vanitatem orationis. Horum fraudes vindicabit Dominus.* Catech. Rom.

Graviores, & iniquiores in hoc furtorum genere sunt ii, qui fallaces, & corruptas merces vendunt pro veris,

e perfette; e quelli ancora, che ingannano i compratori nel peso, nella misura, nel numero, e nella regola *.

Commettono altresì un furto manifesto gli operarj, e gli artefici, i quali, quantunque sappiano di essere mancati notabilmente al loro dovere nell'opera, che hanno prestata, nondimeno esigono tutta intiera la mercede **.

In nulla poi sono dissomiglievoli dai ladri i servi dei Signori, e i custodi poco accurati delle cose ad essi affidate. Anzi sono eglino assai più detestabili degli altri ladri; da che questi non possono entrare nelle case a loro grado, e i servi per lo contrario hanno libero l'accesso in ogni luogo ***. A questo proposito sarà bene di riflettere alla seguente proposizione, che fu condannata da Innocenzio XI. *I servi, e le serve domestiche possono occultamente rubare ai loro Signori, affine di ricompensarsi della fatica, che giudicano non bastan-te-*

* *& integris; quive pondere, mensura, numero, & regula decipiunt emptores.* Catech. Rom.

** *Furtum etiam apertum est operariorum, & artificum, qui totam, & integram mercedem ab iis exigunt, quibus ipsi justam, & debitam operam non dederunt.* Catech. Rom.

*** *Nec distinguuntur a furibus servi Dominorum, rerumque custodes infidi; quin etiam eo sunt detestabiliores, quam reliqui fures, qui clavibus excluduntur, quod furaci servo nihil domi obsignatum, aut occlusum esse potest.* Catech. Rom.

Famuli, & famulæ domesticæ possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majo-rem

temente riconosciuta collo stipendio, che ricevono *.

Oltre dei sopraddetti sono da calcolarsi tra i ladri anche coloro, i quali con finte, e simulate parole, e sotto apparenza d'una reale povertà cavano il danaro dalle altrui mani; e questo peccato è senza dubbio molto più enorme, essendo sempre accompagnato dalla menzogna **.

Quelli pure entrano nel numero de' ladri, i quali trascurando di esercitare le loro parti nell'officio privato, o pubblico, a cui sono stati promossi, ne riscuotono la mercede, o il pagamento ***.

Non vanno nemeno esenti dal delitto del furto, quando che non li rendesse scusati una somma necessità, i poveri villani, i quali si portano a tagliare le legna nelle altrui selve, o raccolgono le tagliate, sieno secche, e morte, ovvero verdi, e sene servono a proprio uso. *DD. com.* Quindi si può osservare, che fu dannata dal

T T so-

* *rem judicant salario, quod recipiunt.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

** *Furtum præterea facere videntur, qui fictis, simulatisque verbis, quive fallaci mendicitate pecuniam extorquent, quorum eo gravius est peccatum, quod furtum mendacio cumulant.* Catech. Rom.

*** *Illi quoque in furum numero reponendi sunt, qui, cum ad privatum, publicumve officium conducti sint, nullam, vel parvam operam navantes munus negligunt, mercede tantum, ac pretio fruuntur.* Catech. Rom.

Per-

sopraallegato Innocenzio XI. anche la seguente proposizione : *è lecito il rubare non solo nell'estrema necessità, ma ancora nella grave* *.

Del resto vi sono varj Canoni, che sarà agevole riscontrare presso gli Autori, che trattano accuratamente di questo argomento, in virtù de' quali sono dichiarati ladri e i cacciatori, i quali o per se medesimi, o coi proprj servitori, cavalli, cani &c. arrecano detrimento agli altrui bestiami, alle biade, alle possessioni, e non si prendono sollecitudine di ripararlo, e quelli, che pescano negli altrui stagni, o vivaj, e quelli, che tengono colombi, e non li provvedono del necessario alimento, quantunque non abbiano proprj poderi all'intorno da pascolarli, e quelli, che uccidono i colombi delle altrui colombaje, e dentro il recinto, in cui è vietato dalle Leggi municipali, e quelli, che spargono appostatamente certe sorti di semi, e tendono insidie per adescare gli altrui colombi, e se li appropriano, e quelli finalmente, che oltre la concessione ritengono gli altrui animali, e ne fanno indebito uso contro la volontà dei padroni.

Similmente sono ladri tutti coloro, che col comando, colla persuasione, col consiglio, colla connivenza, col silenzio, col favore, coll'approvamento, e in qualsivoglia altro modo cooperano agli altrui furti, o entrano a parte dei medesimi.

S. Th. 2. 2. q. 62. a. 7.

Per

* *Permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Ra-

Per quanto però sia mostruoso il delitto di tutti i ladri, esso non arriva mai ad eguagliare quello dei rapaci, i quali all'usurpamento delle altrui sostanze accoppiano ancora la violenza. Nel Precetto adunque, in cui fu proibito il *furto*, fu certamente ancora vietata la rapina; e quando comandò Iddio di non rubare, intese di abbracciare ogni illecita occupazione dell' altrui roba *.

Non v'ha dubbio, che coloro, i quali trattengono la dovuta mercede agli operarj, sono rapaci. Questa loro scelleraggine è detestata nel Levitico (*a*), nel Deuteronomio (*b*), appresso Malachia (*c*), e nel libro di Tobia (*d*). Divengono colpevoli dello stesso peccato quelli ancora, che ricusano di soddisfare, o ritorcono fraudolentemente in proprio uso le imposizioni, i tributi, le decime, e somiglievoli pagamenti, che sono di ragione dei Prelati della Chiesa, e dei Principi **.

(*a*) c. 19. 13.
(*b*) c. 24. 14.
(*c*) c. 3. 5.
(*d*) c. 4. 15.

T T 2 Con-

* *Rapinam non permisit, qui furtum prohibuit; sed utique a parte totum intelligi voluit Deus, quidquid illicite rerum proximi aufertur.* S. Aug. q. 71. in Ex.

** *Qui debitam operariis mercedem non persolvunt, sunt rapaces..... quod genus rapinarum in Levitico, in Deuteronomio, apud Malachiam, & apud Tobiam vehementer improbatur. In hoc crimine rapacitatis includuntur, qui, quæ Ecclesiæ Præsidibus, & Principibus debentur, vectigalia, tributa, decimas, & reliqua hujus generis non dissolvunt, sed intervertunt, & ad se transferunt.* Catech. Rom.

Huc

Contraggono parimente la stessa reità gli usuraj, violentissimi, e crudelissimi nelle rapine, da che spogliano, ed estenuano la povera gente colle usure. Questo nome di *usura* viene a significare tutto ciò, che si riceve oltre la sorte, ed oltre il capitale, ch'è stato dato, o consista in danaro, o in altro, che possa essere comprato, o valutato per danaro. Noi siamo quindi altamente incaricati presso Ezechiello *di non prestare a usura, e di non prendere nulla di più*; e Gesù Cristo ci ripete lo stesso presso San Luca colle parole: *date ad imprestito senza ritrarne alcun guadagno.* Fino gli stessi Gentili hanno avuto sempre in orrore questo delitto. Stantechè chi da ad usura, vende due volte la medesima cosa, oppure vende ciò, che non è vendibile *. Sarà bene di notare a questo proposito quattro proposizioni, la prima delle quali fu condannata da Alessandro VII. e da Innocenzio XI. le altre tre. Diceva la prima:

Cap. 8. 8.

Cap. 6. 34.

* *Huc etiam referuntur fœneratores in rapinis acerrimi, & acerbissimi, qui miseram plebem compilant, ac trucidant usuris. Est autem* Usura *quidquid præter sortem, & caput illud, quod datum est, accipitur, sive pecunia sit, sive aliquid aliud, quod emi, aut æstimari possit pecunia. Sic enim apud Ezechielem scriptum est*: ad usuram non commodaverit, & superabundantiam non acceperit; *& Christus Dominus apud S. Lucam*: mutuum date, nihil inde sperantes. *Gravissimum semper fuit hoc facinus etiam apud Gentiles. Nam qui fœnerantur, bis idem vendunt, aut id vendunt, quod non est.* Catech. Rom.

è lecito a chi da ad interesse di pretendere qualche somma oltre la sorte, quandoch'egli si obblighi di non esigere la sorte fino ad un tempo determinato *; la seconda: *è lecito il contratto Moatra*, (volgarmente chiamato dello *Stocco*, il quale consiste in questo, che alcuno compri da uno a credito ad alto prezzo alcuna merce, e la rivenda al medesimo a prezzo più vile) *è lecito*, io dico, *il contratto Moatra ancora rispetto alla persona medesima, non ostante la convenzione previamente da essa fatta con animo di guadagnare, che le sia rivenduta la stessa merce*; la terza: *poichè il danaro contato è più apprezzabile di quello, che deve contarsi, e non vi è alcuno, che non faccia più capitale del danaro presente, che dal futuro, può il creditore pretendere dal suo debitore, oltre la sorte, qualche somma, e con questo titolo essere scusato dall'usura*; la quarta, ed ultima: *non è usura, quando che, oltre la sorte, si esige qualche somma come dovuta per benevolenza, e gratitudine; ma solamente quando si*

DD. com.

* *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.* Prop. damn. ab Alex. VII.

Contractus Mohatra licitus est etiam respectu ejusdem personæ, & cum contractu retrovenditionis prævie inito, cum intentione lucri.

Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, & nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuario exigere, & eo titolo ab usura excusari.

Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia, & gratitudine debitum; sed solum si

si esige come dovuta di giustizia *. Affine di avere una perfetta notizia di così importante materia, bisognerebbe, che si leggessero le Bolle di Pio V. di Sisto V. di Clemente VIII. i Concilj di Milano congregati in tempo di San Carlo, e Santo Antonino.

Sono pure da computarsi tra i rapaci non solo i Giudici, che si lasciano corrompere dal guadagno, e adescati dalla mercede, e dai regali pregiudicano alle giuste ragioni dei poverelli; ma e quelli ancora, che ingannano i creditori, e negano ad essi il loro debito, e quelli, che, obbligandosi a pagare dentro un tempo determinato, comprano merci sotto il proprio, o altrui nome, e mancano in appresso di parola. L'iniquità di questi ultimi diviene tanto più grave, quanto che dal trovarsi defraudati i mercatanti dell'aspettato pagamento vengono astretti talvolta a vendere con notabile detrimento delle Città le loro merci a più alto prezzo **.

Ma

* *si exigatur tanquam ex justitia debitum.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

** *Rapinas faciunt nummarii Judices, qui venalia habent judicia, & pretio, muneribusque deliniti optimas tenuiorum, & egentium causas evertunt. Fraudatores creditorum, & inficiatores, quique, sumpto temporis spatio ad solvendum, sua, vel aliena fide merces emunt, neque fidem liberant, damnabuntur eodem rapinarum crimine; quorum etiam delictum gravius est, quod mercatores illorum destitutionis, & frauditionis occasione magno detrimento Civitatis carius vendunt omnia.* Catech. Rom.

Quid

Ma che diremo noi poi di quei ricchi, i quali praticano molestissime estorsioni a coloro, che si trovano impotenti di soddisfare al loro debito, e arrivano perciò sino a privarli contro il Divino divieto di quei vestiti, i quali sono ad essi necessarj per ricoprire la nudità de' loro corpi? Meritamente noi daremo il titolo all'asprezza di queste esazioni di rapacità, e per conseguenza di rapina *. Ex. 20. 26.

Calcolano altresì i Santi Padri tra i rapitori coloro, che in tempo di penuria incettano il frumento, e sono cagione, che il prezzo de' viveri monti più alto. Lo che vale egualmente nelle altre cose, che sono pure necessarie al sostentamento della vita. Contro così perfida gente cade in acconcio l'esecrazione del Savio: *chi nasconde le vettovaglie, sarà maledetto nelle Nazioni* **. Prov. 11. 26.

An-

* *Quid de locupletibus dicemus iis, qui ab illis, qui solvendo non sint apti, exigunt acerbius, quod commodaverunt, & pignora etiam ea auferunt contra Dei interdictum, quæ ad eorum corpus tuendum sunt necessaria? ...... Horum exactionum acerbitatem jure rapacitatem, atque adeo rapinas appellabimus.* Catech. Rom.

** *Ex numero eorum, qui raptores vocantur, a Sanctis Patribus dicuntur, qui in frugum inopia comprimunt frumentum, faciuntque, ut sua culpa carior, ac durior sit annona. Quod etiam valet in rebus omnibus ad victum, & ad vitam necessariis, ad quos illa Salomonis pertinet execratio:* qui abscondit frumenta, maledicentur in populis. Catech. Rom.

Re-

Anche i Principi, i Baroni, i Prefetti, quandochè aggravano indebitamente i loro sudditi, o i clienti, o gli stranieri, commettono una rapina. E cosa mai sono i Dominj, se tolgasi da essi la retta amministrazione della giustizia, se non se grandissimi ladronecci *?

S. Th. 2. 2. q. 66. a. 8.

E' pure una rapina la preda acquistata in tempo di guerra ingiusta, e i predatori sono in debito di farne l'intiera restituzione. Non è però lo stesso, caso che la guerra fosse giusta. Benchè ancora in questa può alcuno peccare, se in vigore del suo pravo affetto s'impegnasse nella guerra non tanto per sostenere la giustizia della sua causa, quanto per avere occasione di arricchirsi col bottino. Corre il medesimo discorso in ordine ai soldati, che saccheggiano le case, guastano le campagne &c.

Id. ibi. Can. Dom. 23. q. 2.

Il Concilio Romano ragunato sotto San Gregorio VII. dichiara rapitori quelli ancora, che fanno saccomanno sopra le sostanze gettate al lido de' miseri naufraganti. Questo è uno de' delitti riserbati nella Bolla della Cena del Signore, della quale ragionerò in appresso nella seconda parte di questo libro nel Capitolo terzo.

Ma ora è già tempo, che dopo avere trattato di ciò, che viene proibito in questo Precetto, passiamo a discorrere di quelle cose, che nel medesimo sono comandate, tra le quali tiene il principale luogo la restituzione, dappoichè

* *Remota justitia, quid sunt Regna, nisi magna latrocinia?* S. Aug. lib. 4. de Civ. Dei cap. 4.

Pec-

chè non si può sperare, che Iddio sarà mai per rimettere questo peccato, se prima non siasi restituito, quanto è stato tolto ingiustamente *. E' fuori dunque di controversia, che, quanti hanno avuto in qualche maniera parte nel furto, sono tenuti rigorosamente alla restituzione. Sono adunque astretti a fare la restituzione e quelli, che comandano il furto, e quelli, che lo sollecitano, e lo persuadono, e quelli, che vi donano il loro consentimento, e quelli, che ne partecipano, e quelli, che non lo vietano, ne lo impediscono, quandochè sia in loro potere, e quelli, ch'essendo informati, dove sia stato nascosto, non lo palesano, e fingono di non saperlo, e gli ajutatori, i custodi, i protettori, i ricevitori, gli approvatori, i lodatori, tutti in somma, che vi hanno in qualche maniera cooperato.

Catech. Rom.

Nella stessa guisa è tenuto alla restituzione, chi reca danno ad un altro coll'impedire il vantaggio, ch'egli stava in procinto di acquistare. Vero è tuttavia, che non è obbligato a risarcirlo adeguatamente, perch'è molto meno l'essere vicino ad ottenere un bene, che il posse-

* *Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum.* S. Aug. Ep. 54.
Homo tenetur ad restitutionem, si damnificet aliquem impediendo, ne adipiscatur, quod erat in via habendi. Sed tale damnum non oportet compensare ex æquo, quia minus est habere aliquid in virtute, quam habere

derlo attualmente. Deve egli adunque donare soltanto una tal quale compensazione, proporzionata alla qualità delle persone, e degli affari *.

Colui poi, che o per volontaria mancanza, o per imperizia, o per negligenza ha danneggiato un altro, ovvero gli ha fatta qualche ingiuria, o ha prestato ajuto a chi era per fargliela, è pure astretto dalle Leggi della Giustizia alla restituzione. Ne vale ad iscusarnelo l'ignoranza, nel caso che dalla sua operazione fosse stato in obbligo di prevedere l'ingiuria, o il danno, che poteva verisimilmente seguirne. Sicchè allora soltanto è dispensato dal debito della restituzione, quandochè per la sua parte avesse usate le necessarie precauzioni **.

Colui ancora, che in grazia di se medesimo ha preso in prestito alcuna cosa, è tenuto a rendere conto di ogni minima colpa. I casi però fortuiti, quan-

* *bere actu. Tenetur tantum aliquam recompensationem facere secundum conditionem personarum, & negotiorum.* S. Th. 2. 2. q. 62. a. 4.

** *Si culpa tua latum est damnum, vel injuria irrogata, seu aliis irrogationibus opem forte tulisti, aut hæc imperitia tua, vel negligentia evenerunt, jure super his te satisfacere oportet. Nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere, vel jacturam. Secus tamen in illo est dicendum, qui, ut non accideret, de contingentibus nihil omisit.* Cap. *si culpa* Extra. *de injur. & damn. ill.*

Cum gratia sui tantum quis commodatum accepit, de levissima etiam culpa tenetur. Licet casus fortuitus, ni-

quandochè non fossero avvenuti o per sua mancanza, o non vi fosse preceduto alcun patto, o non avessero ritardata la restituzione del prestito, non devono imputarsegli a difetto *.

Soggiace allo stesso peso della restituzione il depositario, quando perdesi il deposito. Poichè sembra, ch'egli non abbia usata la dovuta fede in conservare il deposito medesimo, se senza soffrire detrimento nelle cose proprie avesse perdute le altrui. Ne senza ragione verrebbe egli ancora obbligato, quando si fosse offerto spontaneamente a ricevere il deposito, o si fosse impegnato a custodirlo in virtù di qualche ricompensa. E allorchè vi fosse preceduto o patto, o colpa, o tardanza, a lui sarebbono imputabili fin anche gli stessi casi accidentali **.

Anche gli Avvocati, i Procuratori, i Medici, i Chirurghi, gli Speziali, gli Artefici, e quanti in somma impegnano il loro servizio in altrui vantaggio, tratti però dalla mercede, che ne ritraggono, non solo se operano maliziosamente, ma quando ancora non sono esatti nel loro officio, sono in obbligo di rimettere tutti i danni, che sono derivati a cagione delle loro mancanze. Ma

Ex var. Can.

V V 2

* *nisi acciderit culpa sua, vel intervenerit pactum, seu in mora fuisset, sibi non debeat imputari.* Cap. *Cum gratia.* Extra *de commodato.*

** *Si depositum perit, teneris aeque ad restitutionem. Bona fides abesse praesumitur, si, rebus tuis salvis existentibus, depositas amisisti. De culpa quoque teneris, si te ipsum deposito obtulisti, vel si aliquid pro custodia recepisses. Pacto vero, culpa, vel mora praecedentibus, casus etiam fortuitus imputatur.* Cap. *bona fid.* Extra. *de deposito.* *Ju-*

Ma cosa stabiliremo noi adesso intorno ai Giudici, i quali proferiscono un'iniqua Sentenza talvolta maliziosamente, tal'altra soltanto per imprudenza? Nel primo caso, qualunque sia stato il motivo, o il timore, o la cupidigia, o l'odio, o l'amore, o qualsivoglia altra causa, che gli abbia indotti a proferire un'iniqua Sentenza, sono precisamente tenuti a risarcire tutto il danno, che hanno con essa recato, supposto che non riesca loro di persuadere quello, a favore del quale hanno sentenziato, a ricompensarlo. Nel secondo caso, cioè quando facessero un cattivo giudizio per imprudenza, devono a tenore delle Leggi soddisfare a chi è restato pregiudicato, secondo che parerà conveniente alla pia prudenza di quello, a cui si rimetteranno. Non sembra tuttavia, che sieno salvi in coscienza, se non facciano come nel caso precedente un'intiera restituzione. La ragione si è, perchè eglino sono in colpa, se conoscendo, o trovandosi in obbligo di conoscere la

ff. de extraord. cogn. L. ult.

Judices ferunt aliquando iniquam Sententiam dolo malo, aliquando per imprudentiam. In primo casu sive timore, sive cupiditate, sive odio, sive amore, sive alia aliqua causa iniquam tulerint Sententiam, tenentur præcise ad omne interesse illi, qui ex tali Sententia læsus est; nisi forte posset inducere illum, pro quo tulerunt Sententiam, ad plenariam restitutionem faciendam ei, qui fuit læsus. In secundo casu, scilicet cum per imprudentiam, tenetur secundum Leges læso, in quantum bonum, & æquum videbitur religioni judicantis. In judicio tamen animæ credo idem, quod in primo casu, scilicet quod teneatur ad restitutionem. In culpa enim fuit, cum scivit, vel scire debuit se insuf-

la loro incapacità, ciò nulla ostante hanno avuta la prosunzione di entrare in giudizio in una causa superiore al loro intendimento. Che se poi ne sarebbono stati sufficienti, qualora avessero voluto volgere i libri, e consultarli, è pure di essi la colpa, se hanno formata un'ingiusta Sentenza *.

Anche i Principi, e i Magistrati tutte le volte, che fanno inique ordinazioni, non meno che i loro Consiglieri, se da esse ricevono detrimento coloro, a cui vengono imposte, sono in debito di ricompensarlo. Ecco la ragione, per cui fu riprovata da Innocenzio XI. la seguente proposizione: *chi muove, o induce un altro ad arrecare grave danno ad un terzo, non è tenuto a compensare il danno, che gli ha apportato* **.

S. Raym. lib. 2. tit. de raptor. §. 43.

Ai sopraddetti, a cui corre l'obbligazione di restituire, si aggiunge ancora il compratore di mala fede, il quale in tutti i casi è tenuto alla restituzione, ne resta liberato dal debito della medesima col vendere, o coll'alienare l'al-

* *sufficientem, & tamen talem causam præsumpsit. Et idem, si erat sufficiens quoad scientiam, si voluisset libros revolvere, & studere, sed quia fuit negligens, & noluit studere, quem debuit condemnare, absolvit, & e converso.* S. Raym. lib. 2. tit. de præscript. §. 35.

** *Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem illius damni illati.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Quando mala fide emit, tenetur indistincte ad restitutionem, nec liberatur vendendo, vel alias alienando rem

l'altrui roba, nè quando ancora questa perisse colla morte, e in altra maniera, o gli venisse violentemente tolta, o furtivamente sottratta, o in qualsivoglia guisa gli mancasse. La ragione si è, perchè egli è reo di furto nel retinere l'altrui roba contro la volontà del padrone, finchè non la restituisce. Laonde non può nemeno ricercare il prezzo, che ha sborsato, da chi n'è il padrone, nè le spese, che vi avesse fatte per conservarla; anzi insieme colla roba deve restituire ancora tutto l'utile, che vi avesse ricevuto *.

Il compratore però, e il possessore di buona fede è soltanto tenuto a restituire l'altrui roba, qualora la tiene in suo potere; e quando più non l'avesse, non è obbligato a restituire che il guadagno, che con essa avesse fatto **. Per chiara intelligenza di ciò sarà bene di sapere, che chiamasi alcuno rettamente *possessore di buona fede* fin a tanto, ch'egli non viene in co-

* *rem alteri, vel etiamsi res pereat morte, vel alio casu, vel si sibi violenter auferatur, vel furtive subtrahatur, vel alio simili modo. Et est ratio, quia furtum committit contrectando rem alienam invito domino, & fur semper est in mora restituendi. Unde nec pretium, quod dedit, poterit repetere ab illo, cujus res est, nec expensas, quas ibi fecit; & omnem utilitatem, quam ex illa habuit, tenetur restituere.* S. Raym. lib. 2. tit. de raptor. §. 21.

** *Bonæ fidei possessor tenetur restituere rem, si habet, sin autem de lucro tenetur tantum, in quantum locupletior factus est.* S. Raym. tit. de Furt. §. cum fur.

Quisque bonæ fidei possessor *rectissime dicitur, quamdiu se*

cognizione di ritenere l'altrui roba. Stantechè tosto ch'egli acquista una tal cognizione, in caso che trascuri di restituirla, diventa in appresso possessore di mala fede, e può giustamente allora dimandarsi ingiusto possessore della medesima *.

Ma giacchè suole spesse fiate avvenire, che quegli, a cui bisogna fare la restituzione, sia affatto ignoto, in un tal caso il debitore per soddisfare in qualche maniera al proprio debito, darà in elemosina, ordinandolo allo spirituale vantaggio del suo creditore, sia egli morto, o vivo, quel tanto, che a lui doveva. Ma prima di prendere questa risoluzione è necessario, che premetta il debitore una diligente perquisizione affine di rinvenire il suo creditore. Tutte le volte però, che già constasse del vero creditore, e fosse egli di più passato all'altra vita, deve farsi la restituzione al di lui erede, il quale viene a rappresentare la stessa di lui persona **.

Non

* *se possidere ignorat alienum. Cum vero scierit, nec ab aliena possessione recesserit, tunc malæ fidei possessor perhibetur, tuncque juste injustus possessor vocabitur.* S. Aug. lib. de fid. & oper. cap. 7.

** *Si ille, cui debet fieri restitutio, sit omnino ignotus, debet homo restituere secundum quod potest, dando eleemosynas pro salute ipsius, sive sit mortuus, sive vivus, præmissa tamen diligenti inquisitione de persona ejus, cui est restitutio facienda. Si vero sit mortuus ille, cui est restitutio facienda, debet restitui hæredi ejus, qui computatur quasi una persona cum ipso.* S. Th. 2. 2. q. 62. a. 5.

Qui

Non vi ha ne meno dubbio, che i giocatori, i quali usano frode nel gioco, sono assolutamente tenuti a rendere il danaro a coloro, a cui l'hanno tolto. E quandochè essi vincessero a persone, le quali non hanno facoltà di alienare, come sono i servi, i figliuoli di famiglia, e specialmente i pupilli, le altrui mogli, i Religiosi, ed altri di simile sorta, hanno a rimettere in mano di chi tiene la soprintendenza di loro, quanto hanno ai medesimi guadagnato *. *Vi sono varj altri casi, i quali obbligano parimente alla restituzione. Questi si possono riscontrare presso gli Autori, che trattano diffusamente di tale argomento. A me basta di avere ora accennati quelli, che sono i più frequenti, e che mi sembrano i più necessarj da sapersi.*

Poichè però molte sono le scuse, che sogliono addursi da alcuni, colle quali eglino si persuadono di lecitamente esentarsi dall'obbligo della restituzione, le quali sono egregiamente confutate dal Catechismo Romano, non tralascierò ancora di avvertire, che per comune consentimento de' Moralisti niuno è dispensato dal fare la restituzione, se non se in caso o d'impossibilità di restituire, o di spontanea donazione fatta dallo stesso creditore, o di una legittima prescri-

zio-

* *Qui decipit in ludo, tenetur restituere decepto. Quando vincit eos, qui alienare non possunt, ut sunt servi, filii familias, præcipue pupilli, uxores, Religiosi, & hujusmodi, hæc oportet restituere his, qui habent curam illorum.* S. Anton. p. 2. tit. 2. cap. 4. §. 17.

zione, la quale *è un acquisto di dominio utile, e diretto, derivato da una continuata pacifica possessione per un certo spazio di tempo stabilito dalle Leggi.* Allorchè poi occorre di dover fare la restituzione, è d'uopo sempre osservare l'ordine determinato dalle Leggi; sopra di che chiunque mancasse, commetterebbe un peccato d'ingiustizia, e resterebbe col peso di dovere ricompensare in appresso tutti i danni, che ne ricevessero i di lui creditori.

V. S. Ant. p. 2. tit. 2. cap. 7.

Delle altre cose, che oltre la restituzione ci sono pure comandate in questo Precetto di non rubare, *tratterò nel terzo libro, in cui mi sono io riserbato di ragionare dell'obbligo strettissimo, che abbiamo tutti, di essere benigni, e liberali col nostro prossimo.*

CAPITOLO OTTAVO.

DELL'OTTAVO PRECETTO

DEL DECALOGO.

Non dirai falso testimonio contro il tuo prossimo.

Devono i Fedeli rendere a Dio ossequiosissime grazie di questo salutare Precetto, il quale nel tempo, in cui vieta a noi di recare ingiuria ad alcuno, proibisce a ciascun altro di farne a noi medesimi *. X X An-

* *Monendi Fideles sunt, ut, quantas possunt, maximas Deo gratias agant de hoc salutari Præcepto, quo non solum nos aliis injuriam facere vetamur, sed etiam hac obedientia ab aliorum injuria prohibemur.* Catech. Rom.

Hoc

Anche nella sposizione di questo Precetto dobbiamo tenere lo stesso ordine, e la stessa condotta da noi praticata nella spiegazione dei precedenti; giacchè ci bisogna osservare, ch'esso pure comprende due Leggi, l'una delle quali ci proibisce di fare falsa testimonianza contro il nostro prossimo, ci comanda l'altra, che, sbandite le finzioni, e gl'inganni, regoliamo i nostri detti, e le nostre operazioni a norma della semplice verità, a tenore dell'insegnamento dell'Appostolo agli Effesj colle parole: *accoppiando la verità delle opere alla carità cresciamo in tutto nella perfezione* *.

Cap. 4. 15.

Quantunque sotto il nome di *falsa testimonianza* s'intenda qualsisja deposizione costantemente fatta o in favore, o in detrimento di alcuno, tuttavia quì principalmente è vietata quella falsa testimonianza, che viene data in giudizio con giuramento. Imperciocchè, quando alcuno chiama Iddio in testimonio, ei aggiunge

* *Hoc Præcepto eadem ratione, & via progrediendum est, qua in cæteris progressi sumus, ut animadvertantur in eo duæ Leges, altera prohibens, ne falsum dicatur testimonium, jubens altera, ut, simulatione, fallaciisque sublatis, dicta, & facta nostra simplici veritate metiamur; cujus officii Apostolus Ephesios illis verbis monuit:* veritatem facientes in charitate in illo crescamus per omnia. Catech. Rom.

Quamvis nomine falsi testimonii *significetur quidquid vel in bonam, vel in malam partem de altero constanter dicatur sive in judicio, sive extra judicium, tamen præcipue prohibetur illud testimonium, quod in judicio falso dicitur a jurato. Jurat enim per Deum testis, quod*

aggiunge una gran ſede, e una gran forza alla ſua aſſerzione. Eſſendochè è molto pericoloſa una tal ſorta di teſtimonianza, quindi è, ch'eſſa ſpecialmente è proibita; e ciò a riguardo, che i giurati teſtimonj, ſe non ſieno eſcluſi per cauſe legittime, o non ſia già manifeſta la loro perverſa nequizia, non poſſono eſſere rigettati nemeno dallo ſteſſo Giudice, avendo Iddio comandato nella ſua Legge, che *ſi debba tenere per indubitata quella coſa, in cui convengono due, o tre teſtimonj* *. Deut. 19. 15.

Ed acciocchè intendano chiaramente i Fedeli la forza del preſente Precetto, ſarà bene, che ſieno eglino ſopra tutto informati del ſignificato di queſto vocabolo *proſſimo*, contro del quale non è lecito di fare una falſa teſtimonianza. Sotto il nome adunque di *proſſimo*, come raccoglieſi dall'inſegnamento di Gesù Criſto, reſta compreſo chiunque ha biſogno dell'opera noſtra, ſiaci egli o parente, o alieno, o cittadino, o ſtraniero, o amico, o inimico, da che è irra- Luc. 10. 36.

* *Quod ita teſtificantis, & Divinum nomen interponentis oratio plurimum fidei habet, & ponderis. Itaque quia periculoſum eſt hoc teſtimonium, idcirco præcipue prohibetur. Juratos enim teſtes niſi legitimis exceptionibus excludantur, aut eorum aperta ſit improbitas, & perverſitas, ne Judex quidem poteſt rejicere, præſertim cum extet juſſum Divinæ Legis*, ut in ore duorum, vel trium teſtium ſtet omne verbum. Catech. Rom.

Proximi *noſtri nomine ex Chriſti doctrina intelligitur quicumque eget opera noſtra, ſive ille propinquus ſit, ſive alienus, ſive civis, ſive advena, ſive amicus, ſive inimicus; ne-*

gionevole il giudicare, che sia permesso di fare falsa testimonianza contro i nostri nemici, quandochè Iddio, Signore nostro, ci comanda espressamente di amarli. Anzi perchè ciascuno in certa maniera a se medesimo è prossimo, non può veruno per conseguenza allegare falsa testimonianza contro se stesso, da che la regola di amare il prossimo dall'amore di se medesimo prende incominciamento *.

Matt. 5. 44.

Non v'ha dubbio, che il falso testimonio è pregiudiziale ad un tempo a tre persone; primieramente a Dio, del quale ei vilipende la presenza; secondariamente al Giudice, che da lui è ingannato colla menzogna; finalmente all'innocente, a cui egli riesce di detrimento colla falsa testimonianza. Senz'alcun fallo ambedue sono rei, e chi nasconde la verità, e chi proferisce la bugia; giacchè fugge il primo di recare giovamento, e ama il secondo di danneggiare **. *La gravità di questo delitto è di-*

* *nefas enim est existimare contra hostes licere falsum aliquid dicere pro testimonio, quos jussu Dei diligere oportet. Quin etiam si adversus se ipsum falsum testimonium dixerit, ab hoc crimine non erit alienus, quando regulam diligendi proximi a semetipso dilector accepit.* Catech. Rom.

** *Falsidicus testis tribus personis est obnoxius; primum Deo, cujus praesentiam contemnit; deinde Judici, quem mentiendo fallit; postremo innocenti, quem falso testimonio laedit. Porro uterque reus est, & qui veritatem occultat, & qui mendacium dicit; quia & ille prodesse non vult, & iste nocere desiderat.* Cap. *falsidicus.* Extra. *de crim. fals.*

In

dimostrata da Santo Agostino nell'esposizione del Salmo 79. *e nella prima Omilia delle* 50.

Per quanto però ci sta a cuore di non macchiare l'anima con questo peccato, allorchè siamo costretti a produrre la nostra testimonianza, non dobbiamo allegare come certo ciò, ch'è soltanto dubbioso; ma il dubbioso bisogna proferirlo come dubbioso, e il certo come certo. E giacchè talvolta succede, che la fralezza della nostra memoria ci rappresenta per vero quello, ch'è falso, se dopo avere adoprata la necessaria attenzione crederemo essere vero quello, ch'è falso, non commetteremo alcun peccato nell'affermarlo; stantechè non diremo il falso spontaneamente, ne con animo deliberato, ma per puro accidente, e contro la nostra intenzione *.

Risguardo poi ai rei, e ai colpevoli comanda Iddio, ch'eglino confessino il vero, quando vengono interrogati secondo le formole del giudizio **.

Quin-

* *In testimonio ferendo non debet homo pro certo asserere quasi sciens id, de quo certus non est; sed dubium debet sub dubio proferre, & id, de quo certus est, pro certo asserere. Sed quia contingit ex labilitate humanæ memoriæ, quod reputat se homo quandoque certum esse de eo, quod falsum est, si aliquis cum debita sollicitudine recogitans existimet se certum de eo, quod falsum est, non peccat hoc asserens, quia non dicit falsum testimonium per se, & ex intentione, sed per accidens contra id, quod intendit.* S. Th. 2. 2. q. 70. a. 4.

** *De reis, & sontibus vult eos Deus verum confiteri, cum ex judicii formula interrogantur.* Catech. Rom.

Si

Quindi se ricusino di manifestare la verità, che sono tenuti a dire, e tergiversando la neghino con giuramento, peccano mortalmente. Allorchè però il Giudice tenta di rilevare alcuna cosa, che non può giuridicamente ricercare, colui, il quale avanti ad esso fu accusato, non è in obbligo di rispondere, ma può coll'appellazione, o in altra maniera lecitamente schermirsi. Con tutto questo non gli è mai lecito di proferire una menzogna *.

Nemmeno è lecito di valersi degli equivoci, delle amfibologie, delle restrizioni mentali, o di altre cavillazioni solite usarsi maliziosamente da alcuni per esimersi dall' impegno di manifestare la verità. Ciò chiaramente deducesi da quanto si è addotto di sopra nella sposizione del secondo Precetto, a proposito del giuramento, ne fa d'uopo di replicarlo.

DD. com.

Passerò ora pertanto ad accennare, che non per questo, che sia stato vietato di recare detrimento al prossimo colla falsa testimonianza, deve alcuno inferire, che sia a lui permesso il contrario;

Va-

* *Si reus confiteri noluerit veritatem, quam dicere tenetur, vel si eam mendaciter cum juramento negaverit; mortaliter peccat. Si vero Judex hoc exquirat, quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere; sed potest vel per appellationem, vel aliter licite subterfugere; mendacium tamen dicere non licet.* S. Th. 2. 2. q. 69. a. 1.

Quia prohibentur proximo lædere falso testimonio, nemo propterea contrarium permitti nobis arbitretur,

ut

vale a dire, che gli sia lecito di spergiurare affine di apportare ad un altro, a cui è congiunto nella natura, e nella Religione, qualche utilità, e profitto. Stantechè non può essere mai commendabile la menzogna, e l'inganno, molto meno lo spergiuro; e ciò massimamente, che suole spesse fiate accadere, che, quando alcuno procura vantaggio ad uno, riesce di notabile pregiudizio all'altro col porgere almeno occasione di prendere sbaglio al Giudice, il quale indotto dalle false testimonianze viene talvolta astretto a formare un perverso giudizio, dannoso all'innocente *.

Nella stessa guisa che sono condannati gl'inganni, le menzogne, e gli spergiuri de' falsi testimonj, sono inibite le stesse cose e negli Accusatori, e ne' Rei, e nei Protettori, e nei Sollecitatori, e nei Procuratori, e negli Avvocati, e in tutti coloro, che hanno qualche parte ne' giudicj **.

Ol-

* *ut pejerando liceat conciliare ei, qui nobiscum natura, ac Religione conjunctus sit, aliquid utilitatis, & commodi. Nemini enim mendacio, & vanitati, multo minus perjurio studendum est.... Sapissime vero etiam contingit, ut, qui alteri favet, obest alteri. Certe errandi causa defertur Judici, qui interdum falsis testibus adductus contra jus secundum injuriam statuit, & judicare cogitur.* Catech. Rom.

** *Ut testium vanitas, mendacia, & perjuria prohibentur, sic & Accusatorum, & Reorum, & Patronorum, & Cognitorum, & Procuratorum, & Advocatorum, & omnium denique, qui judicia constituunt.* Catech. Rom.

Pos-

Oltre le false testimonianze nei giudicj proibisce Iddio in questo ottavo Precetto quelle ancora, che possono essere fatte fuori dei medesimi coll'altrui svantaggio. Quindi nel Levitico, in cui furono reiterati i comandamenti del Decalogo, si leggono scritte le seguenti parole: *vi asterrete dal furto, non mentirete, ne ingannerà chi si sia il suo prossimo.* Sicchè a niuno può giammai nascere il dubbio, che non sia stato per via di questo stesso Precetto da Dio riprovato ogni qualunque genere di menzogna, giusta la chiarissima testimonianza di Davide: *incontreranno la di lui disgrazia, quanti proferiranno le menzogna* *.

Cap. 19. 13.

Psal. 5. 7.

Viene di più proibita la detestabile sete, e facilità di lacerare l'altrui fama. Sono incredibili i gravissimi incomodi, e pregiudicj, che derivano da peste così perniciosa. Questo vizio

di

* *Postremo vetat Deus omne testimonium non modo in judicio, sed etiam extra judicium, quod alteri incommodum, aut detrimentum possit afferre. Est enim in Levitico, quo loco hæc Præcepta iterantur, his verbis:* non facietis furtum, non mentiemini, nec decipiat unusquisque proximum suum; *ut nemini dubium esse possit, quin a Deo omne mendacium hoc Præcepto ejectum condemnetur, quod apertissime testatur David in hunc modum:* perdes omnes, qui loquentur mendacium. Catech. Rom.

Prohibetur quoque detestabilis libido, & consuetudo detrahendi alteri, qua ex peste incredibile est, quam multa, & gravia incommoda, & mala nascantur. Hoc vitium

ma-

di ragionare in occulto maledicamente, o villanescamente contro del prossimo è soventi fiate detestato nelle Sacre Carte. Quindi ci assicura Davide, ch'*ei non mangiava giammai in compagnia dei detrattori*; e ci esorta San Giacomo *di non volere sparlare l'uno dell'altro* *. *Parlerò di questo nel terzo libro, non meno che degli altri peccati contro la Carità dovuta al prossimo; siccome ancora della menzogna in materia di Religione. Consiglio intanto ciascuno di passare sotto l'occhio il Catechismo Romano, dove sono egregiamente confutati coloro, che scusano la menzogna; e molto sarebbe giovevole, se si leggesse ancora Santo Agostino nei libri intorno, e contro il Mendacio, ne' quali ei discorre eccellentemente de' varj modi di mentire, e dimostra ad evidenza non essere mai lecita la menzogna, quando anche si trattasse della propria, o dell'altrui salute temporale, di conservare la pudicizia, anzi di procurare l'altrui eterna salute.*

Psal. 100. 5.
Cap. 4. 11.

Del resto è così vero, ch'è sempre abbominevole la menzogna, che, sebbene ancora ne proferissimo alcuna a titolo di umiltà, nella supposizione che per l'innanzi non fossimo stati peccatori, lo diverremmo in appresso appunto per avere mentito. Non è in

Y Y

* *maledice, & contumeliose dicendi occulte in alterum passim improbant Divinæ Scripturæ*; cum hoc, *inquit David*, non edebam; *& Sanctus Jacob*: nolite detrahere alterutrum. Catech. Rom.

Cum humilitatis causa mentiris, si non eras peccator, antequam mentireris, mentiendo efficeris, quod evitaveras.

Ve-

in noi la verità, se nel tempo, in cui ci confessiamo peccatori, non crediamo insieme di essere tali. La verità consiste in questo, che ci dichiariamo quali noi siamo. E qual luogo può mai avere l'umiltà nel cuore di colui, in cui regna la falsità *?

Non ometterò tuttavia di quì avvertire non essere lo stesso l'*occultare la verità*, e il *proferire la menzogna*. Quantunque ognuno, che mente, abbia in animo di nascondere il vero, non però ciascuno, che tenta di celare il vero, è un mentitore. Attesochè spesse fiate senza mentire, e soltanto col tacere, si occulta il vero. Di fatti il Signore non ha mentito, quando disse: *io avrei a dirvi molte cose, ma non potete portarle al presente*. Tacque egli il vero, ma non proferì il falso nel giudicare i suoi Discepoli incapaci d'intendere le sue verità.

Joann. 16.12.

Non

* *Veritas in te non est, nisi te ita dixeris peccatorem, ut etiam esse cognoscas. Veritas autem ipsa est, ut, quod es, dicas. Nam quomodo est humilitas, ubi regnat falsitas?* S. Aug. Serm. 181.
Non est occultare veritatem, *quod est* proferre mendacium. *Quamvis enim omnis, qui mentitur, velit celare, quod verum est, non tamen omnis, qui vult, quod verum est, celare, mentitur. Plerumque enim vera non mentiendo occulimus, sed tacendo. Neque enim mentitus est Dominus, ubi ait:* multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa portare modo. *Vera tacuit, non falsa locutus est, quibus veris audiendis eos minus idoneos judicavit....... Non*

est

Non è dunque una menzogna il nascondere col silenzio la verità, ma bensì quando si articola il falso colla parola *.

Similmente non ogni finzione è una menzogna, ma quella finzione soltanto, ch'è affatto priva di ogni significato. Stantechè quella finzione, la quale è ordinata a significare alcuna cosa, non è una menzogna, ma piuttosto una figura della verità. Altramente tutte quelle cose, che furono dette in figura dai Sapienti, e dagli uomini Santi, e ancora dallo stesso Signore, dovrebbono essere reputate menzogne; dappoichè secondo la solita maniera di favellare non comparisce apertamente nei loro detti la verità **.

Deh però affine di assicurarci di non mancare giammai al debito, che ci corre, abbia ognuno di noi in abbominio la menzogna, e parli la verità col suo prossimo, da che siamo membri l'uno dell'altro. E chi mai, o Signore, è desti- Eph. 4. 26.

Y Y 2 na-

* *est ergo mendacium cum silentio absconditur verum; sed cum loquendo promitur falsum.* S. Aug. lib. cont. mend. cap. 10.

** *Non omne, quod fingimus, mendacium est; sed quando id fingimus, quod nihil significat, tunc est mendacium. Cum autem fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium, sed aliqua figura veritatis. Alioquin omnia, quæ a Sapientibus, & Sanctis viris, vel etiam ab ipso Domino figurate dicta sunt, mendacia deputabuntur, quia secundum usitatum intellectum non subsistit veritas talibus dictis.* S. Aug. lib. 2. qq. Evang. q. 51.

nato ad abitare nel vostro tabernacolo? O chi è colui, che prenderà riposo sul vostro santo monte? Chi nutre la verità nel suo cuore, e non usa frode nella sua lingua. Chi giura al suo prossimo, e non l'inganna. La semplicità del giusto è derisa, perchè la sapienza di questo mondo consiste nel concepire la furberìa, nel nasconderla colle parole, nel rappresentare il falso per vero, e nel far comparire il vero falso. Ma la sapienza della carne è inimica di Dio, il quale condannerà la sapienza de' sapienti, e rimprovererà la prudenza de' prudenti. Costoro hanno detto: *abbiamo riposto la nostra speranza nella menzogna; e la medesima ci ha servito di difesa*. Ma ecco come Iddio si dichiara: *metterò sulla bilancia il mio giudizio, e misurerò la mia giustizia; e la grandine del mio furore sovvertirà le speranze appoggiate sulla menzogna; e dal torrente delle mie collere resterà inondato chi faceva delle medesima la sua difesa.*

Psal. 14. 1. & seqq.
Job. 12. 4.
Rom. 8. 7.
1. Cor. 1. 19.
Isa. 28. 15. & seqq.

CA-

CAPITOLO NONO, ED ULTIMO.

DEL NONO, E DECIMO PRECETTO DEL DECALOGO.

Non bramerai la casa del tuo prossimo, ne desidererai la di lui moglie, non il servo, non la serva, non il bue, non il giumento, ne alcuna di quelle cose, che sono di sua ragione.

Quantunque io abbia legati insieme questi due Precetti a cagione, che per la somiglianza dell'argomento vi si osserva l'istesso ordine, è tuttavia certo, che sono formalmente due distinti Precetti, come insegna Santo Agostino nel libro *de* 10. *Chor.* e nella questione 77. *in Ex.* Attesochè uno di essi riguarda ciò, ch'è utile, e fruttuoso, tende l'altro a raffrenare la malvagia concupiscenza dei disonesti piaceri. Colui adunque, il quale brama di possedere una tenuta, o una casa, si mostra sollecito non del piacere, ma della roba. Quegli per lo

Quamquam hæc duo Præcepta conjunxerimus, propterea quod, cum non dissimile sit eorum argumentum, eamdem docendi viam habent, duo tamen sunt revera Præcepta. Nam ex iis alterum spectat quid utile sit, quid fructuosum; alterum libidines, & voluptates submovet. Si quis igitur fundum, aut domum concupiscit, is lucrum potius, & quod utile est, consectatur, quam voluptatem.

lo contrario; che desidera l'altrui moglie, invece del profittevole va in traccia del diletto *.

Due furono i motivi, i quali porsero occasione di formare questi due Precetti. Il primo si fu, acciocchè avessimo in essi una più chiara, e distinta significazione del Sesto, e del Settimo Precetto. Imperciocchè, sebbene il lume della ragione additi a ciascuno, che la proibizione dell'*Adulterio* esclude la brama di possedere l'altrui moglie, posciachè, se fosse lecito di desiderarla, sarebbe ancora lecito di possederla; nondimeno parecchi Giudei dal peccato accecati non sapevano persuadersi, che ciò ancora fosse stato da Dio proibito. Fu l'altro motivo, perchè in questi due Precetti vengono espressamente vietate alcune cose, che non si comprendevano chiaramente nel Sesto, e nel Settimo Precetto.

A

* *tem. Si vero alienam uxorem appetit, non utilitatis, sed voluptatis cupiditate ardet.* Catech. Rom.

Horum Præceptorum duplex fuit necessitas; altera, ut Sexti, Septimique sententia explicaretur. Nam etsi quodam naturæ lumine intellectum est alienæ uxoris potiundæ cupiditatem prohiberi vetito Adulterio, *nam si concupiscere liceret, fas item esset potiri; tamen plerique ex Judæis peccato obcæcati in eam opinionem adduci non poterant, ut crederent id a Deo prohibitum esse . . . Altera est horum Præceptorum necessitas, quod aliqua distincte, explicateque vetantur, quæ Sexto, & Septimo explicate non prohibebantur.*

Nam

A cagione di esempio nel Settimo Precetto fu proibito di *non desiderare*, e di *non usurpare* le altrui sostanze; e quì è di più proibito di non desiderarle in verun modo, benchè si potessero giuridicamente, e legalmente conseguire, se dal conseguimento di esse derivasse nel prossimo qualche danno *. Infatti Iddio ha inserito nel nostro cuore, che non ci è lecito di desiderare l'altrui roba, quantunque non cercassimo di ottenerla, che per via di una giusta succeslione **. A ciò si riferiscono le proposizioni condannate da Innocenzio XI. di sopra allegate nella spiegazione del quarto Precetto. *V. fol.* 88.

A somiglianza dei precedenti hanno ambedue questi Precetti la forza di proibire, ed insieme di comandare alcune cose ***.

E per quanto concerne il proibire, non ci cadesse in pensiero, che fosse viziosa quella concupiscenza, ch'è priva affatto di ogni difetto, qua-

* *Nam ex. gr. Septimum Praeceptum prohibuit, ne quis* injuste concupiscat aliena, *aut* eripere *conetur*; *hoc autem vetat, ne ullo modo quis concupiscat, etsi Jure, Legeque id assequi possit, ex cujus adeptione proximo damnum imputari videat.* Catech. Rom.

** *Concupiscere rem proximi, quod notat Deus in corde, etiamsi justam ibi successionem quaeras, non licet.* S. Aug. Ser. de Decal.

*** *Habent haec singula Praecepta illud cum caeteris commune, ut partim aliquid vetent, partim jubeant.* Catech. Rom.

Quod ad prohibendi vim attinet, ne quis forte arbitretur concupiscentiam illam, quae vitio caret, aliquo modo vitium esse;

quale sarebbe il recalcitrare dello spirito contro la carne, o il desiderare di fare avanzamento nella perfezione, come sospirava Davide. Noi dobbiamo sapere pertanto, che sotto il nome di *concupiscenza* comprendesi un certo naturale movimento, in virtù del quale appetiscono gli uomini quelle cose gioconde, di cui non si trovano possessori. In quella guisa però, che gli altri affetti dell'animo non sono sempre cattivi, così nemeno la forza di questa concupiscenza dobbiamo riputarla sempre viziosa. Noi non commettiamo alcun male coll'appetire il cibo, o la bevanda, o allorchè sentiamo freddo nel desiderare il calore; e così all'incontro nel bramare il freddo, quando soffriamo troppo caldo. E certamente questa è una retta concupiscenza infusa da Dio nella natura; ma perchè per la colpa de' nostri Progenitori la medesima concupiscenza non si contenne tra i giusti limiti della stessa natura, restò essa depravata in

Gal. 5. 17.
Psal. 110.20.

esse, ut concupiscere spiritus adversus carnem, vel expetere justificationes Dei omni tempore, id, quod David summopere cupiebat. Quare sciendum est concupiscentiam *esse commotionem quamdam, ac vim animi, qua impulsi homines, quas non habent, res jucundas appetunt. Et quemadmodum reliqui animi nostri motus non perpetuo mali sunt, ita hæc concupiscendi vis non semper in vitio est ponenda. Neque enim propterea malum est, si cibum, aut si potum appetimus, aut, cum frigemus, si calescere, aut contra, cum calemus, si frigescere cupimus. Et quidem recta hæc concupiscendi vis, Deo auctore, a natura nobis insita est; sed primorum Parentum nostrorum peccato factum est, ut illa naturæ fines transiliens usque adeo depravata sit, ut*

in maniera, che ſpeſſe fiate ſiamo da eſſa eccitati a deſiderare quelle coſe ancora, che ripugnano allo ſpirito, e alla ragione *.

Con tutto ciò per parlare rigoroſamente la ſteſſa depravata concupiſcenza, che rimane ne' battezzati, non è peccato, quando eglino non la ſecondano nelle coſe illecite, e guidati dal dettame della ragione laſciano di operarle col cercare almeno di *reſiſtere ai di lei ſtimoli*, ſe non rieſce loro di *reprimerli*. Ma eſſa concupiſcenza per un certo modo di favellare tuttavia piglia il nome di *peccato*, perchè dal peccato appunto fu generata, ſiccome dalla lingua, da cui è formato, prende la denominazione di *lingua* il ragionare, e dalla mano quella di *mano* la Scrittura. Di più la ſteſſa concupiſcenza ſi chiama *peccato*, perchè, qualora è vittorioſa, è cagione del peccato; ſiccome al freddo ſi da il titolo di *pigro*, non perchè ſia prodotto dai pigri, ma perchè porge occaſione alla pigrizia **.

Eccli. 18. 30.

* *ut ad ea concupiſcenda ſæpe excitetur, quæ ſpiritui, ac rationi repugnant.* Catech. Rom.

** *Ipſa concupiſcentia jam non eſt peccatum in regeneratis, quando illi ad illicita opera non conſentitur, atque, ut ea perpetrent, à regina mente non datur, ut, ſi non fit, quod ſcriptum eſt:* non concupiſces; *fiat ſaltem, quod alibi legitur:* poſt concupiſcentias tuas non eas. *Sed modo quodam loquendi* peccatum *vocatur, quia peccato facta eſt, ſicut vocatur* lingua *locutio, quam facit lingua, &* manus *vocatur Scriptura, quam fecit manus. Itemque ſic vocatur* pectum, *quia peccatum, ſi vincit, facit; ſicut vocatur* frigus pigrum, *non quod a pigris fiat, ſed quod pigros faciat.* S. Aug. lib. 1. Nupt. & Concup. cap. 23.

E non è già in potere dell'uomo il liberarsi dalla detta concupiscenza. Stantechè egli porta nelle sue membra il peccato, vale a dire, un tal quale violento stimolo della carne in questo corpo mortale, dato in pena dell'originale reato, in vigore del quale tutti gli uomini prima di essere rigenerati già sono figliuoli dell'ira. Ora contro questo stesso stimolo appunto combattono gli amici di Dio, non per liberarne il loro corpo, ch'è di sua natura talmente mortale, che dovrebbe anzi chiamarsi morto, ma perchè non vi predomini. Il che succede allora, quando non si cammina a seconda dei desiderj di esso, cioè quando non si seguita l'appetito della carne contro i suggerimenti dello spirito *. Allora soltanto sarà tolta da noi la detta malvagia concupiscenza, quando il nostro corpo diventerà incorruttibile. Ma finchè viviamo in questo secolo, ognuno è tentato dalle violenze, e dagli allettamenti della sua concupiscenza, il concepimento della quale partorisce il peccato, da cui, quando è commesso, deriva la morte. Ci

S. Aug. Ep. 200.

Jac. 1. 15.

* *In potestate non est, ne* homo *concupiscat, quamdiu inest peccatum in membris, idest violenta quadam carnis illecebra in corpore mortis hujus, veniens de vindicta illius peccati, unde propaginem ducimus, secundum quam omnes ante gratiam filii sunt iræ. Contra quod peccatum militant sub gratia constituti, non ut non sit in eorum corpore, quamdiu ita mortale est, ut & mortuum jure dicatur, sed non ut regnet. Non autem regnat cum desideriis ejus; id est, his, qui secundum carnem contra spiritum concupiscuntur, non obeditur.* S. Aug. lib. 10. de Gen. ad litt. cap. 12.

Ob

Ci vieta però la Divina Legge di seguitare gli stimoli della carne, e vuole, che usiamo resistenza ai desiderj di essa, i quali combattono contro dell'anima. Non v'ha dubbio, che quante cose si ritrovano nel mondo, tutte eccitano la concupiscenza della carne, e la concupiscenza degli occhi, e la superbia della vita. Ma queste concupiscenze ci vieta Iddio ne' sopraddetti due Precetti di secondare, perchè esse appunto ci stimolano a desiderare, o quello, ch'è cattivo in se stesso, come sono gli adulterj, le ubbriachezze, gli omicidj, e altre somiglievoli scelleratezze, delle quali ragiona l'Appostolo nel comandarci di *non appetire i mali*, o quello, che, quantunque non sia cattivo per sua natura, non è tuttavia lecito per altre ragioni di desiderare; al qual genere si riducono tutte quelle cose, che Iddio, o la Chiesa ci proibisce di possedere.

Gal. 5. 16.

1. Pet. 2. 11.

1. Joann. 2. 16.

1. Cor. 10. 6.

Catech. Rom.

Ci viene di più proibito di secondare i malvagi stimoli della concupiscenza, perchè quelle cose, ch'essa è portata a desiderare, sono di altrui ragione, cioè la *casa*, il *servo*, la *serva*, il *terreno*, la *moglie*, il *bue*, l'*asino*, e varie altre cose, le quali per l'addotto motivo Iddio ci vieta nella sua Legge di desiderare; e però la concupiscenza delle cose medesime è perversa,

 e

Ob eam causam hæc cupiditas vitiosa prohibetur; quoniam, quæ appetuntur, aliena sunt, ut domus, servus, ancilla, ager, uxor, bos, asinus, *& alia multa, quæ cum aliena sint, ea concupiscere vetat Divina Lex; rerumque ejusmodi cupiditas nefaria est, &*

è gravemente peccaminosa, quando vi aggiunge l'animo il suo consentimento *.

E qui sarà bene di avvertire, che, proibendoci Iddio di *bramare l'altrui casa*, sotto questo vocabolo di *casa* non comprendesi soltanto quel semplice luogo, in cui abitiamo, ma sì bene tutta l'eredità, come chiaramente deducesi dal modo solito di favellare delle Sacre Carte. Quindi noi venghiamo di leggeri a percepire, che in vigore di questo Precetto non potiamo agognare le ricchezze, ne portare invidia alle altrui sostanze, alla potenza, alla nobiltà, ma siamo in obbligo di contentarci del nostro stato, qualunque sia egli, o umile, o sollevato **.

Ex. 1. 21.

Sì sì, a tutti noi deve bastare di avere i necessarj alimenti, e i vestiti da ricoprirci. Essendochè chiunque brama le ricchezze, cade nella tentazione, e in potere del Demonio, e concepisce nel cuore diversi desiderj inutili, e perniciosi, i quali conducono gli uomini ad incontrare la morte, e la loro perdizione. Infatti la radice di tutti i mali è la cupidigia,

la

* *& in peccatis gravissimis numeratur, cum illis concupiscendis animi præbetur assensus.* Catech. Rom.

** Domus *vocabulo non locus modo, quem incolimus, sed universa hæreditas significatur, ut ex Divinorum Scriptorum usu, consuetudineque cognoscitur....... Et hinc animadvertimus hac Præcepti Lege vetitum nobis esse, ne divitias avide expetamus, neque alienis opibus, potentiæ, nobilitati invideamus, sed statu nostro, qualis ille sit, sive humilis, sive excelsus contenti simus.* Catech. Rom.

Alie-

la quale diede ad alcuni la spinta, perchè errassero dalla Fede, e si aggravassero l'anima con molte amarezze. Anche l'appetito dell'altrui gloria, la quale pure si racchiude nella parola *casa*, viene istessamente proibito *.

1. Tim. 6. 8. & seqq.

Quello poi, che seguita *non il bue, non il giumento*, ci manifesta, come non solo non ci è lecito, da che sono di altrui ragione, di desiderare le cose maggiori, quali sono la *casa*, la *nobiltà*, la *gloria*, ma neppure le meno apprezzabili, di qualunque genere sieno esse, animate, o inanimate **.

Ciò, che viene in appresso, *non il servo, non la serva*, deve intendersi tanto degli schiavi, quanto delle altre specie di servi, che a somiglianza degli altri beni non si possono desiderare. In ordine a che conviene riflettere, che non è lecito in veruna maniera ne colle parole, ne colle speranze, ne colle promesse, ne coi regali di sedurre, o di sollecitare quegli uomini liberi, che o tratti dalla mercede, o in-

* *Alienæ deinde gloriæ appetitionem vetitam esse intelligere debemus; nam hoc idem ad* domum *pertinet.* Catech. Rom.

** *Quod vero sequitur* non bovem, non asinum, *id ostendit non solum quæ magna sunt, ut* domus, nobilitas, *&* gloria, *ea cum aliena sint nobis concupiscere non licere, sed etiam parva qualiacumque illa sint, sive animata, sive inanimata.* Catech. Rom. *Sequitur* non servum, non ancillam, *quod intelligendum est tam de captivis, quam de reliquo genere servorum, quos ut cætera alterius bona concupiscere non debemus. Liberos vero homines, qui voluntate serviunt, vel mercede conducti, vel amo-

indotti dall'amore, e dal rispetto spontaneamente si sono addetti all'altrui servigio, acciocchè abbandonino i loro Signori. Anzi quando osservassimo, ch'eglino partissero da loro prima di avere soddisfatto alla già data parola, siamo astretti dall'autorità di questo Precetto di stimolare i medesimi servi ad adempire al loro impegno *.

Si fa per ultimo menzione in questo stesso Precetto del *prossimo* ad oggetto di dichiarare la depravata malizia degli uomini, i quali si sentono portati ad appetire le vicine tenute, o le case contigue, o altre cose, che sono congiunte ai loro beni. Posciachè preso motivo dalla vicinanza, la quale serve di mezzo a stringere le amicizie, a cagione della depravata cupidigia nascono le avversioni **.

Ma-

* *amore, observantiaque impulsi, nullo modo neque verbis, neque spe, neque pollicitationibus, neque præmiis quis corrumpere, aut sollicitare debet, ut eos deserant, quibus se ipsi sponte addixerunt. Imo vero, si ante id tempus, quo se in illorum famulatu fore promiserant, ab illis recesserint, hujus Præcepti auctoritate admonendi sunt, ut ad eos ipsos omnino revertantur.* Catech. Rom.

** *Quod in Præcepto mentio fit* proximi, *id eo pertinet, ut hominum vitium demonstretur, qui vicinos agros, aut proximas domus, aut alienam rem hujusmodi, quæ secum continens sit, appetere solent. Vicinitas enim, quæ in parte amicitiæ ponitur, ab amore ad odium cupiditatis vitio traducitur.* Catech. Rom.

Qui

Ma per dire ora alcuna cosa dei peccati contro i detti due Precetti fra quelli, che si lasciano vincere dal pravo affetto della cupidigia, sono da calcolarsi specialmente coloro, che consumano il tempo in giochi indecenti, ovvero giocano smoderatamente; come ancora i mercatanti, i quali ambiscono la scarsezza delle merci, e delle vettovaglie, e soffrono di mal animo, che vi sieno fuori di essi de' venditori, e de' compratori, i quali impediscono loro di vendere a caro prezzo, e di comprare a vile. Sono rei dello stesso peccato quelli ancora, i quali bramano, che si trovino altri in bisogno affine di trarne profitto o col vendere, o col comprare *.

Peccano parimente e i Soldati, che desiderano la guerra per avere l'opportunità di rubare, e i Medici, che hanno premura, che cresca il numero degli ammalati, e i Giurisconsulti, che amano, che vi sia abbondanza di cause, e di liti;

non

* *Qui præ cæteris hoc cupiditatis vitio laborant, illi sunt, qui lusionibus non honestis delectantur, aut qui ludis immoderate abutuntur; mercatoresque item, qui rerum penuriam, annonæque caritatem expetunt, atque id ægre ferunt, ut alii præter ipsos sint, qui vendant, aut emant, quo carius vendere, aut vilius emere ipsi possint. Qua in re item peccant, qui alios egere cupiunt, ut aut vendendo, aut emendo ipsi lucrentur.* Catech. Rom.

Peccant etiam Milites, qui bellum expetunt, ut furari ipsis liceat. Medici item, qui morbos desiderant. Jureconsulti, qui causarum, litiumque vim, copiamque concupiscunt;

non meno che gli Artigiani, i quali avidi del guadagno per avere occasione di ricavare maggiore lucro vorrebbono la penuria nelle cose riguardanti il vitto, e il vestito *.

Oltre dei testè detti si macchiano di grave peccato quelli ancora, che invidiando, ed appetendo le lodi, e la gloria altrui, detraggono alla loro fama, massimamente se sieno eglino persone prive affatto di merito. Stantechè la fama, e la gloria sono una ricompensa dovuta alla virtù, e all'industria, non al vizio, e alla pigrizia **. *Varj altri generi di peccati, che si possono commettere contro gli allegati due Precetti, raccoglie Santo Agostino nel libro* 10. *delle sue Confessioni al Capitolo* 31.

Giacchè però si appetiscono e quelle cose, che si hanno, e quelle, che non si hanno, le prime col goderle, le altre col desiderarle, noi

* *eunt; tum Artifices, qui quæstus avidi, omnium, quæ ad victum, cultumque pertinent, penuriam exoptant, ut inde plurimum lucri faciant.* Catech. Rom.

** *In hoc genere graviter ii peccant, qui alienæ laudis, gloriæque avidi, atque appetentes sunt, non sine aliqua famæ alterius obtrectatione, idque præsertim, si, qui illam appetunt, ignavi, nulliusque pretii homines sunt. Fama enim, & gloria virtutis, atque industriæ, non ignaviæ, aut inertiæ præmium est.* Catech. Rom.

Quia concupiscuntur & quæ habentur, & quæ non habentur; nam concupiscendo fruitur homo rebus, quas habet; desiderando autem absentia concupiscit, stu-

noi dobbiamo studiosamente adoprarci di non desiderare le cose altrui, e di non prendere affezione a quelle, che già sono in nostro potere; perchè se mai ci dilettiamo delle cose, che non ci è lecito di possedere, tante volte pecchiamo, quante di esse ci dilettiamo *.

Affine poi di adempire pienamente la volontà di Dio, ch'è quello appunto, che ci comandano gli stessi due Precetti, dobbiamo occuparci assiduamente intorno la santificazione delle anime nostre. Abbiamo quindi ad esercitarci in quelle opere, che ripugnano ai sensi del nostro corpo, acciocchè così domate le passioni di esso, e gli stimoli della carne, i quali militano contro lo spirito, negando l'empietà, e i secolari desiderj, ci venga fatto di vivere sobriamente, giustamente, e piamente in questo secolo coll'aspettazione della beata speranza, e della venuta della Gloria del grande Iddio, e del Salvatore nostro Gesù Cristo. In quella guisa pertanto, che desidera il cervo le fresche acque, desideri parimente l'anima nostra Iddio Signore, ch'è il fonte vivo delle celesti consolazioni. Sradicheremo da noi facilmente in questo modo la concupiscenza del

1. Thess. 4. 3.

Tit. 2. 13.

Psal. 41. 7.

AA a

* *studeamus & aliena non appetere, nec obtenta amare. Qui enim delectatur de re, quam non licuit habere, toties peccat, quoties delectatur.* S. Aug. Ser. 47. de Temp.
Tenentes ista non habebitis concupiscentiam mundi; &

del mondo, e perderanno per conseguenza la forza di soggiogarci il desiderio della carne, il desiderio degli occhi, e l'ambizione del secolo *.

* *& hinc non vos subjugabit: nec desiderium carnis, nec desiderium oculorum, nec ambitio saeculi.* S. Aug.

FINE

della prima Parte del secondo Libro.

LIBRO SECONDO.

Dei Precetti del Decalogo, e della Chiesa.

PARTE SECONDA.

Dei Precetti della Chiesa.

Conserva, o Figliuolo, i Comandamenti di tuo Padre, e non ti dimenticare la Legge di tua Madre. Ritieni gli uni, e l'altra fedelmente nel cuore, e osservali con attenzione. Servano essi di guida a' tuoi passi, ti custodiscano nel tuo riposo; e dieno norma alle tue parole. Prov.6.20.21. Così lasciò scritto il Saggio a comune nostro insegnamento; e i Sacri Interpetri giustamente osservano, che i Comandamenti del Padre sono i Precetti del Decalogo, e la Legge della Madre significa i Precetti della Chiesa, la quale ha ricevuto da Dio la potestà di stabilire le sue Leggi, allorchè disse Gesù Cristo agli Appostoli: *le cose, che voi determinerete qui sulla terra, saranno parimente determinate colà nel Cielo. Colui, che non presterà orecchio alla Chiesa, consideratelo, come eretico, e scomunicato.* Matt. 18. 18. ibi 17. Dopo avere noi pertanto ragionato nella prima Parte di questo Libro dei Precetti del Decalogo, vuole ogni ragione, che passiamo a trattare nella Seconda di quelli della Chiesa.

CAPITOLO PRIMO.

DEL PRIMO PRECETTO DELLA CHIESA.

Coll'astenervi dalle opere servili celebrerete i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, e ascolterete in essi con riverenza la Santa Messa.

Dalla Legge naturale è stimolato ciascuno a consagrare qualche parte di tempo al Divino Servigio, come chiaramente deducesi dal terzo Precetto del Decalogo. La determinazione però di esso tempo dipende onninamente dalla Legge o positiva Divina, come fu l'osservanza del Sabbato nell'Antico Testamento, o dalla umana, come sono tutte le Feste istituite dalla Chiesa *.

Abbiamo di già notato, che l'osservanza della Domenica nella Legge Evangelica è succeduta a quella del Sabbato. Ciò tuttavia non fu fatto in vigore di essa Legge, ma fu

V. fol. 75.

* *Ex praecepto Juris naturalis. tenetur homo ad hoc, quod aliquando rebus Divinis vacet, ut patet tertio Praecepto Decalogi, sed determinatio temporis, ad quod quis tenetur, dependet ex Jure positivo, sive sit divinitus institutum, sicuti observatio Sabbathi in Veteri Lege, sive ab homine, sicut Festá, quæ Ecclesia instituit celebranda.* S. Th. in 4. dist. 34. a. 4. *Observantia diei Dominicæ in Nova Lege succedit observantiæ Sabbathi, non ex vi praecepti Legis, sed* ex

fu stabilito dalla Chiesa, e introdotto dalla consuetudine de' Fedeli *, attese le ragioni, che raccoglie San Giustino nell'Apologia seconda, e San Leone Papa nella Lettera a Dioscoro Vescovo Alessandrino, di già allegate nella sposizione del terzo Precetto del Decalogo.

Ivi pure si è accennato, che oltre le Domeniche celebra la Chiesa altre Feste, e sono il dì Natalizio del Signore nostro Gesù Cristo, della Circoncisione, dell'Epifania, della Risurrezione colle seguenti due Ferie, dell'Ascensione, della Pentecoste coi successivi due giorni, della SS. Trinità, del Corpo di Gesù Cristo, e dell'Invenzione della S. Croce; come ancora le Festività della Purificazione, dell'Annunziata, dell'Assunzione, e della Natività di Maria Vergine, della Dedicazione di San Michele Arcangelo, della Nascità di San Giovanni Battista, non meno che quelle de' Santi Appostoli di Gesù Cristo Pietro, e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo, e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone, e Giuda, e Mattia; e inoltre quelle del Protomartire Santo Stefano, dei SS. Innocenti, di San Lorenzo Martire, di S. Silvestro Papa, e Confessore, di S. Gioseppe Confessore, e di S. Anna, Sposo il primo di Maria Vergine, e di lei Madre la seconda, della Solennità di tutti i Santi, e di uno de' principali Protettori in ciascun Regno, o sia Provincia, e di un altro pu-

* *ex constitutione Ecclesiæ, & consuetudine populi Christiani.* S. Th. 2. 2. q. 122. a. 4.

pure principale in cadàuna Città, Castello, o Villaggio, parlando di quei luoghi, dove ne hanno alcuno in particolare venerazione. Le allegate Feste solamente sono di Precetto, giacchè furono esse consagrate o dalla veneranda Antichità, o approvate dalla consuetudine della Chiesa universale, o introdotte dalla Pietà unanime di tutti i Fedeli. A tutte queste poi giudicò bene di aggiungere Clemente XI. la festa dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio. *Non devo qui tuttavia omettere di accennare, qualmente il Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. avendo maturamente considerato, attese le reiterate preghiere, che gli furono fatte, che il troppo abbondante numero delle Feste tornava in notabile detrimento della povera gente, che guadagnasi il vitto a costo delle sue fatiche, si è compiaciuto di accordare in varj luoghi, specialmente delle due Sicilie, la diminuzione delle medesime Feste. Egli dunque ha stabilito con suo Decreto, emanato nel* 1748. che nelle Domeniche della Risurrezione, e della Pentecoste, e nelle altre di tutto l'anno, come pure ne' giorni della Circoncisione, dell'Epifania, dell'Ascensione, del Corpo del Signore; della Purificazione, dell'Annunziata, dell'Assunzione, della Nascità, e dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine; non meno che nel giorno Natalizio dei SS. Apostoli Pietro, e Paolo, nella Solennità di tutti i Santi, e del principale Protettore delle rispettive Città sieno obbligati tutti i Fedeli a tenore dell'antica istituzione della Chiesa Cattolica non solo ad ascoltare la Messa, ma di più ancora ad astenersi dalle opere servili. Ma in quanto alle altre Feste, in

Urb. VIII. Bul. Univ.

ibi.

Constit. pecul.

in qualunque modo sieno state le medesime introdotte, senza però esentarli dal debito d'intervenire al Santo Sacrificio della Messa, concede a ciascheduno di occuparsi liberamente senza scrupolo di coscienza in qualsivoglia negozio anche servile.

Prima di passare più oltre avvertirò di passaggio, che i Principi secolari, i quali nelle cose spettanti alla Chiesa sono piuttosto astretti ad obbedire di quello, che sia loro lecito di comandare, non hanno veruna sorta di autorità per dichiarare le Feste ad onore de' Santi. Questa facoltà rapporto a tutta la Chiesa è riserbata al solo Papa, e per riguardo alle Diocesi particolari ai rispettivi loro Vescovi, uniti al Clero, e al Popolo. Si ricorda tuttavia ai medesimi Vescovi, che ad oggetto di osservare da pertutto un'Ecclesiastica uniformità vadano cautelati nel tempo avvenire di non intimare alcuna nuova Festa di precetto.

Innoc. X. Constit. cum nuper. *Cap.* Conquestus *tit. 9. de Fer. lib. 2. Decret.*

Urb. VIII. Bull. Univ.

Sollecita Chiesa Santa della santificazione delle Feste incarica in primo luogo a tutti i Fedeli di astenersi in essi giorni dalle opere servili, e chiunque senza legittima causa non omette di esercitarle, pecca mortalmente, come chiaro apparisce dalla seguente proposizione condannata da Innocenzio XI. *il Precetto di osservare le Feste non obbliga sotto peccato mortale, quando non v'intervenga alcuno scandalo, e non siavi disprezzo* *. Per

* *Præceptum servandi Festa non obligat sub peccato mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Opus

Per ragionare adunque delle opere servili esse pigliano il nome dalla parola *servitù*. Tre specie di *Servitù* convien distinguere. La prima è quella, che presta l'uomo al peccato in conformità del testo: *chi commette il peccato, è servo del peccato*; nel qual senso ogni peccato si può chiamare opera *servile*. L'altra *Servitù* è quella, che pratica un uomo con altro uomo; e giacchè l'uomo serve all'altro non colle operazioni della mente, ma con quelle del corpo, quindi opere *servili* si dimandano le operazioni corporali, nelle quali alcuno si esercita per altrui servigio. La terza in fine è la *Servitù* di Dio; e secondo questo significato ogni atto di Latria, da che appartiene al Divino Servigio, potrebbe appellarsi opera *servile* *.

Joann. 8. 34.

Certa cosa è, che, prendendo le opere *servili* in questa ultima significazione, non è vietato dalla Chiesa di praticarle ne' giorni festivi. Stantecchè ciò sarebbe manifestamente contrario all'isti-

* *Opus servile dicitur a* servitute. *Est autem triplex* Servitus; *una quidem, qua homo servit peccato secundum id*: qui facit peccatum, servus est peccati; *& secundum hoc omne opus peccati dicitur* servile. *Alia vero* Servitus *est, qua homo servit homini; est autem homo alterius servus non secundum mentem, sed secundum corpus; & ideo opera* servilia *secundum hoc dicuntur opera corporalia, in quibus unus homo alteri servit. Tertia autem est* Servitus *Dei, & secundum hoc opus* servile, *posset dici opus Latriæ, quod pertinet ad Dei servitium.* S. Tho. 2. 2. q. 122.
Si sic intelligatur opus servile *non prohibetur in die Sabbathi, quia hoc esset contrarium fini observa-*

tituzione delle Feste. Similmente l'esercizio di qualsivoglia atto spirituale non pregiudica punto all'osservanza delle medesime Feste: onde può alcuno benissimo in essi giorni lecitamente insegnare colle parole, e ancora in iscritto. A tal proposito dice la Glosa sopra il Capitolo 28. dei Numeri, che *gli Artefici, e gli altri operarj passano in ozio il giorno di Sabbato; ma i Maestri della Divina Legge senza contaminare lo stesso Sabbato continuano il lor travaglio. Nella stessa guisa i Sacerdoti violano il Sabbato dentro le Chiese; ma non per questo commettono alcun peccato* *.

In ordine poi alle opere *servili*, che si comprendono nelle altre due spiegazioni, è parimente fuori di ogni dubbio, ch'esse sono proibite dalla Chiesa, da che impediscono l'uomo di applicarsi nel Divin Culto; e perchè ne viene egli maggiormente impedito dalle opere del peccato, che dalle lecite corporali, è an-

B b

* *vationis Sabbathi..... Similiter etiam nullius spiritualis actus exercitium est contra observantiam Sabbathi; puta si quis doceat verbo, vel scripto. Unde Num. 28. dicit Glossa*, quod fabri, & hujusmodi artifices otiantur in die Sabbathi; Lector autem Divinæ Legis, vel Doctor ab opere suo non desinit, nec tamen contaminatur Sabbathum; sicut Sacerdotes in Templo Sabbathum violant, & sine crimine sunt. S. Th. 2. 2. q. 122.

Alia opera servilia primo, vel secundo modo contrariantur observantiæ Sabbathi, in quantum impediunt applicationem hominis ad Divina; & quia homo magis impeditur a rebus Divinis per opus peccati, quam per opus licitum, quamvis corporale, ideo ma-

cora più grave delitto il peccare in giorno di Festa, di quello sia l'impiegarsi in qualche opera lecita corporale *. Ecco infatti come ragiona Santo Agostino. *Si regolerebbe assai meglio l'Ebreo, quando ei si occupasse intorno a qualche lavoro nel suo giardino di quello, che se ei macchinasse sedizioni nel teatro; e meglio osserverebbe la di lui moglie il Sabbato, se ella filasse nella privata sua casa la lana di quello, che farebbe, se ella consumasse ne' tempi festivi tutto il giorno in salti indecenti* **. Non mancherò tuttavia quì di notare, che per via del peccato veniale, commesso in giorno di Festa, non trasgredisce alcuno particolarmente il Precetto Ecclesiastico a riguardo, che il peccato veniale non toglie dall'anima la grazia santificante ***.

Pare, che dal *Can.* 1. *Dist.* 5. ci venga insinuato, che, quando il peccato è commesso in giorno di Festa, abbia da manifestarsi ancora tale circostanza nella Confessione. E per verità dato ancora, che vogliamo accordare al Gaetano, e

2. 2. *q.* 122.

* *magis contra hoc Præceptum agit, qui peccat in die festo, quam qui aliud corporale opus licitum facit.* S. Tho. 2. 2. q. 122.

** *Melius faceret Judæus in agro suo aliquid utile, quam si in theatro seditiosus existeret; & melius fœminæ eorum die Sabbathi lanam facerent, quam quod tota die in Neomeniis suis impudice saltarent.* S. Aug. lib. de 10. Chor.

*** *Non, qui peccat venialiter in Sabbatho, contra hoc Præceptum facit, quia peccatum veniale non excludit sanctitatem.* S. Tho. 2. 2. q. 122.

e ad altri Teologi, che il peccato commesso in giorno di Festa non sia un peccato, che muta specie, non si può tuttavia negare, che non sia almeno più grave in se stesso, di quello sarebbe, se fosse stato commesso in giorno feriale, come dimostrano Santo Agostino *Ser.* 93. S. Isidoro Pelusiota *lib.* 1. *ep.* 70. S. Gregorio Papa *ep.* 3. *lib.* 11. ed altri SS. Padri, e Dottori.

Oltre, delle opere peccaminose, come si è di già accennato, deve guardarsi ciascuno ancora ne' giorni festivi dalle altre opere *servili*, quali sono le rurali, le fabrili, le forensi &c. ne può in alcun modo esercitarle sia per ricreazione, sia per guadagno, sia che importino qualche fatica corporale, ovvero niuna. Basta che sia veramente opera *servile*, perchè sia proibita dalla Chiesa ne' giorni festivi. Anticamente obbligava questo Precetto dalla sera antecedente al giorno festivo fino alla sera del medesimo giorno; ma al presente obbliga dalla mezza notte fino alla mezza notte. *Intorno la celebrazione delle Feste parla diffusamente in un bellissimo Trattato Lodovico Tomasini.* Del rimanente riguardo a quelle opere, delle quali si fa questione nelle Scuole, se sieno servili, e per conseguenza se possano praticarsi in giorno di Festa, a me piace assai l'avvertimento di Gersone, il quale insegna, che *sopra di ciò bisogna attenersi alla consuetudine de' luoghi, e alla permissione de' Vescovi, senza che sia d'uopo ricorrere a quello, ch'è stato scritto.* Reg. mor.

Quantunque però in virtù dell'addotto Precetto sieno astretti universalmente i Fedeli ad

astenersi dalle opere servili ne' giorni festivi; *la necessità, e la divozione*, come nota Gregorio IX. possono dispensarli dall'accennata obbligazione. Ecco adunque le circostanze, in cui diviene lecito l'esercizio delle opere servili ne' giorni festivi.

Cap. Conquestus tit. 7. de Fer. lib. 2. Decret.

La prima è la permissione del Vescovo, che tratto da ragionevoli cagioni si muove ad accordarla. Imperciocchè essendo destinati i Vescovi a reggere la Chiesa di Dio, hanno essi ottenuta da lui la potestà di legare, e di sciogliere.

Act. 20. 28.
Matt. 18. 18.

La seconda è la pietà verso Dio: laonde è lecito di sonare le campane, di portare le sagre Statue nelle Processioni &c. siccome ancora di ornare, e di scopare le Chiese, e consimili altre cose, ordinate al Divino Culto; le quali però, se si trasportino senza ragione ne' giorni festivi, è di parere il Gaetano, che sieno peccati veniali.

In 2. 2. S. Tho. q. 122. a. 4.

La terza è qualche opera di carità verso del prossimo; posciachè è assai più gradevole a Dio la misericordia, che il sacrificio; e da ciò dedusse Gesù Cristo contro i Giudei, ch'*era permesso onninamente di beneficare nel giorno di Sabbato*. Quindi nel medesimo giorno risanò egli entro del Sacro Tempio un attratto alla loro presenza.

Ose. 6. 6.
Matt. 12. 13.

La quarta è la propria, o l'altrui grave necessità. Imperciocchè, come dice la Regola legale: *ciò, che non è lecito nella Legge, diviene lecito per la necessità*. Interrogato nel 1447. dai Transilvani Niccolò V. se fosse lecito ai poveri villani, e delle terre, di vendere ne' giorni

di

di Domenica, e nelle Feste consacrate ai Santi; pane, frutta, e legumi; come ancora se, già ascoltata la Santa Messa, nel dopo pranzo ai medesimi in tempo delle raccolte, ed essendovi pericolo di pioggia fosse lecito di portare al coperto coi bovi, coi cavalli, o coi carri il fino, il fieno, e le altre biade appartenenti all'uso umano, diede in risposta, che, quando non v'intervenga alcuna necessità, fa d'uopo di astenersi nelle Domeniche, e ne' giorni festivi da tutte le opere servili, ma quando vi sia veramente necessità, purchè non sia *affettata*, o *procurata*, è lecito di praticare tutte le suddette cose. Similmente in tempo di necessità concesse Alessandro III. di poter fare la pesca delle sardelle; con questo però, che terminata la pesca, ne fosse donata una porzione alle Chiese circonvicine, e ai poveri di Gesù Cristo.

Raynal.ad an. 1447.

Cap. Licet.*tit.* 4.*de Fer.lib.*2.*Decr.*

La quinta è il notabile profitto. Per questa ragione è permesso ai Barbieri di esercitare nelle Domeniche, e negli altri giorni festivi il loro mestiero per comodo degli artisti, e dei villani, i quali ne' giorni feriali sono astretti ad occuparsi nei loro travagli; come ancora ai Sartori, allorchè è imminente qualche funerale, e non possono preparare le vesti di lutto, che coll'impiegarvi qualche parte della Festa. Parimente quando occorre di sollecitare i preparativi per solennizzare la nascita, o l'arrivo di qualche Principe. E' pure lecito ne' giorni festivi meno solenni, e che non sono le Domeniche, di lavorare pei poveri; a condizione tuttavia, che si faccia il lavoro per pura limosina, e senza gua-

DD. com. & Prax.

da-

dagno; e che quelli a vantaggio de' quali è ordinato, ne abbiano pressante bisogno. In ordine però a ciò avverte saggiamente S. Antonino, che sarà sempre una lodevole cautela, se prima se ne ricerchi la facoltà dall'Ordinario del luogo.

P. 2. tit. 9. cap. 7. §. 5.

L'ultima è la picciolezza dell'opera, e la brevità del tempo; posciachè la scarsa distanza dal mezzo non toglie il bene della virtù. Non si stima pertanto trasgressore del Precetto, chi chiude una siepe nel suo giardino, o vi strappa qualch'erba disutile; chi da alcuni punti alla sua veste scucita, o alle scarpe; chi spende insomma un breve tratto di tempo in minuzie di leggerissima importanza. Se impieghi alcuno soltanto un'ora nel lavoro, secondo la più comune, e forse più plausibile Opinione, rimane scusato da peccato mortale. Nelle materie tuttavia Forensi, e nelle Giudiciali non deve considerarsi la quantità del tempo, ma la qualità dell'affare.

S. Anton. p. 2. tit. 9. cap. 7. §. 5.

DD. com.

Raccogliesi da quanto si è detto, che in vigore del terzo Precetto del Decalogo, e della prima parte del primo Precetto della Chiesa noi siamo tenuti ad intralasciare onninamente tutte quelle operazioni, le quali servono d'impedimento al Divino Culto; e che quelle per lo contrario, che lo risguardano, quantunque sieno servili in se stesse, possiamo lecitamente esercitarle. Quindi ci è lecito di apparecchiare gli Altari, di ornare le Chiese, e di praticare somiglievoli altre cose in congiuntura della celebrazione della Festa di qualche Santo. Oltre di questo non dobbiamo noi credere, che Iddio,

e la Chiesa abbiano voluto proibirci certe lodevoli operazioni, che altramente talvolta si ometterebbono, quando non fosse permesso di farle anche ne' giorni di Festa, e perciò dobbiamo tenere per sicuro, che non ci furono giammai vietate.

Catech. Rom.

Per passare adesso all'altra parte del Precetto della Chiesa, la medesima ci comanda di ascoltare la Santa Messa ne' giorni festivi. Sembra, che abbia avuto il suo cominciamento una tal Legge fino dal tempo degli Appostoli. Per ben eseguirla è necessario di sentire la Messa dal suo principio sino alla fine, e di ricevere la benedizione dal Celebrante; ed anche secondo il Concilio Milanese I. è d'uopo di aspettare, finchè sia terminata la lettura dell'ultimo Evangelio. Da Innocenzio XI. fu riprovata la seguente proposizione: *Soddisfa al Precetto della Chiesa di ascoltare la Messa, chi ne ascolta insieme due parti, e ancora quattro da diversi Sacerdoti, che celebrassero* *. Nemmeno soddisfa al medesimo Precetto, chi interviene alla Messa colla sola presenza corporale. Bisogna di più ch'ei l'accompagni con pia, e sincera attenzione della mente. Non permettano pertanto giammai i Vescovi, che cominci a celebrarsi questo santo Sacrificio, se prima gli Astanti coll'esterna loro compostezza non dieno argomento di poter crede-

Laur. Ep. Can. ver. Missa.

Var. Can. ibi cit.

Catech. Rom.

* *Satisfacit Præcepto Ecclesiæ de audiendo Sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis Celebrantibus audit.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Non patiantur Episcopi Sanctum hoc Sacrificium peragi, nisi prius, qui intersint, decenter composito corporis habitu, de-

dere, che non vi stanno presenti soltanto col loro corpo, ma vi sono ancora applicati col divoto raccoglimento del cuore *. Dal Clero Gallicano fu quindi meritamente condannata la seguente proposizione: *Si soddisfa al Precetto della Chiesa di ascoltare la Messa colla sola esterna riverenza, quantunque l'animo sia volontariamente distratto in altre cose, sebbene disoneste* **.

Vadano adunque cautelate le donne di non intervenire giammai alla Messa colla prava intenzione di vedere i loro amanti, o di essere vedute da essi. Imperciocchè elleno così non adempiscono il Precetto della Chiesa; come neppure l'adempiono coloro, i quali non sarebbono per ascoltare la Messa, quandochè non fossero astretti a stare coi loro Signori. Il fine, con cui deve ciascuno accostarsi per sentire la Messa, è di fare orazione, e nel tempo della Celebrazione della medesima per tenersi raccolto in Dio è d'uopo, che si allontani onninamente col pensiero dalle cose temporali ***. Sia per-tan-

* *declaraverint se mente etiam, ac devoto cordis affectu, non solum corpore adesse.* Trid. Sess. 22. Decr. de obs. & evit. in Miss.

** *Praecepto Ecclesiae de audiendo Sacro satisfit per reverentiam exteriorem tantum, animo licet voluntarie in aliena, imo & prava cogitatione defixo.* Prop. damn. a Cl. Gall.

*** *Mulieres non debent accedere ad Missam, ut videant, vel videantur ab amatoribus suis. Nam tales non implent Praeceptum illud Ecclesiae; sicut nec illi, qui stant ad sociandum Dominos, alias non audituri; sed debent accedere ad orandum, & tunc a se removere debent cogitationes temporalium ad Deo vacandum.* S. Anton. 2. p. tit. 9. cap. 10. *Cum*

tanto il ſuo veſtire modeſto, e allorchè il Sacerdote fa la Confeſſione, e ſi trattiene nelle coſe più rilevanti, tenga piegate le ginocchia in luogo alquanto rimoto dall'Altare, oſſervi un rigoroſo ſilenzio, e col capo ſcoperto, e cogli occhi rivolti al Sacrificio mediti divotamente la Paſſione doloroſa di Gesù Criſto *.

E' una notabiliſſima mancanza l'aſcoltare la Meſſa colla coſcienza aggravata da colpe mortali; laonde non ſembra affatto inveriſimile l'Oppinione di alcuni Teologi, i quali ſoſtengono, che commette un nuovo peccato, chi ardiſce aſcoltarla col pravo affetto al peccato. La ragione ſi è, perchè tutti coloro, che aſcoltano la Meſſa, hanno parte nel Sacrificio, come lo dichiara il Sacerdote celebrante, il quale dopo l'Offertorio rivolto al Popolo dice ad eſſo: *pregate, o fratelli, acciocchè non meno il mio, che il voſtro Sacrificio ſia accetto nel coſpetto del Signore.* Di più ancora dalla ſteſſa attuale celebrazione, allorchè ſi dice: *ricordati, Signore, de' tuoi ſervi, e delle tue ſerve, per cui ti offeriamo, o che a te offrono il preſente Sacrificio di lode*, chiaramente deduceſi, che da

V. Nat. Alex. lib. 4. de Dec. cap. 5. art. 6. Reg. 9.

* *Cum ſit Confeſſio, & alia graviora Miſſæ dicuntur, omnes genuflexi maneant, nec accedant prope Altare, ſine confabulatione, aperto capite, vultu ad Altare converſo, veſtitu decenti, meditantes Chriſti Paſſionem.* Conc. Aurelian. III. Can. XXVIII.

In ipſa celebratione Miſſarum cum dicitur: memento, Domine, famulorum, famularumque tuarum, pro quibus tibi offerimus; vel qui tibi offerunt hoc Sacrificium laudis, *in illis verbis patenter oſtenditur, quod a*

da tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro sesso viene offerto quel Sacrificio di lode, quantunque comparisca essere uno il Sacerdote offerente. Stantechè quel medesimo, che tratta il Sacerdote colle sue mani offerendolo a Dio, parimente è presentato allo stesso Dio colla divozione della mente dalla moltitudine de' Fedeli. Ciò manifestasi maggiormente, quando si dice: *ti supplichiamo adunque, o Signore, di ricevere placato la presente Obblazione della nostra servitù, e di tutta la tua famiglia*; le quali parole dimostrano con somma evidenza, che il Sacrificio, che presentano i Sacerdoti sopra gli Altari, è offerto generalmente da tutti i Fedeli *; e che tutti gli assistenti per conseguenza partecipano spiritualmente del medesimo Sacrificio, come lo dichiara anche il Tridentino. *Sess. 22. cap. 5.* Affine però di assicurarsi, che non gli venga ascritto a colpa l'avere ascoltata la Messa ne' dì festivi colla coscienza contaminata da gravi delitti, pre-

* *a cunctis Fidelibus, non solum viris, sed & mulieribus Sacrificium illud laudis offertur, licet ab uno offerri specialiter Sacerdote videatur; quia, quod ille Deo offerendo manibus tractat, hoc multitudo Fidelium intenta mentium devotione commendat. Quod illic quoque declaratur, ubi dicitur:* hanc igitur oblationem servitutis nostræ, sed & cunctæ Familiæ tuæ, quæsumus, Domine, ut placatus accipias: *quibus etiam verbis luce clarius constat, quia Sacrificium, quod a Sacerdote sacris Altaribus superponitur, a cuncta Dei familia generaliter offeratur.* S. Petr. Dam. opusc. 11. cap. 8.

Cum

pretendono molti gravi Dottori presso il Gaetano, che debba ciascuno, il quale si sente aggravato da qualche peccato mortale, prima d'intervenire alla Messa formare un atto di contrizione.

In 2.2. S.Tho. q.122. art. 4.

Anticamente non era lecito ne' giorni festivi di ascoltare la Messa nelle altrui Chiese, e Parrocchie; ma ora quando non vi sia alcun disprezzo delle Chiese Parrocchiali, in virtù dei Decreti fatti a favore dei Regolari dai Sommi Pontefici Leone X. Paolo III. e Clemente VIII. chiunque la sente nelle loro Chiese, soddisfa sicuramente al Precetto. Non devono tuttavia omettere i secolari di frequentare le proprie Parrocchie, specialmente nelle Domeniche, e nelle Festività principali, e in certi giorni solenni non nei villaggi, o ne' privati loro Oratorj, ma nella Città hanno i Nobili ad ascoltare la Messa.

Cap. in Dominicis.
Decr. Clem. VIII.
Trid. Sess. 22. *Cap.* si quis etiam. *dist.* 1. *de con.*

Vi sono però alcuni motivi, i quali esentano onninamente dall'obbligo di ascoltare la Messa, cioè l'*impotenza fisica*, e la *morale*. Così nel primo caso ne sono dispensati gl'infermi astretti a giacere nel letto, o a rimanersene in casa, e i carcerati; e nel secondo le donne incinte, che devono cautelarsi di non recare detrimento ai loro feti, e ancora i soldati, che tengono le sentinelle, quando senza grave pericolo non possono eglino abbandonare il loro posto. Parimente gli assistenti agli ammalati, se sia assolutamente necessaria la loro presenza; come pure gli scomunicati, gl' interdetti &c.

DD. com.

Ma giacchè ſtante il Decreto del Concilio Toletano III. peccano gravemente coloro, i quali nei giorni feſtivi, ſoddisfatti di avere aſcoltata la Meſſa, ſi abbandonano ad un deteſtabile ozio collo ſpendere tutto l'intiero giorno in giochi ſmoderati, in danze immodeſte, in ubbriachezze, in iſtravizzi, e in altri peccati, ed inutili vanità, acciocchè non abbia a dirſi di loro avanti a Dio: *nel tempo di bene operare, o Signore, hanno maltrattato la voſtra Legge*; ſuggerirò nuovamente ai Criſtiani di occupare il tempo dei giorni feſtivi in ſante opere di pietà. Viſitino pertanto modeſtamente le Chieſe; mondino coi Sacramenti le loro coſcienze, e coi medeſimi le rinvigoriſcano; intervengano alle Prediche, ai Divini Officj, e ſi trattengano negli eſercizj della Criſtiana Religione *. E certamente ſe gl'infelici Giudei paſſano con tanta ſuperſtizione il

Can. XXIII.

Pſal. 118. 126.

* *Cum Toletani Concilii III. Decreto graviter eos peccare definiatur, qui feſtis diebus, audita tantummodo Miſſa, otio ſe dedentes totum diem in aleis, & choreis inhoneſtis, in ebrietatibus, commeſſationibus, aliiſque peccatis, & vanitatibus tranſigunt, ne propterea de ipſis apud Deum dicatur:* tempus faciendi, Domine, diſſipaverunt Legem tuam, *illos ex animo monemus, ut, diebus omnibus Deo conſecratis, Deo ipſi, ac ſpiritualibus vacare ſtudeant; Eccleſias religioſius adeant; Sacramentis ſe mundent, communiantque; Concionique, Diviniſque Officiis interſint, ac ferventius ſe in operibus pietatis exerceant.* Conc. Rom. ult. tit. 11.
Si infelices Judæi tanta devotione celebrant Sabbathum,

il loro Sabbato, che non ardiscono eglino di operare veruna cosa terrena, quanto maggiormente sono tenuti i Cristiani ad impiegare le Domeniche nel Divino Servigio, e a frequentare le Chiese per vantaggio delle loro anime? Oh come è degno quindi di rimprovero quell'arrogante Cristiano, il quale entra nelle Chiese coll'animo di farvi orazione, se poscia, messala in non cale, non si reputa a vergogna di proferire le sacrileghe parole dei Pagani *! Ma quanto, oh quanto più infelici, e miserabili sono coloro, i quali hanno la temerità di ballare, e di saltare avanti le stesse Basiliche dei Santi: sicchè se andarono eglino Cristiani alle Chiese, poscia se ne ritornano Pagani, dai quali hanno ereditata la prava consuetudine di ballare **.

Di

* *thum, ut in eo nulla opera terrena exerceant; quanto magis Christiani in die Dominico soli Deo vacare, & pro anima sua salute debent ad Ecclesiam convenire? .... Et jam videte qualis est ille Christianus, qui ad Ecclesiam venit orare, & neglecta oratione sacrilega verba Paganorum non erubescit ex ore proferre.* S. Aug. Serm. 215. de Temp.

** *Infelices, & miseri sunt, qui balationes, & saltationes ante ipsas Basilicas Sanctorum exercere nec metuunt, nec erubescunt; & si Christiani ad Ecclesiam venerunt, Pagani de Ecclesia revertuntur, quia ista consuetudo balandi de Paganorum observatione remansit.* S. Aug. Ser. 215. de Temp.

Que-

Di grazia adunque prendasi a cuore ciascuno di ben santificare le Feste, e specialmente quando sopravvengono il giorno del Santo Natale, e le altre Solennità principali, cacci dal petto l'iracondia, e si adopri di purgare la sua coscienza dai commessi peccati per via della limosina, e delle altre pratiche di penitenza. Non conservi odio contro di alcuno. Ciò, che consumava la vanità per contentare la gola, distribuiscasi dalla giustizia in opere di misericordia a sollevamento de' poveri. Quello, che la lussuria, e i perversi appetiti hanno dissipato nel mondo, ripongasi dalla pietà nel Cielo. E quantunque torni spediente in ogni tempo di porgere soccorso ai bisognosi, sopra tutto non omettasi atto così doveroso nelle Feste, e si distinguano le medesime con rendere satolla la loro fame *. E per dire il tutto compendiosamente vada riguardato ogni Cristiano, che sopra lui non cadano le parole proferite dal Signore col mezzo di un suo Profeta:

* *Quotiescumque aut dies Natalis Domini, aut reliquæ Festivitates adveniunt, ab omni iracundia vos alienos efficite, peccata præterita per eleemosynam, & pœnitentiam redimantur. Contra nullum hominem odium in corde teneatur. Quod solebat vanitas per gulam perdere, incipiat justitia per misericordiam pauperibus erogare; quod luxuria, vel gula dissipavit in mundo, pietas reponat in Cælo; & licet hoc expediat, ut semper eleemosynas facere debeamus, præcipue tamen in sanctis Solemnitatibus erogemus, pauperes ante omnia frequentius ad convivium revocemus.* S. Aug. Ser. 2. de Temp.

ta : *omettete di sacrificarmi inutilmente ; mi sono abbominevoli i vostri incensi ; tutte le vostre Solemnità mi muovono a sdegno ; sono inique le vostre adunanze. Le vostre Calende , e le Festività vostre le tengo in odio ; mi riescono esse in modo moleste , che già sono stanco di più soffrirle. Se pertanto a me vi presenterete in atto di supplichevoli , volgerò altrove la mia faccia ; e allorchè multiplicherete le vostre orazioni , lascerò di ascoltarle. Stantechè mi comparite innanzi colle mani tinte di sangue.* Affine però di assicurarci da così amari rimproveri deh laviamoci , siamo mondi , non contaminiamo i di lui sguardi colla malvagità de' pensieri ; desistiamo di operare perversamente ; prendiamoci cura di osservare i di lui santi comandamenti ; e in questa maniera santificheremo a dovere le Feste.

Isai 1. 13. & seqq.

ibi. 16.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

DEL SECONDO PRECETTO DELLA CHIESA.

Digiunerete nella Quaresima, nelle Vigilie, e nelle quattro Tempora, e ne' giorni di Venerdì, e di Sabbato lascerete di cibarvi della carne.

Gioviniano Monaco scelleratissimo ebbe la temerità di sostenere, che non recavano giovamento i digiuni, o sia l'astinenza da alcuni cibi. Fausto pure diceva, che *tutte le cose sono monde ai mondi*, e che Mosè, e i Profeti furono molestati dai Demonj, allorchè formarono tante Leggi intorno le differenze de' cibi. I Cristiani non pertanto, quelli cioè, che non sono Eretici, ma Cattolici, affine di domare il loro corpo, e per tenere maggiormente obbligata la lor anima all'orazione, quantunque non credano, che i cibi sieno immondi, non solo si astengono dalla carne, ma di più ancora da alcuni frutti della terra; altri di essi, che sono pochi, perpetuamente; altri in certi determinati giorni, e tempi, lo che praticano presso che tutti nella Quaresima, più,

S. Aug. Hær. 82.

Id. lib. 31. cont. Faust.

Christiani, non Hæretici, sed Catholici, edomandi corporis causa propter animam in orationibus amplius humiliandam, non quod illa esse immunda credant, non solum a carnibus, verum a quibusdam etiam terræ fructibus abstinent; vel semper sicut pauci, vel certis diebus, atque temporibus, sicut per Quadragesimam fere omnes, quan-

più, o meno, ciascuno a misura della sua divozione, o dell'estensione delle porprie forze. Quandochè però disse l'Appostolo: *tutte le cose essere monde ai mondi*, parlò egli delle creature, le quali giusta l'espressione di Mosè nella Genesi *furono prodotte da Dio, ed erano molto buone*; ne mai intese di alludere al significato delle cose medesime. Stantechè risguardo a ciò lo stesso Iddio determinò col mezzo del rammemorato Mosè, che le monde dalle immonde restassero separate *.

Tit. 1. 15.

Gen. 1. 31.

Il digiuno Quaresimale è bastantemente confermato risguardo al Testamento vecchio dal rigoroso digiuno di Mosè (*a*), e di Elia (*b*), rapporto al nuovo dal Salvator nostro Gesù Cristo, che digiunò altrettanti giorni, e ci da in cotal modo a divedere, che l'Evangelio non discorda punto dall'antica Legge, e dai Profeti **. Questo uso adunque del digiuno Quaresimale conser-

(*a*) Ex. 24. 18.
(*b*) 3. Reg. 19. 8.

Matt. 4. 2.

DDd va-

* *quanto magis quisque, vel minus seu voluerit, seu potuerit. Cum ait Apostolus*: omnia munda mundis, *naturas ipsas intelligi voluit, quas Deus creavit secundum illud, quod Moyses in Genesi scripsit*: & fecit Deus omnia, & ecce bona valde; *non significationes, secundum quas Deus per eumdem Moysem ab immundis munda discrevit.* S. Aug. lib. 31. cont. Faust.

** *Quadragesima jejuniorum habet auctoritatem & in veteribus Libris ex jejunio Moysis, & Heliæ, & ex Evangelio, quia totidem diebus Dominus jejunavit, demonstrans Evangelium non dissentire a Lege, & Prophetis.* S. Aug. Ep. 119.

vasi nella Chiesa non per istabilimento dei Concilj, ma sempre è stato in vigore, sicchè meritamente si suppone, che fino dagli Appostoli sia stato a noi tramandato.

S. Aug. lib. 4. de Bapt. cap. 24.

Il digiuno parimente delle quattro Tempora è antichissimo; onde siccome l'anno volge il suo giro nelle quattro Stagioni, così noi siamo tenuti a solennizzarne l'arrivo con altrettanti digiuni, acciocchè la Legge dell'astinenza si distenda a tutti i tempi. Noi celebriamo pertanto il digiuno della Primavera nella Quaresima, l'Estivo nella Pentecoste, nel mese di Settembre l'Autunnale, e quel dell'Inverno nel mese di Decembre.

Dist. 76. can. jejun.

S. Leo Pap. Ser. 8. de jejun.

Coll'osservanza del digiuno dobbiamo pure passare le Vigilie di tutti gli Appostoli, eccettuatene quelle dei Santi Filippo, e Giacomo, e di San Giovanni Evangelista. Attesochè la Solennità dei primi due s'incontra nel tempo Pasquale, e quella dell'ultimo dentro l'ottava del Natale del Signore. Non meno poi le dette Vigilie, che quelle ancora degli altri Santi, nelle quali ci corre l'obbligo di digiunare, allorchè accade di solennizzare la loro Festa nel Lunedì, si hanno a soddisfare nel Sabbato precedente. E quando s'incontra la Vigilia di San Giovanni Battista nel giorno della Festività del Corpo del Signore, bisogna anticipare il digiuno nella Feria quarta, o sia nel Mercoledì. *Tratta diffusamente del digiuno il dottissimo Tomasini.*

Tit. 46. lib. 3. Decr. c. Consilium.

Urb. VIII. Const. 142. *in appen.*

Una volta osservava la Chiesa un rigoroso digiuno per tutto il corso dell'anno nella Feria quarta, e nella sesta, cioè nel Mercoledì, e

nel

nel Venerdì; in memoria il primo, perchè in tale giorno presero l'iniquo consiglio i Giudei di dare la morte a Gesù Cristo, il secondo, perchè in esso effettivamente eseguirono il loro perverso disegno. Al presente però è passato in disusanza nella Chiesa Latina il digiuno del Mercoledì, e si mantiene soltanto nel suo vigore presso qualche Congregazione de' Regolari. Quanto al Venerdì noi non siamo obbligati, che ad astenerci insieme col Sabbato dal mangiare carni. Anzi, quandochè sopraggiunge in alcuno de' detti giorni il Santo Natale del Signore, il costume generale della Chiesa è di accordarne libero l'uso a tutti i Fedeli. Non lascia tuttavia di essere molto plausibile la divozione di coloro, che se ne astengono.

S. Aug. Ep. 86.

tit. 46. lib. 3. Decr. c. explicari.

Oltre i rammemorati digiuni ne vengono prescritti degli altri soltanto in alcune Chiese particolari. In ordine a questi fa di mestieri accomodarsi alle consuetudini de' luoghi; nè si può determinare ai pij, e prudenti Cristiani una regola più sicura, che di attenersi al costume di quelle Chiese, presso cui si ritrovano. Così appunto praticava Santo Ambrogio. In Roma egli digiunava nel Sabbato, e non in Milano.

tit. 46. lib. 2. Decr. c. concilium.

S. Aug. Ep. 118. ad Jan.

Id. ibi.

Ma perchè avviene talora, che tra i sudditi della medesima Chiesa altri osservano il digiuno, l'omettono altri, in un tal caso sembra proprio, che cerchi ciascuno di uniformarsi a ciò, che suole mettere in uso il suo Pastore. A chi piace pertanto di seguitare il mio consiglio, per assicurarsi di non prendere sbaglio non deve alienarsi da quanto viene praticato

Tre tuttavia sono le cause, che dispensano ragionevolmente dal debito del digiuno; cioè l'*inevitabile Necessità*, *la Debolezza dell'età*, e l'*evidente languidezza corporale*.

Con. Tol. VIII. Can. 2.

Primieramente adunque l'*inevitabile necessità* esenta dall'obbligo del digiuno. Perciò in tempo di assedio, o di carestia per mancanza di cibi quaresimali è lecito al popolo di valersi delle carni. Vero è tuttavia, che se ne deve richiedere la permissione al Vescovo, a cui spetta di giudicare sopra tale necessità. A cagione pure della *necessità* sono dispensati dalla legge del digiuno quei poverelli, che sono ridotti alla miseria di accattarsi il vitto dalla pietà de' Fedeli, nè possono avere tutto insieme, quanto abbisogna a satollare la loro fame. Coloro però, che avessero il modo di soddisfare con una sola commestione alle indigenze della natura, non s'intendono in alcuna maniera esentati a titolo della povertà dall'obbligo di digiunare ne' tempi determinati dalla Chiesa.

Cap. Conf. Extra. de observ. jejun.

DD. com.

S. Thom. 2. 2. q. 147. a. 4.

Richiede parimente la *necessità*, che sieno dispensate dal digiuno le donne gravide, e le nutrici. Conciosachè hanno esse bisogno di un copioso alimento per nutrire il feto, e i bambini, a cui porgono il latte. Peccherebbono quindi gravemente, se per voler digiunare arrecassero qualche notabile pregiudizio o alla loro salute, o alla prole. E' officio pertanto de' Confessori di proibire loro il digiuno, se mai osservassero, che mosse da scrupoli, o da inconsiderata pietà pretendessero di digiunare. Allorchè poi non sono nè gravide, nè nutrici, quando non vi sia giusta ragione di temere, che po-

DD. com.

potesse riceverne alcun detrimento la loro salute; ancorchè ne fossero dissenzienti i loro mariti, sono astrette onninamente all'osservanza dei digiuni della Chiesa.

S. Anton. 2. p. tit. 6. cap. 2.

In quanto agli operarj, se possono eglino col praticare il digiuno procacciarsi il vitto competente al loro mantenimento, e alla sussistenza delle loro famiglie, o perchè siano ricchi, o perchè coll'appigliarsi a qualche lavoro compatibile col digiuno possano guadagnare quanto basta, sono sempre in debito di digiunare. Ma se non possono in altra maniera acquistarsi il vitto, che col rompere il digiuno, attesa la dispensa del loro Pastore, sono esenti dal digiuno a riguardo del loro travaglio *.

Raccogliesi dal testè detto, che l'avidità di fare un maggiore guadagno non necessario non assolve da peccato coloro, che rompono il digiuno; e che quelli pure commettono peccato, i quali non vogliono dare alcun lavoro agli operarj se non a condizione, ch'essi lascino di digiunare. Ciò intendesi tuttavia, quan-

* *De operariis distinguendum videtur; quia, si jejunando possunt competenter victum pro persona sua habere, & pro familia, cujus cura eis incumbit (sive quia alias divites sunt; sive quia de eo, quod minori labore fit, qui simul secum jejunium compatiatur, lucrari sufficientia possunt) a jejunio non excusantur. Si autem alias non possunt tantum laborare, quod victum sufficientem acquirant, nisi jejunium frangendo, possunt secundum dispensationem Sacerdotis sui, jejunium solvere, & laborare.* S. Th. in 4. Sent. dist. 15. q. 3. art. 2.

Om-

dochè non v'intervenisse una così pressante premura, la quale sollecitasse la spedizione del lavoro. Non ometterò in questo luogo di riferire una proposizione meritamente condannata da Alessandro VII. ed è la seguente: *tutti gli Officiali, che nella Repubblica hanno qualche lavoro corporale, sono dispensati dall'osservanza del digiuno, nè sono in debito di accertarsi, se la loro fatica sia compatibile col digiuno* *.

Sembra, che debba parlarsi ancora con distinzione risguardo a' viaggiatori, perchè, se i viaggi possono comodamente differirsi, o diminuirsi senza detrimento non meno della salute, che della propria condizione, la quale contribuisce alla conservazione della vita corporale, o spirituale, non devono per questo intralasciarsi i digiuni dalla Chiesa prescritti. Ma se poi porti la necessità di subito mettersi in viaggio, o di far lungo cammino o per la conservazione della vita corporale, o per qualsivoglia bisogno spirituale, quan-

* *Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab observatione jejunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.* Prop. damn. ab Alex. VII.

Circa peregrinos distinguendum videtur; quia, si peregrinatio .... commode differri possit, aut diminui absque detrimento corporalis salutis, & exterioris status, qui requiritur ad conservationem corporalis, vel spiritualis vitæ, non sunt propter hoc Ecclesiæ jejunia prætermittenda. Si autem immineat necessitas statim peregrinandi, & magnas dictas faciendi .... vel propter conservationem vitæ corporalis, vel propter aliquid necessarium ad vitam spiritualem, & simul

quando che non si possono nello stesso tempo osservare i digiuni della Chiesa, non sono astretti i Cristiani ad eseguirli. Attesoché non è mai da presupporsi, che sia stata intenzione della Chiesa, da cui furono stabiliti i digiuni, che abbiano a servire i medesimi d' impedimento ad altre opere in se stesse o pie, o necessarie *. Stante la rammemorata dottrina il sopralodato Pontefice Alessandro VII. ha parimente riprovata quest'altra proposizione: *sono assolutamente dispensati dal Precetto del digiuno tutti coloro, che viaggiano a cavallo, qualunque sia la cagione, da cui sono eglino mossi a viaggiare; quando ancora il loro viaggio non sia necessario, o lo spediscano in un solo giorno* **.

Secondariamente esenta dall'obbligo del digiuno la *debolezza dell'età*. Specialmente ne' fanciulli è evidente la ragione, per cui sono eglino dispensati dal peso del digiuno, si a risguardo della debolezza della loro natura, da cui deriva,

E E e che

* *mul cum hoc non possint Ecclesiæ jejunia observari; non obligatur homo ad jejunandum; quia non videtur fuisse intentio Ecclesiæ statuentis jejunia, ut per hoc impediret alias pias, & magis necessarias causas.* S. Th. 2. 2. q. 147. a. 4.

** *Excusantur absolute a Præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.* Prop. damn. ab Alex. VII.

In pueris maxime est evidens causa non jejunandi, tum propter debilitatem naturæ, ex qua provenit, quod

che hanno bisogno di cibarsi con frequente moderazione, come per rapporto all'abbondante alimento, che loro è necessario per crescere. Finchè pertanto sono eglino in via di poter aggrandire, il che succede per ordinario sin al compimento di vent'un anno, non sono tenuti ad osservare alcun digiuno. Torna tuttavia bene, che dentro ancora il detto tempo, secondo che comportano le loro forze, più, o meno si assuefacciano al digiuno *.

Ancora i vecchi, caso che sieno molto deboli di forze, vengono esentati dal digiuno a somiglianza degli ammalati. Ad oggetto però semplicemente della vecchiezza, *abbenchè gran numero di Moralisti li voglia sgravati da tale peso dopo il sessantesimo anno*, non ne sono absolutamente dispensati, qualora sieno sufficienti a portarne il peso. Non si può per conseguenza prefiggere propriamente un tempo determinato, in cui non sono più tenuti ad osservare il digiuno **.

Cer-

* *quod indigent frequenti cibo, & non multo simul sumpto; tum etiam indigent multo nutrimento propter necessitatem augumenti, quod fit de residuo alimenti. Et ideo quandiu sunt in statu augumenti, quod est, ut in pluribus, usque ad finem tertii septenarii, non tenentur ad Ecclesiastica jejunia observanda. Conveniens tamen est, ut etiam in hoc tempore se ad jejunandum exerceant plus, vel minus secundum modum suæ ætatis.* S. Tho. 2. 2. q. 147. a. 4.

** *Senes, si sunt multum debiles, eo modo possunt excusari, sicut dictum est de infirmis. Ratione autem senectutis tantum non excusantur, si sunt fortes ad sufferendum jejunium. Nec est determinata ætas ab aliquo usque ad quos annos quis teneatur ad jejunium.* S. Anton. 2. p. tit. 6. cap. 2.

Si

Certa cosa è, che il Cardinale Ximenes solo dopo avere già oltrepassato il settantesimo anno cercò da Leone X. l'esenzione dal digiuno, e ciò fece, più che per la sua decrepitezza, per varie sue infermità corporali.

Raynald. ad an. 1517.

Finalmente l'*evidente languidezza*, o sia *infermità corporale*, esenta dall'obbligo del digiuno, ma per quale infermità, e per qual languidezza abbia alcuno ragionevolmente a stimarsi dispensato dal digiuno, deve richiedersi in caso di dubbio, secondo l'avviso di Santo Antonino, il giudizio di uomo saggio, e timorato. Prevedeva forse il Santo Dottore, che in questa materia sarebbbono state propalate certe strane Sentenze, le quali, perchè troppo rilasciate, sarebbe molto pericoloso di seguitare. Ordina impertanto il Concilio Toletano VIII. Can. 9. affine di togliere di mezzo ogni ansietà a coloro, i quali o sono incurvati dall'età, o estenuati dalla debolezza, o astretti dalla necessità, che giammai non ardiscano di violare le proibizioni della Chiesa, se prima non ne abbiano ottenuta la permissione del Sacerdote. Al presente però, quandochè la causa sia evidente, da per se stesso può farsi lecito ciascheduno di omettere l'osservanza dello stabilimento della Chiesa, se massimamente lo favorisca la consuetudine in contrario, o non abbia facile accesso al suo Superiore. Ma se la causa resti dub-

p. 2. tit. 6. c. 2.

Si causa sit evidens, per seipsum licite potest homo statuti observantiam praeterire, praesertim consuetudine interveniente; vel si non potest facile recursus ad Superiorem haberi. Si vero causa sit du-

dubbiosa, allora é assolutamente necessario, ch'egli la esponga al suo Superiore, il quale ha la facoltà in tali circostanze di poter dispensare. Questa stessa condotta è da praticarsi in tutti i digiuni prescritti dalla Chiesa, da che universalmente ogni Fedele è obbligato ad osservarli, qualunque volta non abbia legittimi impedimenti, che ne lo esentino *. Sopra la sufficienza di tali impedimenti appartiene propriamente il decidere, come si è detto, al solo Vescovo, o a chi sostiene le di lui veci; e qualora si tratta di malattie, bisogna accomodarsi al sentimento dei Medici. In ordine a ciò di grazia sieno sempre cautelati i Medici di non rendersi complici delle altrui colpe col dimostrarsi troppo conniventi nell'accordar le licenze di far uso di cibi vietati. Stantechè è fuori di controversia, ch'eglino peccherebbono gravemente, se mai senza giusta ragione, o almeno senza probabile fondamento, dispensassero gl'infermi dall'obbligo del digiuno, e concedessero ad essi la libertà di servirsi de' cibi proibiti dalla Chiesa.

Conc.Mediol.I. p. 2. tit. de jejun.

*S. Car.Bor. in Act.*Eccl.*Mediol.par. 3.*

S. Anton.p.2. tit.5. cap.2.

Mi giova quì di rammemorare in proposito del digiuno tre proposizioni giustamente proscritte dal sopralodato Sommo Pontefice Alessan-

* *dubia, debet aliquis ad Superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispensandi. Et hoc est observandum in jejuniis ab Ecclesia institutis, ad quæ communiter obligantur, nisi in eis fuerit aliquod speciale impedimentum.* S. Thom. 2. 2. quest. 147. art. 4.

No

ſandro VII. la prima delle quali diceva: *non eſſere evidente, che aſtringa nella Quareſima la conſuetudine di aſtenerſi dalle ova, o dai latticinj*; la ſeconda: *chi guaſta il digiuno della Chieſa, al quale è tenuto, non pecca mortalmente, purchè non lo faccia per diſprezzo, o per diſubbidienza, come ſarebbe, perchè ricuſa di ſottometterſi al Precetto*; l'ultima: *nel giorno di digiuno chi mangia ſpeſſe fiate alcuna picciola coſa, quantunque in fine aveſſe mangiato aſſai, non rompe il digiuno* *.

Sembra molto veriſimile, che colui, il quale mangia ſenza ragione tre volte in un giorno di digiuno, non ſia egualmente prevaricatore del Precetto nella terza commeſtione, come lo fu nella ſeconda. Nondimeno è più ſicura la contraria Sentenza.

Gerſ. in Reg. mor.

Gli oſtieri, e i tavernari, e tutti quelli, ch'eſpongono ne' luoghi Cattolici per comodo degli oſpiti, e foreſtieri cibi vietati, peccano gravemente.

Conc. Mediol. V. & DD. com.

Coloro poi ſono aſtretti dalla legge del digiuno, che ſi cibano di carni per la ſola ragione, che ſono di detrimento alla loro ſalute i ci-

Clem. XI. in Decr. 1704.

* *Non eſt evidens, quod conſuetudo non comedendi ova, & laticinia in Quadrageſima obliget.*
Frangens jejunium Eccleſiæ, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, niſi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta, quia non vult ſe ſubjicere Præcepto.
In die jejunii, qui ſæpius modicum quid comedit, etſi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium. Prop. damn. ab Alex. VII.

i cibi quaresimali. Questa cosa prima di Clemente XI. fu comandata da Gregorio XIII. da Alessandro VII. e da altri Pontefici, e ultimamente dal regnante Benedetto XIV. il quale nelle sue Bolle ci spiegò chiaramente i sentimenti della Chiesa, cheche sieno per sostenere in contrario alcuni mal avveduti Teologi colle vane loro sottigliezze.

Nat. Alex. Hist. saecul. 2. dissert. 4.

Can. solent. *de con. dist.* 1.

S. Car. Borr.

S. Thom. in 4. dist. 15. q. 3. a. 4.

Ne' primi secoli massimamente nel tempo della Quaresima non si mangiava, che una sola volta dopo il tramontare del Sole. Nel secolo X. cominciò a prendersi la refezione tre ore appresso il mezzo giorno. Finalmente fu comandato, che ne' dì destinati al digiuno dovesse pigliarsi il cibo già passato il mezzo giorno. Sicchè avendo prefisso la Chiesa il tempo determinato di cibarsi, se alcuno, obbligato a digiunare, senza ragionevole motivo anticipasse notabilmente a mangiare prima del meriggio, romperebbe sicuramente il digiuno.

Quantunque però sia stato stabilito dalla Chiesa, che ne' giorni di digiuno non abbiano a mangiare i Fedeli che una sola fiata, come or ora io diceva, è invalsa al presente la consuetudine, la quale è tollerata dalla medesima Chiesa, di prendere nella sera una picciola quantità di cibo, lo che si chiama *collazione*. Ciò ebbe cominciamento dalla costumanza de' Religiosi, ai quali, avuto riguardo alle loro corporali fatiche, ne' giorni di digiuno fu permesso nella sera di poter bere; al bere aggiunsero poscia un pezzetto di pane, acciocchè non recasse loro nocumento la pura bevanda. Tutto questo praticavano eglino nel Refettorio, dove

si

si faceva ancora nel medesimo tempo la lezione spirituale, solita farsi nel Capitolo. Quindi è derivato, che quel raccogliersi alla sera nel Refettorio fu chiamato *andare alla collazione*; e che tale nome di *collazione* fu dato in appresso alla picciola cena, che usano i Fedeli ne' giorni di digiuno.

Nat. Alex. Hist. sæcul. 2. dissert. 4.

In ordine a detta cena, o sia collazione, concede San Carlo Borromeo di pigliare soltanto un'oncia, e mezza di pane, e un bicchiere di vino. Attesa tuttavia la pratica odierna de' Fedeli, non sembra potersi propriamente assegnare una quantità determinata, la quale sia universale per tutti; perché fa di mestieri attendere l'età, la condizione, il temperamento, e il paese di ciascheduno. Si fissi intanto nella memoria ogni qualunque Cristiano, che deve egli bensì provvedere con diligenza alla sua salute corporale, ma che non può discostarsi con tutto questo dal fine dell'istituzione del digiuno, il quale fu ordinato a mortificare la carne, e a scontare i peccati.

Act. Eccl. Mediol.

S. Tho. 2. 2. q. 147. art. 7.

Sarà bene di quì avvertire non essere sempre vero, che i liquori non guastino il digiuno. Stantechè se alcuno ne bevesse soverchiamente, può e peccare, e perdere ancora il merito del digiuno. Lo che pure avverrebbe, quando ei mangiasse una sola volta, ma senza moderazione *.

Si

* *Si quis immoderate potu utatur, potest peccare, & meritum jejunii perdere; sicut etiam si immoderate cibum in una comestione sumat.* S. Tho. 2. 2. q. 47. art. 7.

Si rinvengono certuni, i quali, allorchè sono astretti a dovere osservare il digiuno, pretendono sempre di esentarsene a cagione dell'intemperie delle Stagioni. Nei mesi dell'Estate vanno dicendo: *i giorni sono lunghi; il Sole è ardente, noi non potiamo tollerare la sete; onde fa d'uopo di estinguerla con qualche bevanda.* Nel tempo poi dell'Inverno adoprano queste altre parole: *il freddo è molto grave, il gelo s'indebolisce lo stomaco, sicchè è necessario riscaldarlo col cibo.* Ma oh delicati Cristiani! Riflettano eglino di grazia, che, se non darà loro il coraggio di sopportare in questa vita alcun incomodo, soffriranno sicuramente nell'altra i dolori incomprensibili dell'inferno.

S. Ambr. Ser. 67.

Vi sono poi degli altri, i quali ne' giorni consacrati al digiuno in luogo di estinguere la sete coll'acqua, e di satollare la fame col pane assorbiscono non ne' calici, ma nelle conche delicati sorbetti, preparati con erbe deliziose, e col saporoso sugo di bacche straniere. Ah cosa ignominiosa! E non si vergognano eglino di tenere così abbominevole usanza, e non sentono alcun rimorso di lor perversa condotta? Eppure hanno tuttavia l'arroganza di pretendere con tali delizie il titolo di astinenti. Ma viva Dio col-

Audio quosdam aquam non bibere, nec vesci pane; sed sorbitiunculas delicatas, & contrita olera, baccarumque succum non calice sorbere, sed concha. Proh pudor! Non erubescimus istiusmodi ineptiis, nec tædet superstitionis? Insuper etiam famam abstinentiæ in deliciis quærimus......... & dum de-

coll'andare in traccia di ſomiglievoli piaceri reſteranno eſcluſi dall'eterna Beatitudine *. Deh però di grazia ſotto lo ſpecioſo preteſto di aſtinenza niuno affetti di mutare piuttoſto, che di riſecare le delizie; ma col moſtrarſi alieno dai cibi prezioſi, quando gli ſono vietate le carni, e dagli ſquiſiti liquori, quando non beve vino, guardi ciaſcuno, che l'occaſione di raffrenare la carne non gli ſerva di mezzo per vieppiù ſecondarla **. Ne' giorni adunque di digiuno laſciati i cibi delicati, e i prezioſi liquori, deve mantener le ſue forze con cibi ſoltanto comunali, e vili ***.

FFf CA-

* *delicias ſectamur, a Regno Cælorum retrahimur.* S.Hier. Ep. 2.

** *Nemo ſub abſtinentiæ ſpecie mutare affectet potius, quam reſecare delicias, ut pretioſos cibos quærat, quia carne non veſcitur, & inuſitatos liquores, quia vinum non bibit, ne per occaſionem quaſi domandæ carnis magis agat negotium voluptatis.* S.Aug. Ser.205.

*** *Nec operoſis, nec pretioſis, ſed in promptu poſitis, & quibuſque vilioribus alimentis eſt corpus a jejunio reficiendum, vel potius fulciendum.* S. Aug. Ser. 207.

CAPITOLO TERZO.

DEL TERZO PRECETTO DELLA CHIESA.

Vi confesserete almeno una volta all'anno, e vi comunicherete nella Pasqua.

Ogni Fedele dell'uno, e dell'altro sesso; allorchè sia arrivato all'uso della ragione, confessi da per se stesso fedelmente tutti i suoi peccati almeno una volta all'anno al proprio Sacerdote, e adempisca con accuratezza l'impostagli penitenza; e riceva inoltre riverentemente se non altro nella Pasqua il Sacramento dell'Eucaristia, quandochè atteso il consiglio del Confessore, tratto da ragionevoli motivi, non fosse stimolato ad astenersene per qualche tempo. A colui però, che operasse diversamente si proibisca in vita l'ingresso nella Chiesa, e si neghi dopo morte la Cristiana sepoltura.

Ed

Omnis utriusque sexus Fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio Sacerdoti, & injunctam sibi pœnitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ Sacramentum, nisi forte de proprii Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum. Alioquin & vivens ab ingressu Ecclesiæ arceatur, & moriens Christiana careat sepultura. Unde

hoc

Ed acciocchè non possa veruno sotto pretesto d'ignoranza esentarsi da questo lodevole stabilimento, deve esso pubblicarsi frequentemente nelle Chiese *. *Di ambedue questi Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucaristia, benchè io mi sia prefisso di ragionare nel quarto libro, dirò quì tuttavia varie cose, che necessarie sono a sapersi, e sembrano meglio adattate a questo luogo.*

E quanto al Sacramento della Penitenza si da al medesimo il nome ancora di *Confessione*. Questa parola, quantunque abbia diverse significazioni, nel nostro caso non importa, che un'accusa de' proprj peccati, intrapresa ad oggetto di conseguirne il perdono in virtù delle chiavi, o sia dell'Assoluzione Sacramentale.

V. Cleric. Dec. 15.

Catech. Rom.

Tre atti del Penitente, vale a dire la *Contrizione*, la *Confessione*, e la *Soddisfazione* formano come la materia del suddetto Sacramento. Se alcuno negherà pertanto, che per ottenere un' intera, e perfetta rimessione dei peccati non si richiedano gli accennati tre atti nel penitente, i quali sono come la materia del Sacramento della Penitenza, cioè la *Contrizione*, la *Confessione*, e la *Soddisfazione*, che si dimandano le tre parti della Penitenza, sia scomunicato **. *Io ho trattato di tutte le dette parti in un*

Trid. Sess. 14.

 li-

* *hoc salutare statutum frequenter in Ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantiæ cæcitate velamen excusationis assumat.* Lib. 5. Decret. tit. 28. cap. 12.

** *Si quis negaverit ad integram, & perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in pœnitente quasi materiam Sacramenti Pœnitentiæ, videlicet* Contritionem, Confessionem, & Satisfactionem, *quæ tres Pœnitentiæ partes dicuntur, anathema sit.* Trid. Sess. 14. can. IV.

libretto di preghiere, che ho dato alla luce in Varsavia nel 1739; ma sarà bene di parlarne anche al presente.

Allorchè adunque alcuno ha determinato di ricevere il Sacramento della Penitenza, prima di ogni altra cosa deve implorare il Divino ajuto. Stantechè niuno è atto a proferire il nome del Signore Gesù Cristo senza la previa assistenza dello Spirito Santo, ne è capace di formare da per se stesso un buon pensiero, se Iddio non si compiaccia di donargli la sufficienza.

1. Cor. 12. 3.
2. Cor. 3. 5.

Fatto questo raccogliendosi in Dio è necessario, che creda non solo la di lui esistenza, ma che il medesimo Dio dona ancora l'eterna ricompensa a coloro, che vanno in traccia di lui. Aggiungendo indi la Speranza alla sua Fede si abbandoni interamente nelle di lui braccia, dalla sicurezza animato, che la di lui infinita Clemenza gli concederà la forza di concepire un sincero pentimento.

Heb. 11. 6.
2.Cor. 10. 15.
Psal. 9. 11.
Rom. 2. 4.

Passerà in appresso all'esame della sua coscienza. Avverta però bene di non indagarla poco accuratamente, e alla sfuggita, onde usando poca diligenza nel rivocare alla memoria i suoi peccati quasi dimostri, che gli stia a cuore di non ricordarsene. Attesochè, qualora tenesse co-

Animadvertendum est, ne forte nimis dissolute, & remisse conscientiam nostram scrutati simus, adeoque negligenter peccata admissa memoria repetere studuerimus, ut ea ne recordari quidem voluisse merito videri pos-

così sciocca condotta, sarebbe astretto onninamente di rinnovare la Confessione *.

Accostumava una volta il Confessore d'interrogare non meno sopra gli articoli della Fede, che sopra i Sacramenti, e i Precetti del Decalogo. Dal che ricavavano i penitenti due beneficj molto avvantaggiosi; il primo, ch'essi rimanevano istruiti nel Dogma, e nei Precetti; l'altro, che acquistavano di leggeri la cognizione (la quale è il principio della salute) di se stessi, e dei loro peccati. Siccome però sarebbe assai plausibile, che i Sacerdoti imitassero in questo l'antica consuetudine della Chiesa; così pare, che apprenderebbono i penitenti un modo speditissimo di ben confessarsi, se venissero ammaestrati in questo, che Iddio da noi assolutamente richiede due cose, cioè la Fede accompagnata dalla Speranza, e la Carità. Alla Fede vanno annesse due obbligazioni, l'una del-

* *possimus. Id enim si factum fuerit, Confessionem iterare omnino oportebit.* Catech. Rom.
Olim Confessarius de articulis Fidei, & quæ illis cohærent, Ecclesiæ Sacramentis, ac Præceptis Dominicis interrogabat; ex quo pœnitentes duplicem fructum referebant; primum, quod de Fide, & Præceptis instruerentur; deinde quod in sui, ac peccatorum agnitionem (quæ salutis initium est) venirent. Quemadmodum ergo omnino velimus, ut Sacerdotes veterem Ecclesiam in hoc imitentur, ita nobis simplicissima confitendi ratio videtur, si pœnitentes doceantur omnino duo esse, quæ a nobis Deus postulat, nempe Fidem cum Spe conjunctam, & Charitatem. Fidem duo exigere nem-

delle quali si é, che noi abbiamo a credere con fermezza, quanto il Simbolo degli Appostoli sommariamente comprende; l'altra, che ci bisogna riporre nel solo Dio ogni confidenza in tutte le cose appartenenti alla vita temporale, e all'eterna. Nel cominciamento adunque esamini se medesimo il penitente intorno la sua diffidenza; cioè, se abbia mai per alcun modo titubato sopra la verità di qualche articolo della Fede. Dippoi quanti sono quegli uomini, che mettono tutta la loro speranza nel solo Dio? Forse, che non si forma ciascuno il suo Dio particolare? Altri stabiliscono il fine delle loro operazioni nel fasto, e nella vanagloria; altri fanno un soverchio capitale delle ricchezze; altri mettono il loro studio nel satollare il ventre; altri attendono ad altre cose, mentre poco, o nulla hanno di confidenza nel loro Dio. Eppure pochissimi sono coloro, che

giu-

nempe ut quidquid Symbolo Apostolico summatim continetur, firmiter credamus. Deinde ut tota fiducia præsentis, ac futuræ vitæ constituatur in Deo. Principio ergo de diffidentia confitendum erit; nempe si quis de ullo articulo Fidei tenuiter hæsitaverit. Deinde quotusquisque hominum totam suam fiduciam in Deum collocat? Nunquid non singuli pene singulos sibi Deos faciunt? Alius finem operum suorum in fastu, & vana gloria constituit; alius in divitiis confidit; alius ventrem curat; atque alii alia respiciunt interim de fide in Deum parum, aut nihil solliciti; atque interim quam pauci sunt, qui hanc suam

dif-

giudicano essere peccato questa loro diffidenza; o sia idolatria, quandochè per altro deriva da essa ogni peccato. Infatti di chi lascia di confidare onninamente in Dio, non è la vita, che un solo peccato, condannato nel mondo dallo Spirito Santo. Da questa diffidenza adunque deve il penitente cominciare il suo esame, ed è spediente, che sopra di essa sia bene istruito dal Sacerdote. In ordine poi alla Carità la medesima si estende a Dio, e al prossimo. L'una, e l'altra ci ha raccomandata il Signore nel suo Decalogo, la cognizione del quale ci rende pienamente informati de' nostri doveri, da che esso comprende in se stesso tutte le regole della Cristiana morale. Se pertanto spiegheranno i Parrochi al popolo non solo privatamente, ma ancora in pubblico, e con frequenza dalle Cattedre il Decalogo, acciocchè non tanto gli rimanga impresso nella memoria, quanto perch'ei sap-

diffidentiam, atque ideo idololatriam peccatum putant, cum tamen sit omnium peccatorum fons, & origo? Nam qui a fiducia in Deum prorsus alienus est, hujus tota vita nihil aliud est, quam unicum peccatum, de quo Spiritus Sanctus mundum condemnat. Ab hac ergo diffidentia initium recte capietur, & instruetur per Sacerdotem pœnitens. Jam Charitas ad duo se porrigit, Charitatem Dei, & Proximi. Utramque Deus in Decalogo præcipit, qui aptissima quædam methodus est, docens nos omnia, quæ Deus fieri velit, & quæ fieri nolit, quod in eam omnes Leges morales includi possint. Cum ergo omnino velimus, ac cupiamus, ut non tantum privatim, sed & publice ex suggestis, idque frequentissime populus in Decalogo instituatur, utque non solum Decalogum memoria teneret, sed

sappia cosa gli convenga operare, e fuggire in riguardo di cadaun peccato, apprenderà agevolmente ciascuno un modo sicuro insieme, e spedito di confessarsi *.

Gioverà molto ancora, che il penitente coll'avere presenti al pensiero i Divini Comandamenti si raccolga in se stesso, e rifletta, dove abbia ei praticato, quali negozj gli sieno passati per le mani, e con chi abbia trattato. Userà di più una positiva avvertenza sopra i peccati di omissione, e si guarderà di non sminuirne la malizia sul riflesso, che tale sorta di peccati suole essere gravissima, specialmente in coloro, che si distinguono nell'autorità, o nel grado, come sono i Vescovi, gli Abbati, i Parrochi, i Principi, i Magistrati, e i Padri di famiglia **.

Ma

* *sed & quibus operibus singulis Præceptis satisfaciat; rursus quibus contra singula peccetur, doceatur, fit, ut speremus (id cum Parochi factum curant) fore, ut hinc plebs certissimam simul, ac simplicissimam confitendi rationem sibi facillime colligat.* Catech. Colon.

** *Præterea huc non parum fecerit, si pœnitens attendens ad Præcepta Dominica recolat secum, ubi locorum vixerit, quibus in negotiis versatus sit, & apud quos vixerit. Videndum est autem Sacerdoti, ne peccatum omissionis extenuetur, quod solet esse gravissimum, maxime in iis, qui auctoritate, aut dignitate præeminent, veluti sunt Episcopi, Abbates, Parochi, Principes, Magistratus, & Patresfamilias.* Catech. Colon.

Con-

Ma per comprendere il tutto in poche parole ciascuno, ch'esamina la sua coscienza, è in obbligo di considerare attentamente la qualità de' suoi delitti, in quali luoghi, in quali tempi, con quale costanza li abbia commessi, il vario stato delle persone, quale stimolo ne abbia sentito, quante volte in fine vi sia caduto *.

All'esame della coscienza succede il dolore de' peccati, e a misura, che s'interna il penitente nella considerazione dei medesimi, è di mestieri, che li pianga, e li detesti amaramente. Isai. 38. 15. Al dolore, o sia alla detestazione de' peccati si da meritamente il nome di *Contrizione*, presa la somiglianza dalle cose corporee, che fra noi sogliono o con sasso, o con altro duro istrumento infrangersi, e ridursi in minuti pezzi, per quindi significare, che siccome la Superbia ha indurito il nostro cuore, così la Penitenza deve ammollirlo. Questo nome di *Contrizione* non conviene a verun altro dolore per la morte de' parenti, e de' figliuoli, o per qualsivoglia calamità concepito; ma è ordinato soltanto

GG g a

* *Consideret qualitatem criminis in loco, in tempore, in perseverantia, in varietate personæ, & quali hoc fecerit tentatione, & in ipsius vitii multiplici executione.* S. Aug. lib. de ver. & fal. pœn. cap. 14.

Dolor iste, seu peccatorum detestatio recte Contritionis *nomine significatur, ducta similitudine a rebus corporeis, quæ minutatim saxo, aut duriore aliqua materia confringuntur, ut eo vocabulo declaretur corda nostra, quæ Superbia obduruerunt, Pœnitentiæ vi contundi, atque conteri. Quare nullus alius dolor vel ex parentum, & filiorum obitu, vel cujusvis alterius calamitatis causa susceptus hoc nomine appellatur; sed* il-

a denotare quel dolore, il quale nasce dalla perdita della Divina grazia, e dell'innocenza Battesimale *.

E' dunque la Contrizione *un interno dolore dell'animo, e una detestazione sincera del peccato commesso con un proposito deliberato di non peccare nuovamente*. In qualunque tempo per impetrare il perdonó de' peccati questo movimento di Contrizione fu necessario; e in colui, che ricade dopo il Battesimo, quandochè trovasi congiunto colla fiducia della Divina Misericordia, e colla volontà di adempiere quanto richiedesi per ben ricevere il Sacramento della Penitenza, prepara l'anima alla rimessione de' peccati. Dichiara però il Sacro Concilio di Trento, che detta *Contrizione* include in se stessa non solo una cessazione dal peccato, e un proposito, e un cominciamento di nuova vita; ma di più ancora un abborrimento della passata **.

In-

* *illius tantum doloris proprium est nomen, quo ex amissa Dei gratia, atque innocentia, afficimur.* Catech. Rom.

** *Contritio* animi dolor, & detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cætero. *Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic Contritionis motus necessarius, & in homine post Baptismum lapso ita demum præparat ad remissionem peccatorum, si cum fiducia Divinæ Misericordiæ, & voto præstandi reliqua conjunctus sit, quæ ad rite suscipiendum hoc Sacramentum requiruntur. Declarat igitur Sancta Synodus hanc* Contritionem *non solum cessationem a peccato, & vitæ novæ propositum, & inchoationem, sed veteris etiam odium continere.* Trid. Sess. 14. cap. 4.

Insegna inoltre lo stesso sacro Concilio, che, quantunque la *Contrizione* in virtù della Carità possa essere perfetta, e sia valevole a riconciliare il peccatore con Dio, prima ancora ch'egli riceva il Sacramento della Penitenza, essa non produce giammai in lui così mirabile effetto se non allora, ch'ei tiene nel cuore una positiva determinazione di confessarsi *.

Parlando poi della *Contrizione imperfetta*, che *Attrizione* si chiama, poichè essa suole derivare dalla considerazione della mostruosità del peccato, e dal timore dell'Inferno, e di altri gastighi, una volta ch'esclude la volontà di peccare, e include la speranza del perdono, da chiaramente à dividere, che non solo non costituisce l'uomo ipocrita, e maggior peccatore, ma ancora ch'è un dono del Signore, e un impulso dello Spirito Santo, non per anche venuto ad abitare nell'anima del penitente, ma soltanto

GG g 2 ec-

* *Docet praterea, etsi* Contritionem *hanc aliquando Charitate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc Sacramentum actu suscipiatur, ipsam nihilominus reconciliationem ipsi Contritioni sine Sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse adscribendam.* Trid. Sess. 14. cap. 4.
Illam vero Contritionem imperfectam, *qua* Attritio *dicitur; quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex Gehennna, & pænarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniæ; declarat non solum non facere hominem hypocritam, & magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse, & Spiritus Sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moven-

eccitante, affine di preparargli la strada a ricevere la grazia della giustificazione. Abbenchè però senza il Sacramento della Penitenza non sia atta da per se stessa a giustificare il peccatore, tuttavia lo dispone ad impetrare col mezzo del Sacramento della Penitenza la grazia del Signore. Toccati infatti in vigore della Predicazione di Giona, di terribili minacce ripiena, da salutare timore i Niniviti intrapresero la penitenza, e conseguirono dalla Divina Misericordia il perdono de' loro gravissimi eccessi *.

...in. 3.

Non lascerò quì di notare una proposizione, che fu meritamente proscritta da Innocenzio XI, ed è la seguente: *è probabile, che sia sufficiente l'Attrizione naturale, purchè sia formata per onesto motivo* **. Imperciocchè indotti dall'autorità irrefragabile della Sacra Scrittura, e delle Tradizioni concordano tutti i Santi Padri, e gli antichi Teologi nell'affermare, che la *Contrizione imperfetta* non è valevole a giustificare nel Sacramento della Penitenza, se non sia originata da un amore incoato verso Dio.

Di-

* *ventis, quo pœnitens adjutus viam sibi ad justitiam parat. Et quamvis sine Sacramento Pœnitentiæ per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat; tamen eum ad Dei gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandam disponit. Hoc enim timore utiliter concussi Ninivitæ ad Jonæ Prædicationem plenam terroribus pœnitentiam egerunt, & Misericordiam a Domino impetrarunt.* Trid. Sess. 14. cap. 4.

** *Probabile est sufficere Attritionem naturalem, modo honestam.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Ad-

Diceva quindi l'Appostolo, che *colui, il quale non ama il Signore nostro Gesù Cristo, è uno scomunicato*; e San Giovanni: *chi non ama, rimane schiavo della morte*. A ciò riflettendo il Padre Santo Agostino prese argomento di scrivere: *aggiungi la Carità, tutte le cose ti gioveranno; e se ne sei privo, nulla ti sarà di profitto. Per opera della Carità si sciolgono i peccati, e quando la medesima non ti rimane, sei reo di un grave peccato, e porti nel cuore la radice di tutti i peccati* *.

1.Cor.16.22.
1.Joan. 3. 14.

Non devo tuttavia occultare, che nel Secolo decimo sesto ha cominciato a diffondersi, indi a prevalere tra i Teologi l'Oppinione, che non si richiedesse assolutamente nell'Attrizione eccitata dal timore delle pene dell'Inferno alcuna sorta di amore di Dio. Nulladimeno io stimo molto vituperevole quel Cristiano, che non si dispone a ricevere il Sacramento della Penitenza col premettere almeno un atto di amore di Dio, essendo obbligo di ogni Fedele di riferire mai sempre le sue proprie operazioni alla maggior gloria di Dio conforme l'avvertimento dell'Appostolo Paolo, il quale ci avvisa *di fare tutto a gloria di Dio*; e *di non intraprendere alcuna cosa, che non sia accompagnata colla Carità*. Tornerà intanto certamente a gran van-

V.Iven.Diss.6. de Pœnit. q.4. c. 4. a.2. §. 2.
1.Cor.10.31.
ibi 16. 14.

* *Adde Charitatem, prosunt omnia; detrahe Charitatem, nihil prosunt cætera. Per hanc dilectionem peccata solvuntur; hæc si non teneatur, & grave peccatum est, & radix peccatorum.* Tract. 5. in Joan.

vantaggio del divoto Lettore l'avere ora sotto degli occhi un atto di Contrizione, il quale gli agevolerà la maniera di risvegliarsi ad un utile, e sincero pentimento delle sue colpe. Eccolo.

Mio Dio, e Signore, io ardisco di presentare umilmente ai vostri sguardi le enormi mie colpe, e i gravi miei delitti, acciocchè vi degniate di perdonarmeli. Mi è noto quanto vi sono in odio l'empio, e le di lui malvagità; ma voi siete quel benigno Signore, che vi compiacete di cancellare le iniquità, e di mettere in dimenticanza i nostri peccati. Comprendo ora con evidente chiarezza di essere gravemente mancato, allorchè ho presa la stolta risoluzione di abbandonarvi, e ho avuto il pazzo ardire di scacciare dal mio petto il timore santo di voi. Stantechè voi siete il Signore mio Dio, e i miei peccati mi hanno da voi diviso. Maliziosamente ho lasciato di considerare, che voi siete un Dio onnipotente; dappoichè a così alto segno è montata la mia perfidia, che ha adoperato ogni sforzo contro l'Onnipotente; e scosso ogni freno si è sfrontatamente contro di lui avventata; e senza riflettere, che voi siete insieme un Dio terribile, e giusto, vi ho empiamente disonorato; e messa avendo in non cale la vostra santissima Legge, sotto i vostri occhi medesimi ho commesso le più esecrabili scelleratezze. Voi siete quell'amabile, e tenero Padre, che mi ha donato l'essere col trarmi dal nulla. Dov'è pertanto il rispetto, dov'è l'amore a voi dovuto? Da voi riconosco, o Signore, la mia salute, e soltanto che aveste lasciato un momento di porgermi un valevole aju-

Sap. 14. 9.
Isai. 54. 4.
Jer. 2. 19.
Isai. 59. 12.
Job. 15. 25.
Joan. 8. 49.
Psal. 50. 6.
Malach. 1. 6.

ajuto, già già l'anima mia sarebbe passata ad abitare entro l'Inferno. Con tutto questo io ho posto in detestabile obblio il mio Salvatore amoroso. Ahimè si copre adesso di confusione la mia faccia, da che io sono divenuto a riguardo della mia forsennatezza somiglievole ai bruti. Ecco io fui concepito nel peccato, e nel peccato ancora io sono nato; e voi senza riguardare la mia indegnità mi avete benignamente lavato, e santificato col Sangue prezioso del Figliuolo vostro Unigenito. Ed oh quanto fu mai enorme la mia ingratitudine, se dentro di me medesimo ho ardito di crocifiggere nuovamente lo stesso Agnello immacolato, il Figliuolo di Dio; e laddove mi correva l'impegno di emendare i miei gravi peccati, ho avuto la temerità di aggiungerne degli altri. Grazie però sieno alla vostra infinita Misericordia, che mi ha donato il lume di ravvisare una volta il mio orrido stato. Un alto ribrezzo io sento a scorrermi per le vene alla considerazione delle mie enormissime colpe. Io diverrò quindi accusatore di me medesimo; parlerò nell'amarezza della mia anima; pregherò il mio Dio a non usare meco del suo rigore. E a chi altri posso chiedere soccorso nelle mie sciagure, se da voi non lo ricevo, mio Dio? A voi adunque ricorre pietosa la mia anima, in voi confida, a voi coraggiosa si raccomanda. Sì sì, mio Signore, salvatemi colla vostra Misericordia. Ne possono andare fallite per alcun modo le mie speranze, da che mi son risoluto d'implorare umilmente la benigna vostra assistenza. Voi solamente siete quegli, che avete la forza di lavare le immondezze de' peccatori;

Psal. 93. 17.
Isai. 17. 10.
Psal. 68. 8.
Psal. 72. 23.
Psal. 50. 7.
Heb. 6. 6.
Eccli. 51. 14.
Psal. 50. 5.
Psal. 37. 4.
Job. 10. 1.
Psal. 142.
Psal. 30. 18.
Job. 14. 4.

e allora fate massimamente spiccare il valore della vostra Onnipotenza, quando esercitate a prò di loro l'infinita vostra Misericordia. Abbiate adunque compassione di me, da che siete onnipotente. Già siete solito a profondere le vostre Beneficenze in profitto di coloro, che a voi ricorrono. Ma io sono come in possesso della vostra Misericordia in virtù dell'amore tenerissimo, con cui vi compiaceste di amarmi. Deh però fate, ed io ardentemente ve ne prego, che aprendo voi i preziosi tesori delle vostre Beneficenze, in questo mio perfido cuore, ove abbondò il delitto, ora soprabbondi la grazia; giacchè dapertutto luminosa risplende la vostra infinita Misericordia. Ah, mio Signore, abbiate pietà di me, che in voi ripongo la mia speranza, perchè voi siete soave, e mite, e generoso nella misericordia a giovamento di chiunque in voi confida. Voi non volete infatti la morte del misero peccatore; desiderate bensì, ch'egli si converta, e viva. Su via pertanto attenendovi alla vostra parola, da che ad essa ho dato fede, ravvivate il mio spirito alla grazia. Io già ora mi pento di avervi offeso; bramo sinceramente d'intraprendere l'emendazione de' miei costumi. Non per questo, ch'io sia divenuto peccatore, ho lasciato di essere vostro figliuolo; e se ho io omesso di adempiere alle parti di vostro figliuolo, voi non vi siete giammai dimenticato di essermi Padre. Arricordatevi adunque delle infinite vostre Misericordie, di cui mi colmaste; e in argomento di ciò placate le vostre giustissime collere; usate Clemenza ad un infelice peccatore; perdonatemi in riguardo della vostra infinita Bontà,

Orat. Eccl.
Sap. 11. 24.
Rom. 10. 12.
Ibi 5. 20.
Psal. 144. 9.
Psal. 85. 5.
Ezech. 18. 18.
Psal. 118. 147.
ibi 107.
S. Petr. Chrys.
Psal. 24. 6.

e. Misericordia. Rivolgete pur anche i vostri sguardi sopra Gesù, che per mia redenzione avete condannato alla morte. Egli fu ferito per riscatto delle mie colpe, e per isgravarmi dalle mie scelleraggini fu deformato. In virtù dunque del suo Sangue io vi domando la grazia vostra. Crocifisso mio Bene, mi giova di chiedere adesso il vostro amorevole ajuto, e per rispetto della gloria del vostro Santissimo Nome so, che mi libererete dal meritato gastigo, e il medesimo vostro Nome mi servirà di difesa nelle tante mie malvagità. Sulla vostra assistenza appoggiato io intanto risolutamente propongo il cangiamento della perversa mia vita; e questo mio stesso proponimento lo riconosco come un effetto amoroso della particolare vostra protezione. Sì certamente, mio Dio, vi sarò fedele nel tempo avvenire, e porterò scolpita in guisa la vostra Legge entro il mio cuore, che ne la morte, ne la vita, ne qualsisia creatura sarà giammai valevole a separarmi dal vostro amore. In eterno non mi scorderò delle vostre giustificazioni. A voi tocca tuttavia, amato mio Dio, di mantenere costante questa mia volontà; e voi insegnatemi la maniera di sempre eseguire la vostra: sicchè se mai per fatale disgrazia contro voi mi ribellassi qualche altra fiata, l'efficacia della grazia vostra sia quella, che mi costringa ad intraprendere nuovamente il dovuto ravvedimento. Riempitemi per adesso del timor vostro; e con questo timore medesimo tenete umiliata la mia carne, e dirigete i miei passi nell'osservanza de' Divini vostri comandamenti, acciocchè tutto giorno io ami voi solo, mio

Psal. 117. 1.
Isai. 53. 5.
Psal. 78. 9.
Psal. 76. 11.
Psal. 39. 9.
Rom. 8. 39.
Psal. 118. 16.
Psal. 142. 10.
Orat. Eccl.
Isai. 11. 3.
Psal. 118. 120.

Signore, da che in voi sta riposta la mia fortezza; e il mio sostegno; voi siete il mio rifugio, il mio liberatore. Soltanto che vi degniate esaudire graziosamente i miei fervidi voti, narrerà la mia lingua le vostre immense lodi, e benedirà il vostro Santissimo Nome per tutti i secoli.

Psal. 17. 3.

Psal. 144. 21.

Se mai ad alcuno sembrasse soverchiamente lungo l'addotto atto di Contrizione, nel quale mi sono io prefisso di raccogliere i più efficaci motivi, valevoli ad eccitare un vivo, e vero dolore delle offese fatte alla Divina Maestà, quando gli venisse a grado, ei potrà valersi del seguente, che certamente è brevissimo, ed è una parte della divota Orazione di Manasse, Re di Giuda, composta da lui, mentre ei si trovava schiavo in Babilonia. Io conosco pur bene, o misericordioso Signore, che i miei peccati sono superiori nel numero alle arene del mare, e che di giorno in giorno io ho acconsentito a nuove iniquità, le quali sono ora multiplicate in maniera, che attesa la multitudine di esse, non son degno di alzare gli occhi, e fissarli verso l'altezza del Cielo, profondandomi nel pensiero di avere provocate le vostre giustissime collere colle innumerabili offese, che vi ho recate. Ah! io fui quel temerario, che ha trascurato audacemente di eseguire i santi vostri voleri, e ha messo in non cale i supremi vostri comandamenti. Io mi sono proposto soltanto di camminare a seconda de' miei malvagi appetiti senza darmi pena, che così venivo ad aumentare tuttora il numero delle vostre ingiurie. Ma ecco ecco che innanzi a voi ora mi presento ossequioso ad oggetto d'implorare l'infinita vostra Clemenza. Sì, io ho peccato, o Si-

Signore, e reo mi confeſſo di quelle enormi ſcelleratezze, che mi ha traſportato a commettere la mia malizia. Umilmente vi prego di uſarmi pietà, e di avere compaſſione di me coll'allontanare il pericolo, che io abbia a perdermi colle mie iniquità, e a ſentire eternamente il ſommo rigore dell'implacabile voſtro ſdegno. So, che vi appagherete propizio di queſti ſinceri miei ſentimenti, diretti a voi, mio Dio, Dio de' ravveduti; e mi farete quindi provare i dolciſſimi effetti della voſtra Bontà coll'ammettermi a riguardo della grande voſtra Miſericordia all'onore diſtinto della voſtra amicizia. Per contraccambio di così ſegnalato favore in tutti i giorni della mia vita non avrò altro penſiero, che di celebrare le ineffabili voſtre miſerazioni, giacchè appunto così praticano gli Angeli tutti, ed è immortale la voſtra gloria.

A fare però, che i ſuddetti ſentimenti vengono animati da un vero ſpirito di compunzione, ſarà bene di ridurſi alla memoria la giuſta rifleſſione di San Bernardo, il quale inſegna, che ſiccome non può preſcriverſi termine, nè miſura all'amore, perchè *il fine dell'amare Iddio è l'amarlo ſenza fine*; così non può nè meno aſſegnarſi alcun termine, o miſura all'abborrimento del peccato. Sia ancora eſſo abborrimento

Lib. de dilig. Deo.

 ol-

Illud etiam, animadvertendum, ut quemadmodum, Sancto Bernardo teſte, nullus finis, & modus Charitati praeſcribitur, (modus enim, *inquit ille*, diligendi Deum eſt ipſum diligere ſine modo), *ita peccati deteſtationi nullus modus definiatur. Sit praeterea non* ſo-

oltremodo grande, fervente, e perfetto, in maniera che scuota onninamente dall'anima ogni sorta di pigrezza, e languore; posciachè siamo avvisati nel Deuteronomio, che, *se cercheremo il Signore Dio nostro, sicuramente lo ritroveremo, purchè ci diamo a cercarlo con tutto il cuore, e con tutto il compungimento dell'anima nostra*. Lo che leggiamo replicato presso Geremia, laddove dice il Signore: *qualora mi cercherete, mi ritroverete, se mi cercherete con tutto l'impegno del vostro cuore* *.

Cap. 4. 29.

Cap. 29. 13.

Allorchè poi non ci viene fatto di ottenere, che la nostra *Contrizione* sia perfetta, può essa non pertanto essere vera, ed efficace. Imperciocchè suole spesse fiate accadere, che quelle cose, le quali ai nostri sensi sono soggette, ci tocchino maggiormente che le spirituali. Quindi si mostrano alcuni talvolta molto più sensibili per la morte immatura de' loro figliuoli, che per la deformità dei loro peccati. Vale lo stesso discorso,

* *solum maxima, sed vehementissima, atque adeo perfecta, omnemque ignaviam, & socordiam excludat. Etenim in Deuteronomio scriptum est*: cum quæsieris Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto corde quæsieris, & tota tribulatione animæ tuæ; *& apud Hieremiam*: quæretis me, & invenietis, cum quæsieritis me in toto corde vestro. Catech. Rom.

Si id minus consequi licet, ut perfecta sit, vera tamen, & efficax Contritio *esse potest. Sæpe enim usu venit, ut quæ sensibus subjecta sunt, magis quam spiritualia nos afficiant. Quare nonnulli interdum majorem ex filiorum obitu, quam ex peccati turpitudine, doloris sensum capiunt. Idem etiam judicium faciendum*

so; quandochè l'acerbità del dolore non è accompagnata da lagrime, le quali per altro tornano assai bene nella Penitenza. E' celebre in tale proposito il sentimento di Santo Agostino: *Voi non avete*, dice egli, *o Cristiani, viscere di pietà, se piangete il corpo per la partenza dell'anima; e poscia non piangete ancora l'anima per la partenza di Dio* *. Ser. 41. de Sanct.

Fa d'uopo ancora di esortare, e persuadere i Fedeli di formare un atto particolare di *Contrizione* sopra cadauno de' loro peccati mortali. Ciò appunto intendeva di significare Ezechia, allorchè disse: *chiamerò ad esatto scrutinio tutti i miei anni nell'amarezza della mia anima*; ch'è quanto a dire, farò un atto riflesso sopra cadauno de' miei peccati ad oggetto di dolermene amaramente **. Isai. 38. 15.

Da

* *dum est, si lacrymæ doloris acerbitatem non consequantur, quæ tamen in Pœnitentia summopere optandæ, & commendandæ sunt. Præclara est enim ea de re S. Augustini sententia.* Non sunt, *inquit*, in te Christianæ pietatis viscera, si luges corpus, a quo recessit anima; animam vero, a qua recessit Deus, non luges. Catech. Rom.

** *Maxime hortandi, & monendi sunt Fideles, ut ad singula mortalia crimina propriam* Contritionis *dolorem adhibere studeant. Ita enim Ezechias contritionem describit, cum ait: recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ; etenim recogitare omnes annos est singillatim peccata excutere, ut ea ex animo doleamus.* Catech. Rom.

Da quanto si è detto, possiamo venire in cognizione di ciò, che massimamente ricercasi per formare una vera *Contrizione*. E' necessario primieramente, che concepiamo avversione, e dolore di tutti i peccati, che abbiamo commessi; perchè se ci dolessimo soltanto di alcuni peccati, sarebbe finta, e simulata, non mai profittevole la nostra Penitenza. Fa di mestieri secondariamente, che la *Contrizione* porti congiunta una viva premura di confessarsi, e di rendere in appresso una proporzionata Soddisfazione. Deve per ultimo il penitente avere un Proposito deliberato d'intraprendere seriosamente l'emendazione delle sue colpe *.

Essendochè però da Dio è assicurato il peccatore, acceso di desiderio di rimettersi in grazia, che, *se egli si convertirà, e gemerà, sarà salvo*, deduccesi chiaramente, che, qualora egli lascerà di congiungere il dolore alla conversione, non sarà salvo. Imperciocchè intanto ha

Ezech. 33.12.

* *Ex jam dictis colligi poterunt, quæ ad veram* Contritionem *maxime sunt necessaria . . . . . Primum necesse est peccata omnia, quæ admisimus, odisse, & dolere, . . . si quædam tantum doleamus, ficta, & simulata, neque salutaris Pœnitentia a nobis suscipiatur . . . . . . Alterum est, ut ipsa* Contritio *confitendi, & satisfaciendi voluntatem conjunctam habeat. Tertium est, ut pœnitens vitæ emendandæ certam, & stabilem cogitationem suscipiat.* Catech. Rom.

Cum dicitur peccatori beneficium salutis accipere cupienti, quia, si conversus fuerit, & ingemuerit, salvus erit, *consequenter intelligitur, quia etiamsi ingemuerit, tamen conversus non fuerit, salvus non erit. Non enim*

X 2 *frus-*

ha voluto il Signore abbracciare nel ſuo diſcorſo le accennate due coſe, acciocchè intendeſſimo, che ambedue, la *converſione* cioè, e il *dolore*, ſono aſſolutamente neceſſarie a chiunque brama di conſeguire l'eterna ſalute. Non baſta nò il dolore del penitente, ſe ei non vi aggiunge ancora una ſincera converſione. Atteſochè allora ſoltanto Iddio, miſericordioſo inſieme, e giuſto, piega l'orecchio alle preghiere del penitente; allora ſi muove a compaſſione delle di lui lagrime; allora concede ad eſſo l'onore diſtinto della ſua amicizia, quando il medeſimo a lui ſi converte con cuore contrito, ed umiliato *.

Ma avendo di già ragionato abbaſtanza degli atti, che hanno a premetterſi alla *Confeſſione*, richiede il buon ordine, che diſcorriamo preſentemente della ſteſſa *Confeſſione*. Vengano adunque ſopra tutto ammaeſtrati dai Parrochi i loro ſudditi di adoperare ogni diligenza affine di farla intera, e compita. Imperciocchè bi- *Catech. Rom.*

* *fruſtra utrumque Divinus ſermo complexus eſt, niſi ut hæc duo, ideſt,* converſionem, *&* gemitum *neceſſaria cognoſceremus ad conſequendum ſalutis effectum. Non ſufficit gemitus orantis, niſi accedat converſio cordis . . . . Apud Deum quippe ſeverum, & bonum, tunc oratio gementis auditur, tunc poſcentis fletus attenditur, tunc flenti conceditur ſalus, ſi fuerit ad Deum contriti cordis humilitate converſus.* S. Fulgent. lib. 1. de remiſſ. peccatorum cap. 11.

Opor-

bisogna, che i penitenti dopo avere fatto un accurato esame della coscienza si accusino nella *Confessione* di tutti i peccati mortali, di cui si rinvengono colpevoli, quando ancora fossero essi occultissimi, e riguardassero soltanto i due ultimi Precetti del Decalogo; massimamente che questi peccati sono talvolta molto più gravi, e pericolosi di quelli, che consistono nell'operazione. Perchè in quanto ai veniali, che non isspogliano l'anima della grazia santificante, e in cui si cade frequentemente, benche in argomento di umile sommessione sogliano dagli uomini divoti lodevolmente, e utilmente manifestarsi nella *Confessione*, si possono tuttavia senza colpa tacere nella medesima, e non mancano varj altri mezzi come espiarli. Ma stantechè generalmente i peccati mortali, ancora di solo pensiero, rendono gli uomini figliuoli dell'ira, e nemici di Dio, quindi è necessario, che

Oportet a pœnitentibus omnia mortalia peccata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in Confessione *recenseri, etiamsi occultissima illa sint, & tantum adversus duo ultima Decalogi Præcepta commissa, quæ nonnunquam animum gravius sauciant, & periculosiora sunt iis, quæ in manifesto admittuntur. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, & in quæ frequentius labimur, quamquam recte, & utiliter, citraque omnem præsumptionem in* Confessione *dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt. Verum cum universa mortalia peccata etiam cogitationis, homines iræ filios, & Dei inimicos reddant, necessum est om-*

che se ne cerchi presso lo stesso Dio il perdono per via di un' aperta, e rispettosa *Confessione*. Allorchè pertanto si confessano i Cristiani di tutti i peccati, che tengono in memoria, è fuori di dubbio, che intendono di presentarli tutti alla Divina Misericordia, acciocchè si degni di condonarli. Ma a coloro, che operano diversamente, e ne occultano alcuni con malizia, avviene lo stesso, come se nulla mettessero avanti alla Divina Bontà da rimettersi col mezzo del Sacercerdote. Conciosiachè se mai si vergogna l'ammalato di palesare al Medico le sue infermità, non riporta egli dalla medicina verun giovamento *.

Anzi se alcuno nella *Confessione* a bella posta omettesse qualche peccato, di cui gli corresse il debito di accusarsi, non solo non riceverebbe da essa alcun profitto, ma ancora si aggraverebbe di un nuovo peccato. Tanto è però lon-

I I i ta-

* *omnium etiam veniam cum aperta, & verecunda* Confessione *a Deo quærere. Itaque dum omnia, quæ memoriæ occurrunt, peccata Christi Fideles confiteri student, procul dubio omnia Divinæ Misericordiæ ignoscenda exponunt. Qui vero secus faciunt, & aliqua scienter retinent, nihil Divinæ Bonitati per Sacerdotem remittendum proponunt. Si enim erubescat ægrotus vulnus Medico detegere, quod ignorat, medicina non curat.* Trid. Sess. 14. cap. 5.

Si quis dedita opera alia quidem ex iis, quæ explicari debent, prætermittat, alia tantummodo confiteatur, non solum ex ea Confessione *nullum commodum consequitur, sed etiam novo scelere se obstringit.*

Ne-

tano, che l'esposizione da lui fatta de' suoi peccati meriti il titolo di *Confessione*, la quale abbia forza di Sacramento, che appunto per avere violato sotto apparenza di *Confessione* la santità del Sacramento egli è assolutamente tenuto d'iterare la *Confessione*, e di chiamarsi inoltre ancora in colpa del nuovo delitto *. Vada adunque cautelato il penitente di non lasciarsi trarre dalla vergogna a dividere con diversi Sacerdoti la *Confessione* de' suoi peccati. Pur troppo si rinviene qualche forsennato Cristiano, il quale tiene celato ad uno ciò, che disegna di manifestare ad un altro. Questo è un lodarsi, è un singere santità, è un volere restar sempre privi di quel perdono, che si lusingano di strappare a brano a brano interamente **.

Raccogliesi dal sopraddetto, che si devono spiegare nella *Confessione* tutte le *circostanze*, le quali mutano la specie dei peccati, da che la mancanza di esse impedisce, che i penitenti espongano interamente i loro peccati, e che i Con-

* *Neque ejusmodi peccatorum enumeratio* Confessionis *nomine, in qua Sacramenti ratio insit, appellanda est; quin potius pœnitenti* Confessionem *repetere est necesse, seque ipsum illius peccati reum facere, quod Sacramenti sanctitatem* Confessionis *simulatione violaverit.* Cat. Rom.

** *Cautus sit pœnitens, ne verecundia ductus dividat apud se* Confessionem, *ut diversa diversis velit Sacerdotibus manifestare. Quidam uni celant, quæ alteri manifestanda reservant. Quod est se laudare, & ad hypocrisim tendere, & semper venia carere, ad quam per frusta putat pervenire.* Dist. 5. de Pœn. cap. *consideret.* *Colligitur eas* circumstantias *in* Confessione *explicandas esse, quæ speciem peccati mutant, cum sine illis peccata ipsa neque a pœnitentibus integre exponantur,*

Confessori ne acquistino una perfetta notizia, e per conseguenza questi per difetto della notizia medesima non possono essere atti a giudicare della gravità dei delitti, e ad imporre la convenevole Penitenza. Quindi apparisce essere contro il dettame della ragione l'ostinarsi a sostenere, che sieno state inventate da uomini oziosi le accennate *circostanze*, e che sia sufficiente di accusarsi solo di una nella *Confessione*, bastando di palesare nella medesima di avere commesso per esempio un mancamento contro del prossimo *. E quì sarà bene di avvertire alla proposizione riprovata da Innocenzio XI, espressa ne' seguenti termini: *al Confessore, che interroga, noi non siamo tenuti di manifestare la consuetudine di qualche peccato* **. A questa sene possono aggiungere due altre condannate da Alessandro VII, la prima delle quali diceva: *chi ha usato con una libera, soddisfa al Precetto della Confessione col dire: io ho commesso un grave peccato contro la castità con una libera, senza che sia d'uopo, che spieghi ancora l'atto;* la

* *nec Judicibus innotescant, & fieri nequeat, ut de gravitate criminum recte censere possint, & pœnam, quam oportet, pro illis pœnitentibus imponere. Unde alienum a ratione est docere* circumstantias *has ab hominibus otiosis excogitatas fuisse, aut unam tantum* circumstantiam *confitendam esse, nempe peccasse in fratrem.* Trid. Sess. 14. cap. 5.

** *Non tenemur Confessario interroganti confiteri alicujus peccati consuetudinem.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit Confessionis *præcepto dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.*

Mol-

le colpe leggiere, è sempre un peccato mortale. Tutti i peccati hanno ad esporsi sinceramente senza punto aggravarli, o diminuirli. I dubbj si propongano come dubbj, e i certi come certi senz'aggiungervi, o sottrarvi la menoma cosa.

S. Raym. lib. 3.

DD. com.

Di più chi per sua fatale disgrazia è recidivo in qualche peccato, deve accusarsene come recidivo, e manifestare questa circostanza, quantunque il Confessore non avesse l'avvertenza d'interrogarnelo.

S. Tho. in 4. dist. 22. q. 1. a. 3.

E' in obbligo il penitente di dichiarare ancora con tacerne il nome i complici de' suoi delitti affine di formare intera la sua Confessione. Ne deve egli recarsi a scrupolo di fare menzione delle altrui colpe. Stantechè lo fa unicamente ad oggetto di esporre la qualità delle sue proprie. Quandochè però sia in sua libertà, scelga egli quel tale Confessore, che non possa mai venire in cognizione dei complici de' suoi peccati. Aggiungerò quì di passaggio, che attesa la Costituzione del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV, la quale comincia *sollicitudo omnium Ecclesiarum*, come ben dimostra il celebre Lodovico Antonio Muratori, deve sempre riguardarsi come perniciosa, e perversa la curiosità di que' Confessori, i quali detratto il ragionevole motivo o dell'integrità della Confessione, o del pubblico vantaggio, o del profitto particolare de' penitenti con dolci persuasive, e quel, ch'è detestabilissimo, talvolta colla minaccia di negare l'Assoluzione Sacramentale costringono a manifestare il nome, e per fino l'abitazione dei complici dei loro delitti.

SS. Tho. Raym. Bonav. Anton.

S. Raym. lib. 3. §. 24.

DD. com.

V. Antoin. tract. de Pen.

Ques-

Questo è quanto assolutamente richiedesi per l'integrità della *Confessione*, la quale viene spesse fiate impedita ne' Cristiani dalla Vergogna, dal Timore, dalla Speranza, e dalla Disperazione. Certuni infatti sono trattenuti dalla Vergogna per la sola confusione, che provano nel palesare i lor delitti. Si muovono altri ad occultarli per Timore, che non venga loro imposta una pesante Penitenza. Vi sono poi tali altri, i quali si lusingano di conseguire qualche vantaggio nel mondo, e vivono nel sospetto di rimanere defraudati dei lor desiderj, quandochè si dieno a conoscere agli uomini. Costoro lasciano di confessarsi per la Speranza di conseguire il fine delle lor brame. Altri per ultimo non sono vinti da questa passione, ma disperano di poter mantenere dopo fatta la Confessione i loro proponimenti. Bisogna tuttavia, che si sforzi ciascuno di superare quell'ostacolo, che l'impedisce di confessarsi. Chi adunque

Quatuor sunt, quæ impediunt Confessionem, Pudor, Timor, Spes, Desperatio. Quosdam enim impedit Pudor, qui scilicet pro sola confusione dicere erubescunt peccata, quæ commiserunt. Alios impedit Timor. Timent enim si confiteantur, ne gravis eis Pœnitentia injungatur. Sunt autem nonnulli, qui in hoc mundo adhuc aliquid concupiscunt, nec putant se adepturos, quod desiderant, si hominibus, quales sint, innotescant. Horum Confessionem impedit Spes, idest, cupiditas potiundi desiderii. Sunt etiam alii, qui nihil horum verentur, sed solum hoc timent, quia post peccatorum Confessionem ab ipsis abstinere minime possent. Hæc itaque tria proponenda sunt con-

que dalla Vergogna è aftretto, fi facci coraggio ful rifleffo della neceffità della Confeffione, della riverenza dovuta a Dio, che lo riguarda, del paragone di una maggior confufione. Chi è trattenuto dal Timore, confideri feriamente quanto fieno lunghe le pene dell'Inferno, quanto gravi, quanto infruttuofe; quando all'incontro quelle, che fi foffrono in quefta vita, fono e brevi, e leggiere, e profittevoli. Chi è ftimolato dalla Speranza, fi fiffi nella mente, che i beni dell'altra vita fono maggiori, più certi, e più durevoli di quelli della prefente, i quali fono fcarfi, incerti, e quafi non diffi momentanei. Chi finalmente è indotto dalla Difperazione, ufi attenzione al vigore, ch'ei riceverà dalla Confeffione, alla grazia Divina, che meriterà colla fua umiltà, all'ajuto, che gli porgerà il compaffionevole Confeffore *.

Ma

* *tra Pudorem, fcilicet confideratio rationis, reverentia intuentis Dei, comparatio majoris confufionis. Similiter contra Timorem opponenda funt tria; confiderandum enim eft, quam fit longa pœna Inferni, quam gravis, quam infructuofa. E contrario vero præfentis temporis Pœnitentia brevis eft, & levis, & fructuofa. Contra Spem quoque itidem tria opponuntur, bona fcilicet futuri fæculi præfentis vitæ bonis majora, certiora, durabiliora: ad quorum comparationem quidquid in hoc mundo defiderari poteft, modicum eft, & incertum, &, ut ita dicam, momentaneum. Ita contra Defperationem vincendi peccatum tria funt remedia. Primum eft vigor ipfe propofiti boni, quem affumit ex Confeffione. Secundum eft gratia Dei, quam meretur ex humilitate. Tertium eft auxilium, quod ex ejus habet, cui confitetur, compaffione,* S. Bern. Ser. 104. de Div.

Cu-

Ma per continuare il discorso sopra le altre parti, che devono accompagnare la Confessione, sia essa inoltre nuda, semplice, e aperta, esposta senza verun artificio. Si rinvengono alcuni, i quali in luogo di raccontare i loro peccati sembra, che tessano un' istoria della loro vita. Eh che nella Confessione noi abbiamo a narrare i nostri peccati al Sacerdote, e sottometterli al di lui giudizio tali quali la coscienza celi presenta, i certi come certi, e i dubbj come dubbj. Noi siamo quindi difettosi nella Confessione, quandochè o non ci accusiamo de' nostri peccati, o v'inseriamo qualche discorso superfluo *. Sono degni pertanto di molta lode coloro, i quali espongono i loro peccati con prudenza, e con rossore. Infatti non bisogna essere soverchiamente prolissi nella narrazione; ma con breve, e modesto discorso si ha ad esporre quello soltanto, che fa di mestieri, acciocchè il Confessore venga ad acquistare una piena, e perfetta notizia della qualità del delitto **.

KKk Guar-

* *Curandum est præterea, ut Confessio nuda, simplex, & aperta sit, non artificiose composita; quod a nonnullis fit, qui potius vitæ suæ rationem exponere, quam peccata confiteri videntur. Ea enim Confessio esse debet, quæ nos tales Sacerdoti aperiat, quales nos ipsos novimus, certaque pro certis, ac dubia pro dubiis demonstret. Quod si peccata, vel non recensentur, vel alieni a re, quam tractamus, sermones inseruntur, perspicuum est Confessionem hac virtute carere.* Catech. Rom.

** *Vehementer commendandi sunt, qui prudentiam, & verecundiam in explicandis rebus adhibent. Neque enim nimis multis verbis agendum est, sed, quæ ad cujusque peccati naturam, & rationem pertinent, brevi oratione, quæ modestiam conjunctam habeat, aperienda sunt.* Catech. Rom. Nec

Guardisi inoltre ciascheduno di rammemorare i suoi peccati quasi a titolo di farne pompa a somiglianza di coloro, i quali si rallegrano, allorchè intraprendono alcuna malvagia operazione. Non deve nemeno narrarli in maniera, come se raccontasse a gente oziosa qualche memorabile azione ad oggetto di recarle piacere. Il vero modo di confessarsi è di manifestare un animo deliberato di accusarsi de' suoi delitti, e di volerne procurare in appresso l'emendazione *.

Merita ancora di essere acremente ripresa la prosunzione di certuni, i quali si adoprano di difendere con qualche scusa le loro scelleratezze, o ne sminuiscono la malizia. Accade talvolta, che confessandosi alcuno per modo di esempio di essersi lasciato trasportare dalla collera, ne rifonde insieme la colpa in un altro accagionandone l'ingiuria, che da lui ha ricevuta.

Ma

* *Nec ita peccata commemoranda sunt, quasi scelera ostentemus, ut ii faciunt, qui lætantur, cum malefecerint. Nec omnino ita enarranda, quasi rem aliquam gestam otiosis auditoribus delectandi causa exponamus. Verum accusatorio animo ita enumeranda sunt, ut ea etiam in nobis vindicare cupiamus.* Catech. Rom.

Reprimenda est quorumdam superbia, qui scelera sua excusatione aliqua vel defendere, vel minora facere nituntur. Nam, verbi gratia, cum aliquis fateatur, se ira vehementius commotum fuisse, statim hujus perturbationis causam in alium confert, a quo prius sibi injuriam factam esse queritur. Mo-

nen-

Ma si avvisi pure costui, che in questa maniera da egli un manifesto argomento di superbia, e di poco considerare, o d'ignorare affatto l'enormità del suo fallo; da che nel tempo, in cui cerca di scusarlo, tanto è lontano, che venga a diminuirlo, che anzi viè più l'aumenta. E certamente chi procura di giustificare in cotal guisa la sua condotta, sembra di volere dichiarare, che allora userà egli la pazienza, quando da niuno sarà molestato; e questa è una proposizione indegnissima di un Cristiano. Imperciocchè laddove gli correrebbe l'obbligazione di piangere amaramente la temerità di colui, dal quale è stato ingiuriato, non sente alcun dispiacere della pravità di una tale azione, ma si adira invece contro il suo fratello, e quando che gli si è presentata un'occasione opportuna di praticare la pazienza, e di poter correggere il suo prossimo coll'esercizio

KKk 2 del-

nendus itaque est hoc elati animi, & hominis peccati sui magnitudinem vel despicientis, vel plane ignorantis signum esse; tum vero ejusmodi excusationis genus ad augendum potius, quam ad minuendum peccatum pertinere. Nam qui factum suum probare contendit, hoc videtur profiteri, se tunc patientia usurum, cum a nemine laedetur; quo quidem nihil homine Christiano indignius esse potest. Etenim cum illius vicem dolere maxime debuerit, qui injuriam fecit, tamen non peccati pravitate commovetur, sed fratri irascitur, & cum ei praeclara occasio oblata fuerit, ut Deum patientia colere, & fratrem mansuetudine sua corrigere possit,

sa-

della medesima; ha convertita malvagiamente la materia della sua salute in detrimento soltanto della sua anima*. *Intorno l'Umiltà, la Semplicità, e la Fedeltà della Confessione si possono ricavare molti bellissimi documenti dal Sermone sedicesimo di San Bernardo sopra de' Cantici.*

In quanto al modo di confessarsi segretamente presso di un solo Sacerdote, quantunque Gesù Cristo non abbia giammai vietato, che alcuno in vendetta de' suoi peccati, e ad oggetto di umiliazione, sì per dare esempio agli altri, come per edificazione della Chiesa offesa si confessi pubblicamente, non l'ha nemeno comandato giammai; ne sarebbe cosa molto commendabile, che prescrivesse qualche Legge positiva umana di manifestare i suoi delitti specialmente occulti per via di una pubblica Confessione **. Non è dunque degna di alcuna lode la pubblica Confessione dei peccati se non, se forse nel caso, che già essi fossero manifesti. Attesochè tale at-

* *salutis materiam ad perniciem suam convertit.* Catech. Rom.

** *Quoad modum confitendi secreto apud solum Sacerdotem, etsi Christus non vetuerit, quin aliquis in vindictam suorum scelerum, & sui humiliationem cum ob aliorum exemplum, tum ob Ecclesiæ offensæ ædificationem delicta sua publice confiteri possit, non est tamen hoc Divino Præcepto mandatum, nec satis consulte humana aliqua Lege præciperetur, ut delicta præsertim secreta publica essent confessione aperienda.* Trid. Sess. 14. cap. 5.

Non licet publice confiteri, nisi forte sit peccatum manifestum,

atto di umiliazione tornerebbe in detrimento del prossimo, il quale in vigore della stessa manifestazione de' peccati potrebbe restare scandalizzato *. *Ma tanto già basta della Confessione. Parliamo adesso dell'età, e del tempo, in cui fa d'uopo valersi della medesima.*

Primieramente adunque atteso il Decreto, il quale comincia, *ciascheduno dell'uno, e dell'altro sesso*, del Concilio Lateranense comprendesi chiaramente, niuno essere astretto ad osservare il Precetto della Confessione, se non abbia egli di già acquistato l'uso della ragione. Ma giacchè non si può assolutamente fissare una deminata età, è forza di tenere per regola generale, che allora appunto principiano i fanciulli ad essere obbligati a soddisfare al Precetto della Confessione, quando sono eglino giunti a saper discernere il bene dal male, ed è capace di malizia la loro mente. Imperciocchè, quando alcuno è arrivato a quella età, in cui ei deve prendersi pensiero della sua eterna salute, tosto gli

* *tum, quia talis humilitas proximo præjudicaret, qui ex peccato manifesto posset scandalizzari.* S. Tho. in 4. dist. 17.

Primum itaque ex Concilii Lateranensis Canone, cujus initium est omnis utriusque sexus, *perspicitur neminem Confessionis Lege adstrictum esse ante eam ætatem, qua rationis usum habere potest. Neque tamen ea ætas certo aliquo annorum numero definita est, sed illud universe statuendum videtur, ab eo tempore Confessionem puero indictam esse, cum inter bonum, & malum discernendi vim habet, in ejusque mentem dolus cadere potest. Nam cum ad id vitæ tempus quisque pervenerit, in quo de salute æterna deliberandum est, tum primum*

Sa-

gli corre l'obbligo di confessarsi, allorchè trovasi di aver deturpata la sua coscienza di così gravi delitti, che in altra guisa non può sperare di rimettersi in grazia. Circa poi il tempo di confessarsi, in virtù del Canone testè accennato ha stabilito la Chiesa, che tutti i Fedeli si confessino almeno una volta all'anno *.

Riconosce quindi la sua origine la fruttuosa, e salutevole costumanza, in tutta la Chiesa introdotta, di confessarsi nel santo, e molto salutare tempo della Quaresima; e questa stessa costumanza è assai commendata dal Tridentino, e lo stesso l'abbraccia come pia, e degna di essere continuata **. E giacchè stante il comandamento della Chiesa tutti i Fedeli sono tenuti almeno una volta all'anno, specialmente nella Pasqua, di cibarsi dell'Eucaristico Pane, perciò ha ordinato la medesima Chiesa, che una

* *Sacerdoti peccata confiteri debet, cum aliter salutem sperare nemini liceat, qui scelerum conscientia premitur. Quo vero potissimum tempore confiteri oporteat eo Canone, de quo antea diximus, Sancta Ecclesia decrevit; jubet enim semel quotannis Fideles omnes peccata sua confiteri.* Catech. Rom.

** *Jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo, & maxime salutari tempore Quadragesimæ; quem morem hæc sancta Synodus maxime probat, & amplectitur tanquam pium, & merito retinendum.* Trid. Sess. 14. cap. 5.

Quia ex Precepto Ecclesiæ omnes Fideles tenentur saltem semel in anno, præcipue in Festo Paschæ, Sacramenti Communionem accipere, ideo Ecclesia ordinavit, ut

una volta all'anno, quando si avvicina il tempo di dover prendere il cibo Eucaristico, tutti i Fedeli mondino l'anima dai loro peccati col Sacramento della Confessione *. Chiunque però ardirà di sostenere, che tutti, e ciaschedun Cristiano dell'uno, e dell'altro sesso a tenore della Costituzione del gran Concilio Lateranense non sono tenuti a confessarsi una volta all'anno, e che perciò si devono persuadere i Cristiani di non confessarsi nel tempo della Quaresima, abbiasi per iscomunicato **.

Coloro tuttavia, i quali non si fossero confessati nella Pasqua in virtù del Precetto della Chiesa senz' alcun dubbio devono confessarsi dentro dell'anno; e questa obbligazione è universale per quelli ancora, che, non essendo macchiati di peccato mortale, non hanno per conseguenza un positivo bisogno del Sacramento della Confessione. Imperciocchè, sebbene non sia alcuno astretto a confessarsi dei peccati veniali, perchè ei abbia necessità del Sacramento, lo

DD. com.

* *ut semel in anno, quando imminet tempus accipiendi Eucharistiam omnes Fideles confiteantur.* S. Tho. quodl. 1. q. 6. a. 2.

** *Si quis dixerit..... ad Confessionem non teneri omnes, & singulos utriusque sexus Christi Fideles juxta magni Concilii Lateranensis Constitutionem semel in anno, & ob id suadendum esse Christi Fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimæ, anathema sit.* Trid. Sess. 14. Can. VIII.

Manet Pœnitentiæ locus etiam in illis, qui non mortaliter peccant, & per consequens locus Confessionis..... Ex vi Sacramenti non tenetur aliquis venialia

lo è non pertanto per la determinazione della Chiesa, la quale coll'addotto Precetto ha prescritto di confessarsene, quando non fosse allacciata la coscienza da peccati mortali *. E quì non voglio omettere di accennare come il peccato Originale, e qualunque altro peccato mortale, commesso prima di ricevere il santo Battesimo, non sono materia atta per il Sacramento della Penitenza. Da ciò trasse motivo Alessandro VIII di condannare la seguente proposizione: *deve l'uomo fare Penitenza in tutto il corso della sua vita per il peccato Originale* **.

DD. com.

Acciocchè poi niuno col fare una Confessione volontariamente invalida avesse a lusingarsi di avere defraudate le saggie intenzioni di Santa Chiesa, allorchè stimò ella necessario d'intimare a tutti i Fedeli di confessarsi almeno una volta all'anno, Alessandro VII prudentemente ha condannata quest'altra proposizione: *chi fa una Confessione volontariamente nulla, soddisfa al Precetto della Chiesa* ***.

Ma seguitando tuttavia a parlare dello stesso Precetto della Confessione avverta inoltre ciascuno, che, quando egli tratta di farla, non può valersi di altri mezzi, che di se medesimo.

In-

* *nialia confiteri; sed ex institutione Ecclesiæ, quando non habet alia, quæ confiteatur.* S. Thom. quodl. 1. q. 6. a. 2.

** *Homo debet agere tota vita Pœnitentiam pro peccato Originali.* Prop. damn. ab Alex. VIII.

*** *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit Præcepto Ecclesiæ.* Prop. damn. ab Alex. VII.

Infatti fu riprovata da Clemente VIII la seguente proposizione: *per via di lettere, o di qualche mezzano si possono confessare sacramentalmente i proprj peccati ad un Confessore assente, e chiedere dal medesimo assente l'assoluzione* *. Per questo incaricò il Signore a chiunque cercava di essere mondato, di mostrare la faccia ai Sacerdoti per darci così a conoscere, che si devono confessare i peccati personalmente, non per opera di mezzani, ovvero di scrittura. Imperciocchè egli disse: *mostrate la faccia, e mostratela tutti*; non *uno in luogo di tutti*; non *vi faccio lecito di destinare un altro, il quale mi offerisca il dono da Mosè stabilito*; *ma voi, i quali avete peccato, per voi medesimi sentitene erubescenza*; giacchè l'erubescenza appunto serve di mezzo ad agevolare la rimessione. Imperciocchè, quando alcuno si manifesta per se medesimo, e vince il naturale suo rossore

Luc. 17. 14.

L l 1 per

* *Licet per litteras, seu per internuntium Confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, & ab eodem absente absolutionem petere.* Prop. damn. a Clem. VIII.

Præcepit Dominus mundandis, ut ostenderent ora Sacerdotibus, docens corporali præsentia confitenda peccata; non per nuntium, aut per scriptum manifestanda. Dixit enim: ora monstrate, & omnes; *non* unum pro omnibus; *non* alium statuatis nuntium, qui pro vobis offerat munus a Moyse statutum; sed qui per vos peccastis, per vos erubescatis; *erubescentia enim ipsa partem habet remissionis. In hoc enim, quod per se ipsum dicit Sacerdoti, & erubescentiam vincit*

ti-

per tema dell'offeso, viene a meritare da lui il perdono *.

Coloro nondimeno, che sono muti, o di lingua straniera, basta, che si confessino per via di scrittura, o coi cenni, e si prevalgano d'interpetri. Attesochè non può pretendersi da veruno se non se ciò, a cui si estendono le di lui forze; e quantunque il Battesimo debba necessariamente essere fatto coll'acqua, essendo questa una cosa esterna, che può essere somministrata da un altro, non corre la stessa ragione nella Confessione, il cui atto, poichè è interno, e formato soltanto da noi, supposto che siamo impotenti a praticarlo in una maniera, abbiamo a praticarlo in un'altra **.

Sebbene però il mentovato Precetto della Confessione, come si è di già notato di sopra, sembri principalmente ristretto al tempo Pasquale, obbliga ancora in altri tempi. Infatti

fuo-

* *timore offensi, fit venia criminis.* Can. *quem poenitet.* Dist. 1. de Poenit.

** *Qui usum linguae non habet, sicut mutus, vel qui est alterius linguae, sufficit, quod per scriptum, aut per nutum, aut per interpretem confiteatur; quia non exigitur ab homine, plusquam possit. Quamvis homo non possit, vel debeat Baptismum accipere nisi in aqua, quae est omnino ab exteriori, & nobis ab alio exhibetur, sed actus Confessionis est ab intra, & a nobis; & ideo, quando non possumus uno modo, debemus, secundum quod possumus, confiteri.* S. Thom. quodl. 1. q. 6. a. 2.

Extra tempus Paschale obligatur aliquis ad Confessionem fa-

fuori del detto tempo, quando sovrasta il pericolo della morte, è tenuto ciascuno di confessarsi, affine di non omettere nella sua vita alcuna di quelle cose, che sono necessarie al conseguimento della sua eterna salute *. Usino perciò un'accurata diligenza i Vescovi, e i Parrochi, acciocchè ne' luoghi di loro giurisdizione sia esattamente osservata la Costituzione di San Pio V, il quale intima scomunica, ed altre severissime pene ai Medici, che non lasciano di visitare quegli ammalati, i quali dentro lo spazio di tre giorni trascurano di premunirsi col Sacramento della Penitenza.

Quegli ancora, che sta per portarsi in luogo infetto o di peste, o di Eresia, o è per andare in paesi, dove non sia per trovare il comodo di Confessori, o si espone in viva guerra, o è vicino ad entrare in battaglia, o si accinge a qualche viaggio, e navigazione pericolosa, innanzi d'intraprendere alcuna delle accennate cose confessi parimente i suoi peccati. Pratichino lo stesso anche le donne gravide, allorchè si accostano al puerperio **.

* *faciendam, si periculum mortis immineat, quia ea, quæ sunt de necessitate salutis, tenetur homo in hac vita implere.* S. Tho. quodl. 1. q. 6. a. 2.

** *Si quis Parochialis eo profecturus est, ubi sit aut pestis, aut Hæresis, aut ubi nullam Confessarii copiam habere possit, aut iter infestum, navigationemque periculosam facturus, antequam viam, navigationive se committat, peccata confiteatur. Idem officium præstet Parochus de mulieribus proxime parituris.* Conc. Mediol. V.

Non si tralasci nemeno la Confessione, quando occorre di dovere ricevere, o amministrare i Sacramenti. Laonde chi ha da cibarsi all' Eucaristica mensa, rifletta seriosamente al Divino comandamento, il quale intima a ciascuno di *fare sperimento di se medesimo.* Questo sperimento giusta la pratica osservata nella Chiesa è necessario, acciocchè niuno, che si trova di avere commesso qualche peccato mortale, ancorchè si lusinghi di essere contrito, non ardisca di ricevere il cibo Eucaristico, se prima non abbia mondata l'anima colla Confessione Sacramentale. Ciò per comandamento del Tridentino deve essere continuamente praticato da tutti i Fedeli senza neppure eccettuare i Sacerdoti, i quali a riguardo del loro officio sono astretti a celebrare, e soltanto allora s'intendono dispensati, quandochè vi fosse mancanza di Confessori. Tutte le volte però, che pressati dalla necessità senza premettere la Confessione celebrassero i Sacerdoti, in appresso hanno eglino *quanto prima* a confessarsi *. A questo pro-

Catech. Rom.

1. Cor. 11. 28.

* *Communicare volenti revocandum est in memoriam ejus Praeceptum* : probet seipsum homo. *Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa Sacramentali Confessione ad Sacram Eucharistiam accedere debeat; quod a Christianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, hac Sancta Synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia Confessoris. Quod si necessitate urgente Sacerdos absque praevia Confessione celebraverit*, quam primum *confiteatur*. Trid. Sess. 13. cap. 7.

Man-

proposito furono meritamente condannate due proposizioni da Innocenzio XI. Diceva la prima: *il Decreto del Tridentino ordinato al Sacerdote celebrante in peccato mortale di confessarsi* quanto prima *è un consiglio, non un Precetto.* La seconda: *la particola* quanto prima *significa, quandochè il Sacerdote si presenterà a ricevere il Sacramento della Penitenza* *. Noi tuttavia dalla regola del Missale possiamo ricavare, che il Tridentino colla detta parola *quanto prima* volle significare, che i mentovati Sacerdoti sono tenuti a confessarsi *quanto più presto sarà loro possibile*; vale a dire, prima di celebrare nuovamente, o almeno dentro lo spazio di due giorni.

V. Lugo de Euchar.

Obbliga similmente il Precetto della Confessione, allorchè sentendoci aggravati da qualche peccato mortale o entriamo in timore, che colla dilazione potremmo dimenticarcene, e lasceremmo per conseguenza di confessarlo; o abbiamo un ragionevole sospetto, che ci mancherà dentro dell'anno copia di Confessori.

Catech. Rom. S. Anton. par. 2. tit. 9.

Sieno ancora frequentemente ammoniti, ed esortati dai loro Parrochi i Secolari a premu-

* *Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali confitendi* quam primum *est consilium, non Præceptum.*
Illa particula quam primum *intelligitur, cum Sacerdos suo tempore confitebitur.* Prop. damn. ab Innoc. XI.
Moneat sæpenumero Parochus, cohortetur que, ut quotidie

munirsi coi Sacramenti della Confessione; e della Comunione, ogni qual volta hanno ad intraprendere alcuna opera scabrosa, e difficile, benchè in essa non espongano à pericolo della morte la loro vita *.

E in quanto ai Sacerdoti non deve loro bastare di astenersi dai peccati mortali; hanno di più a sfuggire con istudio anche i veniali; e quando la loro fralezza si porta ad acconsentirvi, se ne confessino. Imperciocchè, quantunque i peccati veniali non gli allontanino dal Sacrificio, oltrechè sminuiscono in loro il fervore della Carità, il gusto, e le consolazioni spirituali, ch'eglino sentirebbono, se fossero affatto mondi da ogni peccato, porgono giusta occasione di temere, che, mentre alcuni di loro mettono in non cale tali peccati, e con essi si arrischiano a celebrare, abbiano forse nascosto nella coscienza qualche peccato mortale, nel quale possono essere disgraziatamente caduti appunto per la non curanza dei peccati veniali **. In-

* ties quis rem arduam, & difficilem, etiam in qua nullum mortis periculum extimescendum sit, aggreditur, confiteatur, & communicet. Act. Eccl. Mediol. sub S. Car.

** Sacerdoti satis esse non videatur vacare a culpa mortali, sed a venialibus debet, & de iis, si quæ sint, confiteri. Licet enim ex se ipsis hominem a Sacrificio non removeant, fervorem tamen Charitatis, gustum, & consolationem, quam justi horum peccatorum immunes sentiunt, solent minuere; timendumque, ne, dum talia peccata nonnulli negligunt, & cum iis celebrant, occultum aliquod peccatum mortale eos forsan lateat, in quod ex venialium negligentia inciderunt. Acta Eccl. Mediol. sub S. Car.

Insegnarono alcuni, che subito commesso il peccato mortale correva a ciascuno il debito di confessarsi. Dalla causa però, che induce a differire la Confessione, dipende il determinare, se la proroga della medesima Confessione sia gravemente peccaminosa. Perchè se alla causa di detta proroga vada annesso il peccato mortale, come sarebbe, se alcuno o per disprezzo, o per altra consimile ragione differisse di confessarsi, senza dubbio sarebbe peccato mortale, e in altra guisa non lo sarebbe *. Prenderà tuttavia certamente il migliore partito, chiunque si affretterà di confessarsi, quando conosce di avere acconsentito a colpa mortale. Imperciocchè non vi ha fondamento di poter credere, che sia colui veramente pentito, il quale elegge di occultarla lungo tempo nel cuore. Il sostenere adunque generalmente, che si può differire la Confessione fino alla Pasqua, sembra pericoloso **.

V. Iven. de Poenit. diss. 6. q. 5. cap. 5. a. 1.

Ma-

* *Potest contingere, quod in dilatione mortale erit peccatum, vel non erit; & hoc pensandum est ex causa dilationis. Unde si causa dilationis mortale peccatum adnexum habeat, utpote si propter contemptum, vel aliquid hujusmodi differat, dilatio erit peccatum mortale, alias non.* S. Tho. quodl. 1. q. 6. a. 2.

** *Consilium sanum est, ut omnes, qui in mortale peccatum lapsi sunt, quam citius possunt, confiteantur. Non enim videtur vere contritus, qui tam longo tempore vulnus peccati portat occultum. De his itaque generaliter asserere, quod possunt usque ad Pascha differre, videtur periculosum.* S. Bonav. in 4. dist. 17. q. 2.

Quan-

Ma per accennare adesso alcuna cosa circa il Ministro, di cui ragionerò tra poco alquanto più diffusamente, che deve scegliersi da chi brama di fare la *Confessione Saramentale*, è necessario, che sia questi Sacerdote, posciachè soltanto ai Sacerdoti ha donato Gesù Cristo l'autorità di sciogliere, e di legare i peccati. Ho detto espressamente *Confessione Sacramentale*, perchè in congiuntura di pressante necessità invalse l'uso per molti Secoli di fare la Confessione ancora ai laici; ma tale Confessione non era, ne poteva essere per l'addotta ragione *Sacramentale*.

Matt. 18. 18.

V. Iven. loc. cit.

Quantunque però tutti i Sacerdoti nell'atto della loro Consacrazione ricevano la Potestà di assolvere, ha nondimeno stabilito il Tridentino, che niuno di essi, ancorchè fosse Regolare, possa udire le Confessioni de' Secolari, nemeno Sacerdoti, ne riputarsi idoneo per tale officio, se non sia di già in possesso di qualche Beneficio Parrochiale, o non abbia dai Vescovi col mezzo dell'esame, a cui potrà essere astretto, o in altra maniera ottenuta l'approvazione accordata a lui gratuitamente. Ed una

ta-

Quamvis Presbyteri in sua Ordinatione a peccatis absolvendis Potestatem accipiant, decernit tamen Sancta Synodus, nullum, etiam Regularem, posse Confessionem secularium etiam Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut Parochiale Beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, & approbationem, quae gratis detur, obtineat, privilegiis,

tale Legge, senza che possano invalidarla qualsivoglia privilegio, e consuetudine contraria, anche immemorabile, ha da mantenersi sempre nel suo vigore *. Fu perciò condannata da Alessandro VII la seguente proposizione: *Soddisfa al Precetto dell'annuale Confessione chi si confessa con un Regolare presentato al Vescovo, da cui fu ingiustamente riprovato* **. Stimo intanto opportuno di avvertire, come tutte le facoltà di eleggersi a suo talento il Confessore, dai respettivi Ordinarj non approvato, furono onninamente annullate con particolare Decreto da Clemente XII. Ma prima ancora di lui avea di già condannata Alessandro VII la seguente proposizione: *chi gode un Beneficio Curato, può eleggersi in Confessore un semplice Sacerdote dall'Ordinario non approvato* ***. Noterò pure essere invalida la Confessione fatta ai Sacerdoti Eretici, Scismatici, Scomunicati, Sospesi, Irregolari, Degradati, e di più pecca gravemente chi loro si presenta per ricevere i Sacramenti; quandochè però gli sia nota la Censura.

Dat. Rom. 12. Febr. 1732.

S. Tho. in 3. q. 19. a. 6. DD. comm. Extr. ad evit. scand.

M m m E'

* *giis, & consuetudine quacumque, etiam immemorabili non obstantibus.* Trid. Sess. 23. cap. 15.

** *Satisfacit Præcepto annuæ Confessionis, qui confitetur Regulari Episcopo præsentato, & ab eo injuste reprobato.* Prop. damn. ab Alex. VII.

*** *Qui Beneficium Curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.* Prop. damn. ab Alex. VII.

E' cosa degna di riflessione, che in vigore del sopra rammemorato Canone del Concilio Lateranense per soddisfare al Precetto dell'annuale Confessione fu incaricato ad ogni Fedele di confessarsi al proprio Parroco, ovvero ad altro Sacerdote colla di lui licenza. Questa pratica è durata lungo tempo nella Chiesa, finchè Clemente X si compiacque di determinare nel 1670, che per quello riguarda al Precetto della Confessione annuale, ognuno poteva soddisfare alla detta Costituzione anche col confessarsi nel tempo Pasquale ad un Regolare mendicante, semplicemente approvato. *L'addotto Decreto del allegato Pontefice fu poscia ricevuto universalmente fuori che nella Francia, come ne fa testimonianza il dottissimo Ivenin de Sacr. Poenit. diss. 6. q. 5. c. 4. a. 3. §. 2.*

V. Banc. Mor. S. Thom. verb. Priv.

Se alcuno si confessasse al proprio Parroco, e andasse poscia ad un altro, è molto ragionevole, che debba seguitare più tosto i suggerimenti del suo Parroco, che quelli dell'altro, quando ch'essi non si accordassero nell'oppinione. Dal che si raccoglie, che hanno ad usare tutti i Fedeli un esattissimo studio ad oggetto di procurarsi un Confessore, il quale sia tutto insieme pio, dotto, e prudente.

S. Thom. in 4. dist. 17. q. 3. a. 3.

Catech. Rom.

Rimane, che trattiamo presentemente della *Soddisfazione*. Sotto questo nome viene un intero pagamento di tutto il debito. Qualora pertanto si ragiona della riconciliazione della grazia, significa lo stesso il *soddisfare*, che il rem-

Est Satisfactio *rei debitae integra solutio.. Quare cum de gratiae reconciliatione loquimur, idem* satisfacere *significat*,

condere altrui quanto può bastare a ricompensare le di lui ingiurie; laonde la *Soddisfazione* non è propriamente, che un'ammenda delle ingiurie recate ad altri. Per quello però riguarda il nostro proposito, col detto nome di *Soddisfazione* intendono i Teologi quel compensamento, che rende l'uomo al suo Dio pe' peccati da lui commessi. In questo compensamento poichè si possono considerare varj gradi, quindi è, che la *Soddisfazione* prendesi in tre differenti maniere. La prima, ch'è la più eccellente, è quella, per via della quale rimane Iddio perfettamente ricompensato di quanto abbiamo a lui tolto colle nostre scelleratezze. In virtù di questa *Soddisfazione* ce lo rendiamo propizio, e placato, e noi tutti siamo debitori a Gesù Cristo per aver egli col morire sulla Croce, offertosi prezzo de' nostri peccati, soddisfatto pienamente alla Divina Giustizia.

cat, quod alteri tantum præstare, quantum irato animo ad ulciscendam injuriam satis esse possit; atque ita Satisfactio *nihil aliud est, quam injuriæ alteri illatæ compensatio. Quod autem ad hunc locum pertinet,* Satisfactionis *nomen Divinarum rerum Doctores ad declarandam eam compensationem usurparunt, cum homo pro peccatis commissis Deo aliquid persolvit. Quo genere quam multi gradus esse possunt; hinc fit, ut* Satisfactio *varie accipiatur. Prima quidem, & præstantissima illa est, qua pro scelerum nostrorum ratione, etiamsi Deus summo jure nobiscum velit agere, quidquid a nobis debebatur, cumulate persolutum est. Hæc vero ejusmodi esse dicitur, quæ nobis Deum propitium, & placatum reddit, eamque uni Christo Domino acceptam fecimus, qui in Cruce, pretio pro peccatis nostris soluto, plenissime Deo satisfecit.*

Stantochè niuna creatura era valevole ad isgravarci dal nostro debito presso della medesima; e come fa testimonianza l'Appostolo San Giovanni: *esso è la propiziazione pei nostri peccati; e non tanto pei nostri, ma per quelli ancora di tutto il mondo.* Questa sorta adunque di *Soddisfazione* è perfettissima, e abbondante. L'altra *Soddisfazione, Canonica* pur anche appellata, è quella, che dentro certo spazio determinato di tempo viene a perfezionarsi. Fu pertanto introdotto fino da' primi tempi della Chiesa d'imporre ai penitenti, allora quando hanno ad essere assoluti dai loro peccati, qualche pena, l'adempimento della quale può chiamarsi *Soddisfazione.* La stessa denominazione infine si da ancora a qualsivoglia altra pena, che senza essere destinata dal Sacerdote intraprende alcuno spontaneamente per compenso de' suoi peccati.

1. Joan. 2. 2.

Quel-

erit. Neque enim ulla res creata tanti esse potuit; quæ nos tam gravi debito liberaret, atque, ut Sanctus Joannes testatur; ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. *Hæc igitur plena, & cumulata est* Satisfactio..... *Alterum* Satisfactionis *genus est ea, quæ &* Canonica *appellatur, & certo temporis spatio definito perficitur. Quare antiquissima Ecclesiæ usu receptum est, ut, cum pænitentes a peccatis solvuntur, pœna aliqua eis irrogetur, cujus pœnæ solutio* Satisfactio *vocari consuevit. Eodem vero nomine quodlibet etiam pœnæ genus significatur, quam pro peccatis non quidem a Sacerdote constitutam, sed sponte nostra susceptam, atque a nobis ipsis repetitam sustinemus.*

Ve-

Questa *Soddisfazione* però non ha verun rapporto al Sacramento della Penitenza, e quella, se tanto è veramente parte del detto Sacramento, che per comando del Confessore siamo in obbligo di eseguire, col formare inoltre un deliberato Proponimento di astenerci per l'avvenire con accurata attenzione da ogni peccato *.

Attesa l'antica Disciplina della Chiesa per ordinario non erano assoluti i penitenti, se prima non avevano compita interamente l'incaricata *Soddisfazione*. Ma da molti Secoli approva tacitamente la Chiesa la presente consuetudine di accordare l'Assoluzione, anche quando sia solamente intimata la *Soddisfazione*. Anzi si rinvengono molti, i quali hanno in costume di prima assolvere, e di assegnare in appresso la *Soddisfazione*. In questa pratica non vi ha che riprendere. Imperciocchè il Confessore può credere ragionevolmente, che il penitente, quando sia sinceramente contrito, abbia un animo deliberato di accettare prontamente quella *Soddisfazione*, che gli sarà determinata **.

V. Tourn. de Pœnit. diss. 6. q. 5. cap. 5. a. 1.

* *Verum hæc ad Pœnitentiam, ut Sacramentum est, minime pertinet; sed illa tantum Sacramenti pars censenda est, quam diximus ex præcepto Sacerdotis Deo pro peccatis rependi, hoc adjuncto, ut statutum in animo, & deliberatum habeamus peccata in posterum omni studio vitare.* Catech. Rom.

** *Apud multos est consuetudo, quod prius absolvatur, &* Pœnitentia *injungatur. Quomodocumque fiat, vel ante, vel post, sufficit. Præsupponit enim Confessor illum habere propositum faciendi, quod sibi injunget, cum ipsum pœniteat.* S. Anton. 3. p. tit. 16. cap. 20.

Due cose si richiedono specialmente nella *Soddisfazione.* La prima, che colui, il quale soddisfa, sia giusto, e amico di Dio. Attesochè le opere, che non sono accompagnate dalla Fede, e dalla Carità, giammai non incontrano il Divino compiacimento. L'altra, che dette opere seco arrechino di lor natura molestia, e dolore; da che essendo esse compensazioni dei passati delitti, e come le chiama il Martire San Cipriano, *redentrici dei peccati*, onninamente è necessario, che vadano congiunte con qualche asprezza. *

Lib. 1. Ep. 3.

A tre capi massimamente insegnino i Sacri Pastori doversi però ridurre tutte le *Soddisfazioni*, all'*Orazione*, al *Digiuno*, e alla *Limosina*, le quali cose corrispondono a tre sorte di beni, che da Dio abbiamo noi ricevuti, a quelli cioè dell'*anima*, e del *corpo*, e agli altri ancora, che si domandano *beni esterni*. Nulla adunque quello non eguagliasse la gravità de' loro [illegible]

* *Duo præcipue in* Satisfactione *requiruntur. Primum est, ut is, qui satisfacit, justus sit, ac Dei amicus. Opera enim, quæ sine Fide, & Charitate fiunt, nullo modo Deo grata esse possunt. Alterum est, ut ejusmodi opera suscipiantur, quæ natura sua molestiam, & dolorem adferant; cum enim præteritorum scelerum compensationes sint, atque, ut S. Martyr Cyprianus inquit,* redemptrices peccatorum, *omnino necesse est, ut aliquid acerbitatis habeant.* Catech. Rom.

Omne Satisfactionis *genus Pastores docebunt ad hæc tria præcipue conferendum esse,* Orationem, Jejunium, *&* Eleemosynam, *quæ quidem tribus bonis* animæ, corporis, *& iis, quæ* externa bona *dicuntur, quæ omnia a Deo accepimus, respondent. Nihil vero aptius,*

&

può essere più atto, o più convenevole delle accennate tre cose per estirpare onninamente le radici di qualsivoglia peccato. Imperciocchè, se quanto havvi nel mondo, è concupiscenza della carne, o concupiscenza degli occhi, o superbia della vita, conosce chiaramente ciascuno, che a queste tre specie di spirituali infermità si oppongono giustamente altrettanti giovevoli rimedj, vale a dire, alla prima il *Digiuno*, la *Limosina* alla seconda, alla terza infine l'*Orazione* *.

1. Joan. 2. 16.

Delle testè mentovate medicine io mi persuado, che niuno avrà ripugnanza di fare l'uso dovuto, soltanto che voglia riflettere, come ogni peccatore è debitore a Dio di qualche *Soddisfazione* si a riguardo dell'imposizione del Confessore, come ancora a cagione delle colpe da lui commesse. Sicchè se mai dal Confessore fosse imposta al penitente una *Soddisfazione*, la quale non eguagliasse la gravità de' suoi delitti,

de-

* *& convenientius ad extirpandas omnium peccatorum radices esse potest. Nam, cum omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis sit, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ, nemo non videt hisce tribus morbi caussis totidem medicinas, priori scilicet* Jejunium, *alteri* Eleemosynam, *tertiæ* Orationem, *rectissime opponi.* Catech. Rom.

Peccator est debitor alicujus Satisfactionis *dupliciter: uno modo ex injunctione Sacerdotis; alio modo ex peccato commisso. Unde si contingat, quod Sacerdos minorem* Satisfactionem *pœnitenti, quam sit illa, ad quam alligatur ex quantitate sui peccati, sive*

detratto ciò, che gli si rimette in virtù del Sacramento, e del concepito dolore, rimane a lui il debito di compensare in altra maniera la Divina Giustizia, la quale altrimente prenderanne l'adeguata Soddisfazione nel Purgatorio, quando egli non risolvesse di renderla spontaneamente in questa vita *. Ognuno adunque, che già conosce di avere offeso il suo caro Signore, elegga di soddisfarlo con qualche volontaria mortificazione. E giacchè abbiamo peccato nel corpo col fare, che i di lui membri divenissero ministri d'iniquità, confessiamo nel medesimo corpo le nostre reità coll'impiegare gli stessi di lui membri in opere meritorie. Abbiamo noi maledetto? Benediciamo. Rendiamo al nostro prossimo checche gli abbiamo involato. Compensiamo col digiuno le ubbriachezze. Succeda all'arroganza, e alla superbia l'umiltà. Consoliamoci dell'altrui bene, se prima l'abbiamo invidiato. E chiunque ha tolta l'altrui vita,

* *to eo, quod remittitur virtute Clavium, & Contritionis praecedentis, nihilominus poenitens ad aliquid ulterius obligatur, quod si in hac vita non perficiet, in Purgatorio exsolvet.* S. Thom. quodl. 3. q. 13. art. 1.

Quoniam in corpore peccavimus, quando membra nostra serva peccati praebuimus, corpore item confiteamur, eodem in peccati dissolutionem usi instrumento. Maledixisti? Benedic. Circumvenisti Proximum in negotio? Redde. In ebrietatem incidisti? Jejuna. Arroganter, & superbe egisti? Humiliare. Invidisti? Consolare. Occidisti? Martyrium subito,

aut

se non gli vien fatto di poter incontrare il martirio, intraprenda l'equivalente colla rigorosa macerazione della sua carne *. Le Salmodie, e il pianto sottentrino alle Canzoni immodeste, e al riso. Pieghi le ginocchia avanti a Dio, chi ha scandalosamente saltato; si percuota il petto, chi applause a cose indecenti. In luogo delle magnifiche, le splendide vesti adopri abiti vili, e abbietti; e tutte queste opere sieno massimamente accompagnate dalla limosina, l'esercizio della quale monda l'anima da ogni peccato **.

Nelle suddette opere di Penitenza, intraprese di propria elezione in aggiunta alla *Soddisfazione* imposta dal Confessore, con grandissime lodi, e rendimenti insieme di grazie merita di essere esaltata la somma Bontà, e Clemenza del Signore, il quale si è degnato di accordare all'umana debolezza, che uno in luogo di un altro soddisfare potesse alla sua giustizia;

* *aut certe, quod martyrio aequivalere queat, proprium corpus affligat.* S. Basil. in Psal. 32.

** *Psalmus turpes Cantus, lacrymae risum curent. Pro saltatione genu Deo flectatur; pro manuum plausu pectus pulsetur. Pro vestium sumptu, atque ornatu succedat humilitas. In omnibus vero eleemosyna peccata diluat. Redemptio animae viri divitiae ejus.* S. Basil. Hom. cont. ebr.

Summa Dei Bonitas, & Clementia maximis laudibus, & gratiarum actione praedicanda est, qui humanae imbecillitati hoc condonavit, ut unus possit pro altero satisfacere; quod quidem hujus partis

zia; e questo appunto gode di particolare cotale sorta di Penitenza. Imperciocchè, sebbene nella Contrizione, e nella Confessione non può alcuno supplire alle altrui veci, nondimeno riguardo al debito, che rimane in chi si è confessato, può ogni giusto prendersi a carico di compensarlo; e così in certa maniera rendere manifesto, che viene *uno a portare i pesi dell'altro.* Gal. 6. 2. Ne di ciò potiamo noi dubitare, se appunto per questa ragione confessiamo, nel Simbolo degli Appostoli *la Comunione dei Santi* *.

Tolga però Iddio, che noi pigliassimo ora baldanza di essere negligenti, e pigri nell'adempire i nostri doveri; perchè, quando mai li trascurassimo, nulla ci gioverebbono gli altrui meriti al conseguimento dell'eterna salute. Ne io mi avanzo a dire questo, come se nulla sperare dovessimo dall'intercessione efficace de' Santi, ma perchè non abbandoniamo vilmente in un detestabile ozio la cura di noi medesimi, e non

NNn 2 ri-

* *tis Pœnitentiæ maxime proprium est. Ut enim quod ad Contritionem, & Confessionem attinet, nemo pro altero dolere, aut confiteri potest; ita qui Divina gratia prædíti sunt, alterius nomine possunt, quod Deo debetur, persolvere. Qua re fit, ut quodam pacto* alter alterius onera portare *videatur. Nec vero de hoc cuiquam Fidelium dubitandi locus relictus est, qui in Apostolorum Symbolo* Sanctorum Communionem *confitemur.* Catech. Rom.

Si negligentes fuerimus, ac desides, nec per aliorum quidem possumus merita salvari.... Et hæc dicimus, non ut supplicandum esse Sanctis negemus, sed ne nosmetipsos in otium, ac desidiam resolvamus, & dor-

riposiamo tranquilli col confidare neghittosi nell' altrui vigilanza *.

E' così grande inoltre la liberalità della Divina Misericordia, che si è compiaciuta di determinare, che attesi i meriti infiniti di Gesù Cristo appresso il Divin Padre noi potiamo soddisfare al debito delle nostre colpe non tanto colle pene da noi sofferte spontaneamente, o a noi incaricate a proporzione de' nostri delitti dalla volontà del Confessore, ma ancora (lo che è una prova evidente di tenerissimo amore) col tollerare pazientemente i temporali gastighi da Dio mandati **. Quantunque abbiano essi la stessa attività nell'affligere, può trovarsi diversità negli afflitti, sicchè possono porgere occasione agli uni di esercitare la virtù, agli altri il vizio. E siccome il medesimo fuoco reca splendore all'oro, e incenerisce la paglia; il me-

de-

* *dormientes ipsi aliis tantummodo nostra curanda mandemus.* S. Joan. Chryf. Hom. 5. in Matt.

** *Tanta est Divinæ Munificentiæ largitas, ut non solum pœnis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, aut Sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam (quod maximum amoris argumentum est) temporalibus flagellis a Deo inflictis, & a nobis patienter toleratis apud Deum Patrem per Christum Jesum satisfacere valeamus.* Trid. Sess. 14. cap. 9.

Manet dissimilitudo passorum etiam in similitudine passionum, & licet sub eodem tormento non est idem virtus, & vitium. Nam sicut sub uno igne aurum rutilat, palea fumat .... ita una, ea-

dem

desimo tormento ancora prova; purifica, abbellisce i buoni, condanna, abbatte, e stermina i malvagi. Col mezzo della stessa afflizione adunque i cattivi maledicono Iddio, e lo bestemmiano; i giusti per lo contrario lo benedicono, e lo lodano. Tanto è vero, che non dee considerarsi ciò, che uno patisce, ma in qual maniera patisce *.

Arrecano finalmente gran giovamento per soddisfare i peccati le *Indulgenze*, delle quali si è trattato nel primo libro; e però fulmina colla Scomunica il Sacro Concilio di Trento tutti coloro, i quali avessero la temerità di dichiararle inutili, e negassero alla Chiesa la facoltà di concederle: e già qualche tempo avanti Leone X avea condannate insieme con molte altre le seguenti due proposizioni propalate nella Germania dall'empio Lutero, l'una delle quali diceva: *le Indulgenze sono pie frodi de' Fedeli*; l'altra: *le Indulgenze a quelli, che veramente le guadagnano, non giovano presso la Divina Giustizia per rimettere la pena dovuta alle colpe attuali* **. Tor-

Fol. 177. Seff. 25.

* *demque vis irruens bonos probat, purificat, eliquat; malos damnat, vastat, exterminat. Unde in eadem afflictione mali Deum detestantur, atque blasphemant, boni autem precantur, & laudant. Tantum interest, non qualia, sed qualis quisque patiatur.* S. Aug. lib. 1. de Civ. Dei cap. 8.

** Indulgentiæ *sunt piæ fraudes Fidelium.*
Indulgentiæ *his, qui veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem pœnæ pro peccatis actualibus debitæ apud Divinam Justitiam.* Prop. Lutheri damn. a Leo. X.

Bisogna secondariamente, che abbia autorità di amministrare il Sacramento della Penitenza, o ordinaria, qual'è quella de' Vescovi nelle loro Diocesi, e de' Parrochi nelle loro Parrochie, o delegata, come la tengono que' Sacerdoti, che sono approvati dai Vescovi per udire le Confessioni. Dichiara quindi il Tridentino essere nulla l'assoluzione data da un Sacerdote mancante della dovuta giurisdizione, E chi avvertentemente a lui si confessasse, senza fallo peccherebbe gravemente. Affine però di ovviare ad ogni disordine stabilì saggiamente San Carlo nella sua Diocesi, che in tutte le Sagrestie si tenessero con accurata diligenza registrati in una tabella i nomi de' Sacerdoti approvati per le Confessioni.

Laur. ep. Can. Sess. 14. DD. com. Conc. I. Mediol.

Aggiungerò per maggiore intelligenza, che quei Sacerdoti, i quali hanno ottenuta dai Vescovi la facoltà di sentire le Confessioni per un certo spazio di tempo, o per un tal qual luogo, o per un numero determinato di persone, devono contenersi tra i soli limiti della lor concessione, nè ad essi è lecito di oltrepassarla. Coloro pure, che furono approvati da un Vescovo, possono essere nuovamente esaminati dal di lui Successore, il quale, quando li giudicasse incapaci ad esercitare così sacro Ministerio, può riprovarli. Ma di queste, ed altre cose, a ciò appartenenti, leggasi la Bolla di Clemente X, la quale comincia *Superna magni Patrisfamilias.*

Laur. ep. Can. Pius V. const. Rom. Pontif. provid.

Del rimanente nei Monasterj, come ancora ne' Collegj, ne' quali si vive a norma dei Regolari Instituti, è lecito tanto ai Superiori Rego-

golari, quanto ai Confessori dei medesimi Monasterj Regolari, o sia dei Collegj, di udire le Confessioni di quei secolari, che vi stanno di famiglia, e vi sono continui commensali, non già di quelli, che vi esercitano solamente l'offizio di servitori.

Gregor. XV. *Constit.* Inscrutab.

Fu poi stabilito come regola generale, che i Sacerdoti, i quali sono stati approvati dal Vescovo per ascoltare le Confessioni de' secolari, non perciò abbiano a riputarsi dal medesimo approvati per sentire insieme le Confessioni delle Monache a lui soggette, e che per conseguenza allora soltanto possano eglino ascoltarle, quando ne abbiano ottenuta una speciale approvazione. Di più gli approvati per sentire le Confessioni delle Monache in un Monastero, non hanno la facoltà di ascoltare quelle di un altro. Per ultimo i Confessori Straordinarj, deputati per una sola volta, e approvati dal Vescovo per ascoltare pure una volta le Confessioni delle Monache, in virtù di detta approvazione, spirato il termine della loro deputazione, non hanno la potestà di ascoltarle ancora nuovamente; ma

Generaliter approbati ab Episcopo ad personarum saecularium Confessiones audiendas, nequaquam censentur approbati ad audiendas Confessiones Monialium sibi subjectarum, sed egent quoad hoc speciali Episcopi approbatione; atque approbati pro audiendis Confessionibus Monialium unius Monasterii, minime possunt audire Confessiones Monialium alterius Monasterii. Iidemque Confessores Extraordinarii semel deputati, atque approbati ab Episcopo ad Monalium Confessiones pro una vice audiendas, haud possunt expleta deputatione in vim approbationis hujusmodi illarum Confessiones audire;

è necessario, che tante volte essi vengano approvati, quante si presenterà il caso di rinnovare la deputazione *.

Fu pure determinato, che i Confessori sì Secolari, come Regolari, parlando tanto degli Ordinarj, che degli Straordinarj, in qualunque maniera sieno indipendenti, non mai possano essere destinati ad ascoltare le Confessioni delle Monache, quando anche esse fossero sotto la direzione de' Regolari, se prima il Vescovo Diocesano non gli abbia dichiarati capaci per tale officio, e conceduta loro gratuitamente l'approvazione; e che però sia lecito al Vescovo, tratto da ragionevoli motivi, di avvisare i Superiori Regolari a rimuovere i detti Confessori, e allorchè i medesimi Superiori o mostrassero ripugnanza, o trascurassero di secondare le di lui istanze, abbia lo stesso Vescovo la facoltà di levare i preddetti Confessori ogni qual volta, che lo giudicherà opportuno **.

Ol-

* *re; sed toties ab Episcopo sunt approbandi, quoties casus deputationis contigerit.* Const. *superna.* Clem. X.

** *Confessores sive Saeculares, sive Regulares, quomodocumque exempti, tam Ordinarii quam Extraordinarii, ad Confessiones Monialium etiam Regularibus subjectarum audiendas nullatenus deputari valeant, nisi prius ab Episcopo Diaecesano idonei judicentur, & approbationem, quae gratis concedatur, obtineant. Liceatque Episcopo ex rationabili causa Superiores Regulares admonere, ut hujusmodi Confessores amoveant, iisque id facere detrectantibus, aut negligentibus, habeat Episcopus facultatem praedictos Confessores amovendi quoties, & quando opus esse judicaverit.* Const. *inscrutab.* Greg. XV.

Pre-

Oltre di essere onninamente necessaria al Ministro della Penitenza la potestà dell'Ordine, e della Giurisdizione, bisogna, ch'egli sia anche dotato non solo di Scienza, e di Erudizione, ma ancora di Prudenza, da che nell'atto di esercitare un tale officio sostiene ad un tempo il carattere di Giudice, e di Medico. E per quanto riguarda al primo, è cosa evidente, come non basta, ch'ei sia munito di una *Scienza dozzinale* per potere ben discernere la varietà, e la gravezza dei delitti, e formare un retto giudizio dei medesimi secondo lo stato, e la condizione differente dei penitenti *. Se non amano pertanto i Confessori, che la loro ignoranza sia di nocumento a se stessi, e ancora agli altri, è di mestieri, che sieno vigilantissimi, ed abbiano una grandissima pratica nel sapere interpretare i Divini Precetti affine di non

* *Præter Ordinis, & Jurisdictionis potestatem, quæ prorsus necessaria est, opus est in primis, ut hujus Sacramenti Minister tum Scientia, & Eruditione, tum Prudentia præditus sit. Judicis enim, & Medici simul personam gerit. Ac, quod ad primum attinet, satis constat, non vulgarem* Scientiam necessariam *esse, qua & peccata investigare, & ex variis peccatorum generibus, quæ gravia, quæ levia sunt, pro cujusque hominis ordine, & genere, judicare possit.* Catech. Rom.

Nisi suam sibi inscitiam aliis etiam esse fraudi velint, in eo sint necesse est quam vigilantissimi, & in Divinorum Præceptorum interpretatione exercitatissimi, ut

ad

ingannarsi nel giudicare di qualunque azione, e di qualsivoglia omissione, ed essere certi conforme al documento dell'Appostolo d'insegnare una *sana dottrina*; quella cioè, che non è soggetta ad errore, e serve di rimedio alle altrui infermità spirituali * E certamente se l'ignoranza sembra appena tollerabile ne' secolari, molto meno sarà degna di alcuna scusa, o di perdono ne' Sacerdoti, i quali prendono a loro carico di regolare le altrui coscienze.

2. Tom. 4. 3.

Dist. 38. cap. 3.

Non si richiede tuttavia ne' Confessori una *Scienza*, che sia *eminente*, ma basta una *mediocre*. *Scienza eminente* si chiama quella, la quale è valevole a discutere le questioni difficili, ed a risolverle, e insieme è pronta a rispondere a tutte le opposizioni. Quegli per lo contrario possiede una *Scienza mediocre*, che sa in qualche maniera esaminare gli affari, sebbene non è atto a disolvere tutte le opposizioni; e che, quantunque

* *ad hanc Divinam regulam, de quacumque & actione, & officii prætermissione judicium facere possint, &, ut est apud Apostolum*, sanam doctrinam *tradant; idest, quæ nullum contineat errorem, & animorum morbis, quæ sunt peccata, medeatur.* Catech. Rom. de Decal.

Non requiritur Scientia eminens, *sed sufficit* conveniens. Scientiam *reputamus* eminentem, *quæ subtiles quæstiones discutere, & definire novit, & in promptu responsiones habet. Ille habet* mediocrem, *qui scit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia nesciat* res-

que non abbia presente ogni cosa; è provveduto sufficientemente di lume per investigare ne' libri la verità di ciò, ch'è tenuto a sapere **.

Ogni Confessore adunque cerchi specialmente di bene informarsi di quanto appartiene al Sacramento della Penitenza, e procuri di acquistare una distinta cognizione della di lui essenza, de' di lui effetti, delle di lui parti, e della forza, e natura delle medesime. Discerna appieno la differenza tra i peccati mortali, e veniali. Gli sieno note le circostanze degli stessi peccati; quelle massimamente, che ne mutano le specie, e che devono manifestarsi nella Confessione, e inducono l'obbligazione di restituire. Intenda perfettamente la ragione, e la forza delle Censure, e contro quali delitti sieno fulminate. Abbia presenti nella sua mente i Casi riservati in maniera, ch'ei sappia determi-

* *respondere; & qui in libris veritatem eorum, quæ scire tenetur, scit quærere, etsi in promptu omnia non habeat.* Cap. *Cum nobis.* Extra. *de Elect. & Elect. potest.*

Sacramenti hujus doctrinam omnem recte nosse studebit, ita ut quæ illius ratio, qui effectus, quæ illius partes, quæ partium vis, & natura perite intelligat. Quæ peccata mortalia, & quæ venialia cognoscat. Peccati circumstantias sciat, quæ præsertim mutant speciem peccati, & quæ in Confessione explicandæ sunt, quæ restituendi onus inducunt. Censurarum rationem, & vim recte intelliget, & quibus criminibus adnexæ illæ sint. Casus reservatos in promptu habebit, ita ut rec-

minare; quali per istabilimento de' Sacri Canoni sieno riservati al Sommo Pontefice, quali al Vescovo, quali si contengano nella *Bolla della Cena del Signore*, quali infine secondo la varietà de' tempi sieno riservati al Vescovo. Avrà pur anche una piena notizia delle Soddisfazioni, e de' Canoni Penitenziali. Terrà raccolti con diligenza nella memoria i Casi, ne' quali è necessario di rinnovare la Confessione. Userà per fine la dovuta avvertenza sopra la sua autorità, e giurisdizione affine di assicurarsi di non oltrepassarne i limiti *.

Abbisogna inoltre al Confessore, considerato qual Medico spirituale, come si è poco fa accennato, una somma Prudenza. Stantochè appartiene alla di lui diligenza di suggerire all'infer-

* *recte sciat, qui jure Canonum Summo Pontifici, qui rursus Episcopo, qui praeterea in* Bulla Coenae Domini, *quique pro varietate temporum Episcopo reservati sint. Differentiam Satisfactionum Poenitentialium etiam probe noscet, ac praeterea Canones Poenitentiales. Memoria tenebit Casus, quibus Confessio sit iteranda. Cognitum etiam habere Confessarius omnis debet, ac praeterea animadvertere, antequam ad audiendas Confessiones accedat, quanta sit auctoritas, potestasque jurisdictionis suae............ tum etiam caveat, ne facultatis suae fines praetergrediatur.* S. Car. Instruct. Confessar.

Ut Medicus est, summa Prudentia indiget. Etenim diligenter providendum est, ut ea remedia aegroto adhibe-

fermo que' rimedj, che sono non solo atti a risanare la di lui anima, ma ancora a preservarlo dalle cadute *. Sia egli pertanto discreto, e cautelato, e a guisa di Medico perito versi il vino, e l'olio sopra le ferite de' peccatori, mentre ch' esamina attentamente la natura, e le circostanze dei lor delitti **. Allorchè però gli conviene fare qualche interrogazione, proceda colla seguente cautela. Primieramente interroghi i penitenti sopra quella tale sorta di delitti, in cui gli uomini della loro condizione sono soliti di cadere; giacchè è inutile per esempio, ch' egli si perda in ricercare un soldato sopra quei peccati, che risguardano lo stato Chiericale, o Religioso, oppure al contrario. Secondariamente non faccia esplicita interrogazione, che di que' peccati, i quali sono a tutti già manifesti, e in quan-

* *beantur, quæ ad illius animam sanandam, & in posterum contra morbi vim muniendam aptiora esse videantur.* Catech. Rom.

** *Sacerdos sit discretus, & cautus, ut more periti Medici superinfundat vinum, & oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens & peccatoris circumstantias, & peccati.* Conc. Later. IV. Can. XXI.

In interrogationibus faciendis tria sunt attendenda. Primo ut quilibet peccator interrogetur de peccatis, quæ consueverunt in hominibus illius conditionis abundare; non enim oportet, quod a milite quæratur de peccato Clericorum, aut Religiosorum, aut e converso. Secundo ut non fiat explicita interrogatio de peccatis, nisi de illis, quæ omnibus manifesta sunt; de aliis autem ad-

quanto alle altre invenzioni ne faccia l'interrogazione in maniera, che il penitente venga bensì ad accusarsene, quando ne fosse reo, ma non ne acquisti cognizione, quando ne fosse innocente. Per ultimo si guardi di non internarsi soverchiamente nell'esaminare le circostanze particolari de' peccati specialmente di senso, giacchè tale sorta di peccati è valevole ad eccitare la malvagia concupiscenza in chi si perde ad indagarli oltre il dovere; da che pur troppo accade, che il Confessore, il quale vi si trattiene più del necessario, sia di nocumento a se stesso, e al penitente, e che così addivenga, che manchino al loro officio gli scrutatori delle altrui iniquità *. *La stessa dottrina è replicata da San Carlo nelle sue Istruzioni ai Confessori; e da San Francesco di Sales.*

Allorchè il Confessore con adoprare saggiamente le accennate cautele sarà venuto in cognizione della qualità de' delitti, del luogo, del tempo, e delle altre circostanze, che gli

* *adinventionibus peccatorum ita debet a longinquo fieri interrogatio, ut, si commisit, dicat, & si non commisit, non addiscat. Tertio ut de peccatis præcipue carnalibus non descendat nimis ad particulares circumstantias; quia hujusmodi delectabilia, quanto magis in speciali considerantur, magis concupiscentiam nata sunt movere. Et ideo potest contingere, ut Confessor talia quærens, & sibi, & confitenti noceat, & fit quandoque deficiant in suo scrutinio iniquitates scrutantes.* S. Tho. in 4. dist. 17. in text.

gli accompagnano, si mostri benevolo al suo penitente, pronto a sollevarlo, e a caricarsi sopra le sue proprie spalle una parte del di lui peso. Gli appalesi affetto colla dolcezza delle sue parole, compassione della gravezza delle di lui colpe, discernimento nella varietà delle medesime. Lo ajuti colle orazioni, colle limosine, e altre opere meritorie. Sempre lo conforti, e lo consoli, l'incoraggisca a confidare nella Divina Misericordia, e quando lo trova spediente, ancora lo riprenda. L'illumini colla sua scienza, l'istruisca col suo esempio, si unisca a lui nel soddisfare alla Divina Giustizia affine di godere insieme con lui l'eterna ricompensa. Gli dimostri la necessità di perseverare ne' suoi proponimenti, gli additi i mezzi per astenersi dalle ricadute, e così assicurarsi di non perdere la grazia ricuperata *.

E' in obbligo sopra tutto ogni Confessore di tenere segreto quanto nella Confessione ascolta dai penitenti, e di guardarsi dal rivelarlo a chiunque

Ppp

* *Adsit benevolus, paratus erigere, & secum onus portare. Habeat dulcedinem in affectione, pietatem in alterius crimine, discretionem in varietate. Adjuvet confitentem orando, eleemosynas dando, & cætera bona pro eo faciendo. Semper eum juvet leniendo, consolando, spem promittendo, & cum opus fuerit, etiam increpando. Doceat loquendo, instruat operando, sit particeps laboris, qui particeps vult fieri gaudii. Doceat perseverantiam, caveat, ne corruat, ne juste perdat judiciariam potestatem.* Dist. 6. de Pœnit. cap. *qui vult.*

Sacerdos ante omnia caveat, ne de his, quæ ei confitentur peccata, alieni recitet, non propinquis,

que, o parente, o estraneo, o quando potesse, lo che Iddio non voglia, dare motivo di scandalo. E se mai egli cadesse in così grave mancamento, deve essere deposto senz'altro dal sacro ministerio, e passare il rimanente di sua vita ignominiosamente abbandonato da tutti *.

Quantunque però il Sigillo della Confessione si estenda direttamente soltanto a quelle cose, che furono manifestate nella Confessione Sacramentale, tuttavia indirettamente abbraccia pur anche ogni altra cosa, che potrebbe servire di mezzo per conoscere il peccatore, e il di lui peccato **. Questo Sigillo è così rigoroso, che niuno può essere violentato per qualsivoglia motivo a rivelare giammai quanto ha sentito nella Confessione. Laonde qualora venisse ordinato ad un Confessore sotto pena della Scomunica, da incorrere nello stesso fatto, a rendere manifesto, se mai sapesse alcuna cosa dell'altrui delitto, è in obbligo di tacere, perchè deve giudicare, che

* *quis, non extraneis, neque, quod absit, pro aliquo scandalo. Nam, si hoc fecerit, deponatur, & omnibus diebus vitæ suæ ignominiosus peregrinando pergat.* Dist. 6. de Pœnit. cap. *Sacerdos.*

** *Sigillum Confessionis directe non se extendit, nisi ad illa, quæ cadunt sub Sacramentali Confessione; sed indirecte id, quod non cadit sub Sacramentali Confessione, etiam ad Confessionis Sigillum pertinet, sicut illa, per quæ posset peccator, vel peccatum deprehendi.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

Nullus ad revelationem Confessionis potest ab homine cogi. Unde si præcipiatur sub pœna Excommunicationis latæ sententiæ, quod dicat, si aliquid scit de peccato, non debet dicere, quia debet æstimare, quod

che in virtù del comando gli sia stato ingiunto a rivelare ciò, che già sapesse come uomo. E dato ancora, che fosse espressamente interrogato della Confessione, non deve manifestare alcuna cosa, ne quindi incorrerebbe la Scomunica, posciachè non è soggetto al suo Superiore se non come uomo. Ora giacchè quello, che da lui si ricerca, ei non lo sa come uomo, ma come Dio, o sia come Ministro di Dio, non deve palesarlo* per qualsivoglia motivo; quando pure si trattasse, che, altramente facendo, e avesse egli a perdere ignominiosamente la vita, e fosse per sentirne un gravissimo detrimento il pubblico bene.

Ma in ordine a quello, di cui in altra maniera è informato il Confessore o prima, o dopo la Confessione, non è tenuto ad osservare il silenzio, in quanto lo sa come uomo, e può attestare di saperlo per averlo veduto egli stesso. E' bensì egli obbligato ad occultarlo, in quanto lo sa come Dio, e non gli è giammai lecito di dire: *l'ho ascoltata nella Confessione*. In qualsivoglia

* *quod intentio præcipientis sit, si sciat ut homo. Si etiam exprimeret de Confessione interrogans, non debet dicere, nec Excommunicationem incurreret, quia non est subjectus Superiori suo, nisi ut homo, sed scit ut Deus.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

Illud, quod homo alias scit, sive ante Confessionem, sive post, non tenetur celare quantum ad id, quod scit ut homo; potest enim dicere, scio illud, quia vidi. Tenetur tamen celare illud, in quantum scit ut Deus; non potest enim dicere : ego audivi in Confessione. *Tamen*

DD. cont.

modo però per evitare ogni occasione di scandalo lascerà di parlarne ogni qual volta, che non sarà stretto dalla necessità *. E giacchè il Confessore non può allegare testimonianza se non se come uomo, senz'aggravio di sua coscienza può ancora giurare di non sapere quello, che a lui è noto come Dio **.

Per la stessa ragione senz'aggravio pur di coscienza può un Prelato lasciare impunito un delitto, che sa come Dio, e omettere di applicarvi alcun rimedio, mentre non sta in di lui mano di adoprare il rimedio se non in quella maniera, che gli perviene a notizia il delitto. Sicchè nelle cose, che gli sono palesate nella Confessione, soltanto nella medesima Confessione, per quanto è in di lui potere, deve applicare il rimedio ***. Supposto adunque, che un Abbate nell'ascoltare la Con-

* *men propter scandalum vitandum debet abstinere, ne de hoc loquatur, nisi necessitas immineat.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

** *Quia homo non adducitur in testimonium, nisi ut homo, ideo absque læsione conscientiæ potest jurare se nescire, quod scit tantum ut Deus.* S. Thom. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

*** *Absque læsione conscientiæ potest Prælatus impunitum dimittere peccatum, quod scit ut Deus, vel sine aliquo remedio, quia non tenetur adhibere remedium, nisi eo modo, quo ad ipsum refertur. Unde in his, quæ deferuntur ei in foro Pœnitentiæ, in eodem foro debet, quantum potest, adhibere remedium.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

Ab-

Confessione del suo proprio Priore venisse in cognizione, che costui merita di essere deposto dalla sua Carica, deve sollecitarlo nella medesima Confessione a rassegnarla spontaneamente; e qualora egli ricusasse di farlo, non può che andare in traccia di qualche altra occasione, la quale gli porga un ragionevole motivo di rimuoverlo dall'officio, senza che dia luogo di sospettare essersi egli prevaluto della notizia acquistata nella Confessione *. Imperciocchè, se mai il rimovimento di un Suddito dalla di lui Carica potesse indurre a manifestare qualche peccato udito nella Confessione, o a formarne un ben fondato sospetto, deve allora il Prelato lasciare il suo Suddito in possesso della medesima; e può soltanto, quando lo giudicasse tornare in vantaggio della di lui anima, caritatevolmente ammonirlo in segreto di chiederne egli medesimo con calore la deposizione **.

Da-

* *Abbas in casu prædicto admoneat eum, ut Prioratum resignet; vel si noluerit, potest ex aliqua alia occasione absolvere a cura Prioratus; ita tamen, quod omnis suspicio vitetur de Confessionis revelatione.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

** *Si amotio Subditi ab administratione possit inducere ad manifestandum peccatum in Confessione auditum, vel ad aliquam probabilem suspicionem habendam de ipso, nullo modo Prælatus debet Subditum ab administratione removere....... posset tamen eum secreto charitative admonere, ut cum instantia peteret cessionem, si hoc videlicet saluti ejus expediret.* S. Thom. quodl. 5. a. 13.

Si

Dato poi che dal rimovimento dell'amministrazione in niun modo venisse a manifestarsi il delitto; a cagione di esempio, se in qualche Monasterio praticasse l'Abbate di rimovere facilmente a suo piacere i suoi Sudditi dalle loro Cariche, in un tal caso sotto altro pretesto può privarne un Suddito, che si è a lui confessato; ma deve fare ciò con molta cautela, quando vedesse, che la continuazione nella medesima Carica avesse a recargli nell'avvenire alcun detrimento. Sarebbe tuttavia assai meglio anche in tal congiuntura, ch'egli lo persuadesse a ricercare volontario la sua deposizione *; e ciò ad oggetto di adempire esattamente il disegno di Clemente VIII, il quale ha ordinato con suo Decreto, che i Superiori attuali, e i Confessori, i quali saranno promossi in appresso allo stesso grado di Superiori, si guardino attentamente di

* *Si per amotionem ab administratione peccatum nullatenus manifestaretur; puta, si in aliquo Monasterio esset consuetum, quod Abbas pro suo libito de facili aliquos ab administratione removeret, tunc alia occasione accepta, potest Subditum sibi confessum ab administratione removere; & deberet hoc facere cum debita cautela, si talis administratio esset Subdito periculosa in posterum. Quamvis etiam in hoc casu melius esset, quod eum induceret ad cessionem petendam.* S. Tho. quodl. 5. a. 13.

Tam Superiores pro tempore existentes, quam Confessarii, qui postea ad Superioritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea noti-

di non prevalersi giammai nell'esterna amministrazione del loro officio della notizia, che hanno essi ricevuta nell'udire le Confessioni degli altrui peccati *.

Ancora l'Interpetre, se sia d'uopo valersene nella Confessione, entra a parte del Sigillo della medesima, ed è tenuto a mantenere un rigoroso segreto, quantunque a parlare propriamente non lo astringa il Sigillo della Confessione **.

Riflettasi intanto, come il penitente col donare la libertà di ragionare delle cose sentite nella Confessione può fare, che il Confessore sappia come uomo quello, che innanzi egli sapeva solamente come Dio. Laonde se il Confessore ne parli in appresso, non rompe il Sigillo della Confessione. Guardisi tuttavia di non dare scandalo, allorchè gli occorre di favellare, col porgere motivo di credere, che abbia egli rotto il preddetto Sigillo ***.

Que-

* *titia, quam de aliorum peccatis in Confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur.* Decr. Clem. VIII.

** *Etiam Intepres participat de actu Sigilli Confessionis, & tenetur celare, quamvis proprie loquendo, Sigillum Confessionis non habeat.* S. Thom. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

*** *Potest pœnitens facere, ut illud, quod Sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo, quod facit, dum ei dat licentiam loquendi de rebus auditis in Confessione; & ideo si dicat, non frangit Sigillum Confessionis; tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor Sigilli prædicti reputetur.* S. Tom. in 4. dist. 21. q. 3. a. 1.

Iller

Quegli pure, a cui colla licenza del penitente è manifestato qualche peccato, è in obbligo di tenerlo segreto egualmente, che l'Interpetre, quandochè non fosse stata intenzione del medesimo penitente di lasciarlo in piena libertà *.

Nello stesso modo hanno ad osservare un esatto silenzio tutti coloro, che per via della Confessione o casualmente, o per mezzo di alcuna frode vengono in cognizione degli altrui peccati. Quegli adunque, che simulando di essere Sacerdote avesse la temerità di esporsi ad udire le Confessioni, è obbligato a mantenere inviolabile il Sigillo Sacramentale **.

Anzi quando alcuno acconsente, lo che non deve fare facilmente, di udire qualche cosa sotto Sigillo di Confessione, in virtù della sua promessa, quantunque veramente non lo necessiti il Sigillo della Confessione, è in obbligo di tenerlo pur anche segreto, come se gli fosse stato comunicato nella Confessione ***. *Quanto si è ac-*

* *Ille, ad quem notitia peccati devenit mediante Sacerdote ex voluntate confitentis, participat in aliquo actum Sacerdotis; & ideo simile est de eo, & de Interprete, nisi forte peccator velit, quod ille absolute sciat, & libere.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 3. a. 3.

** *Tenentur ad secretum ii, qui per Confessionem vel casu, vel fraude aliqua aliena peccata resciverunt. Hinc is, qui tanquam Sacerdotem se gerit, quamvis revera non sit Sacerdos, & eo nomine Confessiones excipit, ad Sacramentale Sigillum tenetur.* Cap. *quod quidam.* Extra. *de Pœnitentia.*

*** *Si quis recipiat aliquid sub Sigillo Confessionis (quod de facili non debet) tenetur ex promissione hoc modo celare, ac si in Confessione haberet, quamvis sub Sigillo non habeat.* S. Tho. in 4. dist. 21. q. 11. a. 2.

accennato rapporto al penitente, si estende ancora ai complici dei delitti, e a qualunque altro, e ad ogni cosa, di cui ha acquistato notizia il Confessore nella Confessione Sacramentale. Intorno a tutto questo chi bramasse una più vasta cognizione, non lasci di leggere Santo Antonino.

DD. com.

Il Confessore inoltre ha da essere pio, e prudente nel dare i consigli. Procuri di adempire il comando dell'Appostolo, il quale vuole, ch'*esaminiamo ogni cosa; facciamo scelta di ciò, ch'è buono; e ci astenghiamo da ogni apparenza di male.* Imperciocchè battono talvolta gli uomini una strada, che a loro giudicio è giusta, eppure conduce alla perdizione. Tratto quindi Santo Agostino da ardentissimo zelo riprova gagliardamente il dogma degli Accademici, i quali sostenevano, che, *quando alcuno intraprende una cosa, che a lui sembra probabile, non pecca, ne commette errore.* Eh che pecca gravemente ciascuno negli affari spettanti all'eterna salute, anche per questo solo motivo, che ardisce preporre al certo l'incerto *. Hanno a considerarsi attentamente le Divine Scritture, e in esse si troveranno i documenti, ch'istruiscono perfettamente nelle verità della Fede, e insegnano la retta maniera del vivere **.

1. Thess. 5. 21. 22.

Prov. 14. 12.

Lib. 3. contr. Acad. cap. 16.

QQq Non

* *Graviter peccat quis in rebus ad salutem animæ pertinentibus, vel eo solo; quod certis incerta præponeret.* S. Aug. lib. 1. de Bapt. cap. 3.

** *In iis, quæ in Scriptura posita sunt, inveniuntur illa omnia, quæ continent Fidem, moresque vivendi.* S. Aug. lib. 2. de Doct. Christ.

Nul-

Non è tollerabile ne' Sacerdoti l'ignoranza de' Sacri Canoni, ne loro è permesso di abbracciare alcuna cosa, che può essere opposta alle Regole additate dai Santi Padri. E qual Precetto sarà osservato fedelmente, se per secondare il genio depravato di pochi libertini, sciolta la briglia al popolo, si metteranno in non cale i già fatti stabilimenti *? Mi sono note le ragioni, che adducono in contrario i Probabilisti, ma mi è noto ancora, che innumerabili degnissime persone, tanti Cardinali, Vescovi, e Teologi, anzi gli stessi Sommi Pontefici piangono amaramente la corruttela dei costumi introdotta nel Cristianesimo in virtù di certe strane, e rilasciate Sentenze, che trovansi sparse talvolta ne' libri di Teologia morale. Tante Proposizioni, prima che fossero condannate, si difendevano come probabili, e quante non ne rimangono ancora, le quali presentemente si sostentano come probabili, e meritano non pertanto di essere riprovate? Di grazia però non ci vagliamo di stadere fraudolenti affine di pesarvi a nostro capriccio ciò, che a noi piace, e come a noi piace, col determinare questo è grave, e questo è leggiero.

V. Gonzal. de rect. usu opin. prob.

Le

* *Nulli Sacerdotum liceat Canones ignorare, nec quicquam facere, quod Patrum possit Regulis obviare. Quæ enim a nobis res digne servabitur, si decretalium norma constitutorum pro aliquorum libitu licentia populis permissa frangatur?* Dist. 38. cap. 4. *Non afferamus stateras dolosas, ubi appendamus, quod volumus, & quomodo volumus pro arbitrio nostro, dicentes: hoc grave, hoc leve est. Sed*

af-

Le nostre stadere sieno le Sacre Scritture; e col fare uso di questo Divino tesoro esaminiamo cosa sia grave; o per dir meglio, rivochiamo alla memoria le cose da Dio già stabilite *.

E' bene ancora, che dimostri benevolenza, benignità, dolcezza verso del penitente il Confessore, e senza riprenderlo con arroganza con soavi maniere procuri di eccitarlo a formare un vivo dolore delle sue colpe. Egli non può tuttavia accarezzarlo con soverchia adulazione, ne fomentarlo nelle medesime. Chi si trattiene nella lettura de' Santi Padri, e de' Canonisti apprende agevolmente il vero modo di applicare il vino, e l'olio alle piaghe de' peccatori, di temperare colla piacevolezza il rigore, e di promuovere in uno la gloria del Signore, e la salute delle altrui anime, ne ha occasione di temere di essere annoverato tra quegl'infelici, contro de' quali gridava Isaia: *guai a voi, che rappresentate per bene il male, e per male il bene.*

S. Ambr. lib. 2. de Pænit. c. 8. S. Greg. p. 2. past. cur. c. 10.

Cap. 5. 20.

Guardisi ancora il Confessore dall'amministrare il Sacramento della Penitenza, tratto da motivi umani; ma abbia unicamente per mira di procurare la maggiore gloria di Dio, e lo spirituale vantaggio delle anime. Non ascolti più volentieri le Confessioni de' ricchi, e de nobili, che de' poveri, e de' plebei; e tutte le volte,

Q Q q 2 ch'

* *afferamus. Divinam stateram de Scripturis sanctis tanquam de thesauris Dominicis, & in illa quid sit gravius appendamus; imo non appendamus, sed a Domino appensa recognoscamus.* Caus. 24. cap. 12. ex S. Aug. lib. 2. de Bapt. cap. 6.

ch'è chiamato a sentirle ; innalzi la mente a Dio, e si raccolga a riflettere, che nell'esercizio del suo ministerio gli sarà forza di mondare le anime de' suoi penitenti, e di lavarle nel Sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Non sia intento al guadagno, ne curioso. Non dimandi alcuna cosa, che torni in suo profitto da' penitenti, e quando gli fosse offerta spontaneamente, non si mostri avido di riceverla.

S. Car. Instruct. Confess.

Can. cit. a Laur.

Non ascolti che in pubblico le Confessioni delle donne, e in maniera, che possa essere veduto da altri, e si trattenga con esse solamente, quanto richiede la necessità della Confessione. Di quelle, le quali amano di confessarsi con molta frequenza, limiti le Confessioni ad uno spazio determinato di tempo, passato il quale ricusi di ascoltarle, e non entri giammai in discorsi disparati. Affetti sempre colle medesime, piuttosto che una soverchia dolcezza, austerità, e rigore *. E questo sia detto riguardo a certuni, che fanno cotidianamente lunghe conferenze con certe oziose feminelle senza riflettere al dispendio del tempo, che potrebbono impiegare con profitto, e massimamente allo scandalo, che ar-

* *Audiendo mulieres caveat, ne nisi in publico audiat; & nisi ab aliquo, vel ab aliquibus videatur, nec multum immoretur; nisi quantum necessitas Confessionis requirit. Et eis, quæ nimis frequenter confiteri volunt, assignet certum tempus, extra quod ipsas non audiat, nec aliis colloquiis se eis exponat. Et semper verbis duris, & rigidis circa illas utatur, potius quam mollibus.* S. Umber. cit. a Sancto Anton. 2. p. tit. 17.

Non-

arrecano al prossimo, e al pregiudizio, che fanno a se stessi. Imperciocchè avviene sovente, che sul principio abbia taluno un santo amore per una vergine, o per qualsisia altra donna; ma che poi declinando in lui la mente in qualche pravo affetto, la perfezione della Carità a poco a poco incominci ad illanguidire, e a debilitarsi, ed egli infine sia vinto da un disonesto amore *.

S. Anton. 2. p. tit. 17. cap. 19.

Guardi però Iddio, che cada giammai alcuno in così detestabile eccesso, perchè dal Tribunale della santa Inquisizione devono essere giudicati coloro, che sollecitano le donne nella Confessione a cose turpi, o per consumarsi fra di loro, ovvero con altri. E ciò ancora se le sollecitino avanti la Confessione, o immediatamente appresso, e sotto pretesto della Confessione, quantunque non fosse seguita, oppure fuori della Confessione nel Confessionario, o in altro luogo destinato per udire le Confessioni, fingendo ivi di ascoltarle, o quando tenessero con qualsivoglia persona illeciti, e disonesti discorsi &c. I Confessori pertanto, allorchè ascoltano persone, le quali furono nel preddetto modo sollecitate, devono obbligarle a denunziare i sollecitanti; e in caso che ricusino di obbedire, li rimandino senz'assoluzione. Sieno però puniti dagl'Inqui-

Pius V. Const. *Cum sicut.*

* *Nonnunquam evenit, ut primum a nobis in virginem, sive in quamlibet fœminam sit sancta dilectio, & cum mollita mens fuerit in affectus, paulatim sanitas Charitatis languore pallescat, & infirmari incipiat, & ad extremam mortem diligentem ferat.* S. Hier. in cap. 2. ep. ad Tit.

Con-

ſitori, e dagli Ordinarj quei Confeſſori; che ometrono di adempire una tal parte, o inſegnano non eſſervi obbligazione di denunziare detta ſorta di ſollecitanti. Rammemorerò in queſto propoſito due propoſizioni meritamente riprovate da Aleſsandro VII. *Il Confeſſore, che nel tempo della Sacramentale Confeſſione conſegna al penitente una carta da leggerſi in appreſſo, nella quale lo ſtimola a coſe veneree, non ha da riputarſi di avere ſollecitato nella Confeſſione, e però non è ſoggetto ad eſſere denunziato*; queſta è la prima. *La maniera di eſimerſi dal debito di denunziare la ſollecitazione è, che il ſollecitato ſi confeſſi col ſollecitante, il quale può aſſolverlo ſenz'addoſſargli il peſo di denunziare* *; queſta è la ſeconda.

Gregor. XV. Conſt. *Univer.*

Affine di cautelarſi, quanto è poſſibile, da tutti gl'inconvenienti, che poſsono naſcere dall'udire le Confeſsioni delle donne, fu di avviſo San Carlo, che niuno, il quale non ſia arrivato al trenteſimo anno della ſua età, e a cui non ſia ſtata appoggiata la cura delle anime, debba eſsere ammeſso alla Confeſsione delle donne, quandochè non aveſse già date tali prove della ſua probità, e ſaviezza, che i di lui Superio-

* *Confeſſarius, qui in Sacramentali Confeſſione tribuit pœnitenti chartam poſtea legendam, in qua ad Venerem incitat, non cenſetur ſollicitaſſe in Confeſſione, ac proinde non eſt denuntiandus.*
Modus evadendi obligationem denuntiandæ ſollicitationis eſt, ſi ſollicitatus confiteatur cum ſollicitante; hinc poteſt ipſum abſolvere abſque onere denuntiandi.
Prop. damn. ab Alex. VII.

riori lo giudicassero degno di esercitare così malagevole impiego.

Instruct. Confess.

Fu pure stabilito dal medesimo Santo di non ascoltarsi le Confessioni specialmente delle donne da faccia a faccia, nè in luoghi oscuri; nè fuori delle Chiese, se non se ne' casi di necessità, e di malattie, nè prima del nascere, o dopo il tramontare del Sole; ma in luoghi patenti destinati dal Vescovo, in maniera che il Confessore, e il penitente possano essere veduti, non però uditi da tutti.

Concil. I. Mediol.

E giacchè è intenzione della Chiesa, che sia onninamente libera la Confessione, non può verun Sacerdote obbligare alcuno a confessarsi sempre con lui, e quandochè ne fosse ad esso stata data parola anche con giuramento, il Sinodo di Malines approvato da Paolo V riconosce come irragionevole tale parola, e affatto nulla. Imperciocchè, sebbene non sia commendabile quel penitente, che senza ragione si risolve di lasciare il Confessore da lui sperimentato proficuo alla sua anima; tuttavia non è mai lecito al Confessore di obbligare il suo penitente a confessarsi soltanto con lui.

S. Car. Instr. Confess.

Non attacchi nemeno il Confessore curiosi discorsi; non faccia interrogazioni de' peccati di altri; poichè non vi ha dubbio, che i Confessori, i quali cercano pretesti nella Confessione di fare de' cicalecci, e porgono fomento a sparlare di altri, e tirano in lungo le vane ciarle, o non

Conc. Col. II. cap. 39.
Conc. Mogunt. IV. cap. 29.

Illi Confessores, qui rumusculos in Confessione inquirunt, & audiunt de aliis malum, & sustinent, vix,

non possono mai, o almeno di rado essere scusati dal peccato della detrazione, e sono inabili affatto a dare gli opportuni rimedj alle altrui anime, ogni qualvolta soffrono, che quelli, i quali ricorrono a loro per la medicina, col trattenersi ad accusare gli altri si aggravino di nuovi peccati *.

Usino specialmente tutti i Confessori una particolare attenzione al preparamento dell'animo, necessario a coloro, i quali si accostano a ricevere il Sacramento della Penitenza. Abbraccia detto preparamento, come di sopra si è di già notato, l'esame della coscienza, il dolore de' peccati, e il proposito di soddisfare per essi, unito ad una ferma risoluzione di astenersene per l'avvenire. Quelli pertanto, che conosce il Confessore mancanti di tale preparamento, sieno da esso caritatevolmente ammoniti, e informati del loro dovere, acciocchè si presentino nuovamente colla necessaria preparazione.

DD. com.

Allora poi s'inferisce, che il penitente non è ben preparato, quando senza interporre qualche intervallo per attendere all'orazione dai temporali esercizj si porta di sbalzo a fare la Confessione;

* *vix, aut nunquam a peccato detractionis excusari possunt, & nesciunt mederi animabus, dum patiuntur eos, qui veniunt ad medicinam, alios accusando sibi infligere vulnus grave.* S. Bonav. in 4. dist. 21.

Argumenta, unde cognosci possit, num imparati pænitentes accedant, sunt; si ab aliquo temporali exercitio ad Confessionem transeant, non interposito debito pro oratione temporis spatio; aut si pec-

ne; quando da manifestamente a conoscere di non avere presenti alla memoria i commessi delitti; quando altronde è già noto al Confessore, che tuttavia egli si trattiene o in illecite occupazioni, o nel peccato, o non si prende sinceramente a cuore di abbandonare le malvagie occasioni; quando infine avendone il modo non si sollecita a fare le dovute restituzioni *.

Narrati ch'abbia il penitente tutti i suoi peccati, non ometta il Confessore di avvisarlo con soavi maniere ad astenersene per l'avvenire, e a detestarli intanto con amaro dolore; lo corregga con efficaci parole, e gli suggerisca i rimedj valevoli a preservarnelo. Sopra tutto però, caso che il penitente o avesse usurpata l'altrui roba, o lacerata l'altrui fama, ambedue i quali peccati lo dichiarano degno delle pene infernali; sia da esso vivamente eccitato a non ritardare l'adeguata Soddisfazione. Infatti niuno deve essere assoluto, se prima non abbia promesso di volere restituire ciò, che ad altri ha involato,

Conc. Colon. II. cap. 39. Cap. omn. utriusque sex.

RR I E

* *peccatorum commissorum non recordari dignoscuntur; aut si Confessor aliunde noverit, eos adhuc in illicitis exercitiis, aut in peccato, aut in occasione ad illud inducente, quam vitare non sincere pollicentur, versari; aut si, cum potuerint, bona aliena non restituerint.* S. Car. Instruct. Confess.

In primis, ut si quid pœnitens forte de re, aut de existimatione proximi detraxerit, cujus peccati merito damnandus esse videatur, cumulata Satisfactione compenset. Homo enim absolvendus non est, nisi prius, quæ cujusque fuerint, restituere polliceatur. At quoniam

E giacchè vi sono molti, i quali, sebbene promettono ampiamente di adempire le loro parti, tuttavia comprovano coll'esperienza, che giammai non mantengono la data parola, questi tali si mettano alle strette dal Confessore per impegnarli a restituire puntualmente *.

Molto più perniciosa è la colpa di coloro, i quali soprafatti da biasimevole vergogna non fanno risolversi a confessare i lor peccati. E' necessario adunque, che il Confessore con efficaci esortazioni procuri d'incoraggirli col rappresentare alle loro menti, che senza ragionevole causa essi tengono nascosti i proprj falli, quandochè non è cosa di maraviglia, che alcuno acconsenta al peccato, essendo noi tutti naturalmente portati a riguardo dell'umana nostra fralezza al mal operare **.

Si rinvengono altri, i quali, o perchè hanno in costume di confessarsi rare volte, o perchè non

* *niam multi sunt, quibus, etsi prolixe polliceantur se officio satis esse facturos, tamen certum est, ac deliberatum nunquam promissa exsolvere, omnino ii cogendi sunt, ut restituant.* Catech. Rom.

** *Perniciosior est illorum culpa existimanda, qui stulta quadam verecundia impediti peccata sua confiteri non audent. Iis igitur hortando animos addere oportet, monendique sunt, nihil esse quod vitia sua aperire verantur, nullique mirum videri debere, si intelligant homines peccare, qui quidem communis est omnium morbus, & in humanam imbecillitatem proprie cadit.* Catech. Rom.

Alii sunt, qui, vel quod raro peccata sua confiteri solent, vel

non hanno adoperata alcuna diligenza nell'indagare la loro coscienza, ignorano come abbiano a fare la sposizione dei lor delitti, e qual metodo abbiano a tenere per eseguirla. E' di mestieri, che costoro sieno ripresi acerbamente, e si ammaestrino con molta cura, che prima di presentarsi ai piedi del Confessore deve concepire ciascuno un vero rincrescimento delle sue colpe; e che per ottenere questo ha da raccoglierle distintamente nella memoria con un esatto scrutinio delle sue operazioni. Quandochè giudicasse pertanto il Confessore, ch'eglino non si fossero per alcun modo preparati, li licenzii umanamente, e dopo averli sollecitati ad impiegare qualche spazio di tempo nel raccoglimento dei lor peccati, gli esorti a ritornare *. Ma se mai eglino affermassero di essersi di già attentamente applicati ad una tal'opera, attesochè

RR r 2

* *vel quod nullam curam, & cogitationem in pervestigandis suis sceleribus posuerunt, nec commissa Confessione expedire, nec unde ejus officii initium ducendum sit, satis sciunt; quos certe acrius objurgare opus est, atque imprimis docere, priusquam ad Sacerdotem aliquis adeat, omni studio curandum esse, ut peccatorum suorum Contritione commoveatur; id vero præstari nullo modo posse, nisi ea reminiscendo singillatim recognoscere studeat. Quare si Sacerdos hujusmodi homines prorsus imparatos esse cognoverit, humanissimis verbis a se dimittet, hortabiturque, ut ad cogitanda peccata aliquod spatium sumant, ac deinde revertantur.* Catech. Rom.

Si forte affirmaverint se in eam rem omne studium, & diligentiam suam contulisse, quoniam Sacerdo-

chè il Confessore ha giusto fondamento di poter credere, che, licenziati una volta, non s'indurranno a ritornare, si mostri pronto ad ascoltarli, massimamente se dieno indizio di volersi emendare, e acconsentano di accusarsi di lor negligenza promettendo di compensarla in appresso con un diligente, ed accurato esame. In tali circostanze tuttavia è forza di usare una grandissima circonspezione. Imperciocchè, quando mai di già udita la Confessione sembrasse al Confessore, che il penitente non fosse mancato di diligenza nella narrazione de' suoi peccati, e concepito ne avesse un interno dolore, lo assolva francamente. All'incontro allorchè ei si avvedesse, che il penitente fosse stato difettuoso in ambedue le dette cose, lo consigli efficacemente, come poc'anzi si è notato, ad indagare con maggior esattezza la sua coscienza, e con dolce piacevolezza lo rimandi senz'assoluzione *.

E

* *doti maxime verendum est, ne semel dimissi amplius non redeant, audiendi erunt, præsertim si emendandæ vitæ studium aliquod præseferant, adducique possint, ut negligentiam suam accusent, quam se alio tempore diligenti, & accurata meditatione compensaturos promittant; in quo tamen magna cautio adhibenda est. Si enim audita Confessione judicaverit, neque in enumerandis peccatis diligentiam, neque in detestandis dolorem pœnitenti omnino defuisse, absolvi poterit. Sin autem utrumque in eo desiderari animadverterit, auctor illi, & suasor erit, ut majorem curam, quod antea dictum est, in excutienda conscientia adhibeat, hominemque, ut blandissime poterit, tractatum dimittet.* Catech. Rom.

Quo-

E giacchè accade talvolta, che le donne accorgendosi di essersi dimenticate nella Confessione di qualche mancamento non ardiscono di costituirsi nuovamente avanti al Confessore, dal timore agitate, o di dare occasione al popolo di formare un sinistro giudizio della lor vita, o di porgere motivo di credere, ch'esse fanno una vana ostentazione di pietà, è di mestieri insegnare frequentemente e in pubblico, e in privato, che niuno è provveduto di così felice memoria di potersi sovvenire a suo grado di cadauna delle sue operazioni, delle sue parole, e de' suoi pensieri; e che pertanto non vi ha ragione, che possa trattenere i Fedeli dal ricorrere replicatamente al Confessore, quando essi si ricordano di qualche peccato, di cui hanno omesso di accusarsi nella Confessione. Le suddette, e molte altre consimili cose sono in debito di osservare i Confessori, per quanto hanno a cuore di non mancare ai loro doveri *.

Do-

* *Quoniam interdum contingit, ut mulieres, alicujus sceleris in priori Confessione oblitæ, iterum ad Sacerdotem non audeant redire, quod vereantur, vel ne in suspicionem magnæ improbitatis populo veniant, vel singularis Religionis laudem quærere existimentur, sæpe tum publice, tum privatim docendum est, neminem tanta memoria esse, qui omnia sua facta, dicta, & cogitata meminisse queat; quapropter Fideles nulla re deterrendos esse quominus ad Sacerdotem revertantur, si in memoriam alicujus criminis redierint, quod antea fuerit prætermissum. Hæc igitur, atque alia hujus generis multa in Confessione a Sacerdotibus observanda erunt.* Catech. Rom.

De-

Dopo avere sentita la Confessione impongano i Confessori, secondo che dettano loro il discernimento, e la prudenza, a proporzione dei delitti, e delle forze dei penitenti la salutare, e conveniente Soddisfazione; acciocchè a cagione della troppo facile connivenza coll'ingiungere leggiere penitenze ad enormi delitti non vengano essi ancora a partecipare delle altrui colpe. Riflettano pertanto, che la Soddisfazione, che hanno in arbitrio di determinare, non è soltanto un preservativo dalle ricadute, ma ancora una vendetta, e un gastigo dei commessi delitti *. Alla gravità adunque dei medesimi delitti sia adattata la Soddisfazione. Tolga però Iddio, che dalla soverchia condiscendenza de' Confessori abbiano giammai a prendere incentivo i delinquenti di concepire poco orrore delle loro mancanze **.

Deut. 25. 2.

Da-

* *Debent Sacerdotes Domini, quantum spiritus, & prudentia suggesserint, pro qualitate criminum, & pœnitentium facultate salubres, & convenientes Satisfactiones injungere; ne si forte peccatis conniveant, & indulgentius pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis, ut Satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, & infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam, & castigationem.* Trid. Sess. 14. cap. 8.

** *Facilitas veniæ incentivum tribuit delinquendi.* S. Ambr. Ser. 8. in Psal. 118.

Ab-

Dagl'infermi tuttavia, i quali stanno in pericolo di morire, i Confessori non hanno a ricercare, che la pura Confessione dei peccati, uditi i quali non impongano loro una grave penitenza, ma l'accennino solamente; indi colle orazioni degli amici, e colle limosine si adoprino di alleggerire il loro debito. Caso che poi i detti infermi abbiano da Dio la grazia di rimettersi in salute, soddisfacciano accuratamente quanto fu loro additato dal Confessore *.

Per avere una sicura regola intorno le Soddisfazioni, che hanno ad imporsi, tornerebbe in vantaggio de' Confessori, se avessero frequentemente sotto degli occhi le Istruzioni di San Carlo, il quale insegna tra le altre cose, che il Confessore nel destinare la Penitenza deve essere guidato dalla prudenza, dalla pietà, e dalla giustizia, atteso lo stato, la condizione, il sesso, e l'età de' penitenti. Consideri ancora le disposizioni del loro cuore, e della loro mente, il pianto, i sospiri, e le lagrime, che

* *Ab infirmis in periculo mortis positis per Presbyteros pura inquirenda est Confessio peccatorum ; non tamen illis imponenda est quantitas pœnitentiæ, sed innotescenda ; & cum amicorum orationibus, & eleemosynarum studiis pondus pænitentiæ sublevandum ..... a quo periculo si divinitus ereptus convaluerit, pænitentiæ modum a Sacerdote sibi impositum diligenter observet.* Cauf. 26. q. 7. cap. 1.
In pænitentia imponenda adhibebit prudentiam, & pietatem, & justitiam. Habebit rationem status, conditionis, sexus, ætatis ... Considerabit item animum, mentemque pænitentis, ac fletum, gemitum, & lacrymas in-

che sono un indizio dell'interno loro dolore. Accomodi la penitenza alla qualità de' delitti, e delle persone; cosicchè intimi ai superbi di esercitarsi in opere di umiliazione; a chi è portato ai piaceri del senso, le astinenze, i cilici, e altre macerazioni della carne giusta la gravezza delle loro colpe; ai negligenti nell'orazione di pregare cotidianamente almeno nella mattina, e nella sera; di orare ne' Lunedì, e in altri giorni determinati in suffragio de' Defonti; come pure in certi altri giorni stabiliti di visitare con raccoglimento le Stazioni, e specialmente le Chiese di divozione, e gli Altari, massime nel tempo della Quaresima, e dell'Avvento; a quelli, che si sono lasciati tirare dalle pompe del mondo, dalle conversazioni indecenti, e da altre suggestioni malvagie del Demonio, determinerà per penitenza, che in sul mattino ogni settimana in certi giorni (lo che

intimi doloris indices .... Injunget pœnitentiam pro culpæ, & personæ ratione, ita ut superbis humilitatis opera; carnis voluptatem sectantibus jejunia, abstinentiam, cilicii gestationem, aliamque corporis macerationem pro peccati gravitate indicet; in oratione negligentibus, ut singulis diebus, mane saltem, & vespere orationi vacent; feria secunda, & aliis certis feriis pro Defunctis orent; certis item, definitisque diebus devote visitent Stationales, & præcipue devotionis Ecclesias, & Altaria, præsertim in Quadragesima, & Adventu. Mundi pompas, choreas, aliaque opera Satanæ consectantibus eam pœnitentiam imponet, ut in hebdomada mane certis diebus (id, quod

che c'inculca San Giovanni Crisostomo a praticare ancora cotidianamente) composto lo spirito in divota meditazione rinnovino, raccomandandosi piamente a Dio, la solenne promessa, che hanno fatta nel santo Battesimo col mezzo de' loro Padrini; e che a detta promessa uniscano un fermo, e costante proponimento di rinunziare di nuovo alle vanità del secolo, alle opere delle tenebre, e specialmente del Demonio, a cui si sono dichiarati nemici, e tuttora si dichiarano *. *Tornerebbe in gran vantaggio, se si scorressero in questo proposito i Canoni citati dal Cardinale Laurea nel suo Epitome Can. verb.* Pœnitentia, *e Iuenin* de Pœnit. differ. 6. q. 6. cap. 3.

Non pecca sempre il Confessore, quando impone una Soddisfazione leggiera per gravi delitti. Poschiachè se tenga ad arte una tale condotta, anzichè nuocere riesce proficua al peni-

SSs ten-

* *quod in singulos dies etiam faciendum esse gravissime Beatus Chrysostomus monet) sancta meditatione sibi proposita, solemnem illam sponsionem, quam per Compatres in Baptismo sancte fecerunt, redintegrent, intime Deum precando; in qua precatione firmo, stabilique animi proposito statuant se Christo Domino adhaerere, renuntiareque iterum, atque iterum saeculi pompis, operibus tenebrarum, & Diabolo imprimis, cui se adversarios esse & professi sunt, & profitentur perpetuo.* S. Car. Instruct. Confess.

Sacerdos minorem condigno paenitentiam injungens non semper peccat, quia ex industria minorem poenitentiam imponens plus prodest paenitenti, quam noceat, *qui*

tente, il quale per essere tuttavia debole nella virtù, ricuperata di fresco, potrebbe ricusare d'intraprendere la penitenza a motivo, che gli sembrasse troppo malagevole. Per evitare adunque il maggior male torna talvolta spediente di trascurare il minore; e così avverrà forse, che il penitente riscaldato dal Divino amore praticherà spontaneamente in appresso una penitenza più rigorosa di quella, a cui avrebbe potuto obbligarlo avuto riguardo alle di lui colpe il Confessore *.

Avvertano però sempre i Confessori di non incaricare giammai per penitenza ai secolari l'obbligo di far celebrare Messe. Questa stessa cosa è stata vietata in diversi Sinodi, e l'inserisce S. Carlo nelle sue utilissime Istruzioni. Sono quindi di parere molti gravi Dottori, che pecchi mortalmente quel Confessore, il quale assegna per penitenza di somministrare la limosina per la celebrazione di Messe, quando ricercasse massimamente di esserne egli stesso il Celebrante. Ciò ho giudicato opportuno di aggiungere per reprimere l'avidità di certi imprudenti Confessori, acciocchè sia loro noto, che soltanto a chi

Conc. Ebor.

V. Pasqual. de Sacr. tract. 2.

Syn. Odo. ap. Berlend.

* *qui forte magnitudine pœnæ potest a pœnitentia peragenda impediri propter debilitatem virtutis adhuc in eo de novo recuperatæ. Et ideo negligit minus damnum, ut majus evitet; & iterum paulatim confortatus in eo Divinus amor ad plura pœnitentiæ opera peragenda ipsum incitabit propria sponte, quam Sacerdos eidem secundum quantitatem peccatorum injungere potuisset.* S. Tho. in 4. dist. 20. a. 1. q. 11.

li-

chi è Sacerdote, hanno la facoltà di determinare per penitenza la celebrazione di Messe.

Conc. Lond. an. 1200.

Di coloro poi, i quali hanno offeso il pubblico con qualche peccato, a tenore di ciò, ch'è stato stabilito dal sacro Concilio di Trento, sia pubblica la penitenza; e questa non sia lecito di mutare se non colla permissione del Vescovo *.

Sess. 14. cap. 8.

Non è ne meno lecito di cangiare la penitenza già data da un altro Confessore senza gagliardo, e ragionevole motivo, e rapporto ai soggetti alla sua giurisdizione. Può bensì un Confessore lasciare alla scelta del penitente la penitenza; onde può dirgli: farete, se vi torna meglio, questa opera pia; se nò, farete la tal' altra. *Non mi rimane ora che a soggiungere alcune poche cose intorno l'Assoluzione. Aggiungerò poi una breve, e succinta notizia delle Censure, e de' Casi riservati.*

SS. Bonav. & Anton.

S. Thom. in 4. dist. 20.

Imposta la penitenza, o sia la Soddisfazione, passa il Confessore a dare l'Assoluzione. Questa però deve egli assolutamente negare a chi non fosse veramente pentito. *Veramente pentito* si chiama quegli, che unisce ad un vivo dolore delle passate sue colpe un fermo proposito di confessarle

Diss. 3. de Conf.

* *Iidem Confessores, quemadmodum a sancta Tridentina Synodo jussum est, publice peccantibus publicam pœnitentiam imponant; neque illud pœnitentiæ genus, nisi data ab Episcopo facultate, secreta alia pœna commutare audeant.* Conc. I. Mediol.

Qui vere pœnitent, procul dubio absolvi debent. Hoc est autem vere pœnitere, *de præterita prævaricatione dolere cum firmo proposito confitendi, satisfa-*

le, di soddisfare per esse, e di astenersene per l'avvenire con somma attenzione. Coloro soltanto, che si pentono nell'accennata maniera, meritano di essere assoluti, e senza di questo hanno a rimandarsi gli altri senz'assoluzione *. Ciò presupposto non sono capaci di ricevere l'assoluzione que' malvagi Cristiani, che mantengono occulte, e aperte inimicizie col loro prossimo, e che ricusano di deporre l'interno lor odio, e di riconciliarsi coi loro nemici. Imperciocchè dichiarò Gesù Cristo, che, *se noi non perdoneremo agli uomini, nemeno il Divin Padre perdonerà a noi le nostre colpe.*

Var. Cat.

Matt. 6. 15.

Per quanto a loro preme di non avere parte negli altrui delitti, hanno pure i Confessori a guardarsi di dare l'assoluzione, prima che sia seguita la dovuta restituzione di fama, o di roba; massimamente se i loro penitenti avessero trascurato di eseguire quanto fu loro incaricato nelle precedenti Confessioni.

Var. Cat.

Non possono nemeno accordare l'assoluzione a quegli altri, che non hanno un animo deliberato di fuggire i peccati mortali, e l'occasione de' medesimi. E perchè molto importa, che i Confessori sieno bene istruiti in questa materia, eccone la spiegazione. *Occasione di peccato mortale* si dimanda ciò, che serve d'inci-

S.Car.Instruct. Confess.

* *faciendi, & cum omni cautela in posterum cavendi. In hunc modum pœnitens merito debet absolvi; alioquin sine absolutione remitti.* Ricar. a S. Vict. de sig. & sol. potest. cap. 6.

Peccati mortalis occasiones *vocantur, quidquid ad pec-*

citamento al peccato, o perchè tale sia la natura di essa occasione, o perchè così porti lo stato particolare del penitente, il quale, qualora ritrovasi in essa, e vi si trattiene, si sente in modo stimolato al peccato, che a riguardo della sua cattiva abituazione molto è probabile, che sarà per cadere. Quel penitente, il quale vive in alcuna delle occasioni del primo genere, non può essere giammai assoluto, se non dopo che l'abbia realmente abbandonata, e se ne sia separato del tutto. Quegli poi, il quale sta nell'occasione di peccato mortale del secondo genere, o che deve, come insinua Santo Agostino, intralasciare onninamente quella sorta di professione, che ad esso è pericolosa, o almeno esercitarla colla licenza, e direzione di qualche pio, e prudente Sacerdote, il quale, quando avesse fondata ragione di credere, che perseverando esso in detta occasione ricaderà in peccato, ha da sos-

peccatum inducit, aut ex sua natura, aut ex parte pœnitentis, qui in ea occasione positus ita peccare consuevit, ut probabile sit ex suo pravo habitu illum in eadem peccata lapsum iri, si in illa occasione perseveret. Pœnitentem aliqua ex occasionibus primi generis irretitum non debet Confessarius absolvere, nisi prius ab illa occasione reipsa discesserit, seque separaverit. Qui vero sunt in occasione peccati mortalis secundi generis, aut debent a professione ipsis periculosa omnino abstinere (ut ait sanctus Augustinus) aut certe illam non exercere sine licentia, & sub moderamine probi alicujus, prudentisque Sacerdotis, qui non debet absolvere hominem in eo statu constitutum, cum probabiliter judicat ad eadem peccata reversurum, si in iisdem occasionibus perseveret, sed per aliquod tem-

sospendergli l'assoluzione, finchè non sia assicurato coll'esperienza di qualche tempo del di lui sincero ravvedimento *. Relativamente al testè detto fu riprovata da Alessandro VII la seguente proposizione: *non si deve obbligare il concubinario ad allontanare la concubina, se questa fosse molto utile al medesimo concubinario generosamente regalandolo, in modo che senza di ciò ei menerebbe una vita infelice, e le altre vivande riuscirebbono allo stesso concubinario molto disgustose, e gli sarebbe assai malagevole di provvedersi di un'altra serva* **. E da Innocenzio XI ne furono parimente condannate altre quattro, delle quali la prima diceva: *al penitente, il quale è abituato a peccare contra la legge di Dio, della Natura, e della Chiesa, quantunque ei non donasse alcuna speranza di emendazione, non dee negarsi, ne differirsi l'assoluzione, quandochè egli asserisce di avere dolore, e proponimento insieme di emendarsi*. La seconda: *può tal-*

* *tempus emendationem ejus oportet experiri*. S. Car. Instruct. Confess.

** *Non est obligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo* regalo, *dum deficiente illo, nimis aegre ageret vitam, & aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, & alia famula nimis difficile inveniretur*. Prop. damn. ab Alex. VII.

Paenitenti habenti consuetudinem peccandi contra Legem Dei, Naturae, & Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere, & proponere emendationem.

Po-

talvolta accordarsi l'assoluzione a chi si trova spontaneamente, e senza disegno di abbandonarla, in una prossima occasione di peccare, e di più ancora, quando direttamente, e con animo deliberato la cercasse, oppure vi s'introducesse. La terza: *non è d'uopo fuggire l'occasione prossima di peccare, supposto che v'intervenga alcuna cosa utile, o onesta di non fuggirla.* L'ultima: *è lecito di procarare direttamente l'occasione prossima di peccare per bene spirituale, o temporale nostro, ovvero del prossimo* *.

Sia adunque differita l'assoluzione, finchè dieno qualche argomento di emendazione, a que' penitenti, de' quali giudica probabilmente il Confessore, che, quantunque promettono di abbandonare il peccato, non saranno tuttavia per attenere la loro parola. Tali sono specialmente certi giovani oziosi, i quali spendono infelicemente la maggiore parte della loro vita ne' gio-

* *Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult amittere, quinimmo directe, & ex proposito quærit, aut ei se ingerit.*

Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa utilis, aut honesta non fugiendi occurrit.

Licitum est quærere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi. Prop. damn. ab Innoc. XI.

Differenda absolutio, donec aliqua emendatio appareat, in iis pœnitentibus, qui licet se peccatum dimissuros polliceantur, Confessarius tamen probabiliter judicat ad illud reversuros. Cujusmodi sunt præsertim juvenes otio dediti; qui majorem vitæ suæ partem consumunt in

giochi, negli stravizzi, nelle ubbriachezze, nelle impurità, o che ricaduti frequentemente ne' medesimi peccati hanno continuato per diversi anni a commetterli senz'avere usata giammai la minima diligenza affine di fuggirli *.

Sotto pena di peccato mortale, almeno quanto alla sostanza, chiunque è pervenuto all'uso della ragione, è obbligato a sapere tutti gli articoli del Simbolo degli Appostoli, solennemente recitato nella Chiesa. Di più ancora i Precetti di Dio, e della Chiesa, che siamo rigorosamente tenuti ad osservare, e s'insegnano comunemente nelle Scuole della Dottrina Cristiana. A quei penitenti pertanto, i quali ignorano le accennate cose, e non si mostrano preparati ad apprenderle con sollecitudine, neghi il Confessore l'assoluzione. A quelli poi, che si esibiscono pronti ad impararli, nella supposizio-

* *ludis, comessationibus, ebrietatibus, impudicitiis, aut qui in eadem peccata frequentius relapsi, in iis a multis annis perseveraverunt, nec diligentiam ullam adhibuerunt, ut se emendarent.* S. Car. Instruct. Confess.

Quicumque rationis usum attigerit sub reatu peccati mortalis omnes Symboli Apostolici, cujus in Ecclesia solemnis est usus, articulos scire tenetur saltem quoad substantiam. Item Dei, & Ecclesiæ Præcepta, quæ sub peccato mortali observanda sunt, & quæ vulgo doceri solent in Scholis Doctrinæ Christianæ. Si Confessarius pœnitentem reperiat istorum omnium ignarum, nec ad ea quamprimum discenda dispositum, non debet eum absolvere. Imo si ad ea discenda se paratum exhibuerit,

zione che altre volte ne sieno stati già ammoniti o da lui, o da altri, o dal loro Parroco, e abbiano negligentato di mantenere a misura della loro capacità la data promessa, si sospenda l'assoluzione, finchè non abbiano soddisfatto almeno in parte al loro dovere. Ma quandochè non ne fossero stati per l'addietro giammai avvisati, si conceda loro l'assoluzione, dopo averli però sempre sufficientemente istruiti, acciocchè divengano capaci a riceverla, nelle suddette cose *. Ho detto: *acciocchè divengano capaci*; stantechè fu condannata da Innocenzio XI la seguente proposizione: *è capace l'uomo dell'assoluzione, quantunque ignori i misterj della Fede; quantunque non sappia anche per sua colpevole negligenza il misterio della Santissima Trinità, e dell'Incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo* **.

T T t I pa-

* *rit, si alias a Confessario suo, vel eodem, vel diverso, aut a suo Parocho sit admonitus; nec debitam diligentiam adhibuerit, ut ea secundum ingenii sui modum, captumque addisceret, differatur illi absolutio, donec huic obligationi aliqua saltem ex parte fecerit satis. Si vero ea de re nusquam antea monitus fuerit, ipsum absolvat, præmissa semper instructione de his rebus necessaria, ut sit impræsentiarum absolutionis capax.* S. Car. Instruct. Confess.

** *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum Fidei; etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat mysterium Sanctissimæ Trinitatis, & Incarnationis Domini nostri Jesu Christi.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Pa-

I padri, e le madri di famiglia, che non astringono i proprj figliuoli, le figliuole, i servi, e le serve (sopra di che fa d'uopo interrogarli distintamente) ad imparare i punti principali della Dottrina Cristiana; o non mettono la loro cura, perchè sieno dai medesimi osservati i Comandamenti di Dio, e della Chiesa; o (lo che è più detestabile) ne impediscono l'osservanza coll'aggravare a cagione di esempio i servi, e le serve di tanti, e tali pesi, che sieno necessitati a lavorare per se medesimi ne' dì festivi; o non concedono loro il tempo bastevole per intervenire alla Messa a tenore del Precetto della Chiesa; o senza sapere quali della loro famiglia sieno legittimamente dispensati, permettono ad essi liberamente di cenare nel tempo della Quaresima, e negli altri giorni di digiuno, oppure di pranzare prima dell'ora stabili-

ta;

Patres, & matres familias, qui suos filios, filias, servos, & ancillas (qua de re particulatim interrogabuntur) supradictæ Doctrinæ Christianæ capita addiscere non compellunt; vel non invigilant, & procurant, ut Dei, Ecclesiæque Præcepta ab eis observentur; & quod pejus est, eorum observationem impediunt, puta cum famuli, aut famulæ tot laboribus, & curis onerantur, ut pro suis necessitatibus laborare festis diebus compellantur; aut tempus non concedunt, quo illi juxta Ecclesiæ Præceptum Missam audire possint; aut nescientes quinam e sua familia legitimo teneantur impedimento, cænare eos sinunt tempore Quadragesimali, aliis jejuniorum diebus, aut ante statutam horam prande-

re;

ta; o chiudono gli occhi alle violazioni degli accennati Precetti; o finalmente quando menando i loro servi una vita scandalosa, e dissoluta non gli allontanano dalle loro case; i padri, dissi, e le madri di famiglia, che non adempiono nelle suddette cose il loro officio, ne si prendono pensiero di emendarsi di tali mancanze, sieno sempre rimandati senz'assoluzione *. In ordine a ciò abbiasi tuttavia l'avvertenza, che, se essi promettono di essere esatti nell'avvenire, e non ne sono stati per l'innanzi giammai avvisati ne dal Confessore, ne dal Parroco, possono essere assoluti. Ma se all'incontro più volte ne sono stati antecedentemente ammoniti, e non si sono per alcun modo approfittati dei salutevoli suggerimenti, non si deve concedere loro l'assoluzione se non dopo che avranno dato per certo spazio determinato di tempo sicuri argomenti della sincera loro emendazione **.

Caso che il penitente sia legato con qualche

* *re; aut eos non admonent, & corrigunt, quando hae Praecepta transgrediuntur; aut denique quando famuli cum scandalo, & sine emendatione vivunt, nec e domo eos ejiciunt; si in his casibus officio suo non satisfaciant, nec de negligentia hactenus in familiae suae administratione commissa emendentur, omnino non absolvantur.* S. Car. Instruct. Confess.

** *Quod si id se praestituros polliceantur, neque his de rebus moniti antea fuerint a Confessario, aut Parocho, poterit eos absolvere. Sed si saepius moniti, nullatenus emendati fuerint, proroget illis Absolutionem, donec sincere emendationis argumenta aliquo temporis spatio dederint,* S. Car. Instruct. Confess.

Censura, e che il Confessore abbia la facoltà di scioglierla, all'assoluzione de' peccati deve anteporre l'assoluzione delle Censure; e però torna bene, che il Confessore premetta sempre per maggiore cautela queste parole: *in quantum possum, & tu indiges*; vale a dire, *per quanto si estende la mia giurisdizione, e richiede il vostro bisogno.*

S. Car. Instruct. Confess.

La *Censura* è una pena spirituale, che si chiama *medicinale* da Santo Agostino, fulminata per qualche colpa dall'Ecclesiastica autorità, in virtù della quale rimane privo il Cristiano dell'uso di alcuni beni spirituali per vantaggio della sua anima.

Hom. 50.

DD. com.

Si divide in tre specie, e queste sono la *Scomunica*, la *Sospensione*, e l'*Interdetto*. L'*Irregolarità*, di cui tratterò nel quarto libro facendo la spiegazione del Sacramento dell'Ordine, non è Censura, o sia pena medicinale, ma un impedimento Canonico, che inabilita a ricevere gli Ordini Sacri, gli Ecclesiastici Beneficj &c. e si può incorrere ancora senza veruna colpa; così un muto per modo di esempio è irregolare. La *Censura* per lo contrario suppone sempre qualche delitto.

Cap. Quaerenti Extr. de verb. sign.

Can. Nullus. caus. 11. q. 3.

Di più la *Censura* altra si chiama *a jure*; ovvero *a lege*; vale a dire, quandochè è già stata promulgata generalmente una Legge, che porta annessa l'intimazione di qualche pena spirituale ai trasgressori; altra *ab homine*; vale a dire, quandochè in qualche caso particolare uno, il quale abbia giurisdizione Ecclesiastica, comanda, o proibisce alcuna cosa sotto pena di Censura.

In-

Inoltre altra è di *Sentenza data*, altra *da darsi*. La prima viene attualmente ad incorrersi nello stesso fatto, senza che abbia ad intervenirvi la Sentenza del Giudice; ma la seconda non s'incontra, che dopo la Sentenza del Giudice; cioè quando egli dice: *sia costui scomunicato* &c.

E' articolo di Fede, che la Chiesa ha ottenuta da Gesù Cristo la suprema autorità di poter gastigare colle Censure i delinquenti. Quindi sappiamo essere stata da San Paolo fulminata la Scomunica contro un incestuoso, e ordinò il medesimo Appostolo nella sua seconda ai Tessalonicesi al Capitolo terzo, che, *se alcuno avesse ricusato di sottomettersi pronto a quanto loro scriveva, lo punissero colle Censure, e lasciassero di praticarlo, acciocch'ei si arrossisse della sua tracotanza.*

Conc. Constant.

1. Cor. 5.

Convengono i Canonisti, e i Teologi, che hanno la facoltà d'imporre le Censure ai rispettivi loro Sudditi tutti coloro, che godono sopra di essi giurisdizione spirituale ordinaria, o delegata nel foro esterno. Giacchè però in vigore delle Leggi sono incapaci di detta giurisdizione le donne, i laici, i Regolari, che non furono per anche ammessi alla prima Tonsura, i Chierici ammogliati, per la stessa ragione niuno di costoro può avere la potestà di astringere colle Censure.

Quattro sono le cause, per cui può alcuno non incorrere nelle Censure. La prima è l'ignoranza invincibile del Gius, e del fatto, a cui sia annessa la Censura. Stantechè a detta ignoranza non trovasi giammai unita la *contumacia*,

Cap. *Si vero. de Sent. Excom. in 6.*

che

che assolutamente richiedesi a rendere valida la Censura. Infatti la *contumacia* consiste in questo, che alcuno abbia la temerità d'intraprendere qualche cosa, quantunque egli sappia, ch'è stata proibita dalla Chiesa sotto pena di Censura. La seconda è l'impotenza di eseguire ciò, ch'è comandato; giacchè in tal supposizione non vi ha ne colpa, ne contumacia, a reprimere le quali è ordinata la Censura, ed è cosa certa non essere alcuno tenuto ad eseguire l'impossibile. La terza rispetto ai trasgressori delle Leggi Ecclesiastiche è il grave timore, che sia valevole a costernare un uomo ancorchè generoso, e costante, purchè non v'intervenga il disprezzo delle stesse Leggi, di chi ha avuto la facoltà di promulgarle, della Religione, e della Fede. Imperciocchè non si deve presumere, che la Chiesa abbia inteso obbligare i suoi figliuoli ad intraprendere alcuna cosa con pericolo della vita, della fama, delle sostanze &c. L'ultima è il consenso, o la volontà di colui, a favore del quale fu intimata la Censura. Per modo di esempio, se alcuno avesse impetrata dal Vescovo la Censura contro i suoi debitori, quandochè eglino non lo rendessero soddisfatto tra lo spazio di sei mesi, indi mutata oppinione ne prolongasse il tempo, passato il primo semestre essi debitori non incontrerebbono alcuna Censura, anzi ne sarebbono esenti per sempre, se il creditore loro assolutamente rimettesse il suo credito.

La facoltà di assolvere dalle Censure, parlando di quelle, che sono *a jure*, se non sono riservate, l'hanno tutti i Vescovi Diocesani sopra

pra i loro Sudditi, gli altri Superiori Ecclesiastici, che godono una giurisdizione Vescovile, e ancora i Parrochi. Anzi par verisimile, che l'abbia qualunque Confessore approvato; da che si può ragionevolmente supporre, che il loro Superiore conceda loro onninamente l'autorità di assolverle, mentre egli non siasi espresso di volerle riservate a se stesso.

Cap. *Nuper.* Extr. *de Sent. Excom.*

S. Thom. in 4. dist. 18. *q.* 2. *art.* 5. *q.* 1.

Risguardo poi alle Censure, che sono *ab homine*, quelli hanno la potestà di assolverle, che le hanno fulminate, o succedono a loro nella dignità, e nell'officio. Per questa ragione in tempo di Sede vacante il Capitolo, il quale sottentra nella giurisdizione al Vescovo defonto, può assolvere dalle Censure, che da lui furono emanate. Lo che si estende universalmente in tutte le Ecclesiastiche persone delegate, le quali l'una all'altra succedono nell'autorità, e nell'officio.

Can. *si Episc.* caus. 11. q. 3.

Cap. *si Episc.* tit. *de suppl. negl. Prael. in* 6.

Cap. *Pastoralis.* Extr. *de off. Jud. ordin.*

Per ragionare adesso delle Censure in particolare di sopra rammemorate, la *Scomunica* in altra maniera da San Cipriano chiamata *abstentio*, o sia rimozione, *è una Censura, per via della quale rimane alcuno privato della comunicazione de' beni comuni a tutti i Fedeli.* I beni comuni ai Fedeli sono primieramente la partecipazione dei Sacramenti; secondariamente le Orazioni, e i Suffragj della Chiesa, cioè i Sacrificj, e le Indulgenze; per ultimo l'esterna conversazione.

Ep. 28.

Si divide in *Minore*, e *Maggiore*. La prima priva soltanto della partecipazione passiva dei Sacramenti. L'altra della partecipazione di tutti i beni comuni della Chiesa. La *Scomunica* dunque *minore* non priva lo scomunicato ne della

Cap. *penul. de Sent. Excom.* DD. *com.*

giurisdizione; ne de' Suffragj comuni della Chiesa, ne della comunicazione esterna cogli altri Fedeli, sicchè può egli non solo trattare con essi nelle cose civili, ma ancora convenire nelle Ecclesiastiche funzioni per ascoltare la Messa, i Divini officj &c. Anzi sostiene qualche Teologo, che gli sia persino lecito di amministrare i Sacramenti; da che non rimane egli escluso per via di detta Scomunica, che dalla sola partecipazione dei medesimi. Ma la *Scomunica maggiore*, che, come osserva Santo Agostino, è la massima delle pene, che possa infliggere la Chiesa, lo priva di tutti i detti beni, e in primo luogo della partecipazione, e amministrazione de' Sacramenti. Secondariamente de' comuni Suffragj, e Orazioni, che si fanno fra i membri della Chiesa. In terzo luogo della facoltà d'intervenire alla Messa, e ai Divini Officj, quantunque non gli si vieti di ascoltare le Prediche. Per quarto dell'Ecclesiastica Sepoltura; e però que' Cimiterj, ne quali venissero sepolti i cadaveri di questa sorta di Scomunicati, hanno a ripurgarsi coll'aspersione solenne dell'acqua benedetta, come si pratica nelle Dedicazioni delle Chiese. In quinto luogo viene renduto inabile per tutto il tempo, in cui rimane scomunicato, ad ottenere Beneficj, e Dignità Ecclesiastiche, quantunque rimanga in possesso di quelle, che per l'innanzi gli erano state conferite. Ma in quanto ai proventi, che ricava dalle medesime, può venirne parimente spogliato. Sesto gli è tolto l'uso di ogni spirituale giurisdizione nel foro esterno. Gli atti tuttavia dello scomunicato; i quali per altro non pos-

V. Mastr. disp. 13. n. 35.

Lib. *cont. adv. Leg. & Proph. cap.* 17.

Cap. *cum illor.* Extr. *de Sent. Excom.*

Cap. *Sacris.* ibi.

Cap. *responso.* ibi.

ibi.

Cap. *Sacris.* ibi.

Cap. *Consuluisti* Extr. *de Consecr. Eccl.*

Cap. *Postulasti* Extr. *de Cler. excom. Minis.*

Cap. *Pastoralis.* Ex. *de appel.*

Can. *audivimus.* caus. 24. q. 1.

possono da lui praticarsi senza grave colpa, hanno tutti a tenersi per validi, e rati, quandochè o non fosse stato pubblicamente, e nominatamente denunziato, o non fosse apertamente notoria la di lui Scomunica. E' per ultimo privato, allorchè sia già denunziato (*e perciò a differenza del non denunziato chiamasi ancora vitando*) di ogni civile, e politica comunicazione cogli altri Fedeli. Lo che sogliono esprimere i Moralisti col seguente verso

Os, Orare, Vale, Communio, Mensa negatur.

vale a dire, che non si può ne *parlare*, ne *orare*, ne *far cerimonie*, ne *trattare*, ne *convivere* collo scomunicato.

Non si può dico *parlare* nemeno per via di lettere, o di mezzani, e fare con esso veruna esterna dimostrazione di amicizia. Non si può *orare*, o intervenire con esso ad ascoltare la Santa Messa, i Divini officj &c. Anzi, quandochè avesse egli la temerità di entrare nella Chiesa affine di ascoltarvi la Messa, non si manchi di avvisarlo, che se n'esca. Che se, quantunque nominatamente avvisato, continuasse egli a restarvi, in pena della sua audacia incorre una nuova Scomunica riservata al Sommo Pontefice, e si può costringerlo ad uscire per forza. Caso che poi non venga fatto di levarlo di Chiesa, s'intralascino i Divini Officj, e per fino la Santa Messa, purchè non sia già fatta la Consacrazione. Imperciocchè allora bisogna compire il Sacrificio sino al sorbimento del Calice, e perfezionare in appresso il rimanente nella Sagrestia, oppure ometterlo del tutto. Tutti gli astanti però, toltone il Celebrante, sono in de-

Clem. II. de Sent. Excom.

bito di partire dalla Chiesa, altramente peccherebbono trattenendovisi insieme collo scomunicato. Colle altre parole *far cerimonie*, *trattare*, e *convivere* è vietato ogni rispettoso saluto, ancora di soli cenni, l'abitare con esso, lo stringere contratti &c. il mangiare infine in di lui compagnia.

DD. com. ex Rubr.

E' lecito tuttavia ai Fedeli di praticare col detto scomunicato *vitando* in cinque casi, che si contengono in questo verso

Utile, *Lex*, *Humile*, *Res ignorata*, *Necesse*.

e sono l'*Utilità*, la *Legge*, la *Dipendenza*, l'*Ignoranza*, la *Necessità*.

Sotto la parola *Utilità* s'intende il profitto spirituale dello stesso scomunicato, e il temporale degli altri. Per questa ragione è permesso tanto agli Ecclesiastici, che ai secolari di praticare con esso affine di sollecitarlo a prendersi pensiero di sua eterna salute, e di riconciliarsi colla Chiesa; siccome ancora di chiedergli il pagamento dei di lui debiti, di citarlo in giudizio &c.

La *Legge* significa le obbligazioni, che sono in debito di prestare l'una all'altro in vigore del legame matrimoniale la moglie, e il marito. Quindi loro è concesso di convivere insieme, e di praticare vicendevolmente quegli officj, che vanno annessi allo stato conjugale.

La *Dipendenza* importa, che hanno libertà di praticare col loro padre i figliuoli, che non sono per anche emancipati, i servi col loro padrone, i villani, che lavorano le di lui terre, e quanti altri per l'innanzi erano addetti al di lui servigio.

L'*Igno-*

L'*Ignoranza*, o sia la mancanza di cognizione, che colui veramente sia scomunicato. Stantechè in tal supposizione quegli, che tratta con esso, non può avere la malizia di volere allora commettere alcuna cosa contro il divieto della Chiesa.

La *Necessità* infine abbraccia qualunque notabile bisogno spirituale, e temporale dello stesso scomunicato, o di qualsisia altro. Perciò è lecito o di porgere ad esso gli alimenti, quando egli non avesse con che sostentarsi, o di chiedere dal medesimo in gravi angustie la limosina.

Non lascierò ora di notare, che, se alcuno perseverasse ostinato nella Scomunica per un anno continuo, diviene sospetto di Eresia, dache in questo suo modo di operare da chiaro a conoscere di non fare conto della massima fra le pene Ecclesiastiche. Quindi si può in appresso procedere contro di lui, come contro di uno, il quale sia sospetto di Eresia. Caso poi, che fosse stato scomunicato come sospetto di Eresia, e per lo spazio di un anno si mantenesse nella sua pertinacia, deve considerarsi come se fosse stato di già convinto dello stesso delitto. Laonde si può pregare Iddio, acciocchè tocchi il di lui cuore, in quella conformità, come prega a favore degli Eretici, e degli Scismatici nel Venerdì Santo la Chiesa. *Chi bramasse una più diffusa informazione in questo argomento, legga specialmente il Cardinale Laurea nel suo Epit. Can. sotto la parola* Excommunicatio.

Trid. Sess. 25. c. 3. de Refor.

S. Tho. in 4. dist. 18.

Prima tuttavia di avanzarmi più oltre non mancherò di avvertire, che tra le Scomuniche

di *data Sentenza* tengono il primo luogo i Casi specificati nella *Bolla della Cena del Signore*, così addimandata, perchè in tutti gli anni suole essere pubblicata nel giorno *della Cena del Signore*, o vogliamo dire nel *Giovedì Santo*. In essa Bolla, che non fu per altro universalmente accettata, si dichiarano scomunicati I gli Eretici di qualsivoglia Setta coi loro Ricevitori, Fautori, e Difensori, non meno che quelli, i quali leggono a bella posta, conservano, imprimono, difendono libri Ereticali, o che trattano di Religione, senza la previa facoltà del Pontefice, e gli Scismatici ; II coloro, i quali appellano dalle ordinazioni, o sia dai comandamenti del Romano Pontefice, ad un futuro generale Concilio, e vi concorrono coll'ajuto, o colla protezione; i Collegj poi, le Congregazioni, le Università, che contravengono in questo punto, rimangono interdetti; III i Pirati, i Corsari, e i ladri maritimi, che molestano i mari del dominio del Romano Pontefice, che sono specialmente situati dal Monte Argentaro fino a Terracina, egualmente che i loro Fautori, Ricevitori, e Difensori; IV quelli, che si appropriano le sostanze di qualsivoglia genere dei naufraganti, quando anche le ritrovassero disperse sopra il lido; V quelli, che impongono nuovi dazj, e gabelle, o aumentano le antiche fuori dei casi giuridici, o senz' averne ottenuta la particolare licenza dalla Sede Appostolica; VI quelli, che falsificano le Lettere Appostoliche, o ne fingono delle false; VII quelli, che somministrano armi, ed attrezzi utili per la guerra, al Turco, e ad altri nemici

del

del nome Cristiano; oppure agli Eretici espressamente, e nominatamente dichiarati con Decreto della Santa Sede; come pur anche quelli, che manifestano ad essi per il danno, che ne risulta, ciò, che riguarda lo stato della Repubblica Cristiana, o sia della Cattolica Religione; VIII chiunque impedisce, che sieno condotte a Roma vettovaglie, ed altre cose necessarie; IX chi o per se stesso, o per via di altri fanno ingiuria a coloro, che ricorrono alla Sede Appostolica, o partono da colà; non meno che quegli, che senza giurisdizione reca molestia ai dimoranti nella Curia Romana; X chi insulta coloro, che vanno a Roma, e i pellegrini anche nel tempo, che ivi si trattengono, o partono da colà; e chi tiene mano o col consiglio, o coll'opera agli insultatori di essi; XI chiunque occide, smembra, ferisce, batte, insulta, imprigiona, trattiene per forza, o tratta ostilmente i Cardinali della Santa Romana Chiesa, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi, e i Legati, ovvero Nunzj della Sede Appostolica, oppure li discaccia dalle loro Diocesi, Territorj, Terre, o sia Dominj. Ai suddetti si aggiungono ancora quelli, che comandano gli accennati delitti, o gli approvano coll'avere parte nei medesimi o coll'ajuto, o col consiglio, o colla protezione; XII chiunque ammazza, maltratta in qualche maniera, oppure spoglia dei loro beni o per se stessi, o col mezzo di altri, coloro, che fanno ricorso pei proprj affari alla Sede Appostolica, ovveramente usa molestia a cagione dei detti affari, ai loro Avvocati, Procuratori, Agenti, Auditori, o Giudici; XIII quelli,

ri, che per esimersi dalle imposizioni, o dalla futura esecuzione delle Lettere Appostoliche si appellano a qualche Potenza secolare; XIV chiunque impedisce l'esecuzione delle Lettere Appostoliche, o altre spedizioni, e mette impedimento a coloro, che anderebbono a Roma per impetrare delle grazie; XV i Giudici secolari, che costringono a presentarsi ai loro Tribunali le persone Ecclesiastiche, o diminuiscono l'Ecclesiastica libertà, e la perturbano in qualche maniera; XVI chi impedisce i Prelati ad esercitare la loro giurisdizione Ecclesiastica, e scansando i loro giudici, e dei loro Delegati ricorre alla Curia secolare, o stabilisce alcuna cosa contro di essi, e vi coopera col suo ajuto; XVII chi si usurpa, o sequestra le giurisdizioni, i frutti, le rendite dei proventi appartenenti alla Sede Appostolica, o a qualsivoglia persona Ecclesiastica a titolo di Chiese, di Monasterj, e di altri Beneficj Ecclesiastici; XVIII chi impone Decime, e altri pesi a persone Ecclesiastiche, alle Chiese, ai Monasterj, e ai proventi, che ne ricavano; XIX i Giudici, e qualsisia Ministro, o esecutore secolare, che s'intromettono in qualche maniera nelle Cause capitali, o sia criminali de' Chierici; XX chi occupa finalmente, invade, o possiede i beni, e le terre immediatamente, o mediatamente soggette alla Chiesa Romana, e si usurpa la giurisdizione ad essa attenente.

Tutti i suddetti Casi sono riserbati, in maniera, che detratto il pericolo di morte, come dirò in appresso, non possono essere assoluti, che dal Sommo Pontefice. Quegli pertanto, che mai

mai presumesse di assolvere coloro, o alcuno di quelli, che si trovassero legati con tali Scomuniche, o sia Anatemi, in pena della sua temerità resta annodato dalla Scomunica, la quale par verisimile, che non sia riserbata come le sopraddette al Sommo Pontefice.

Bul. cit. Can. Dom.

Navar. Manual. cap. 27.

Oltre gli addotti contenuti nella *Bolla della Cena* commettono parimente un peccato riserbato al Papa coll'incontrare insieme la pena della Scomunica i seguenti; I i perseveranti per più di un anno nella Scomunica fulminata contro di loro dai Delegati del Papa; II gl'intervenienti appostatamente alla Messa insieme cogli Scomunicati dal Papa, quando però gl'intervenienti sieno Chierici, e gli Scomunicati nominatamente denunziati; III gl'incendiarj nominatamente pubblicati per Decreto della Chiesa; IV quelli, che arrecano molestia nelle persone, o nei beni, a coloro, che hanno proferita contro di alcuno la Sentenza della Scomunica, della Sospensione, o dell'Interdetto, se seguitino a farlo per lo spazio di due mesi; V quelli, che dopo essere stati assolti dalla prima Scomunica riserbata al Papa colla condizione di presentarsi ai piedi dello stesso Papa, o di rendere soddisfatta la parte offesa, non effettuano detta condizione nel tempo accordato; VI i Religiosi, che amministrano solennemente il Sacramento dell'Estrema Unzione, o dell'Eucaristia a modo di Viatico, o il Matrimonio senza licenza particolare del Parroco; oppure fuori de' Casi concessi dalle Leggi assolvono coloro, che sono canonicamente scomunicati; VII i Confessori, che senza privilegio, e facoltà dispensano nei Voti

ol-

oltremarini, dei SS. Pietro, e Paolo, e di San Giacomo in Compostella, della Castità, e della Religione; oppure assolvono dai Casi riserbati al Papa; VIII chi squarcia, o sventra i cadaveri dei defonti ad oggetto di conservarli, o affine di cuocerli per agevolare il trasporto delle ossa in altri luoghi; IX chi fa, o riceve regali con patto, e condizione, che vesta alcuno l'abito Religioso; X chi spoglia le Chiese con frattura di porte, o di finestre, dopo che per Sentenza della Chiesa è nominatamente denunziato; XI le Monache professe, se escano dal Monastero senza il motivo o di grave incendio, o di lebbra, o di peste dichiarata dal Superiore, e dal Vescovo; e chiunque le accompagna, e le riceve; XII chi entra nei Monasterj delle Monache senza necessità, e senza la dovuta licenza; come anche le donne, ch'entrano nei Chiostri dei Regolari sotto il pretesto di averne la facoltà; XIII i Chierici, e i laici, che maliziosamente si usurpano i beni, le sostanze, le ragioni, i frutti, le rendite, o le giurisdizioni delle Chiese, o dei Beneficj secolari, dei Monti della Pietà, o di qualunque altro luogo pio; oppure mettono ostacolo, acciocchè non gli abbiano quelli, ai quali appartengono di giustizia; XIV i Predicatori, che annunziano dal pulpito alcuna cosa contraria, o disconveniente alla Sacra Scrittura; che predicono la sicura venuta dell'Anticristo, o il giorno determinato del Giudizio universale; che pubblicano le cose avvenire, come se le sapessero per una particolare rivelazione, o cercano di dare ad intendere gli altrui ridicoli indovinamenti; XV i Re-

li-

ligiosi; o Chierici secolari, ch'inducono alcuno a far voto, giurare, o promettere di eleggersi la sepoltura nelle loro Chiese, o di non mutare la loro determinazione, dopo che l'hanno di già eletta; XVI quelli, che in qualsivoglia maniera pubblicamente, o privatamente, colla voce, o colla scrittura hanno la temerità di parlare, di predicare, di trattare, di disputare, oppur anche di produrre delle difficoltà senz'addurne la risoluzione, contro la pia credenza dell'immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, contro tale Festa, o culto; XVII in virtù di una Costituzione del presente Romano Pontefice Benedetto XIV, la quale principia *Quanta cura* &c. tanto i laici, quanto gli Ecclesiastici (i quali incorrono pur anche la pena della Sospensione riserbata allo stesso Romano Pontefice) che fanno un turpe guadagno sopra le limosine delle Messe dandole a celebrare soltanto con una parte dello stipendio, che hanno ricevuto per la celebrazione delle medesime; XVIII i Confessori per ultimo in vigore di un'altra Costituzione del medesimo Regnante Pontefice Benedetto XIV, la quale comincia *Sacramentum Pœnitentiæ* &c. i quali fuori de' casi di estrema necessità ascoltano la Confessione dei complici dei loro delitti, laidi, e disonesti, contro il sesto Precetto del Decalogo, di maniera che dichiara insieme lo stesso Pontefice nella citata Costituzione invalida, e nulla la loro assoluzione, come data da chi è affatto privato della necessaria facoltà, e giurisdizione.

Sono finalmente fuori di Roma, e tra i confini dell'Italia riserbati al Pontefice I la vio-

lazione dell'immunità Ecclesiastica intorno a quelli, che si rifuggiano nelle Chiese; II il frangimento della clausura delle Monache per un fine cattivo; III l'uso delle mani violento contro dei Chierici; IV la disfida, e il contrasto nel duello; V la Simonia reale praticata con avvertenza; VI la Confidenza Beneficiale. *Chi brama una notizia più ampia dei Casi sopralle-gati, e la risoluzione di varie questioni, che potrebbono nascere in ordine ad essi, ricorra ai Moralisti, specialmente a Felice Podestà nel suo* Esame de' Confessori, *che ne trattano diffusamente. A me basta di averli ora soltanto accennati.*

La Sospensione è *una Censura Ecclesiastica, per via della quale è vietato al Ministro della Chiesa di esercitare alcune funzioni Ecclesiastiche, o di valersi della sua Ecclesiastica giurisdizione.*

Havvi un'altra specie di *Sospensione*, di cui si parla frequentemente ne' Sacri Canoni, la quale senza essere una Censura è semplicemente una pena, essendo essa ordinata non a domare l'altrui contumacia, lo che richiedesi nella Censura, ma a punire soltanto qualche delitto.

DD. com.

La *Sospensione*, che ha soltanto ragione di pena, si restringe a certo spazio determinato di tempo, passato il quale senza che abbia ad intervenirvi l'assoluzione, viene a cessare. Ma la *Sospensione*, che abbraccia quella ancora di *Censura*, non finisce se non col finire della contumacia, e si toglie col mezzo dell'assoluzione. Si può inoltre incorrere nella prima senz'alcuna previa ammonizione; ma questa è necessaria ordinariamente nella seconda, quella almeno, che

si

si comprende nelle proposizioni condizionate; quali sarebbono per esempio, *se intraprenderete la tale cosa*, &c. *caso che non soddisfacciate alla tal'altra* &c.

La Sospensione si divide in *Totale*, e *Parziale*. La prima proibisce tutto insieme l'uso dell'Ordine, della Giurisdizione, e del Beneficio. La seconda l'uso soltanto o dell'Ordine, o della Giurisdizione, o del Beneficio. Colui pertanto, ch'è solamente sospeso a cagione di esempio dall'Ordine, può praticare gli atti di Giurisdizione, e così al contrario; e se sia sospeso da ambedue, ad astenersi dagli atti di entrambi è costretto. Chi però è sospeso dall'Ordine, nel tempo della sua Sospensione, se mai ardisse di esercitarne alcun atto come Ministro, incorrerebbe l'Irregolarità, da cui se non se dal Sommo Pontefice non può essere dispensato.

S.Thom. in 4. dist. 18. q. 2. a. 2. q. 3.
Cap. cum medicin. tit. *de Sent. Excom. in 6.*

Tale, e tanta è poi la forza della Sospensione dall'officio, che, quando sia alcuno sospeso senza determinazione di luogo, resta sospeso in maniera, che non può in qualsivoglia luogo esercitare le sacre funzioni, ed esercitandole non solo peccherebbe gravemente, ma incorrerebbe ancora le altre pene, che sono minacciate dai Sacri Canoni a chi non osserva le Leggi di essa Censura.

Chi volesse ora un'esatta informazione de' varj Casi, ne' quali attesi gli stabilimenti de' Sacri Canoni incorrono sul fatto la pena della Sospensione gli Ecclesiastici delinquenti, senza che io mi diffonda a numerarli, può vederli egregiamente raccolti dal dottissimo Cabassuzio *lib. 5. cap. 11. Theor. & Prax. Jur. Can.* Riflette

però saggiamente Gasparo Ivenin *Dissert. 12. de Cens. q. 5. cap. 2. a. 2.*, che bisogna leggere il citato Autore colle seguenti avvertenze. Primieramente che le Sospensioni riferite da esso non sono da pertutto in uso, a riguardo che non sono da pertutto accettate le Costituzioni, dalle quali furono fulminate. Secondariamente che facendosi attenzione alla pratica odierna della Chiesa non incorre nel foro della coscienza la Sospensione, se non chi pecca mortalmente, ed è contumace alle proibizioni della Chiesa. Laonde siccome l'ignoranza invincibile, e il difetto di una positiva deliberazione scusano dal peccato mortale, le medesime esentano parimente dalla pena della Sospensione. Per ultimo che può il Vescovo giusta le determinazioni del Tridentino assolvere da qualsisia Sospensione, che non è passata al foro contenzioso, quando essa sia proveniente non da pubblico, ma da occulto delitto.

Sess. 24. de Refor.

L'Interdetto *è una Censura Ecclesiastica, la quale proibisce la pubblica celebrazione dei Divini Officj, l'amministrazione di alcuni Sacramenti, e l'Ecclesiastica Sepoltura.* Ne' cinque primi Secoli non si trova notizia, che abbia fatto la Chiesa alcun uso di questa sorta di Censura. Sembra, che abbia essa cominciato ad adoprarla soltanto nel sesto Secolo, in cui scrisse San Gregorio Turonese, atteso ciò, ch'egli narra nella sua Storia essere avvenuto in quei tempi, non molto dissimile da quanto vien praticato negli odierni Interdetti. Vi sono inoltre dei documenti, dai quali s'inferisce apertamente, che la Chiesa ha messo in esecuzione l'Interdetto nel

nono; nel decimo; e nell'undecimo Secolo. Sicchè s'ingannano grandemente quegli Scrittori, i quali presumono di sostenere non esservi di esso alcuna memoria prima del Ponteficato di Alessandro III, sulla sola ragione appoggiati, che Graziano nel suo Decreto non ne abbia fatta parola.

Iven. de Sacr. dist. 12. c. 4. a. 1.

L'Interdetto si divide in *Personale*, *Locale*, e *Misto*. Col primo è vietato alle persone l'uso degli Officj Divini, di alcuni Sacramenti, e dell'Ecclesiastica Sepoltura; col secondo l'uso delle cose medesime in qualche luogo determinato; il terzo abbraccia l'uno, e l'altro.

L'Interdetto *Personale*, e *Locale* si dividono ambedue in *Generale*, e *Particolare*. Il primo riguarda il corpo intiero di una Comunità, o alcun luogo in generale, come sarebbe una Città, una Diocesi, una Provincia, un Regno. Questa sorta d'Interdetto colpisce tutti ancora gl'innocenti, che hanno qualche parte nella Comunità, o nel luogo interdetto. Il secondo si restringe soltanto ad una, o più persone determinate, oppure a qualche luogo, o Chiesa particolare.

L'Interdetto proibisce primieramente la Celebrazione dei Divini Officj, vale a dire, il Sacrificio della Messa, il Canto delle ore Canoniche, le Benedizioni solenni, e qualunque altra cosa solita praticarsi pubblicamente nelle Chiese dai Ministri del Divin Culto. Per concessione però di Bonifacio VIII nelle Chiese, che non sono specialmente interdette, è lecito l'uso privato dei Divini Officj; sicchè a porte chiuse, e senza il previo segno delle campane,

avu-

avuta per altro avvertenza, che non v'intervengano ne gli Scomunicati, ne gl'Interdetti, è permesso come innanzi. Nelle Feste tuttavia del Natale del Signore, della Pasqua, della Pentecoste, e dell'Assunzione di Maria Vergine, alle quali aggiunse Martino V la Solennità del Corpo del Signore con tutta l'ottava, e Leone X la Concezione immacolata di Maria, si possono celebrare col suono delle campane, e a porte aperte solennemente tutti i Divini Officj, con questo ancora che vi sieno ammessi, esclusi sempre gli Scomunicati, persino gli stessi Interdetti, che diedero occasione all'Interdetto, i quali per altro hanno a stare lontani dall'Altare. Qui bisogna nondimeno riflettere, che questo privilegio ha luogo soltanto nell'Interdetto locale generale, perchè in quanto all'Interdetto locale speciale, riguardo unicamente alle Chiese, nelle quali sta riposta l'Eucaristia, è lecito di celebrare una volta alla settimana, e ciò ad oggetto di rinnovare le particole per la necessità degl'infermi.

Cap. alma mater. de Sent. Excom. in 6.

Cap. permittimus. eod. tit. ibi.

Vieta secondariamente l'Interdetto l'uso attivo, e passivo di alcuni Sacramenti. Il Battesimo però, e la Confermazione possono, attesa la loro necessità, essere amministrati anche agli stessi interdetti, e nel luogo interdetto. E' pure concessa nel tempo dell'Interdetto la consacrazione dell'Olio Santo nel giorno della Cena del Signore; da che esso è necessario nella collazione dei detti due Sacramenti, essendo proibito di valersi di quello dell'anno antecedente. E' permessa parimente l'amministrazione del Sacramento della Penitenza a favore di tutti; di quelli cioè, che

Cap. quoniam. eod. tit. ibi.

ibi.

Cap. alma mater. tit. eod. ibi.

non

non sono scomunicati, e non hanno avuta alcuna colpa nell'Interdetto. Si può portare infine ancora l'Eucaristia a modo di Viatico. Dette amministrazioni tuttavia, se non se in caso di pressante bisogno, e in difetto di altri Ministri, non possono essere fatte da quei Sacerdoti, che porsero occasione diretta, o indiretta all'Interdetto.

Cap. *quod in te*. Extr. *de Paen. & Remis.*

DD. com.

Priva per ultimo l'Interdetto dell'Ecclesiastica Sepoltura. Gli Ecclesiastici nondimeno nella supposizione, che non abbiano dato motivo all'Interdetto, e l'abbiano religiosamente osservato, ne sono eccettuati, a condizione nondimeno, che non v'intervenga il suono delle campane, o qualsisia altra solennità, ma si seppelliscano i loro cadaveri privatamente.

Cap. cit.

DD. com.

Circa l'Interdetto due regole sono da notarsi, l'una delle quali riguarda l'Interdetto *locale*, il *personale* l'altra. La prima si è, che coll'Interdetto del luogo principale resta insieme interdetto il meno principale; quindi coll'Interdetto di una Città, o di una Chiesa rimangono interdetti i Sobborghi, e gli Altari; ma non al contrario. L'altra, che, quando sia interdetto il Clero, non deve aversi per interdetto ancora il popolo, come nemeno, quando sia interdetto il popolo, deve aversi per interdetto ancora il Clero.

Cap. *si Civitas* ibi.

Cap. *si Sententia* ibi.

E' pure da osservarsi, che gli Ecclesiastici, i quali ardiscono di violare l'Interdetto con qualche atto del loro ministerio, divengono irregolari; e che coloro, i quali o ne impediscono l'osservanza, o hanno la pertinace temerità di violarlo dopo essere stati di già avvisati del loro do-

Cap. *is, cui*. de Sent. Excom. in 6.

Clem. *gravis*

tit. *de Sent. Excom.* in 6.

dovere; incorrono nello *stesso fatto* nella Scomunica riservata al Sommo Pontefice.

Quanto all'assoluzione dall'Interdetto basta riflettere a ciò, che io ho motivato di sopra ragionando dell'assoluzione delle Censure in generale. Ripeterò qui solamente, che ogni Confessore approvato ha la facoltà di assolvere non meno dallo speciale Interdetto fulminato dalla Legge, che da diverse Scomuniche, e Sospensioni. Quindi sembra necessario, che prima di avanzarsi a dare l'assoluzione dei peccati per maggiore sicurezza abbia egli a premettere, come ho di già accennato, l'assoluzione delle Censure. A ragione adunque fu introdotto nella Chiesa, che debba egli dire: *il Signore nostro Gesù Cristo vi assolva, e io munito della di lui autorità, vi assolvo da ogni vincolo di Scomunica, di Sospensione* (quando il penitente fosse secolare, ometteosi questa parola), *e d'Interdetto, per quanto si estende la mia facoltà, e voi ne avete di bisogno* &c.

DD. com.

Per toccare adesso alcuna cosa rapporto ancora alla riserva de' Casi hanno giudicato i nostri Padri tornare in gran vantaggio per il buon regolamento de' Cristiani, che certi atroci, e gravi delitti non fossero assoluti da qualunque Confessore, ma unicamente dai Sommi Sacerdoti. Quindi meritamente i Sommi Pontefici, attesa la

Magnopere ad Christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quædam, & graviora crimina, non a quibusvis, sed a Summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices Maximi

la suprema potestà, che fu loro data nella Chiesa, hanno potuto riservare particolarmente a se stessi la discussione di alcuni gravi delitti. Ne si deve mettere in dubbio, che siccome tutto ciò, che riguarda Dio, è giusto, e bisogna metterlo in esecuzione, così tutti i Vescovi hanno nelle loro Diocesi in quello, che torna in profitto, e non in disavvantaggio de' loro Sudditi, la suddetta facoltà in vigore della giurisdizione concessa loro sopra gli altri Sacerdoti inferiori, e particolarmente in quel genere di cose, alle quali va annessa la Censura della Scomunica. E' conforme adunque alla Divina autorità, che detta riserva de' delitti abbia tutta la forza non tanto nell'esterna polizia, ma ancora nel Divino cospetto *. Se alcuno pertanto presumesse di sostenere, che ne' Vescovi l'autorità di riservare i Casi risguarda soltanto l'esterna polizia, e che perciò

YYy la

* *mi pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare. Neque dubitandum est, quando omnia, quæ a Deo sunt, ordinata sunt, quin hoc idem Episcopis omnibus in sua cuique Diœcesi, in ædificationem tamen, non in destructionem, liceat, pro illis in Subditos tradita super reliquos inferiores Sacerdotes auctoritate, præsertim quoad illa, quibus Excommunicationis Censura annexa est. Hanc autem delictorum reservationem consonum est Divinæ auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere.* Trid. Sess. 14. cap. 7.
Si quis dixerit Episcopos non habere jus sibi reservandi Casus, nisi quoad externam politiam, atque adeo

Ca-

la riserva de' Casi non toglie a' Sacerdoti la facoltà di assolvere i peccati riservati, tengasi per iscomunicato*. Quindi è, che sotto la disgrazia d'incontrare l'eterna maledizione niuno, ancorchè sia Regolare, deve arrogarsi la libertà di assolvere alcuno dai Casi riservati alla Sede Appostolica, o agli Ordinarj de' luoghi, se non se nella supposizione, che ne abbia di già ottenuta una particolare licenza. Intorno a ciò, bisogna anche avvertire, che quegli, a cui fosse stata donata la potestà di assolvere ne' Casi riservati al Pontefice, non per questo ha l'autorità di assolvere in quelli, che sono riservati al Vescovo. Dato poi ch'egli avesse l'una, e l'altra facoltà, non tiene in conseguenza quella ancora di potere assolvere dalle Censure. Vero è con tutto questo, che qualunque Sacerdote ha sufficiente autorità di assolvere qualsivoglia sorta di peccati, e le Censure ancora in coloro, i quali sono in pericolo di morte. Ma i medesimi sono obbligati, se mai si rimettono in salute, di presentarsi a rendere obbedienza ai Comandamenti del proprio Vescovo, e quando ricusino di farlo, ricadono nelle stesse Censure, da cui furono sciolti.

Clem. *Religiosi*. tit. *de* Priv. Clem. *dudum*. tit. eod. Clem. *Supern.* *DD. com.* *Trid. Sess.* 17. *cap.* 7. Cap. *eos, qui* de Sent. Ex-com. in 6.

Qui però non voglio omettere di accennare, che in alcuni luoghi, quali sono i Regni delle Spagne, quello di Sicilia, l'Isola di Malta, e le altre adiacenti, può ogni Confessore secolare, e

* *Casuum reservationem non prohibere, quominus Sacerdos a reservatis vere absolvat, anathema sit.* Trid. Sess. 14. Can. XI.

Li-

e Regolare, approvato dall'Ordinario, eccettuato soltanto il Caso dell'Eresia formale, assolvere da qualunque peccato, e Censura tanto riservata al Vescovo, che al Sommo Pontefice, compresi ancora gli stessi Casi dichiarati nella Bolla della Cena del Signore, tutti coloro, che prendono la *Bolla della Crociata*, la quale non è altro che *un Diploma, o sia Breve Pontificio, in virtù del quale sono concedute molte grazie a quelle persone, che sborsano una certa limosina da impiegarsi nella guerra contro gli Infedeli, e gli Eretici*. In vigore adunque di detta Bolla possono essere assoluti coloro, che ne godono il privilegio, da qualsisia Confessore approvato da tutti i Casi riservati, fuori che dal delitto dell'Eresia formale. Con questa differenza però, come nota Felice Podestà, che ne' Casi riserbati al Vescovo, e ne' riserbati al Papa fuori della Bolla della Cena del Signore, quando sieno occulti, tante volte essi possono essere assoluti, quante vi cadono; ma all'incontro ne' Casi dichiarati nella Bolla della Cena del Signore possono essere assoluti solamente *una volta in vita*, come parla la detta Bolla, *e un'altra in punto di morte. Per quello spetta alla stessa Bolla gioverà il leggere il citato Podestà*.

Exam. Confess. tom. 1. p. 4. cap. 10.

Del resto generalmente parlando in tutti i Casi, sebbene sieno riservati alla Sede Appostolica, quando sono occulti, possono i Vescovi

YYy 2 nel-

Liceat Episcopis in quibuscumque Casibus occultis, etiam Sedi Apostolicæ reservatis, delinquentes quos-

cum-

nelle riſpettive loro Diocesi o per ſe ſteſſi, o col mezzo di un Vicario, ſpecialmente delegato a tal effetto, aſſolvere gratuitamente nel foro interno della coſcienza coll'impoſizione di una ſalutare penitenza i loro Sudditi delinquenti. Si concede parimente nel delitto di Ereſia ſoltanto agli ſteſſi Veſcovi coll'eſcluſione ancora dei loro Vicarj di praticare nel foro interno della coſcienza la coſa medeſima *.

Parlando poi di quei Confeſſori, i quali aſſolvono qualche peccato ſenz'averne la facoltà, o perchè ſia riſerbato al Veſcovo, o perchè non ne hanno aſſolutamente veruna autorità, ſia che lo facciano con poſitiva malizia, ſia che per mera ignoranza craſſa, o affettata della Legge, eſſi non ſolo peccano gravemente, ma incorrono ancora la Scomunica a tenore dei Decreti di Clemente VIII, Paolo V, e Urbano VIII; e di più ſono in debito di manifeſtare la loro mancanza ai penitenti, che furono dà loro in detta maniera aſſoluti, quandochè li conoſcono, e poſſono farlo ſenza dare occaſione di ſcandalo. Tali penitenti però, mentre non ſono informati di ciò, che riſpetto a loro è paſſato, ſono certamente ſcuſabili appreſſo Iddio.

S. Antonin. 3. p. tit. 17. cap. 12.

In quanto all'altra parte dell'addotto Precetto in virtù di eſſo ſono aſtretti preſentemente tut-

* *cumque ſibi ſubditos, in Diœceſi ſua per ſe ipſos, aut Vicarium ad id ſpecialiter deputandum, in foro conſcientiæ abſolvere, impoſita pœnitentia ſalutari. Idem & in Hæreſis crimine in eodem foro conſcientiæ eis tantum, non eorum Vicariis, ſit permiſſum.* Trid. Seſſ. 24. cap. 6.

Tem-

tutti i Cristiani a cibarsi nel tempo Pasquale dell'Eucaristia. Che vi sia stato un tempo, in cui i Fedeli avevano in consuetudine di cibarsi cotidianamente dell'Eucaristia, raccogliesi chiaramente dagli Atti degli Appostoli. Imperciocchè quanti professavano allora la Fede Cristiana, erano in guisa accesi di vera, e sincera carità, che trattenendosi incessantemente nell'orazione, e in altre opere di pietà, tutti i giorni potevano reficiarsi col Corpo del Signore. Questa lodevole costumanza, che coll'avanzare del tempo era cominciata ad intralasciarsi, fu in parte rinnovata dal Santissimo Martire, e Pontefice Anacleto, il quale comandò, che gli assistenti al Sacrificio della Messa dovessero comunicarsi, atteso, com'egli diceva, di conformarsi allo stabilimento fatto dagli Appostoli. Fu lungamente ancora praticato nella Chiesa, che il Sa-

Cap. 2. 42. & 46.

Ep. 2.

Tempus quidem olim fuisse, cum Fideles quotidie Eucharistiam acciperent, ex Apostolorum Actis intelligemus. Omnes enim, qui tunc Fidem Christianam profitebantur, vera, & sincera charitate ita ardebant, ut cum sine intermissione orationibus, & aliis pietatis officiis vacarent, quotidie ad sacra Dominici Corporis mysteria sumenda parati invenirentur. Eam postea consuetudinem, quæ intermitti videbatur, Anacletus sanctissimus Martyr, & Pontifex aliqua ex parte renovavit. Præcepit enim, ut Ministri, qui Missæ Sacrificio interessent, communicarent, quod ab Apostolis constitutum esse affirmaret. Diu etiam in Ecclesia ille mos fuit, ut Sacer-

dos,

Sacerdote, finito il Sacrificio, dopo aver presa l'Eucaristia rivolgendosi al popolo colà congregato, invitasse i Fedeli alla sacra mensa colle seguenti parole: *accostatevi, o fratelli, alla Comunione*; e che indi si presentassero quelli, ch'erano preparati, con tenero raccoglimento a riceverla. Ma perchè si raffreddò di giorno in giorno in maniera la carità, e la divozione, che rarissime volte andavano i Fedeli alla Comunione, ordinò il Pontefice Fabiano con suo Decreto, il quale fu confermato in appresso da varj Concilj, specialmente dal primo Agatense, che tutti fossero obbligati a prendere l'Eucaristìa tre volte all'anno, cioè nel Natale del Signore, nella Pasqua, e nella Pentecoste. Avuto finalmente riguardo, che non solo erasi omessa l'osservanza di così santo, e salutare Precetto, ma che differivasi ancora per più anni la sacra Comunione, fu determinato nel Concilio Lateranen-

Ep. 3. ad. Hir. Ep.
Cap. 38.

dos, peracto Sacrificio, cum Eucharistiam sumpsisset, ad populum, qui aderat, conversus his verbis ad sacram mensam Fideles invitaret: venite, fratres, ad Communionem; *tunc qui parati erant, summa cum Religione sacrosancta mysteria sumebant. Sed cum deinde Charitas, & pietatis studium adeo refrixisset, ut raro admodum ad Communionem Fideles accederent, sancitum est a Fabiano Pontifice, ut ter quotannis, Natali Domini, & Resurrectione, & Pentecoste, omnes Eucharistiam sumerent, id, quod postea a multis Conciliis, præsertim vero ab Agathensi primo confirmatum est. Ad extremum cum eo adducta res esset, ut non modo sancta illa, & salutaris præceptio non servaretur, sed in plures etiam annos sacræ Eucharistiæ Communio differetur, decretum est in Lateranensi Conci-*

nense; che tutti i Fedeli almeno una volta all'anno nel tempo Pasquale (*racchiudesi detto tempo tra la Domenica delle Palme, e l'altra in Albis*) avessero a cibarsi del Corpo del Signore sotto la grave pena ai trasgressori della Scomunica *.

Aggiunse di più il rammemorato Concilio; che i medesimi Fedeli fossero obbligati a fare la detta Comunione nella Chiesa loro Parrochiale. I Sacerdoti però celebranti soddisfanno al soprallegato Precetto col dire la Messa in qualsivoglia Chiesa. Ma in supposizione, ch'essi si comunichino alla maniera de' laici, concordano i Dottori nell'affermare, ch'essi pure sieno tenuti a comunicarsi in quelle Parrochie, dove hanno scelto il loro domicilio.

V. Lugo de Euch.

Fa di mestieri ora osservare, che, quantunque questo Divino stabilimento, dall'autorità della Chiesa confermato, comprenda tutti i Fedeli, ne sono tuttavia eccettuati i fanciulli, i quali per la debolezza dell'età non hanno per anche acquistato l'uso della ragione. Stantechè per mancanza di essa ne sono atti a discernere dal pane comune, e ordinario la Sacra Eucharistia, ne

* *cilio, ut semel ad minus singulis annis in Pascha Fideles omnes Sacrum Domini Corpus acciperent; qui vero id facere neglexissent, Ecclesiæ aditu prohiberentur.* Catech. Rom.

Quamvis hæc Lex Dei, & Ecclesiæ auctoritate sancita ad omnes Fideles pertineat, docendum est eos tamen excipi, qui nondum rationis usum propter ætatis imbecillitatem habent. Si enim neque Sacram Eucharistiam a communi, & prophano pane sciunt discernere, ne-

ne possono accostarsi a riceverla con divoto, e interno raccoglimento. Tanto più che avendo detto Gesù Cristo nell'istituzione di questo adorabile Sacramento: *prendete, e mangiate*, con ciò vie maggiormente si manifesta, che ne sono incapaci i teneri fanciulli. Benchè pertanto in alcuni luoghi si praticasse anticamente di porgere la sacra Eucaristia perfino agli stessi bambini, per le addotte ragioni, e per altre ancora dalla Cristiana pietà suggerite, da molto tempo coll'autorità della Chiesa è stata omessa una tal costumanza *. Se alcuno però ardisse di sostenere, che prima di pervenire all'uso della ragione è necessaria a' fanciulli la Comunione dell'Eucaristia, tengasi per iscomunicato **. E scomunicato sia quegli ancora, il quale avesse la temerità di negare, che sieno obbligati tutti, e ciascheduno Cristiano dell'uno, e dell'altro sesso, dopo essere arrivato all'uso della ragione a tenore del

Matth. 26. 26.

V. S. Cypr. Ser. 5. de lapf.

* *neque ad eam accipiendam pietatem animi, & Religionem afferre possunt. Atque id etiam a Christi Domini institutione alienissimum videtur; inquit enim:* accipite, & comedite; *infantes autem idoneos non esse, qui accipiant, & comedant, satis constat. Vetus quidem illa fuit in quibusdam locis consuetudo, ut infantibus etiam Sacram Eucharistiam præberent; sed tamen tum ob eas causas, quæ antea dictæ sunt, tum ob alias Christianæ pietati maxime consentaneas, jamdiu ejusdem Ecclesiæ auctoritate id fieri desiit.* Catech. Rom.

** *Si quis dixerit parvulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiæ Communionem, anathema sit.* Trid. Sess. 21. Can. IV.

Si quis negaverit omnes, & singulos Christi Fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri sin-

del Precetto della ſanta Madre Chieſa; di comunicarſi ogni anno almeno nella Paſqua *. A queſto propoſito non tralaſcierò di avvertire, come fu condannata da Innocenzio XI la ſeguente propoſizione: *ſi ſoddisfa al Precetto dell'annua Comunione col cibarſi ſacrilegamente del Signore* **.

Oltre della Paſqua ſono parimente obbligati i Criſtiani a comunicarſi, allorchè ſi trovano aſſaliti da gravi, e pericoloſe infermità, e ſe queſte duraſſero lungamente, tiene oppinione il Cardinale Laurea, che poſſono eglino pigliare cotidianamente la ſacra Eucariſtìa a modo di Viatico; ch'è quanto a dire, ſenza eſſere digiuni; o almeno ogni due giorni, come nota il celebre P. Diana atteſe le Regole del Rituale Romano rapporto alla Comunione degl'infermi.

DD. com. Opuſc. de. Sac. Viat.

Circa la preparazione neceſſaria per ben ricevere la Sacra Comunione, ſe alcuno affermaſſe non richiederſi che la ſola fede, abbiaſi per iſcomunicato. Per evitare quindi il pericolo, che prendendoſi indegnamente così adorabile Sacramento non arrechi la morte ſpirituale, e la dannazione, ſtabiliſce, e determina il ſanto

Z Z z Con-

* *ſingulis annis, ſaltem in Paſchate ad communicandum, juxta Præceptum ſanctæ Matris Eccleſiæ, anathema ſit.* Trid. Seſſ. 13. Can. IX.

** *Præcepto Communionis annuæ ſatisfit per ſacrilegam Domini manducationem.* Prop. damn. ab Innoc. XI.

Si quis dixerit ſolam fidem eſſe ſufficientem præparationem ad ſumendum Sanctiſſimæ Euchariſtiæ Sacramentum, anathema ſit. Et ne tantum Sacramentum indigne, atque adeo in mortem, & condemnationem ſumatur, ſta-

Concilio di Trento, che avendo il comodo di confessarsi, tuttochè si lusingassero di essere contriti, abbiano sempre a premettere la Confessione Sacramentale tutti coloro, ai quali rimorde la coscienza di qualche peccato mortale. Se alcuno pertanto presumesse d'insegnare, di divulgare, o di pertinacemente asserire, oppur anche disputando di difendere pubblicamente il contrario, per questo stesso abbiasi per iscomunicato *.

Che se poi a sorte si dassero tali circostanze, che vi fosse mancanza di Confessori, deve piuttosto eleggere il peccatore col tenersi lontano dalla Comunione di rendersi sospetto, che di riceverla indegnamente **. Imperciocchè è molto più pregiudiziale al peccatore occulto il peccare mortalmente col cibarsi del Corpo di Gesù Cristo, che l'essere infamato. Si esponga egli adunque al pericolo di restare infamato, e lasci di

* *statuit, atque declarat sancta Synodus Tridentina illis, quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque se contritos existiment, habita copia Confessoris, necessario præmittendam esse Confessionem Sacramentalem. Si quis autem contrarium docere, prædicare, vel pertinaciter asserere, seu etiam publice disputando defendere præsumpserit, eo ipso excommunicatus existat.* Trid. Seff. 13. Can. XI.

** *Peccator debet potius eligere, ut abstinendo reddatur suspectus, quam ut communicando manducet indignus.* Innoc. III.

Pejus est peccatori occulto peccare mortaliter sumendo Corpus Christi, quam infamari......... Peccator occultus potius deberet eligere infamari, quam in-

di accostarsi indegnamente alla mensa del Signore *. Sostentano tuttavia molti Teologi, che sia lecito ancora ai secolari, quando non abbiano il modo di confessarsi, e sieno pressati a fare la Comunione, di regolarsi nella stessa maniera, che secondo il Tridentino hanno a tenere i Sacerdoti, a riguardo del loro officio astretti a celebrare, cioè dopo avere premesso un vero atto di Contrizione comunicarsi, e indi in appresso *quanto prima* confessarsi.

Sess. 13. c. 7.

V. Lugo de Euchar.

Affermano parimente alcuni Teologi, che l'Eucaristìa ha la virtù di conferire la grazia santificante, quando coloro, che si accostano a riceverla, invincibilmente non sappiano d'avere aggravata la loro coscienza di colpa mortale. Del rimanente, poichè l'Eucaristia suole pigliarsi a maniera di cibo, essa non arreca alcun vantaggio, se l'anima non vive alla grazia; e perciò per vie meglio assicurarsi di trarre profitto dalla Sacra Comunione sarà molto bene di seguitare sempre il consiglio di que' Dottori, i quali persuadono di ricorrere nuovamente al Confessore prima di comunicarsi, nel caso che vi fosse stata dimenticanza di qualche peccato, se possa farsi massimamente senza scandalo.

V. Mastr. de Euchar.

V. Iven. diss. 4. de Euch. c. 1. a. 2.

V. Sylv. de Euchar.

Sarà ancora bene, che ciascuno, il quale vuole cibarsi del pane celeste, metta ogni suo studio affine di presentarsi con mondezza di cuore al Sacro Altare. Dappoichè se Cristo pri-

S. Aug. tract. 26. in Joan.

* *Indigne ad mensam Domini accedere.* S. Thom. p. 3. q. 80. a. 6.

An-

prima di porgere agli Appostoli il suo preziosissimo Corpo, e il Sangue suo, *ancorchè fossero mondi, lavò i loro piedi*, non per altro il fece se non per denotarci, che dobbiamo adoprare una sollecita cura, acciocchè nulla manchi alla perfetta integrità, e innocenza dell'anima nostra, allorchè siamo per reficiarci all'Eucaristica mensa. E ciò massimamente, che devono avere in considerazione tutti i Fedeli, che, se eglino si presenteranno a ricevere l'Eucaristia coll'animo ben disposto, e preparato, partiranno da colà ricolmi degli amplissimi doni della grazia celeste; ma all'incontro se ometteranno tal diligenza, in luogo di ricavarne verun giovamento, sentiranno nelle lor anime un notabilissimo pregiudizio *.

Joan. 13. 5.

Potrebbe forse taluno ora obbiettare, che le colpe veniali sono senza meno peccati, ma però pic-

* *Antequam Apostolis pretiosi Corporis, & Sanguinis sui Sacramenta daret*, quamvis jam mundi essent, pedes eorum lavit, *ut declararet omnem diligentiam adhibendam esse, ne quid a nobis ad summam animi integritatem, & innocentiam desit, cum sacra mysteria percepturi sumus. Deinde vero Fideles intelligant, quemadmodum, si optime affecto, & praeparato animo Eucharistiam aliquis sumat, amplissimis caelestis gratiae muneribus ornatur; ita contra si imparatus accipiat, non solum nihil commodi, sed maxima etiam incommoda, & detrimenta eum accipere.* Catech. Rom.

Dicis peccatum quidem est; sed tamen parvum est.

piccioli. Benche ciò sia verissimo; costui deve tuttavia considerare, che, qualora sieno frequenti, e non si abbia attenzione di scancellarli col mezzo de' digiuni, e delle limosine, deturpano l'anima enormemente. Nò non bisogna sprezzarli, perchè sono piccioli. Sono gocce di acqua piovana quelle, ch'empiono i fiumi, eppure rovesciano le fabbriche dai lor fondamenti, e spiantano gli alberi dalle loro radici. Essendo noi stati formati ad immagine di Dio, sempre noi deformiamo la detta immagine, allorchè o proferiamo parole indecenti, o intraprendiamo illecite operazioni. E quando niuno ha l'ardimento di entrare in Chiesa colla veste tutta imbrattata, è cosa maravigliosa, che poi si rinvenga, chi ha la temerità di presentarsi coll'anima macchiata innanzi all'Altare senza concepire timore di ciò, che mosse l'Appostolo ad affermare, che *colui, il quale mangia, e beve indegnamente, diviene reo del Corpo, e del Sangue*

est....... Sed tamen si frequentius exerceatur, & jejuniis, & eleemosynis non redimatur, nimis immundam facit. Noli *despicere, quia parva sunt. Nam & pluviarum guttæ sunt, sed flumina implent, & moles trahunt, & arbores cum suis radicibus tollunt...., Cum ad imaginem Dei facti sumus, quoties aliquid turpe aut loquimur, aut facimus, toties Dei imaginem sordidamus..... Et cum nullus homo velit cum tunica sordibus plena ad Ecclesiam convenire, nescio, qua conscientia, cum anima sit inquinata, præsumat ad Altare accedere, non timens illud, quod Apostolus dixit :* qui manducat, & bibit indigne, reus erit Corporis, & Sanguinis Christi.

1. Cor. 11. 27. *gue di Gesù Cristo.* Se tutti noi frattanto avremmo un assai grave ribrezzo di toccare l'Eucaristia colle mani lorde, molto più abbiamo a temere di cibarci della Santissima Eucaristia colla coscienza contaminata da colpe *.

Acciocchè però giammai non accada così detestabile disordine, fa di mestieri in primo luogo, che i Fedeli nell'accostarsi a ricevere l'Eucaristia sieno preparati a discernere dalla mensa la mensa, la sacra dalle profane, il pane celeste dall'usuale. Ciò addiviene, allorchè si ha per costante, che vi sia presente il vero Corpo, e il Sangue del Signore, innanzi a cui si prostrano gli Angeli in Cielo, ai cui cenni s'incurvano le colonne del medesimo Cielo, e della cui gloria l'universo è ricolmo. L'operare in detta maniera è *discernere il Corpo del Signore*, come ragiona l'Appostolo **. Ibi 29.

E' necessario ancora, che ciascuno chieda a se stesso, se abbia egli pace cogli altri; se ami di

* ti. *Si erubescimus, ac timemus Eucharistiam manibus sordidis tangere, plus debemus timere Eucharistiam intus in anima polluta suscipere.* S. Aug. Ser. 224.

** *Primam præparationem Fideles adhibeant, ut discernant mensam a mensa, hanc sacram ab illis prophanis, cœlestem hunc panem a communi. Hoc fit, cum certo credimus præsens esse verum Corpus, & Sanguinem Domini, quem in Cœlis Angeli adorant; ad cujus nutum columnæ Cœli contremiscunt, & pavent; cujus gloria plenum est Cœlum, & Terra. Hoc nimirum est* dijudicare Corpus Domini, *quod Apostolus admonuit.* Catech. Rom.

An-

di cuore, e sinceramente il suo prossimo. Sì sì prima di presentarsi al sacro Altare, deve poter dire francamente: *rimettici i nostri debiti, qualmente noi li rimettiamo ai nostri debitori.* Se egli seriamente li rimette, anche a lui saranno rimessi; laonde riceva pur con coraggio l'Eucaristico pane, sicuro di ritrovarvi la vita, e non la morte. Guardi però bene di veramente rimetterli. Perchè se non li rimettesse, mentirebbe, e col mentire qual detrimento non recherebbe mai a se stesso *?

Catech. Rom.

Matt. 6. 12.

Consideri inoltre nel suo interno quanto sia egli indegno di essere dal Signore contradistinto con così segnalato beneficio; e però consapevole della sua miseria ripeta col Centurione, di cui protestò Gesù Cristo, che la di lui fede non avea pari in Israello: *Signore, io non merito, che tu entri nella mia casa.* Esamini parimente, se ei potrebbe in qualche maniera appropriarsi le seguenti parole dell'Appostolo Pietro: *tu sai, o Signore, se io ti amo.* Si ricordi per ultimo, che colui, il quale comparve al solenne convito senza essere adorno della veste nuziale, fu condannato a soffrire interminabili pene.

Matt. 8. 8.

Joan. 21. 15.

Matt. 22. 11.

Alla preparazione dell'animo deve aggiungersi quella ancora del corpo. Bisogna infatti, che quel-

* *Antequam ad Altare accedatis, attendite, quod dicatis:* dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. *Dimittis, dimittetur tibi; securus accede; panis est, non venenum. Sed vide, si dimittis. Nam si non dimittis, mentiris, & si mentiris, quem non fallis?* S. Aug. tract. 26. in Joan.

quelli, i quali si accostano alla sacra mensa; sieno digiuni, e che dalla metà della notte del giorno precedente fino al momento, in cui sono per ricevere l'Eucaristia, non abbiano gustata, ne bevuta alcuna cosa; e benchè gli Appostoli si comunicassero senza essere digiuni, tuttavia stante l'ordinazione della Chiesa, fuori che nel pericolo della morte ora peccherebbe gravemente chi non osservasse esattamente prima di comunicarsi il prescritto digiuno. Quegli pertanto, che non è digiuno dal detto tempo, non può comunicarsi, quantunque non avesse bevuta, che dell'acqua, o altro liquore in picciola quantità, o avesse preso poco cibo a titolo di medicamento. Ma se sia veramente digiuno dalla mezza notte, quando anche non avesse dormito, e si sentisse collo stomaco indigesto, può comunicarsi. Tuttavia a causa del turbamento della mente, il quale raffredda la divozione, sarà sempre meglio, che se ne astenga.

Catech. Rom. De con. dist. 2. cap. 54.

DD. com.

Rub. Miss. Rom.

Caso poi che alcuno inghiottisse i residui del cibo, rimasto nella bocca, non s'inabilita a ricevere la Comunione. Stantechè non gl'inghiotte a maniera di cibo, ma di saliva. Corre la stessa ragione, se mai lavandosi la faccia inghiottisse per accidente contro sua volontà qualche stilla di acqua.

Ibi, & v. S. Tho. 3. p. q. 80. a. 8.

La dignità di così rispettabile Sacramento richiede ancora, che i conjugati stieno per qualche giorno divisi ad imitazione di Davide, il

Postulat etiam tanti Sacramenti dignitas, ut, qui matrimonio juncti sunt, aliquot diebus a concubitu uxorum abstineant, Davidis exemplo admoniti, qui, cum

il quale, allorchè si avvicinava il tempo di ricevere dal Sommo Sacerdote il pane della Proposizione, unitamente colla sua famiglia si asteneva per tre giorni dal consorzio della moglie*. I. Reg. 21.

I suddetti avvertimenti hanno specialmente ad osservarsi per disporsi a ricevere utilmente i sacri misterj. Le altre cose poi, che sembrano doversi praticare, si possono facilmente ridurre a quanto si è di già notato. Catech. Rom.

Conviene per ultimo ammonire i Fedeli ad usare attenzione di non uscire subito di Chiesa dopo aver presa la Sacra Comunione; ma di trattenersi in un luogo quieto, e rimoto, quanto è loro possibile, in divota orazione. Avvertano parimente di astenersi dallo sputare almeno per un quarto di ora, e quando mai ne sieno astretti dalla necessità, lo facciano in un angolo appartato, o piuttosto in un bianco lino. Raffrenino infine la mente, i sensi tutti, e la lingua, e adoprino in quel giorno una speciale cautela per non cadere in parole oziose,

A A a a in

* *cum panes Propositionis a Sacerdote accepturus esset, purum se, & pueros suos ab uxorum consuetudine tres ipsos dies esse professus est.* Catech. Rom.

Fideles monendi, ne postquam Sacram Communionem sumpserint, ab Ecclesia statim discedant, sed permaneant in oratione, quantum fieri possit, quieto, & remoto loco. Monendi etiam, ne statim spuant, sed per quartam saltem horæ partem a sputatione abstineant. Si vero necessitas cogat prius spuere, id in loco saltem fiat a pedibus conculcantium remoto, seu potius in linteo mundo. Monendi, ut animæ cogitationes, sensus omnes, & linguam cohibeant, abstineantque præcipue ea die a verbis otiosis, cogita-

in vani pensieri, e s'impieghino santamente in divote meditazioni, in fervorose preghiere, in frequentare le Chiese, e in fare altre opere di pietà *. *A questo proposito dona molti giovevoli insegnamenti San Gian Crisostomo nell'Omelia 27. sopra la prima Pistola di San Paolo ai Corinti. Ad esso però rimettendo il benigno Lettore per non essere soverchiamente prolisso farò fine alla sposizione del terzo Precetto della Chiesa, riserbandomi a soggiungere qualche altra cosa nel quarto Libro, in cui ho stabilito di ragionare dei Sacramenti.*

CA-

* *tationibus inanibus, sed in sacris meditationibus, precibus, Ecclesiis etiam frequentandis, aliisque pietatis operibus versentur.* S. Car. Instruct.

CAPITOLO QUARTO.

DEL QUARTO PRECETTO DELLA CHIESA.

Pagherete le Decime.

Non meritano compatimento quegli indiscreti Cristiani, i quali tentano con varie frodi di sottrarre le Decime destinate alle Chiese; o che si usurpano arrogantemente la libertà di appropriarsi quelle, che sono altri obbligati a pagare, essendo già noto, che le Decime sono un tributo a Dio dovuto; sicchè e chi ricusa di soddisfarlo, e chi ne impedisce gli altri, occupa violentemente le altrui sostanze *. Da ciò inferiscono varj Canonisti, che l'omettere di pagare le Decime sia un peccato di Sacrilegio e di Furto, da che insieme è contrario alla Religione, e alla Giustizia. Comanda adunque il Tridentino a chiunque è tenuto di pagare le Decime, siasi di qualsivoglia grado, e condizione,

 di

* *Non sunt ferendi, qui variis artibus Decimas Ecclesiis obvenientes subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant, & in rem suam vertunt, cum Decimarum solutio debita sit Deo; & qui eas dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas invadunt.* Trid. Sess. 25. cap. 12.

Praecipit Sancta Synodus omnibus, cujuscumque gradus, & conditionis sint, ad quos Decimarum solutio spectat, ut

di soddisfarle in avvenire pienamente alla Cattedrale, o a qualunque altra Chiesa, o alle persone, a cui furono legittimamente devolute. Sieno però scomunicati coloro, i quali o sele usurpano, o ne impediscono il pagamento, ne prima sieno assoluti da così grave delitto, se non ne abbiano fatta l'intera restituzione. Vengono quindi esortati tutti, e ciascheduno, attesa la Carità Cristiana, e il rispetto dovuto ai loro Pastori, di volere somministrare abbondantemente ai Vescovi, e ai Parrochi, che presiedono a povere Chiese, per la gloria di Dio, e per il decoroso sostentamento dei loro Pastori, impiegati in loro vantaggio, parte di que' beni, che da Dio hanno ricevuti *.

Nell'antico Testamento furono destinate le Decime al mantenimento de' sacri Ministri. Perciò fu ordinato da Dio in Malachia, che ciaf-

* *ut eas, ad quas de jure tenentur, in posterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt, aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine nisi plena restitutione secuta absolvantur. Hortatur denique omnes, & singulos pro Christiana Charitate, debitoque erga Pastores suos munere, ut de bonis sibi a Deo collatis Episcopis, & Parochis, qui tenuioribus præsunt Ecclesiis, large subvenire ad Dei laudem, & Pastorum suorum, qui pro eis invigilant, dignitatem tuendam non graventur.* Trid. Sess. 25. cap. 12.

Decimæ in veteri Lege dabantur ad substentationem Ministrorum Dei; unde dicitur Malach. 3. infer-

ciascheduno trasportasse le Decime di tutte le cose ne' loro granaj. Dal che si deduce, che il Precetto di pagare le Decime era fondato parte sul dettame della natura, parte sulla Legge positiva Divina. Allorchè poi l'autorità della Chiesa nel nuovo Testamento per una certa specie d'umanità ha determinato il pagamento delle Decime, ha avuto riguardo di obbligare il popolo della nuova Legge a trattare i Sacri Ministri collo stesso rispetto, come trattati furono dal popolo dell'antica Legge; e ciò massimamente, che i Ministri del nuovo Testamento sono elevati ad una Dignità molto più rispettabile, che non furono quelli del vecchio Testamento, come dimostra l'Appostolo Paolo nella seconda ai Corinti Capitolo secondo. Quindi apparisce chiaramente essere gli uomini astretti alla soluzione delle Decime, e perchè così richiede il gius naturale, e perchè così fu stabilito dal-

Cap. 3. 10.

ferte omnem Decimationem in horreum meum. *Præceptum igitur de solutione Decimarum partim quidem erat morale inditum naturali ratione, partim autem erat judiciale ex Divina institutione robur habens... Ita etiam determinatio Decimæ partis solvendæ est auctoritate Ecclesiæ tempore novæ Legis instituta secundum quamdam humanitatem, ut scilicet non minus populus novæ Legis Ministris novi Testamenti exhiberet, quam populus veteris Legis Ministris veteris Testamenti exhibebat..... Cum Ministri novi Testamenti sint majoris Dignitatis, quam Ministri veteris Testamenti, ut probat Apost.* 2. ad Cor. 2. *Sic ergo patet, quod ad solutionem Decimarum homines tenentur partim quidem ex jure naturali, partim ex institutione*

vole fondamento di temere, che porgerebbono occasione di scandalo; massimamente che non commettono alcun peccato quelli, che si astengono dal pagarle in quei luoghi, dove non vi sia la consuetudine; e allora soltanto peccherebbono, quando essendo strettamente pressati a pagarle ricusassero di obbedire *.

Forma un intero discorso sopra l'obbligo di pagare le Decime Santo Agostino, il quale dice tra le altre cose: *Iddio, che si è degnato di donarci il tutto, da noi si contenta di richiedere la Decima, la quale non a lui, ma a noi porterà giovamento. Quindi è, ch'egli efficacemente ci esorta nelle Sacre Carte di onorarlo coi frutti delle nostre giuste fatiche; e di offerirgli in dono le primizie, che abbiamo lecitamente acquistate, giacchè ne otterremo in ricompensa, che faremo abbondanti ricolte di frumento, e di vino. Ecco che noi non gli presenteremo il nostro inutilmente, se tosto ne riceveremo una generosa mercede. Se è vero però, che*

Prov. 3. 9.

* *timent scandalum generari; nec peccant illi, qui non solvunt Decimas in terris illis, in quibus non est consuetum; peccarent autem, si obstinate exigentibus dare recusent.* S. Tho. quodl. 6. a. 10.

Deus, qui dignatus est totum dare, Decimam a nobis dignatur repetere non sibi, sed nobis sine dubio profuturam. Sic enim dicit: honora Dominum Deum tuum de tuis justis laboribus; deliba ei de fructibus justitiæ tuæ, ut repleantur horrea tua frumento, vino quoque torcularia tua redundabunt. Non præstas hoc gratis, quod cito recipies magno cum fœnore... Cum enim De-

che col pagare le Decime potiamo meritare copia grande di doni terreni, e celesti, perchè mai per appagare la sordida avarizia eleggeremo di restare defraudati di ambedue le benedizioni? Deh entrate in voi stessi, maldivoti Cristiani. Già vi è noto, che di quanto voi possedete, Iddio è il padrone; e voi non pertanto non gli darete del vostro alcuna cosa? Ma cosa mai fareste, se prendendosi egli nove parti a voi lasciasse soltanto la Decima? Ma ciò appunto è avvenuto, allorchè mancata essendo la benedizione della pioggia, s'inaridirono le vostre biade, e le vostre vendemmie o abbattute furono dalle grandini, o consunte dalla brina. Cosa vi giova il trattenervi avidamente in far tanti calcoli? Nove parti vi furono tolte, perchè ricusaste di pagare la Decima. Voi sicuramente non l'avete pagata, e Iddio se l'è presa, avendo egli giustamente disposto, che, qualora ometterete di presentargli la Decima, non vi rimanga, che soltanto la Decima.*

Decimas dando & terrena, & cœlestia possis munera promereri, quare per avaritiam duplici benedictione te fraudas? Audi ergo indevota mortalitas. Nosti, quia Dei sunt cuncta, quæ percipis, & de tuo non accommodas rerum omnium Conditori? .... Quid faceres, si novem partibus sibi sumptis tibi Decimam reliquisset? Quod certe jam factum est, cum messis tua, pluviarum benedictione subtracta, jejuna defecit, & vindemiam tuam aut grando percussit, aut pruina decoxit. Quid avide supputas? Novem tibi partes detractæ sunt, quia Decimam dare noluisti. Constat quidem, quod ipse non dederis, sed tamen Deus exegit. Hæc enim est Domini justissima consuetudo, ut, si tu illi Decimam non dederis, tu ad Decimas revoceris. S. Aug. Ser. 277.

Merita di essere letto quanto in questo proposito soggiunge il Santo Dottore. Ma ciò, che per brevità io tralascio, può ciascuno a suo bell'agio presso lui riscontrare.

Aggiungerò solamente prima di chiudere questo Capitolo, come ne' primi Secoli della Chiesa furono i Fedeli così liberali, che in virtù delle loro obblazioni sostentava abbondantemente la Chiesa Romana tutte le vedove, e mille e cinquecento mendici, dalle malattie, e dalla fame tormentati. Così pure la Chiesa Antiochena alimentava tre mila poveri, senza contare che porgeva insieme assistenza a molti carcerati, a molt'infermi negli Spedali, a molti forestieri, a molti lebbrosi &c. Nella stessa maniera mandò San Cipriano cento mila sesterzj, che aveva egli raccolti nella Chiesa Cartaginese, per liberare i Cristiani della Numidia fatti schiavi da' Barbari. Da tutto questo traggano eccitamento i facoltosi a fare parte di loro sostanze ai poveri, e alle Chiese. *Ricaderà il discorso sopra tale argomento nel terzo Libro, dove mi riserbo a ragionare del Precetto della Carità verso del prossimo.*

S.Chryſ.Hom. 67. in cap.21. Matt.

S.Cypr.Ep.80.

CA-

CAPITOLO QUINTO, ED ULTIMO.

DEL QUINTO PRECETTO DELLA CHIESA.

Non celebrerete le Nozze ne' tempi proibiti.

Non fu ſempre oſſervata nella Chieſa la ſteſſa pratica intorno il tempo della celebrazione delle Nozze. Dal Sinodo Laodiceno nel IV Secolo fu ſtabilito, che non ſi celebraſſero in tempo della Quareſima. La medeſima coſa fu determinata da Niccolò I nelle ſue Riſpoſte alle iſtanze dei Bulgari. In un altro Concilio fu decretato, che non ſi celebraſſero dalla Settuageſima fino all'ottava di Paſqua, nelle tre ſettimane precedenti la Feſta di San Giovanni Batiſta, e dall'Avvento del Signore ſino all'Epifania, e che però doveſſero ſepararſi coloro, i quali non aveſſero riſpettato queſte ordinazioni. Furono pure proibite dal primo giorno delle Rogazioni ſino all'ottava della Pentecoſte.

Cauſ. 33. q. 4. cap. 8.

Cap. 48.

Conc. Ilerd. Cap. Capellar.

Preſentemente deve mettерſi in eſecuzione la Legge promulgata dal Tridentino, il quale comanda, che dall'Avvento del Signore noſtro Gesù Criſto ſino al giorno dell'Epifania, e dal Mercoledì delle Ceneri ſino al fine dell'ottava di Paſqua ſieno da tutti oſſervate le antiche proibizioni riguardanti le Solennità delle Nozze;

Ab Adventu Domini noſtri Jeſu Chriſti uſque in diem Epiphaniæ, & a Feria quarta Cinerum uſque ad octavam Paſchatis incluſive, antiquas ſolemnium Nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus obſervari Sancta Synodus præcipit; in aliis vero temporibus

e in quanto agli altri tempi lascia libero di celebrarle solennemente *. Chiunque però affermasse, che la proibizione della Solennità delle Nozze in certi determinati tempi dell'anno fosse una tirannica superstizione da' Gentili derivata, oppure disapprovasse le benedizioni, e le altre cerimonie, di cui in esse suole servirsi la Chiesa, abbiasi per iscomunicato **.

Sostentano molti Teologi, che negli accennati due tempi non abbia preteso il Tridentino di vietare onninamente la celebrazione delle Nozze, ma soltanto le seguenti due cose; cioè la benedizione delle medesime Nozze, e il solenne accompagnamento della Sposa con pompa, e gran comitiva, con canti, e suoni alla casa dello Sposo; giacchè essi riflettono, che il Tridentino non pare, che proibisca assolutamente la celebrazione delle Nozze, mentre non fa parola, che delle Nozze *solenni*, e celebrate *solennemente*.

Si confermano nell'oppinione coll'autorità della Glossa in Cap. *Capellanus de Feriis*, la quale dice, che in qualsivoglia tempo dell'anno, e nelle stesse ferie, in cui sono proibite le Nozze, si possono contrarre gli Sponsali, e il Matrimonio ancora di presente, purchè si abbia atten-

zio-

* *bus Nuptias solemniter celebrari permittit.* Trid. Sess. 24. cap. 10.

** *Si quis dixerit prohibitionem solemnitatis Nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab Ethnicorum superstitione profectam, aut benedictiones, & alias ceremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit, anathema sit.* Trid. Sess. 24. Can. XI.

zione di non fare con alcuna Solennità le dette due cose. Sopra di ciò non saprei prescrivere migliore regola, che di consigliare ciascuno ad attenersi all'usanza de' luoghi, in cui hanno il domicilio, come insegna dottamente l'eruditissimo Cabassuzio *lib.* 3. *c.* 20. *num.* 8. *Theor.* & *Prax. Juris Can.*

E tanto già basti aver detto per una succinta spiegazione dei Precetti della Chiesa, i quali sono da alcuni in altra guisa numerati. Ma io mi sono attenuto all'ordine tenuto nel Catechismo, approvato da Clemente VIII, dato alla luce dal Cardinale Bellarmino, e al sentimento più comune de' Dottori. Preghiamo intanto concordemente Iddio Signore, fonte della giustizia, da cui deriva ogni sorta di beni, ad illuminarci la mente per conoscere i nostri doveri, e ad avvalorare la nostra fiacchezza per pienamente eseguirli, in virtù dei meriti infiniti di Gesù Cristo, a cui insieme coll'Eterno Padre, e collo Spirito Santo diasi lode, e gloria per tutti i Secoli.

Fine del Secondo Libro.

AVVISO AL LETTORE.

Anche in questo secondo Volume, benche sia alquanto più corretto del primo, specialmente negli ultimi fogli, sono fuggiti alla vista del Revisore diversi errori non meno nella Traduzione Italiana, che nel testo Latino, alcuni de' quali hanno a rifondersi nella disattenzione, ed incuria del Copista. Ma giacchè essi sono tali, che ciascuno è capace di discernerli con poca fatica, sembra inutile di registrarli a parte. Si userà tutta la diligenza, perchè l'edizione del terzo Volume, che già è cominciata, riesca meno imperfetta degli altri due.

INDICE

Delle cose più notabili contenute in questo Secondo Libro.

A

B

C

fef-

D

E

F

G

P

Q

R

Rei.

S

ad